

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati
nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 701 del 23 giugno 2026*

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	Pag.	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 ^a -5 ^a Senato) .	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	67
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	83
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	89
FINANZE (VI)	»	160
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	170
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	187
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	223
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	226

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	241
AGRICOLTURA (XIII)	»	260
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	274
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	285
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	292
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	293
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	294
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	296
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	299
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	300

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.45.

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di un'istanza trasmessa dalla Procura di Milano.

Si tratta di una richiesta di autorizzazione ad «*accedere e prendere visione*» di comunicazioni già intercorse e archiviate su dispositivi elettronici appartenenti a un soggetto terzo, non parlamentare, alle quali potrebbero aver preso parte membri del Parlamento non sottoposti a indagine, al fine di valutarne l'eventuale rilevanza processuale.

Secondo quanto rappresentato dalla Procura, la richiesta in esame «*non è tecnicamente volta ad ottenere l'autorizzazione al sequestro ed all'utilizzazione di comunicazioni di cui si conosce il contenuto*». La

stessa Procura rileva, in particolare, che solo nell'ipotesi in cui fosse positivamente accertata l'effettiva esistenza di tali comunicazioni e la loro rilevanza ai fini della prova dei reati oggetto di indagine, si renderebbe necessaria un'ulteriore autorizzazione della Camera per la loro acquisizione agli atti del procedimento.

Ricorda altresì che, nelle riunioni dell'ufficio di presidenza svoltesi il 6, 13, 20 e 29 maggio, nonché l'11 giugno scorso, si è convenuto – con la sola eccezione del Gruppo del Movimento 5 Stelle – di procedere in parallelo con il Senato al fine di richiedere congiuntamente alla Procura di Milano chiarimenti su alcuni profili concernenti l'istanza trasmessa ai due rami del Parlamento.

Grazie all'intenso lavoro svolto nei giorni scorsi dai relatori delle due Giunte, si è pervenuti alla formulazione di un testo che, pur diverso nella forma, riproduce nella sostanza il medesimo contenuto dei tre quesiti che dovrebbero essere rivolti all'Ufficio requirente di Milano.

Il primo quesito recepisce, in particolare, un'esigenza di approfondimento emersa nel confronto con la Giunta del Senato e ha ad oggetto la richiesta di precisare le ragioni che giustificerebbero la necessità di

domandare l'autorizzazione alla visione dei contenuti del dispositivo telefonico sequestrato, con riferimento alla corrispondenza intercorsa con alcuni parlamentari, anche alla luce del principio costituzionale di minimizzazione del sacrificio della garanzia dell'inviolabilità della corrispondenza dei membri del Parlamento.

Gli ulteriori due quesiti, maturati nell'ambito del dibattito svoltosi all'interno della Giunta della Camera e poi confluiti nel testo condiviso, sono invece volti a chiarire alcuni aspetti di natura informatica relativi alla procedura di estrazione dei dati dal telefono sequestrato. Si tratta di profili che appaiono rilevanti ai fini della verifica del rispetto del « modulo procedurale » tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023.

Da ultimo viene precisato che, ad avviso della Giunta, anche prima della richiesta di autorizzazione, è consentita agli inquirenti una limitata attività di mera constatazione della riconducibilità a un parlamentare di un'utenza telefonica o di un account di posta elettronica, in quanto funzionale ad attivare la sospensione dell'estrazione e la conseguente richiesta di autorizzazione. Ciò, a condizione che tale attività non si traduca nella lettura del contenuto dei messaggi, nell'analisi delle conversazioni o nella predisposizione di un quadro riepilogativo generale dei contatti, trattandosi di operazioni che restano soggette alla previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

Rammenta, inoltre, di aver trasmesso ai Capigruppo, lo scorso 9 giugno, la bozza della lettera in questione e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza dell'11 giugno successivo, il testo è stato approvato dai presenti, con la sola eccezione del Movimento 5 Stelle.

Come da ultimo concordato nella predetta riunione dell'11 giugno, la Giunta sarà oggi chiamata a deliberare in via definitiva l'invio alla Procura di Milano della richiesta di integrazione istruttoria, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera.

Prima di cedere la parola al relatore, collega Iaia – che illustrerà più nel dettaglio il contenuto dei quesiti – non può esimersi dal rammaricarsi che, ancora una

volta, su organi di stampa di ieri sia stato riportato quasi integralmente il contenuto della bozza di lettera concordata tra la Giunta della Camera e quella omologa del Senato.

Osserva che condotte di questo genere non costituiscono episodi marginali né possono essere derubricate a semplici inconvenienti. Ribadisce che l'obbligo di riservatezza dei lavori della Giunta non è una formalità, ma una garanzia posta a tutela della funzione parlamentare, della correttezza del procedimento e della credibilità stessa delle istituzioni. A tale riguardo, rivolge nuovamente a tutti i componenti della Giunta un fermo richiamo alla responsabilità, sottolineando che il confronto politico, anche quando è aspro, deve restare ancorato al rispetto delle sedi e delle regole dell'organo di cui sono parte.

Dario IAIA, *relatore*, esprime il suo forte rammarico in ordine alle ultime considerazioni formulate dal Presidente con riguardo alla divulgazione del contenuto dei lavori della Giunta su alcuni organi di stampa.

Reputa inaccettabile che sui quotidiani si leggano i testi « virgolettati » – predisposti dal relatore con la collaborazione di tutti i colleghi, oltretutto degli uffici – recanti le note che la Giunta intende inviare alla Procura della Repubblica di Milano.

Sottolineando che tali circostanze sono da ritenere inammissibili ribadisce, ancora una volta, la fiducia nei confronti della Presidenza ma rimarca come tutto ciò non sia tollerabile. Evidenzia che se, da un lato, ci si lamenta di aver letto la richiesta della Procura della Repubblica di Milano sul *Corriere della Sera* con i « virgolettati » il giorno prima che la stessa pervenisse al Presidente chiusa in doppia busta, dall'altro, non si può in alcun modo consentire che i lavori della Giunta vengano resi pubblici mediante diffusione anticipata di documenti che, non essendo ancora perfezionati, nemmeno si trovano nella disponibilità dei colleghi.

Ritenendo di interpretare il sentimento degli altri membri della Giunta, tanto di maggioranza quanto di opposizione – costretti a leggere sugli organi di stampa il

contenuto di note riservate – afferma come sia necessario trovare una soluzione per impedire il ripetersi di tali situazioni assolutamente intollerabili che, nonostante gli appelli già espressi in precedenza anche da altri colleghi, continuano a ripetersi.

Invita, pertanto, a ragionare su quale possa essere la soluzione tecnica migliore per fare in modo che i lavori della Giunta restino riservati anche, eventualmente, giungendo a secretarli al fine di non renderli accessibili, quando necessario, al pubblico. Sottolinea l'esigenza di anteporre il rigore morale e politico in tali ambiti, al fine di tutelare l'autorevolezza delle istituzioni. Esprime, quindi, anche a nome del proprio Gruppo, la più netta contrarietà nei confronti dei comportamenti precedentemente censurati.

Entrando poi nel merito della questione, ricorda che, nei giorni scorsi, ha avuto intensi contatti con il relatore della Giunta del Senato, al fine di elaborare una bozza di lettera – condivisa almeno nella sostanza – con cui richiedere chiarimenti alla Procura di Milano. Trattandosi di questioni già affrontate in questa sede, si limita oggi a dare lettura dei tre quesiti concordati, per sottoporli all'approvazione finale della Giunta.

1. In primo luogo, si chiede di acquisire più puntuali elementi in ordine alle ragioni che renderebbero necessaria la richiesta di autorizzazione a prendere visione dei contenuti del dispositivo telefonico sequestrato, limitatamente alla corrispondenza intercorsa con alcuni parlamentari. Ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi sull'applicazione della legge n. 140 del 2003, secondo cui la valutazione circa la sussistenza del requisito della « necessità » del compimento dell'atto di indagine deve essere commisurata al « sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare » (sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010). Risulterebbe pertanto utile conoscere le specifiche ragioni, correlate al prosieguo delle indagini, che renderebbero indispensabile il sacrificio della garanzia costituzionale dell'inviolabilità della corrispondenza dei par-

lamentari, anche tenuto conto che i deputati interessati, così come il proprietario del telefono cellulare sequestrato, non risultano indagati.

2. In secondo luogo, si chiede di chiarire le concrete modalità con cui è stata gestita la fase di estrazione e di selezione delle comunicazioni astrattamente riferibili ai parlamentari. In particolare, si chiede di precisare se tali comunicazioni siano state effettivamente escluse dalla fase di riversamento nella copia-fine, come indicato nella nota inviata ai due rami del Parlamento il 29 aprile scorso, ovvero se le stesse – come sembrerebbe invece emergere dal verbale delle operazioni tecniche del 28 gennaio 2026 – siano state archiviate in copia-fine su tre differenti *hard disk*, a seguito dell'indicizzazione e di un doppio filtraggio mediante parole chiave dei dati contenuti nella copia-mezzo.

3. In terzo luogo, si chiede di conoscere le ragioni (tecniche, investigative o altro) per le quali – in base a quanto sembra evincersi dal predetto verbale delle operazioni tecniche del 28 gennaio 2026 – i dati contenuti nell'applicativo *Signal* installato sul dispositivo del terzo non parlamentare, a differenza di quelli presenti nell'*iPhone 13* e nell'*account e-mail*, risultano confluiti integralmente nella copia-fine, senza previa applicazione di filtri mediante parole chiave.

Viene infine evidenziato nella lettera che, ancor prima dell'autorizzazione, gli inquirenti possano svolgere una circoscritta attività di mera verifica circa la riconducibilità a un parlamentare di un'utenza telefonica o di un *account e-mail*. Tale accertamento è finalizzato esclusivamente a sospendere l'acquisizione dei dati e a promuovere la successiva richiesta di autorizzazione. Tale facoltà resta tuttavia subordinata al divieto di esaminare il contenuto delle comunicazioni, analizzare i flussi conversazionali o elaborare quadri riepilogativi dei contatti; tali attività rimangono infatti soggette al preventivo assenso della Camera di appartenenza.

In conclusione, ricorda che, nella seduta di ieri, la Giunta del Senato ha definitivamente approvato di procedere all'integra-

zione istruttoria con la Procura di Milano nei termini concordati.

Devis DORI, *presidente*, in merito alla diffusione del contenuto della lettera sugli organi di stampa, ritiene opportuno precisare che non si è trattato solamente della riproduzione testuale dei passaggi della lettera ma che addirittura è stato oggetto di pubblicazione lo *screenshot* del documento che aveva precedentemente inviato ai colleghi capigruppo della Giunta utilizzando la messaggistica *WhatsApp* condivisa con gli stessi, raccomandandone la riservatezza.

Carla GIULIANO (M5S) esprime, anche a nome del Movimento 5 Stelle, la propria contrarietà alla proposta, formulata dal relatore, di invio della lettera con cui si intende chiedere chiarimenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Ritiene, infatti, che, anche alla luce del confronto svoltosi all'interno del proprio gruppo nelle Giunte sia della Camera che del Senato, la trasmissione di tale lettera alla Procura sia inutile, o comunque irrilevante, se non dannosa. A tal proposito, sottolinea come l'istanza, trasmessa alla Camera dalla Procura e successivamente deferita alla Giunta, con la quale il predetto Ufficio giudiziario milanese chiede di poter « accedere e prendere visione » di comunicazioni presumibilmente intercorse tra deputati e un soggetto terzo non parlamentare, configuri una richiesta preliminare rispetto ad una successiva richiesta di autorizzazione qualora vengano riscontrate conversazioni rilevanti che riguardano parlamentari.

Osserva, inoltre, che i quesiti da sottoporre alla Procura di Milano, così come sono stati formulati dal relatore, non consentiranno a tale Ufficio giudiziario di chiarire ulteriormente aspetti che risultano già sufficientemente esplicitati nella richiesta di accesso alle comunicazioni trasmessa alla Giunta. Con specifico riferimento al contenuto di tali quesiti, nell'evidenziare come essi risultino assolutamente sovrabbondanti e irrilevanti, fa presente che la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano trae origine

da una dichiarazione spontanea di Marcello Sala che ha dichiarato di aver intrattenuto delle conversazioni con alcuni parlamentari.

Considera che la Procura di Milano abbia agito correttamente, peraltro addirittura anticipando alla Giunta una successiva richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza dei parlamentari con i quali Marcello Sala ha interloquito.

Ritiene opportuno evidenziare che nel caso in esame acquisisce fondamentale rilievo il passaggio della sentenza n. 170 del 2023 nel quale la Corte costituzionale chiarisce che gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del dispositivo di telefonia mobile ma nel momento in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. Fa presente, tuttavia, che dalla richiesta trasmessa dalla Procura non emerge che la stessa abbia proceduto ad estrarre e prendere visione del contenuto dei messaggi intercorsi tra Marcello Sala ed i parlamentari. Dalla lettura della richiesta pervenuta dalla Procura, infatti, si evince come la stessa abbia esclusivamente provveduto a produrre una copia-mezzo per « mettere in sicurezza » il contenuto del dispositivo oggetto di sequestro, realizzando un'esatta « fotocopia » del contenuto dello *smartphone* sequestrato anche al fine di evitare, qualora venisse concessa da parte della Camera l'autorizzazione all'accesso alla corrispondenza, una possibile dispersione dei dati presenti al suo interno.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo all'invio della lettera contenente la predetta richiesta di chiarimenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ringrazia il relatore e segnala l'adeguatezza della proposta di lettera da inviare alla Procura di Milano, essendo adeguata a favorire il chia-

rimento di aspetti ben individuati e specifici, quali, in primo luogo, una maggiore puntualità degli elementi in ordine ai quali la Procura ritiene necessaria la sua richiesta e, in secondo luogo, le modalità seguite nella fase di selezione ed estrazione delle comunicazioni in oggetto. La proposta di lettera risulta, quindi, complessivamente equilibrata e di buon senso, e per tali ragioni dichiara che il voto del gruppo di Forza Italia sarà favorevole.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ringrazia il collega relatore on. Iaia e gli Uffici per l'approfondimento molto serrato che è stato fatto sulla vicenda, anche in relazione a quelle che erano le richieste del Senato. Esprime, a nome del gruppo Lega, l'indignazione a proposito della pubblicazione avvenuta nella giornata di ieri sul « *Il Fatto quotidiano* » della lettera di cui si sta discutendo e dello *screenshot* riferito a quello di che stiamo per votare.

Ritiene che tale anticipazione sia inopportuna e non tutela l'indipendenza delle capacità della Giunta di conformarsi a quanto prevede il Regolamento della Camera dei deputati, ossia di rispettare il regime di segretezza su ciò che viene anticipato. Teme che quanto accaduto sia purtroppo non evitabile, se non impedendo la trasmissione dei documenti tramite chat *Whatsapp*, dando ai componenti della Giunta – la cui composizione è numericamente esigua – l'onere di visionare gli atti in presenza.

Rileva che la condivisione della lettera in argomento tramite *Whatsapp* sia stata una cortesia atta a facilitare l'attività di studio e di esame del documento da parte della Giunta.

Nel sottolineare che il giudice è soggetto soltanto alla legge la quale, nell'interpretazione costituzionalmente orientata, prevede la non utilizzabilità e la non estrazione dei contenuti che riguardano le conversazioni dei parlamentari, evidenzia che la lettera in parola va nella direzione di chiedere alla Procura di Milano un chiarimento sulle modalità con cui sono state acquisite queste conversazioni nella copia mezzo o forse anche, per quello riguarda i contenuti di un particolare gestione di mes-

sagistica nella copia utilizzata, ossia nella copia forense, nella copia fine.

Rileva che l'invio della lettera possa essere di ausilio alla stessa Procura per consentirle di poter rappresentare la correttezza del suo operato. Ribadisce, pertanto, che a nome del gruppo Lega voterà favorevolmente alla richiesta di integrazione istruttoria alla Procura di Milano.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, ritiene opportuno stigmatizzare la diffusione sugli organi di stampa – avvenuta nella giornata di ieri – del testo della lettera, il cui contenuto è stato testè illustrato dal relatore e su cui la Giunta è chiamata a pronunciarsi nella giornata odierna. Nell'osservare che la Giunta non può essere chiamata ad una mera ratifica di quanto già si è appreso dalla stampa, rileva l'esistenza di una problematica connessa al mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, come peraltro evidenziato anche dai colleghi Iaia e Cavandoli. A suo avviso, tale questione deve trovare una adeguata definizione, anche al fine di evitare che essa si riproponga, non essendo la prima occasione in cui gli atti all'esame della Giunta siano diffusi prima ancora che i membri della stessa ne abbiano avuto contezza.

Con riferimento al contenuto della lettera illustrata dal relatore, reputa che rientri tra le prerogative del presidente della Giunta la facoltà di richiedere chiarimenti all'Autorità giudiziaria non con la finalità di alimentare una contrapposizione con gli Uffici giudiziari bensì per porre in essere una efficace cooperazione con i medesimi. A suo avviso, questa modalità procedurale si rivela funzionale ad una consapevole decisione da parte della Giunta su tematiche delicate che attengono, nel caso di specie, al rapporto tra le istanze della magistratura, il ruolo della dirigenza pubblica e il settore bancario e che interessano anche aspetti connessi con la riservatezza della corrispondenza di parlamentari. Considera, pertanto, che l'invio della lettera alla Procura – della quale dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, di condividere il contenuto – non costituisce una

censura o una critica rispetto all'operato della magistratura ma risulta finalizzato ad approfondire gli aspetti maggiormente rilevanti, come evidenziato anche dal collega Pittalis, e consentire quindi alla Giunta di assumere una deliberazione avendo piena cognizione della vicenda.

Dario IAIA, *relatore*, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia esprime il voto favorevole in merito alla richiesta di chiarimenti di cui discute. In proposito, ricorda come le Camere costituiscano organi costituzionali assistiti da precise tutele e garanzie che la Costituzione appresta non già a beneficio del singolo parlamentare, bensì a salvaguardia delle istituzioni del Senato e della Camera dei deputati nella loro interezza. Deprecando, quindi, il fatto che si metta in discussione persino la facoltà di avviare una serena interlocuzione volta a ottenere chiarimenti da una Procura della Repubblica, senza che ciò venga pretestuosamente inteso come un atto di lesa maestà. Ribadisce, pertanto, che la questione non attiene agli equilibri dell'attuale maggioranza – destinata eventualmente a divenire l'opposizione di domani – quanto piuttosto al dovere, insito nel mandato di rappresentanza popolare, di difendere l'Istituzione parlamentare a prescindere dal colore del Governo in carica.

Precisa quindi che l'odierno intendimento della Giunta consiste esclusivamente nell'invio di una nota per verificare la reale necessità di acquisire tale messaggistica e per conoscere le motivazioni poste alla base della richiesta della Procura di Milano, atteso che, allo stato, non figurano parlamentari iscritti nel registro degli indagati. Un simile approccio non può in alcun modo configurarsi come un *vulnus* alle prerogative della magistratura, alla quale si intende unicamente domandare se corrisponda al vero che i messaggi – inclusi quelli scambiati tramite l'applicazione *Signal* – siano stati riversati su supporti informatici, se si tratti di copia mezzo o copia fine e se l'estrazione abbia interessato la totalità dei dati o sia avvenuta tramite l'uso di specifiche parole chiave.

Evidenzia come, nel caso di specie, la Giunta persegua la via del confronto isti-

tuzionale e che quindi l'iniziativa risponde all'esigenza di fornire risposte a tutela dell'intera rappresentanza parlamentare, poiché le criticità riscontrate oggi potrebbero un domani riguardare un esponente di qualsiasi altra forza politica; ribadisce, di conseguenza, come l'obiettivo primario sia la difesa generale dell'Istituzione d'appartenenza.

In quest'ottica, assicura che, qualora dovessero emergere profili di rilievo penale, la Giunta non esiterà ad assumere le determinazioni di competenza, agendo sempre nel rigoroso rispetto del quadro normativo e della giurisprudenza della Corte costituzionale. Quest'ultima non può essere considerata un mero orpello formale, né le sue sentenze possono essere ignorate a seconda delle contingenze politiche del momento. In caso contrario – conclude – il Parlamento abdicherebbe al proprio ruolo di culla del diritto, richiamato dal collega Pittalis, per piegarsi alle logiche della demagogia anziché conformarsi al dettato normativo e ai pronunciamenti della Consulta.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, ribadisce il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulla richiesta di chiarimenti alla Procura della Repubblica di Milano.

Devis DORI, *presidente*, pur anticipando che, come di consueto, in qualità di presidente, non parteciperà alla votazione, considera favorevolmente la proposta di invio di una lettera di chiarimenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di cui, peraltro, si era fatto promotore nel corso dell'istruttoria e che ha visto una proficua collaborazione con il collega Iaia e con la Giunta del Senato. Precisa, infatti, che la trasmissione della lettera alla Procura non assume il significato di mettere in dubbio l'operato della stessa ma costituisce uno strumento per disporre dei chiarimenti necessari ai fini delle valutazioni della Giunta, osservando, peraltro, come sia stata proprio la Procura nella sua istanza ad avviare un'interlocuzione con la Giunta.

Alla luce di tali considerazioni ed anche in virtù del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, ritiene assolutamente necessario che sia dato luogo all'invio

della lettera, così come illustrata dal relatore, alla Procura di Milano.

Infine, nel prendere atto dell'orientamento emerso nel corso del dibattito e per consentire una più ampia partecipazione al voto da parte dei colleghi, rinvia la votazione sulla proposta del relatore ad una prossima seduta che si terrà nella giornata odierna al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 13.40.

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi rispetto a quelli svolti in mattinata, pone direttamente in votazione la proposta del relatore di inviare alla Procura di Milano, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, una richiesta di chiarimenti nei termini chiariti nella seduta precedente.

La Giunta approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc XXVI, n. 4)

10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, Giulio TREMONTI.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc XXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2026.

Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla
produzione automobilistica del gruppo in Italia 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2026.

**Audizione informale dell'Amministratore delegato del
gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla produzione
automobilistica del gruppo in Italia.**

L'audizione informale si è svolta dalle
13.45 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19- <i>bis</i> della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista</i>)	18
ERRATA CORRIGE	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 9 maggio 2026 e che il rappresentante del Governo, nella seduta del 13 maggio 2026, ha manifestato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre la richiamata scadenza.

Invita, quindi, i relatori, deputata Dondi per la II Commissione e deputato Centemero per la VI Commissione, a formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, deputato Centemero, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che il gruppo PD-IDP ha depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dai relatori.

Angela RAFFA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Evidenzia in primo luogo che l'Esecutivo ha presentato il provvedimento in esame come una riforma di grande importanza, volta a razionalizzare il sistema sanzionatorio dei mercati finanziari conferendogli più efficienza e proporzionalità e, al contempo, riducendo il contenzioso. A suo parere, invece, lo schema di decreto non reca una riforma organica, ma costituisce un'occasione mancata.

Ritiene che la delega al Governo non sia stata attuata, in particolare riferendosi al mancato adeguamento della disciplina degli abusi di mercato al principio del *ne bis in idem*, come indicato invece dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, principio neppure menzionato dalla relazione illustrativa. Reputa che si tratti di una scelta deliberata del Governo, che lascia la disciplina degli abusi di mercato in uno stato di incertezza costituzionale, ritenuto inaccettabile dal suo gruppo.

Ricorda poi che l'articolo 196-*quater* del TUF, come introdotto dal provvedimento in esame, disciplina l'istituto dell'applicazione concordata delle sanzioni – il cosiddetto *settlement* – grazie al quale è possibile concordare con le Autorità di vigilanza una riduzione delle sanzioni rinunciando al contenzioso. A suo avviso l'istituto, per come è disciplinato dallo schema di decreto in esame, difficilmente potrà essere esperito dai risparmiatori, rischiando invece di restare appannaggio dei soli grandi intermediari finanziari, unici soggetti in grado di esercitare un adeguato potere contrattuale. Sotto un diverso profilo, rammenta che tale meccanismo richiede all'interessato di rinunciare preventivamente alla tutela giurisdizionale, quale condizione per applicare la riduzione sanzionatoria; si tratta, a suo parere, di una sostanziale compressione del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

Evidenzia poi che lo schema di decreto lascia ampi margini regolamentari alle Autorità di vigilanza, di fatto esautorando il Parlamento dall'implementazione della ri-

forma. Ciò appare di particolare gravità con riferimento ad alcuni punti nodali del provvedimento, tra cui il criterio di rilevanza delle violazioni e i termini del procedimento. Non esita a definire questa tecnica normativa una delega in bianco, in contrasto con il principio di legalità modulato dagli articoli 23 e 25 della Costituzione.

Rileva inoltre che, nella documentazione prodotta dagli uffici, sono stati chiesti al Governo dati utili per la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, in particolare il numero di sanzioni irrogate e l'effetto stimato del *settlement* sulla finanza pubblica; l'Esecutivo ha ribadito la neutralità finanziaria dello schema senza addurre, tuttavia, elementi sufficienti a sua riprova.

Conclude sottolineando che lo schema di decreto legislativo in esame non tutela il diritto dei risparmiatori alla repressione efficace e certa degli abusi di mercato, compromesso anche dalla riduzione delle sanzioni per i soggetti in posizione di superiorità economica e contrattuale. Ritiene che il provvedimento non consenta di reprimere efficacemente le violazioni più gravi e sviscila il ruolo del Parlamento. Per i predetti motivi, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo per illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, annuncia il voto contrario del PD sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori, che reca mere osservazioni, non risolutive dei problemi emersi nel corso dell'esame del provvedimento. In particolare, evidenzia come la proposta di parere contrario formulata dal proprio gruppo intenda stigmatizzare l'incertezza applicativa e i numerosi profili critici che caratterizzano le nuove disposizioni. Tra questi, cita l'inidoneità della riforma ad incidere sui nodi strutturali dell'apparato sanzionatorio sostanziale e il rischio che si realizzi una compressione delle garanzie del contraddittorio e della tutela giurisdizionale. In conclusione, ritiene necessaria una profonda revisione del testo.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole, con osservazioni, formulata dai relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere dei relatori, risulta preclusa la proposta alternativa di parere formulata

dal gruppo PD-IDP, che non sarà pertanto posta in votazione.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 632 del 17 febbraio 2026, a pagina 30, seconda colonna, alla settima riga il numero: « 17 » è sostituito dal seguente: « 30 » e alla nona riga il numero: « 13 » è sostituito dal seguente: « 19 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 384);

ricordato che lo schema di decreto in esame attua parte della delega contenuta nell'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, cosiddetta « Legge capitali », come integrata dalla legge n. 28 del 2025 e che quest'ultima disposizione indica quale oggetto della delega la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo unico finanziario (TUF), di cui al richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

evidenziato, in termini generali, che la delega recata dal citato articolo 19-*bis* prevede di attuare non solo una revisione del sistema delle sanzioni amministrative, ma anche un intervento di coordinamento complessivo tra illeciti amministrativi e penali, volto a ridefinire i confini tra i due ambiti alla luce del principio di offensività, al fine di scongiurare le ipotesi di convergenza sullo stesso fatto di due sanzioni di diversa natura, in violazione del divieto di *bis in idem*;

preso atto che invece lo schema di decreto in esame, pur muovendo nella direzione di un riordino organico del sistema sanzionatorio amministrativo previsto dal

Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non interviene in modo coordinato anche sul versante penalistico della disciplina;

sottolineato, quindi, che la mancata considerazione della dimensione penalistica determina una non compiuta attuazione della delega, nella parte in cui essa impone un coordinamento tra i diversi livelli sanzionatori, nonché il permanere di ambiti di sovrapposizione tra illecito amministrativo e reato, in particolare nei settori degli abusi di mercato, con il correlato rischio di persistenza di cumuli sanzionatori, con possibili criticità anche alla luce del principio di *ne bis in idem*, espressamente richiamato dalla delega; inoltre, proprio il settore degli abusi di mercato costituisce un ambito nel quale il rapporto tra sanzioni penali e amministrative è stato oggetto di significativa elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, rendendo particolarmente avvertita l'esigenza di un intervento sistematico e coordinato;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) per le ragioni espresse in premessa, alla luce di quanto previsto dalla legge delega e della rilevanza di un intervento coordinato sull'ambito penalistico della disciplina, intervenire in maniera organica – anche tramite altro veicolo normativo utile – sulla disciplina dei delitti di cui agli

articoli 184 e 185 TUF, dando valorizzazione al principio di *ne bis in idem*, tramite l'individuazione di specifiche soglie che consentano una puntuale delimitazione tra l'area di rilevanza penale e la sfera del corrispondente illecito amministrativo, nonché sulla disciplina dei rapporti tra procedimento sanzionatorio penale e amministrativo, al fine di addivenire ad una revisione complessiva della disciplina sanzionatoria recata dal TUF;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera d), modificare l'articolo 187-*sexies*, per chiarire che l'ingiunzione di pagamento può essere adottata « in alternativa » alla confisca in senso stretto, ossia non come modalità esecutiva di quest'ultima, ma come sanzione accessoria di importo pari al profitto medesimo, da irrogare contestualmente all'applicazione della sanzione principale;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera aa), estendere l'ambito applicativo del nuovo articolo 194-*bis*.01, in materia di violazioni di carattere non rilevante, riconsiderando la previsione di cui al comma 2 del nuovo articolo, in particolare con riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria minima sopra la quale le violazioni si considerino in ogni caso rilevanti;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera ee), coordinare la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal TUF e per la cui applicazione sia richiamato l'articolo 195 del TUF – ivi inclusa quella prevista dal decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – con le disposizioni di cui ai nuovi articoli 195.1 e 195.2 del TUF, anche estendendone l'applicazione;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera gg), modificare l'articolo 195-*bis* del TUF in tema di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob possano escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando ciò sia necessario ad assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa eurounitaria;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'ambito della disciplina degli impegni di cui all'articolo 196-*ter* del TUF, delimitare con maggiore specificità la finalità dell'istituto, anche con riferimento all'idoneità degli impegni a prevenire il ripetersi dei profili di lesione degli interessi tutelati, nell'ottica di favorire la deflazione del contenzioso ed evitare, ricorrendone i presupposti, l'avvio del procedimento sanzionatorio;

g) all'articolo 3, comma 1, lettera b), estendere, a fini di coordinamento normativo, l'applicabilità delle nuove disposizioni di cui all'articolo 196-*quater* del TUF alle sanzioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

h) procedere alla redazione di un codice normativo dei mercati finanziari, a conclusione dell'importante ciclo riformatore, riorganizzando e sistematizzando tutte le disposizioni del TUF, a beneficio della chiarezza e della semplificazione normativa, ed eliminando le stratificazioni normative susseguitesì, in particolare, per effetto dei recepimenti e delle attuazioni di atti legislativi di fonte europea;

i) prevedere, infine, le necessarie norme di coordinamento tra le disposizioni di cui al provvedimento in esame e quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014, dalla Direttiva 2014/57/UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante lo schema di decreto legislativo in titolo, recante attuazione parziale della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta legge capitali), introdotto dalla legge 11 marzo 2025, n. 28, per la riforma del sistema sanzionatorio del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);

premesso che:

lo schema in esame, finalizzato secondo gli obiettivi del Governo alla razionalizzazione del procedimento sanzionatorio del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, alla deflazione del contenzioso mediante l'introduzione dell'applicazione concordata delle sanzioni, all'estensione dell'istituto degli impegni e al rafforzamento di taluni profili del contraddittorio, in realtà realizza tali obiettivi in modo incompleto e, in più punti, in tensione con i principi e criteri direttivi della delega e con parametri costituzionali ed europei;

il provvedimento, come evidenziato anche dal Titolo, dà attuazione soltanto a una parte della delega e interviene sui profili procedurali e deflattivi non andando ad incidere sui nodi strutturali dell'apparato sanzionatorio sostanziale, da tempo segnalati dai principali operatori del settore e dalla dottrina, e in particolare sull'indeterminatezza delle fattispecie, sul livello delle sanzioni e sugli effetti proble-

matici del doppio binario sanzionatorio penale e amministrativo;

non risulta esercitato il criterio di delega relativo all'individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* (articolo 19-bis, comma 1). La stessa relazione illustrativa, nel richiamare i criteri attuati, omette ogni riferimento a tale principio, tanto che la disciplina degli abusi di mercato resta priva dell'adeguamento richiesto dal legislatore per l'esercizio della delega;

non risulta, altresì, esercitato il criterio relativo alla revisione dei poteri di accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato e all'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

lo schema, attuando la delega in modo frammentario, rinvia di fatto a un successivo e non determinato intervento del legislatore delegato il completamento della riforma, in contrasto con l'obiettivo di una revisione organica del sistema sanzionatorio espressamente voluto dalla legge di delega;

su snodi sostanziali del sistema, quali il criterio di rilevanza delle violazioni, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi di interruzione e sospensione, le modalità di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, la disciplina di impegni e *settlement*, lo schema opera un rinvio amplissimo alla normativa secondaria di Banca d'Italia e Consob, con copertura legislativa generica, in possibile fri-

zione con la riserva di legge prevista dagli articoli 23 e 25 della Costituzione e con il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

considerato che:

all'articolo 1, in materia di abusi di mercato, la previsione che limita la confisca al solo profitto, per come formulata, lascia aperti problemi di coordinamento normativo. Inoltre, la confisca per equivalente su beni diversi dal denaro, quali strumenti finanziari e immobili, laddove il destinatario non risulti in possesso di somme liquide capienti, viene affidata ad una valutazione di capienza il cui procedimento non è disciplinato, con possibili profili critici in termini di adeguatezza e proporzionalità;

con riferimento all'articolo 2, in tema di sanzioni amministrative, emergono criticità meritevoli di maggiore attenzione e di una più approfondita valutazione di merito. La legge delega ha attribuito al Governo il compito di individuare, selezionare, determinare e coordinare le condotte illecite e i relativi trattamenti sanzionatori, anche in funzione della loro rilevanza e dell'eventuale reiterazione al fine di graduare il regime sanzionatorio. Tuttavia, come evidenziato, lo schema si limita ad un'attuazione solo parziale di tali criteri;

nello specifico, il legislatore delegato si limita a definire un generico principio di rilevanza della violazione destinato a orientare sia l'attività di vigilanza dell'Autorità sia l'applicazione delle sanzioni. Il nuovo articolo 194-*bis* prevede che le sanzioni amministrative stabilite dal TUF possono essere applicate solo in presenza di violazione aventi carattere rilevante da determinarsi in base a dei criteri di valutazione connotati da ampi margini di indeterminatezza (ad esempio la valutazione del cosiddetto pericolo) che non consentono di definire con certezza il principio di rilevanza della violazione e, conseguentemente, di raggiungere l'obiettivo della delega di graduare il regime sanzionatorio. In particolare, l'articolo 194-*bis*.01 introduce il principio per cui le sanzioni si applicano

solo se la violazione è rilevante. Le sanzioni con minimo edittale fino a 10.000 euro si applicano solo se la violazione riveste carattere rilevante, secondo criteri connotati da ampi margini di indeterminatezza, quali ad esempio la significatività del pericolo, e operanti anche in alternativa tra loro, la cui concreta definizione è interamente rimessa ad un regolamento. Tale tecnica non consente di definire con certezza la rilevanza e, dunque, di graduare il regime sanzionatorio come richiesto dalla legge delega, trasformando in sostanza la stessa punibilità della condotta in oggetto di valutazione discrezionale, con pregiudizio della tassatività e della legalità. A questa criticità, si aggiunge l'abrogazione dell'elencazione tassativa delle condotte inoffensive, previste dall'articolo 194-*sexies*;

tra gli obiettivi indicati nella legge delega, in relazione al riordino della materia sanzionatoria figura, altresì, l'individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio. Tale obiettivo non risulta perseguito con lo schema di decreto legislativo in esame, come confermato anche nella Relazione illustrativa laddove, nel riportare i criteri e principi direttivi volti ad attuare una complessiva revisione del sistema sanzionatorio, non vengono richiamati quelli relativi alla richiamata applicazione del principio del *ne bis in idem* al fine di adeguare a tale principio la disciplina degli abusi di mercato. La decisione del legislatore delegato di non dare attuazione a questa parte della delega non tiene conto del fatto che il principio del *ne bis in idem* tutela non solo rispetto alla duplicazione delle sanzioni, ma anche rispetto alla reiterazione del procedimento per il medesimo fatto;

in relazione all'articolo 3, destano perplessità alcune disposizioni finalizzate a definire i procedimenti in modo rapido e deflattivo, tra cui l'articolo 196-*quater* che introduce l'applicazione concordata delle sanzioni riconoscendo all'interessato la possibilità di concordare una sanzione ridotta di un quinto rispetto al massimo edittale, in caso di rinuncia al ricorso in tribunale, nonché l'articolo 196-*quinquies*, che pre-

vede la possibilità di estinguere le violazioni minori pagando il doppio del minimo edittale;

non appare condivisibile la modifica al decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotta dall'articolo 5, per escludere l'istituto degli impegni dai procedimenti sanzionatori della Consob relativi a violazioni antiriciclaggio;

in tema di invarianza finanziaria (articolo 6 e relazione tecnica), la neutralità sul gettito derivante dal filtro di rilevanza e dal *settlement* è affermata in termini qualitativi e non quantificata, mentre l'aggravio organizzativo connesso al nuovo assetto (gestione di impegni e *settlement*, regolamenti attuativi, traduzioni in lingua inglese delle pubblicazioni, concentrazione del contenzioso presso il TAR Lombardia) è dichiarato sostenibile a risorse invariate, senza adeguata dimostrazione, anche con riguardo all'impatto sul sistema della giustizia amministrativa;

in relazione all'articolo 7, relativo al regime transitorio, emerge il rischio di una lunga fase di incertezza applicativa delle nuove disposizioni. Per diverse norme car-

dine del provvedimento è prevista un'applicazione a decorrere dal nono mese dalla loro entrata in vigore che, tuttavia, rischia di protrarsi oltre tale termine in caso di mancata adozione dei regolamenti a cui le medesime norme fanno rinvio su elementi essenziali;

rilevato che:

le carenze attuative e i profili di criticità che emergono dal provvedimento, tra cui il mancato esercizio dei criteri di delega relativi al principio del *ne bis in idem* e all'adeguamento alle garanzie comunitarie in materia di abusi di mercato, la mancata incidenza sui nodi strutturali dell'apparato sanzionatorio sostanziale, l'eccessivo rinvio alla normativa secondaria su elementi coperti da riserva di legge, la compressione delle garanzie del contraddittorio e della tutela giurisdizionale, investono il nucleo essenziale della riforma e richiedono una revisione profonda del testo,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

Merola, Gianassi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	21
DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	21
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 2 (Proposta di nuova formulazione)	55

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.25.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Lega, entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Andrea Barabotti, in sostitu-

zione del deputato Gianangelo Bof, che non fa più parte della I Commissione.

Il Comitato prende atto.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Emendamenti C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2962, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Senato.

Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento si suddivide in 4 Capi e si compone di 12 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le misure che compongono il Piano casa di cui al presente decreto, consistenti nella realizzazione e nella valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata volti a incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. La norma in analisi precisa, altresì, le finalità principali, ossia fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, nonché realizzare modelli di coabitazione.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), di

cui sono individuate le finalità (comma 1) e i soggetti coinvolti e le procedure da seguire per l'implementazione del Programma (commi 2 e 3). Per le citate finalità, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad erogare contributi a favore dei soggetti attuatori, attraverso la stipula di apposita convenzione con il soggetto attuatore (Invitalia S.p.A.). Sono inoltre disciplinati i contenuti della convenzione, stabilendo, in particolare, che la stessa definisce i criteri e le modalità di selezione delle offerte presentate mediante uno o più avvisi pubblici adottati di concerto con il MIT. Le risorse destinate al Programma sono costituite: da un'autorizzazione di spesa complessiva di 970 milioni di euro per il periodo 2026-2030, coperta mediante il corrispondente azzeramento delle autorizzazioni di spesa destinate al c.d. Piano casa Italia; da una quota delle risorse del Fondo sociale per il clima dell'UE; da una quota delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per l'erogazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite di spesa complessivo di 4,8 miliardi di euro per il periodo 2027-2034.

L'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, ne disciplina i poteri, dispone e regola una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili da destinare a progetti di edilizia sociale, reca le norme e i principi che regolano l'attuazione degli interventi, istituisce e disciplina la struttura di supporto al Commissario, prevede che, per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario si avvalga della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e individua gli altri enti di cui il Commissario può avvalersi. La disposizione provvede, altresì, alla dotazione finanziaria da riconoscere al Commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni e istituisce e disciplina la Cabina di monitoraggio degli interventi previsti.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia destinato alla

copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà.

L'articolo 5 prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a disciplinare le procedure di alienazione di immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento di un diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso e non proprietario di altra abitazione.

L'articolo 6 prevede la possibilità di destinare le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente a progetti di edilizia sociale per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva. La norma assoggetta le unità immobiliari ad apposito atto d'obbligo da trasciversi a favore del Comune in cui gli edifici sono ubicati, il quale reca l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata. Gli immobili oggetto della disciplina del presente articolo devono rispondere a *standard* di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.

L'articolo 7, al fine di contrastare il disagio abitativo, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo *Housing* Coesione istituito, dalla società INVI-MIT SGR S.p.A., con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Possono altresì partecipare al fondo, sottoscrivendone delle quote, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione, che prevedono

interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili, e i proventi ottenuti dalla vendita delle quote sottoscritte dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono versati ad un capitolo speciale del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, mentre i proventi delle quote sottoscritte da regioni e province autonome sono destinati principalmente a ridurre anticipatamente i rispettivi debiti. Si prevede infine che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo in esame.

L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione e coordinamento applicabili agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione previsti dal Capo I, mentre l'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata volti al consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, disciplinando le condizioni che tali programmi sono tenuti a rispettare, i soggetti che vi possono accedere e le modalità attraverso le quali i medesimi programmi sono attuati, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione delle disposizioni per l'individuazione dei criteri soggettivi per l'accesso ai predetti programmi infrastrutturali e delle misure di attuazione di quanto previsto dall'articolo.

L'articolo 10 contiene le disposizioni procedurali applicabili alla disciplina dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, valorizzando meccanismi di semplificazione procedimentale quali il ricorso alla conferenza dei servizi semplificata, alla autorizzazione unica, alla dichiarazione di pubblica utilità implicita. Si prevedono facilitazioni economiche quali lo scomputo dei costi di eventuali bonifiche ambientali dagli oneri di urbanizzazione e la riduzione dei costi notarili.

L'articolo 11 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono dettate le disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui al capo II e per attuare le disposizioni del decreto in esame, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, contenimento del consumo di suolo, miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, riqualificazione delle aree urbane degradate ed efficienza energetica e tecnologica e tenendo conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali.

L'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento, pertanto, è in vigore dall'8 maggio 2026.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

A tal proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il nucleo della disciplina del governo del territorio è rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia. Un intreccio di competenze, tuttavia, si ravvisa nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, rispetto alla quale la Corte chiarisce che gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono, da una parte, la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – e, dall'altra, la fissazione di principi generali, entro i quali le regioni possono esercitare validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti edilizi.

A questo riguardo, il provvedimento in esame prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in alcuni casi (articolo 5, comma 1 e articolo 9, comma 9), l'intesa in sede di Conferenza unificata, negli altri casi (articolo 11, comma 1), che sia sentita la Conferenza unificata.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vice presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella precedente seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative e che la seduta si è conclusa con la votazione dell'emendamento Magi 1.4. Avverte, quindi, che la seduta odierna riprenderà dall'esame dell'emendamento Magi 1.5, sul quale i rela-

tori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con l'esame e la successiva reiezione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, che reintroduceva per entrambe le Camere il sistema elettorale cosiddetto *Mattarellum* nella sua versione vigente per il Senato, che consentiva l'attribuzione del 75 per cento dei seggi in collegi uninominali con sistema maggioritario, assicurando poi il recupero, nella parte proporzionale, dei migliori sconfitti, attraverso il meccanismo del cosiddetto « scorporo totale ». Ringrazia, quindi, i colleghi delle opposizioni intervenuti ieri sul proprio emendamento per aver introdotto nella discussione profondità storica e prospettiva, che, a suo avviso, non dovrebbero mancare quando oggetto del dibattito è la legge elettorale, chiamata a tradurre in seggi e dunque in rappresentanti i voti dei cittadini.

Nel far presente che l'emendamento 1.5, attualmente all'esame della Commissione, introduce, invece, il sistema elettorale *Mattarellum* nella sua versione vigente per la Camera, ricorda che tale sistema elettorale, molto criticato all'epoca e tacciato di essere un ircocervo, in quanto costituito da elementi ibridi, con il tempo e alla luce delle esperienze successive è stato molto rivalutato, soprattutto in considerazione dello sforzo di recuperare il rapporto diretto tra eletto ed elettore. Nel dichiarare la propria preferenza per il *Mattarellum* nella versione del Senato, che favoriva in misura maggiore la formazione di coalizioni, inducendole ad un confronto programmatico precedente alle elezioni, rileva come il modello della Camera preveda, invece, due schede distinte, consentendo il voto disgiunto, e costituisca una soluzione migliore rispetto a quella prospettata dalla proposta di legge della maggioranza in esame.

Si concede, in conclusione, una breve digressione, richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri in ordine alle conseguenze negative che il taglio dei parlamentari ha avuto anche rispetto al sistema elettorale, comportando una ridu-

zione del numero dei collegi e un loro conseguente ampliamento territoriale, con un inevitabile pregiudizio della prossimità tra eletto ed elettore. Considera, dunque, maturi i tempi per aprire una riflessione su quella che non esita a definire una scellerata riforma, che lo ha visto contrario insieme a pochi altri, tra cui anche il presidente Pagano, e richiama la proposta avanzata, nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sulle proposte di legge in esame, da Marco Boato, il quale ha suggerito di aumentare il numero dei parlamentari, passando da 400 a 500 per i deputati e da 200 a 250 per i senatori. Ricorda come, ad avviso di Boato, questa sarebbe la soglia minima per poter disegnare collegi le cui dimensioni non siano troppo grandi per impedire il rapporto diretto tra eletto ed elettore.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel condividere la preferenza dell'onorevole Magi per la versione del *Mattarellum* che è stata vigente al Senato, lo ringrazia comunque per aver riproposto, con l'emendamento 1.5 in esame, anche la versione di tale sistema elettorale che è stata vigente alla Camera, che presenta alcuni aspetti di pregio degni, a suo avviso, di essere evidenziati. Ricorda, infatti, che tale modello, prevedendo due schede, una per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, accentua la possibilità per l'elettore di selezionare le candidature, potendo quest'ultimo votare per il partito cui si sente più affine nella parte uninominale, esprimendo un voto diverso per la parte proporzionale sulla base della qualità del singolo candidato. Rileva come sia proprio questa una delle ragioni che hanno indotto ad abbandonare il *Mattarellum*, dal momento che gli analisti e i politologi avevano ipotizzato, rispetto al risultato delle coalizioni nei collegi uninominali, un vantaggio dai 4 agli 8 punti percentuali in favore dei candidati del centro-sinistra per la parte proporzionale, essendo essi di norma più radicati nel territorio.

Pertanto, nel ribadire l'esigenza di ricostruire il rapporto di fiducia tra eletto ed elettore, preannuncia il voto favorevole del

suo gruppo all'emendamento Magi 1.5, pur consapevole che si tratta di un voto di bandiera. In conclusione, reitera i propri ringraziamenti al collega, il quale ha riproposto un sistema elettorale che ha avuto all'epoca un'ottima accoglienza da parte dell'elettorato e che altrettanta potrebbe averne oggi.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nell'unirsi ai ringraziamenti al collega Magi, ricordando che già nella seduta di ieri sono stati ricostruiti contesto e genesi del *Mattarellum*, concepito al fine di riannodare il legame con l'elettorato in un'epoca di forte crisi del sistema dei partiti della cosiddetta « prima Repubblica », considera appropriato, in tale ricostruzione, muovere da quanto sancito dall'articolo 48 della Costituzione, che, al secondo comma, definisce il voto « personale ed eguale, libero e segreto », concludendo che « il suo esercizio è dovere civico ».

Richiama, a tale proposito, l'intensa discussione tenutasi in Assemblea costituente sul significato da attribuire all'aggettivo « eguale », da intendersi, dopo la parentesi del ventennio fascista, nel senso dell'impossibilità di distinguere tra un voto utile e un voto inutile. Rileva come la scelta del sistema elettorale su base proporzionale derivi proprio da qui, vale a dire dall'esigenza di rispettare quanto più possibile la volontà del popolo, tornato a libere elezioni dopo tanto tempo, applicando regole che rafforzassero il rapporto fin lì interrotto tra eletto ed elettore. Nel richiamare il passaggio al sistema maggioritario alla luce dell'esigenza di garantire una ragionevole governabilità a costo di qualche sacrificio in termini di rappresentatività, segnala che le leggi elettorali hanno sempre condizionato i sistemi politici, come accaduto, per esempio, con il collegio unico nazionale caldeggiato da Nitti, che nel 1919 ha visto il Partito socialista diventare primo partito nel Paese, seguito subito dopo dal Partito popolare, con risultati analoghi anche nel 1921.

Aggiungendo che, non a caso, Mussolini intervenne a riformare il sistema elettorale in senso maggioritario prevedendo nella legge Acerbo un premio di maggioranza, fa

presente che proprio nella genesi del modello proporzionale quale scelta sottesa al dibattito costituente risiedono le ragioni dell'ampio dibattito accesi nella I legislatura repubblicana intorno alla cosiddetta « legge truffa », malgrado quest'ultima prevedesse l'attivazione del premio soltanto nel caso in cui la coalizione vincente avesse ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi.

Nel ribadire che il principio del voto eguale ha radici profonde e legittima la qualità della nostra democrazia e che il *Mattarellum* ha provato a individuare un punto di equilibrio sostenibile tra tutela del principio di rappresentanza e esigenze di governabilità, sottolinea nuovamente come la riforma proposta dalla maggioranza muova non da un'esigenza analoga, bensì dalla volontà di piegare la realtà a proprio vantaggio. Nel rammentare che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha dichiarato incostituzionali le leggi elettorali che violino il principio dell'uguaglianza del voto, ritiene che l'emendamento 1.5 del collega Magi dovrebbe suonare come un avvertimento per la maggioranza utile ad illuminarla sui rischi di una riforma destinata ad indebolire la qualità della rappresentanza parlamentare, oltre che a subire la terza bocciatura della Corte.

Conclude dichiarando che, se sbagliare è umano, perseverare per la terza volta equivale ad una ammissione di colpevolezza.

Andrea CASU (PD-IDP), nel ringraziare il collega Magi per l'iniziativa, si dichiara contento di intervenire sull'emendamento 1.5, che consente di dimostrare che ci può e ci deve essere un confronto sui possibili correttivi all'attuale sistema elettorale, sottolineando tuttavia come quest'ultimo, a differenza di quanto dichiarato dalla maggioranza, non impedisca la governabilità, dal momento che dalla sua applicazione sta per emergere il Governo più longevo della Repubblica. Nel rilevare nel sistema attualmente vigente la presenza di elementi critici, evidenzia come una delle vie per il loro superamento sia rappresentata dal ricorso ai soli collegi uninominali e richiama, a tale

proposito, la propria esperienza di deputato eletto in una elezione suppletiva con sistema uninominale, in cui le caratteristiche del candidato e il radicamento nel territorio hanno consentito di invertire gli esiti previsti dai sondaggi pre-elettorali.

A proposito delle priorità dell'attuale maggioranza, richiama le dichiarazioni di inizio anno di Arianna Meloni in ordine all'obiettivo di modificare la legge elettorale, non curandosi, tra l'altro, del fatto che l'Italia è il Paese con i salari fra i più bassi d'Europa, che oltre 6 milioni di cittadini rinunciano alle cure mediche, mentre 11 milioni non sono in grado di pagare il mutuo e il trasporto pubblico locale è in grave crisi. Si rammarica per il fatto che la maggioranza, con il proprio atteggiamento e con continue forzature, impedisca un confronto con le opposizioni volto alla ricerca condivisa del migliore sistema possibile e si concentri, piuttosto, sul tentativo di sostituire una cattiva legge elettorale con una ancora peggiore. Non c'è ragione quindi, a suo avviso, di lamentarsi del crescente astensionismo e della mancata partecipazione dei cittadini, se non si dà agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Ribadisce, quindi, quanto già dichiarato ieri, vale a dire che l'aspetto più pericoloso della proposta avanzata dalla maggioranza è quello di introdurre un sistema uninominale « al contrario », che rischia di premiare candidati considerati impresentabili dall'elettorato, tanto da determinare l'insuccesso della coalizione a livello di circoscrizione, ma che vengono eletti comunque essendo inseriti nelle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. Nel ritenere quindi un gravissimo errore scollegare le liste circoscrizionali dai risultati conseguiti dalle coalizioni a livello circoscrizionale, fa presente che l'emendamento in esame rappresenta una delle strade possibili per recuperare credibilità presso i cittadini e contrastare la loro presa di distanza dalla politica. Sottolineando come tale errore non si possa correggere con l'introduzione dell'obbligo di doppia candidatura, oggetto di una delle proposte emendative presentate dalla maggioranza

su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, rileva che l'obiettivo della stessa è quello di assicurarsi un voto più rispetto all'altra coalizione per governare altri cinque anni, approssimandosi eventualmente alla soglia di parlamentari utile a eleggere in autonomia gli organi di garanzia, e che oggetto della discussione odierna è, pertanto, tentare di porre un limite alla « comandabilità » – più che alla governabilità – cui il centro-destra aspira.

Dichiara, in conclusione, l'intenzione del suo gruppo di fare tutto il possibile, dentro e fuori dal Parlamento, per impedire che la maggioranza cambi pelle all'assetto democratico del Paese.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, ritiene che debba essere interrotta, da parte di tutte le forze politiche, la rincorsa bulimica e spasmodica alla ricerca di un nuovo sistema elettorale. Per quanto sia legittima l'intenzione di modificare il sistema elettorale vigente, a suo giudizio serve operare con saggezza, valutando punti di forza e di debolezza dei sistemi già sperimentati e verificando se le modifiche proposte siano più o meno in linea con gli interessi dei cittadini e con i principi costituzionali, tra cui viene in particolare rilievo quello rappresentativo.

Prendendo, quindi, in considerazione il sistema proporzionale puro, applicato in Italia dal 1948 al 1992, sottolinea come esso si sia rivelato il più efficace nel dare spazio e rappresentanza alle diverse visioni politiche e culturali presenti nel complesso tessuto sociale italiano e, al contempo, nel fare sintesi di tali differenze, garantendo la vita democratica nel Paese, la convivenza civile e l'esistenza di un numero ridotto di formazioni politiche – dalle sette originarie alle otto o nove degli ultimi anni – poi moltiplicatesi con l'avvento della cosiddetta « seconda Repubblica ».

Considera, invece, un grave errore quello di concepire il sistema elettorale, nel suo complesso, non tanto come lo strumento per realizzare tali fini, ma come il mezzo per vincere le elezioni politiche e governare. In tal modo – come nel caso del nuovo testo della proposta di legge C. 2822

Bignami in esame – si finisce per proporre, anche con grande creatività, dei meccanismi elettorali che non realizzano i suddetti scopi.

Passando all'illustrazione della « versione Camera » del *Mattarellum*, oggetto dell'emendamento Magi 1.5 in esame, riconosce come tale sistema elettorale abbia avuto una storia gloriosa e sia stato particolarmente efficace – seppure non al pari della « versione Senato » – nel coniugare esigenza di rappresentanza e sintesi delle differenze, nonché nel garantire stabilità e alternanza di governo. Pur dando conto di alcune criticità che la caratterizzavano e che davano luogo a significative distorsioni – tra cui una ridotta percentuale di seggi assegnati con il metodo proporzionale, una soglia di sbarramento alta, al 4 per cento, e il meccanismo dello scorporo dei voti conseguiti nei collegi uninominali – evidenzia come tale sistema si fondasse su elementi importanti, quali un collegamento forte tra elettori ed eletti, la riconoscibilità dei candidati e l'effettiva rappresentanza dei territori. Osserva, al riguardo, che in conseguenza dell'inopportuna e deleteria riduzione del numero dei parlamentari, pur volendo prevedere un ritorno a quel sistema, sarebbe difficile applicarlo con la stessa efficacia.

Rivolgendosi ai colleghi di maggioranza e invitandoli a considerare i casi di altri paesi europei, come Francia e Germania, in cui il sistema elettorale non muta da decenni, reputa che fosse opportuno partire da una rilettura della storia istituzionale italiana piuttosto che inventare un nuovo sistema elettorale, a maggior ragione considerato l'esito degli ultimi interventi di riforma in materia.

Alfonso COLUCCI (M5S) si dichiara convinto – e se ne rammarica – del fatto che il sistema proposto con l'emendamento Magi 1.5 sia migliore di quello delineato dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822. Sebbene abbia apprezzato il tentativo di risolvere i gravi e numerosi vizi – sotto il profilo tecnico, logico e politico – che segnavano l'originaria proposta di legge in esame, ritiene che tale sforzo sia stato

insufficiente, non reputando condivisibile neppure il nuovo testo.

Prendendo quindi spunto dalle ricostruzioni storico-politiche sviluppate dai colleghi che lo hanno preceduto, pone in evidenza i pregi del sistema proporzionale puro – riproposto con l'emendamento a sua prima firma 1.3, attualmente accantonato – che, garantendo una corrispondenza tra voto in entrata e voto in uscita, ha restituito nobiltà alla politica italiana e ha reso possibili accordi e compromessi politici, dapprima, necessari per superare la fase delicata del secondo dopoguerra e, poi, utili per favorire il « boom economico » e dare vita a un'importante stagione di riforme.

Con riguardo all'impianto della cosiddetta « legge truffa », applicata nelle sole elezioni politiche del 1953, che prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste che avesse superato il 50 per cento dei voti validi, si domanda come possa allora definirsi, in confronto, la proposta di legge elettorale in esame, che fissa la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità al 42 per cento dei voti validi.

Passando, poi, all'esame del *Mattarellum*, dichiara in generale di non condividere i tratti peculiari, per quanto molto interessanti. Afferma di apprezzarne le ridotte dimensioni dei collegi, che rendevano effettivo il rapporto tra elettori ed eletti.

Richiamate, altresì, le specificità del *Porcellum* e del *Rosatellum*, accomunati dalla previsione di liste bloccate, ritiene che il provvedimento in esame giustapponga alcuni elementi delle precedenti leggi in termini contraddittori e confusionari. Se, infatti, vi si prevede una condivisibile base proporzionale, vi si innesta tuttavia uno stridente premio di governabilità; si stabiliscono, inoltre, circoscrizioni e collegi elettorali di dimensioni troppo ampie per poter tutelare un rapporto virtuoso e democratico tra elettori ed eletti, leso altresì dall'indebito allungamento delle liste bloccate; si crea poi – con una vera e propria presa in giro nei confronti della cittadinanza – un disallineamento tra i parlamentari, 105 dei quali non saranno eletti

da nessuno. Ritene, al riguardo, che l'emendamento di maggioranza che prevede l'obbligo di doppia candidatura – sia nella lista circoscrizionale, sia in almeno uno dei collegi plurinominali presenti nel territorio della medesima circoscrizione – non contribuisca a sanare tale *vulnus* di rappresentatività e conoscibilità, ma semmai ad ampliarlo, dal momento che potrebbe darsi il caso di candidati non eletti nelle liste dei collegi plurinominali, magari perché sgraditi all'elettorato di tale collegio, ma eletti grazie alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Conclude, quindi, domandando ai colleghi che democrazia sia mai quella tratteggiata dalla proposta di legge in esame.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ringraziato il collega Magi per la presentazione degli emendamenti 1.4 e 1.5 e, di conseguenza, per aver dato l'opportunità alla Commissione di confrontarsi anche su sistemi elettorali alternativi rispetto a quello delineato dal provvedimento in esame, ritiene che, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere la maggioranza a farsi carico di proporre un simile confronto, coinvolgendo le opposizioni ben prima della presentazione della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Ringrazia altresì i colleghi che, intervenuti in precedenza, hanno introdotto nella discussione ulteriori e utili elementi di valutazione sui previgenti sistemi elettorali.

Con riguardo al *Mattarellum*, constata come i relativi elementi virtuosi siano nettamente prevalenti rispetto a quelli critici. Del resto tale sistema, non accolto con particolare favore al momento della sua entrata in vigore nel 1993, ha funzionato ed è stato particolarmente apprezzato dall'elettorato nel corso della sua vigenza, avendo realizzato un buon compromesso tra le esigenze di governabilità e rappresentatività e avendo assicurato – più di ogni altro sistema – un forte legame tra elettori ed eletti, grazie a collegi uninominali piccoli che favorivano la riconoscibilità dei candidati e la relativa prossimità alle istanze del territorio. Alla luce di tali considerazioni, sottolinea come la legge elettorale non sia

solo un fatto tecnico e asettico, ma sia piuttosto un fatto politico e sociale.

Invita, quindi, la maggioranza a considerare l'ipotesi di recuperare quantomeno alcuni degli elementi virtuosi del *Mattarellum*, per risolvere la principale criticità del provvedimento in esame, data dalla previsione di una doppia lista bloccata – tanto per il riparto dei seggi da assegnare con il metodo proporzionale, quanto per i seggi da attribuire ai fini del premio di governabilità – che, ledendo gravemente il principio di riconoscibilità dei candidati, finirà per allontanare sempre più elettori ed eletti, aggravando così i fenomeni dell'astensionismo e della disaffezione per la politica.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, unitosi ai ringraziamenti rivolti all'onorevole Magi e prendendo spunto dagli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto, dichiara come sia opportuno, a suo giudizio, che le analisi storico-politiche dei sistemi elettorali siano fatte a tutto tondo, laddove le si vogliano introdurre come contributo costruttivo al dibattito parlamentare.

In questo senso, muovendo dall'analisi del *Mattarellum*, di cui i colleghi di opposizione hanno valorizzato la capacità di assicurare la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, osserva come fossero i partiti politici a scegliere quali persone candidare nei diversi collegi uninominali. In tal modo, gli stessi partiti, consapevoli di quali fossero i collegi « sicuri », quali fossero quelli « incerti » e quali quelli « persi », mantenevano un controllo comunque significativo sui meccanismi di selezione della rappresentanza parlamentare.

Per altro verso, richiamate le considerazioni dei colleghi di opposizione intervenuti in precedenza sugli elementi di pregio del *Mattarellum*, si domanda per quale ragione le relative forze politiche non abbiano mai pensato di riportarlo in vita dal 2005 ad oggi. Ricorda come, nel corso di questi vent'anni, dopo gli anni di vigenza del *Porcellum*, sia stato il Partito democratico a presentare e approvare l'*Italicum* – che prevedeva la soglia del 40 per cento per l'attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi, contemplava in subordine lo svolgimento di un turno di

ballottaggio e non ammetteva il voto di preferenza – poi incorso nella dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale. Rammenta, altresì, come sia stato lo stesso Partito democratico a presentare e approvare il *Rosatellum* – che parimenti prevede le liste bloccate – in passato aspramente criticato con espressioni molto dure dall'onorevole Scotto – intervenuto nella seduta antimeridiana di ieri – che all'epoca era esponente del partito Liberi e Uguali, e contestato anche dall'onorevole Simiani – anch'egli intervenuto nella seduta antimeridiana di ieri – in quanto ritenuto non idoneo a garantire sufficiente rappresentanza ai territori.

Più in generale, fa presente come i colleghi Cuperlo e Fornaro, nonché il senatore Crimi del Movimento 5 Stelle, abbiano in passato presentato proposte di legge elettorale con la previsione di un premio di maggioranza, al pari dell'allora parlamentare Toninelli, la cui proposta di legge elettorale fu sottoscritta da tutti i deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle del tempo.

Tornando a considerazioni più generali sulle scelte politiche fatte, in passato, dalle attuali forze di opposizione, sottolinea come dal 2017 a oggi il Partito democratico abbia presentato 28 proposte di legge elettorale, una sola delle quali per ripristinare il *Mattarellum* e tutte le altre caratterizzate dalla previsione di un premio di maggioranza. Constata dunque una certa incoerenza tra l'operato di tale forza politica e le dichiarazioni dei relativi esponenti nel corso della discussione parlamentare in atto.

Rivolgendosi, infine, al collega Zaratti, dubita che il contesto politico italiano del 1993 sia paragonabile a quello attuale e, di conseguenza, che le scelte di allora possano oggi risultare parimenti efficaci. Rileva come all'epoca non ci si poneva, infatti, il tema della governabilità, dal momento che sino ad allora i Governi succedutisi nel tempo erano stati caratterizzati da un'assoluta stabilità dei principi politici condivisi dalle forze di maggioranza. In un contesto nazionale e globale profondamente mutato, caratterizzato dall'alternanza di schieramenti politici che hanno visioni politiche

molto distanti, ritiene che non sia più adatto al Paese un sistema elettorale di tipo proporzionale.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, osserva che il sistema politico italiano, dal secondo dopoguerra fino a Tangentopoli, si è sviluppato all'interno di un impianto proporzionale caratterizzato dalla *conventio ad excludendum* nei confronti del Partito comunista italiano. In tale contesto, la principale forza di opposizione era esclusa dall'accesso all'area del governo e, pertanto, le crisi di governo non incidevano in modo determinante sulla stabilità degli equilibri politici, essendo sostanzialmente noto quale forza avrebbe svolto il ruolo di guida dell'Esecutivo.

Richiamando gli interventi dei deputati di opposizione e del relatore Angelo Rossi, riconosciuta la rilevanza dell'obiettivo della governabilità, evidenzia come l'esperienza italiana dimostri che il sistema elettorale maggioritario non garantisce automaticamente stabilità governativa, né continuità della legislatura. Ricorda, in particolare, che in vigenza del *Mattarellum* si sono registrati esiti differenti nelle tornate del 1994, del 1996 e del 2001; che il *Porcellum*, pur essendo il sistema più marcatamente maggioritario, grazie al premio di maggioranza da esso previsto, non ha assicurato una maggiore stabilità dei Governi; e che anche con il *Rosatellum* si sono avute dinamiche diverse tra la legislatura iniziata nel 2018 e quella avviata nel 2022, facendo presente come nella legislatura attuale si stia per raggiungere un risultato senza precedenti in termini di stabilità governativa.

Critica, quindi, il contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, in quanto tenta di adattare il sistema politico a un modello elettorale non coerente con le sue caratteristiche.

Osserva, in conclusione, che il centro-destra, viste le recenti novità politiche che lo riguardano, è sempre meno sicuro circa l'opportunità di approvare il provvedimento in esame, e ciò dimostra che la valutazione della riforma sia influenzata da considerazioni di convenienza politica contingente, più che dalla ricerca della so-

luzione più adeguata al buon funzionamento del sistema democratico italiano.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, ringrazia il proponente per tale iniziativa e per l'emendamento Magi 1.4, già trattato nella seduta di ieri, in quanto consentono un confronto sul modello elettorale più idoneo da offrire ai cittadini.

Osserva che, nella ricostruzione poc'anzi svolta dal relatore Angelo Rossi, non sono state considerate le proposte di legge elettorale presentate dal Movimento 5 Stelle, tra cui quella a prima firma Toninelli e il cosiddetto *Brescellum*. Ricorda che quest'ultima prevedeva un sistema proporzionale con soglia di sbarramento ed era concepita come base per un confronto aperto tra le forze politiche, a differenza della proposta attualmente all'esame della Commissione.

Rileva, inoltre, che alcune delle principali leggi elettorali richiamate nel dibattito, quali il *Porcellum*, l'*Italicum* e il *Rosatellum*, furono elaborate con l'obiettivo di produrre determinati risultati elettorali, senza però conseguire effettivamente alcuna stabilità governativa e, in alcuni casi, favorendo gli schieramenti avversari. Ricorda che il Movimento 5 Stelle si oppose al *Rosatellum*, in quanto strategicamente ideato come penalizzante nei propri confronti.

Sottolinea come la predisposizione delle leggi elettorali sulla base delle convenienze politiche del momento o delle rilevazioni demoscopiche contingenti non risponda all'esigenza di individuare il sistema più adeguato al contesto storico, ma sia orientata principalmente ad esigenze di continuità governativa.

Infine, lamenta l'impossibilità di discutere l'emendamento 1.3 a prima firma Alfonso Colucci, attualmente accantonato, che introduce un sistema proporzionale puro e prevede l'introduzione dell'istituto delle preferenze. Pur auspicando un confronto nel merito, ribadisce la convinzione del proprio gruppo che un sistema proporzionale rappresenti la soluzione più idonea a garantire il principio della rappresentanza;

obiettivo che, a suo avviso, la proposta di legge in esame non realizza affatto.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.5.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, coglie anzitutto l'occasione per replicare ad alcune considerazioni svolte dal relatore, deputato Angelo Rossi, in occasione dell'esame del precedente emendamento Magi 1.5, rilevando come l'idoneità e la qualità delle leggi elettorali debbano essere valutate in relazione al contesto politico e sociale del periodo storico in cui vengono elaborate e applicate.

A tale proposito, richiama la proposta di riforma elettorale da lui sottoscritta e citata dal collega Angelo Rossi, ispirata al modello del *Mattarellum*, che prevedeva 475 collegi uninominali e una quota proporzionale corretta da un premio di maggioranza modulabile, destinato a ridursi al raggiungimento di determinate soglie di seggi, nonché da un premio per la seconda lista e da un diritto di tribuna. Sottolinea, pertanto, come non vi sia in realtà alcuna contraddizione tra quella proposta e le osservazioni critiche formulate dall'opposizione nel corso dell'attuale dibattito sulla proposta di legge in esame. Precisa, inoltre, sul piano personale, di non aver votato il *Rosatellum*, in quanto all'epoca apparteneva a una formazione politica che si era espressa criticamente verso la legge elettorale attualmente vigente.

Passando al merito dell'emendamento in esame, evidenzia che la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 riguarda un elemento centrale della stessa, relativo alla disciplina delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali. Osserva che il testo in esame recepisce sostanzialmente l'impianto territoriale già previsto dal *Rosatellum*, cristallizzando circoscrizioni e collegi costruiti sulla base dei dati del censimento del 2011, nonostante le rilevanti trasformazioni demografiche intervenute negli anni successivi. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso dell'Emilia-Romagna, che oggi pre-

senta una popolazione superiore a quella del Piemonte, pur continuando a essere articolata in un'unica circoscrizione, mentre il Piemonte ne mantiene due. Ritiene che tale scelta presenti profili di incoerenza che meriterebbero una specifica giustificazione, anche attraverso la predisposizione di simulazioni e studi sugli effetti della ripartizione dei collegi plurinominali sui meccanismi di attribuzione dei seggi.

Richiamando, inoltre, la propria esperienza quale presidente della Giunta delle elezioni, esprime forti perplessità sulla configurazione di alcuni collegi, in particolare sulla suddivisione della Puglia in quattro collegi plurinominali, che a suo avviso ha contribuito a generare numerosi contenziosi interpretativi ed elettorali.

Conclude auspicando che i risultati del prossimo censimento possano essere disponibili prima delle future consultazioni elettorali e che, in tale ipotesi, sarebbe opportuno procedere a un aggiornamento delle circoscrizioni e dei collegi sulla base dei dati più recenti, evitando di perpetuare assetti territoriali non più coerenti con la realtà demografica del Paese.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Angelo Rossi circa il fatto che le forze di opposizione avrebbero presentato numerose proposte di riforma elettorale senza mai convergere sul *Mattarellum*, osserva che negli ultimi anni sono state depositate numerose iniziative legislative in materia elettorale da parte di singoli parlamentari. A suo avviso, tuttavia, assumono particolare rilevanza politica soltanto le proposte formalmente sostenute dai partiti, in quanto espressione di una posizione collettiva e non individuale.

Interviene, inoltre, a difesa del collega Arturo Scotto, richiamato dal relatore Angelo Rossi nel corso del dibattito, ricordando che all'epoca dell'approvazione del *Rosatellum* egli ricopriva il ruolo di capogruppo del gruppo Sinistra Ecologia Libertà (SEL), che si era espresso in termini critici sia nei confronti del *Rosatellum*, sia

verso l'*Italicum*, senza avere alcun coinvolgimento nelle scelte del Partito Democratico.

Sostiene, altresì, che i modelli proporzionali consentano la formazione delle maggioranze e dei Governi all'interno del Parlamento successivamente allo svolgimento delle elezioni e che tale impostazione sia maggiormente coerente con l'impianto costituzionale e con la tradizione politica, sociale e culturale del Paese. Richiama, a tal proposito, l'esperienza della Germania, dove sistemi proporzionali accompagnati da soglie di sbarramento hanno consentito la formazione di Governi stabili, richiedendo talvolta lunghe trattative tra le forze politiche per la definizione degli accordi di coalizione.

Evidenzia, inoltre, come i sistemi fondati sul premio di maggioranza presentino il rischio di determinare maggioranze differenti tra Camera e Senato, circostanza che, a suo giudizio, ne limita l'efficacia nei sistemi parlamentari fondati sul bicameralismo paritario. Ritiene pertanto che, in assenza di una riforma costituzionale in senso monocamerale, il sistema proporzionale rappresenti la soluzione più adeguata a garantire il principio di rappresentanza. In tale prospettiva, richiama il modello proporzionale con collegi uninominali che ha caratterizzato l'elezione del Senato dalla nascita della Repubblica fino ai primi anni Novanta, considerandolo il riferimento più idoneo per un sistema politico complesso come quello italiano.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, dopo aver ringraziato il relatore Angelo Rossi per l'ampia ricostruzione dei principali sistemi elettorali succedutisi nel tempo nel corso della storia repubblicana, ricorda di aver lasciato la presidenza del Partito Democratico proprio durante il dibattito sull'*Italicum*, manifestando il proprio dissenso rispetto a quella riforma elettorale.

Con riferimento alla proposta di legge elettorale a sua firma richiamata dal relatore Angelo Rossi, evidenzia come la relativa relazione illustrativa ne motivasse l'adozione con l'esigenza di rafforzare la rappresentatività del Parlamento, prevedendo

collegi di dimensioni contenute e un premio di maggioranza pari al 10 per cento dei seggi.

Sottolinea, inoltre, la necessità che il confronto parlamentare si concentri sul contesto politico attuale e sugli effetti concreti della proposta di riforma in esame, piuttosto che su esperienze ormai superate.

Si interroga, quindi, su quali forze politiche possano effettivamente beneficiare del nuovo sistema elettorale che la proposta di legge in esame delinea, richiamando l'attenzione sulle nuove dinamiche che stanno emergendo recentemente nel quadro politico nazionale. In particolare, segnala la presenza e l'ascesa di una formazione politica di estrema destra, quella guidata dal generale Vannacci, che si oppone all'attuale Governo e che, secondo le più recenti rilevazioni demoscopiche, potrebbe conseguire un consenso elettorale significativo.

Osserva che, qualora nessuno dei principali schieramenti riuscisse a raggiungere la soglia del 42 per cento prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza, potrebbe determinarsi una situazione di forte incertezza nella fase successiva alle elezioni, caratterizzata dall'assenza di maggioranze autosufficienti, dalla paralisi istituzionale e dalla necessità di scendere a patti con il movimento di Futuro Nazionale, che esibisce, tuttavia, caratteristiche politiche anti-sistemiche e para-eversive.

Richiamando l'esperienza storica delle crisi delle democrazie parlamentari europee del Novecento e, in particolare, quella della Repubblica di Weimar, invita pertanto la maggioranza a valutare con maggiore attenzione le possibili conseguenze del sistema proposto e auspica l'apertura ad un confronto nel merito della riforma, nella convinzione che alcune criticità connesse all'attuale quadro politico siano sottovalutate e possano incidere negativamente sugli obiettivi di governabilità e stabilità dichiarati dai proponenti la riforma.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel segnalare che a breve è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine

delle votazioni pomeridiane odierne dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vice presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 19.40.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Bonafè 1.7.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala alcune dichiarazioni rese nelle ultime ore da esponenti della maggioranza e del Governo in riferimento al provvedimento in esame, con particolare riferimento al tema delle preferenze. Richiamando le posizioni espresse dai Ministri Casellati e Tajani, nonché dai deputati Donzelli, Rossi e Candiani, rileva come tali dichiarazioni appaiano tra loro contraddittorie.

Osserva, infatti, che, da un lato, sarebbe stato affermato un orientamento contrario alle preferenze e favorevole al mantenimento delle liste bloccate, mentre, dall'al-

tro, sarebbe stata preannunciata la presentazione di un emendamento in senso opposto. Fa presente che tale situazione determina un quadro di forte incertezza, non consentendo alle opposizioni di conoscere con chiarezza il perimetro politico e tecnico entro cui la Commissione è chiamata a svolgere il proprio lavoro. Sottolinea inoltre che, a fronte di affermazioni secondo cui non vi sarebbe alcuna fretta nell'esame della riforma, non risultano comprensibili le ragioni di un calendario dei lavori della Commissione particolarmente stringente. Chiede, pertanto, la sospensione dei lavori della Commissione, ritenendo necessario che la maggioranza chiarisca preventivamente la propria posizione complessiva sul provvedimento in esame. Osserva, da ultimo, che procedere in assenza di tale chiarimento rischierebbe di compromettere la serietà e l'ordinato svolgimento dell'esame parlamentare delle proposte di legge oggetto di discussione.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal collega Zaratti. Osserva, in primo luogo, che ogni legge elettorale si fonda su due elementi strutturali: le modalità di scelta dei rappresentanti e la formula di trasformazione dei voti in seggi. Rileva che, sul tema delle preferenze, emergono ormai quotidianamente divergenze all'interno della maggioranza, con alcuni gruppi favorevoli alla loro introduzione e altri, invece, orientati al mantenimento delle liste bloccate.

Fa presente che, in tale quadro, non può considerarsi strumentale la richiesta delle opposizioni di ottenere un chiarimento, ritenendo necessario che esso avvenga in Commissione e non attraverso dichiarazioni rese al di fuori dei lavori parlamentari. Sottolinea, infatti, l'esigenza delle opposizioni di conoscere lo stato effettivo del confronto interno alla maggioranza al fine di affrontare efficacemente l'esame del provvedimento mediante un dibattito nel merito. Evidenzia, infatti, che l'accantonamento di alcuni emendamenti, tra cui quelli relativi alle preferenze, alimenta il dubbio che il lavoro svolto in Commissione rischi di essere svuotato di significato, rinviando

le scelte decisive alla fase di discussione in Assemblea. Richiama, quindi, la Presidenza al suo ruolo di garanzia del corretto svolgimento dell'*iter* parlamentare, sottolineando che tale garanzia non ha carattere solo formale, ma anche sostanziale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene, infatti, che i pareri sinora espressi sugli emendamenti confermino un atteggiamento di chiusura della maggioranza, essendo stati espressi orientamenti contrari su tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ad eccezione di alcune proposte emendative accantonate, tra cui quelle relative al tema delle preferenze. Osserva come tale impostazione, già di per sé penalizzante per il lavoro parlamentare delle opposizioni, risulti ancor più grave in presenza di una maggioranza che non appare in grado di esprimere una posizione unitaria sul provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che le divisioni interne alla maggioranza, emerse anche sul tema delle preferenze, rendano incerto il perimetro politico e tecnico del provvedimento in esame. Evidenzia, peraltro, che la proposta di legge elettorale in esame sembra favorire, in particolare, la forza politica di maggioranza relativa, incidendo invece negativamente sugli interessi elettorali delle altre componenti della maggioranza.

Fa presente che tale situazione conferma il rischio che la riforma sia orientata da convenienze di parte, anziché dall'esigenza di costruire un sistema elettorale utile al Paese. Sottolinea, infatti, che non si discute, in questa sede, di una semplice legge ordinaria, ma di una disciplina dal rilevante valore istituzionale e dagli indubbi riflessi costituzionali.

Evidenzia, in conclusione, la necessità di sospendere l'esame del provvedimento in Commissione fintanto che la maggioranza non abbia definito una posizione chiara e unitaria sul richiamato tema, tale da favorire un compiuto e serio dibattito nel merito del provvedimento.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, respinge la ricostruzione secondo cui vi sarebbe una frattura all'interno della maggioranza. Sottolinea, in proposito, che la proposta di legge in esame è condivisa dai firmatari e, dunque, dalla maggioranza nella sua interezza, rispondendo a un'esigenza del Paese e non all'interesse di una singola forza politica.

Osserva inoltre che, ove si volesse perseguire un interesse di parte, sarebbe possibile mantenere l'attuale legge elettorale e confidare in un esito incerto, con il rischio di un Parlamento bloccato e di conseguenti scenari politici caratterizzati da maggioranze variabili. Evidenzia come, al contrario, il provvedimento in esame sia volto a garantire la stabilità del Paese e la chiarezza degli esiti elettorali al termine della prossima consultazione. Fa presente, peraltro, che, sebbene sullo specifico tema delle preferenze possano esistere sensibilità diverse, anche all'interno dei singoli partiti della maggioranza, ciò non si traduca in una divisione politica.

Sottolinea, invece, come, al riguardo, anche le forze di opposizione presentino posizioni non univoche sul medesimo tema. Invita, quindi, le stesse a non assumere un atteggiamento di « sciacallaggio » sul tema e a ricondurre il confronto al merito del provvedimento, non ritenendo sussistenti ragioni valide per interrompere i lavori della Commissione.

Afferma, in conclusione, come l'Italia abbia bisogno di una legge elettorale capace di favorire la formazione di maggioranze stabili, evitando il ripetersi delle difficoltà registrate nelle precedenti legislature nella formazione del Governo e nella tenuta degli equilibri parlamentari.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come la Commissione stia affrontando l'esame del provvedimento mentre il confronto interno alla maggioranza risulta ancora aperto e si sta svolgendo anche pubblicamente.

Rileva, con particolare riferimento al tema delle preferenze, che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si accusano reciprocamente di incoerenza,

mentre sarebbe sufficiente procedere al voto degli emendamenti presentati sul punto, anche dal proprio Gruppo, per verificare le posizioni effettive dei diversi gruppi. Sottolinea, peraltro, come rinviare la discussione su questo tema all'Assemblea non sia utile a chiarire i dubbi che tuttora sussistono, poiché anche in quella sede gli emendamenti saranno subordinati ai pareri dei relatori e del Governo.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni della Ministra Casellati, che si è espressa pubblicamente contro le preferenze, ritenendo presumibile un conseguente parere contrario anche sulle proposte emendative in materia nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea. Sottolinea, in proposito, come tale modalità di prosecuzione dei lavori rischierebbe di trasformare l'esame in Commissione in un passaggio meramente formale, finalizzato soltanto a consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea.

Evidenzia, infine, come il provvedimento in esame determini un arretramento nella consapevolezza dell'elettore e nella possibilità di scegliere i propri rappresentanti, favorendo, invece, possibili convergenze *post* elettorali. Invita, pertanto, la maggioranza a chiarire la propria posizione attraverso il voto degli emendamenti in Commissione che riguardano il tema delle preferenze ed evitando ulteriori rinvii.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente di aver creduto che la Commissione fosse un luogo istituzionale deputato non a fare comizi, ma a svolgere una discussione nel merito delle questioni, ricorda che l'onorevole Donzelli – o forse, suppone, un suo *avatar* – ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che, una volta giunta in Assemblea la proposta di legge in esame, Fratelli d'Italia presenterà un emendamento sull'introduzione delle preferenze.

Nel ribadire che la Commissione è il luogo istituzionalmente chiamato, in questo momento, a discutere le proposte emendative da esaminare, perché altrimenti non si capirebbe quale sia, in questo momento, il ruolo dei deputati della Commissione,

precisa che le considerazioni svolte dai colleghi di opposizione si sono basate su dichiarazioni ufficiali di membri del Governo e non su supposizioni.

Pertanto, nel chiarire che tutti i Governi repubblicani hanno rispettato il dettato costituzionale, ricordando che, fino a prova contraria, si è in una democrazia parlamentare, intende lasciare agli atti, a beneficio di qualche studioso che tra cinquant'anni sarà interessato a leggere i resoconti parlamentari, che oggi autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza hanno sostenuto tesi diametralmente opposte su un tema delicato quale è quello del metodo di selezione dei rappresentanti dei cittadini.

Nel precisare che non serve scaricare contumelie politiche sull'opposizione, ribadisce la richiesta di ottenere un chiarimento, perché in assenza di questo l'accantonamento delle proposte emendative dei gruppi di opposizione relative alle preferenze appare come una furbata. Dichiarando, a tale proposito, che il Partito democratico è pronto a votare anche immediatamente gli emendamenti che propongono l'introduzione delle preferenze e considera inaccettabile sottrarre il tema all'esame in sede referente svolto dalla Commissione, ritenendo che in Assemblea non vi saranno, poi, le condizioni per intervenire sulla questione.

Ritiene, in conclusione, che l'opposizione abbia il pieno diritto, su un tema così delicato, di sapere quale sia la posizione della maggioranza, considerato che sull'argomento due forze politiche si sono espresse in un senso e due nel senso opposto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda preliminarmente che soltanto qualche settimana fa, in Commissione, i deputati hanno avuto modo di ascoltare, apprezzandone anche il tono, le dichiarazioni dell'onorevole Donzelli in merito alla volontà della maggioranza di affrontare, sulla proposta di legge in esame, una discussione aperta, preannunciando la massima disponibilità a valutare i contributi delle opposizioni. Fa presente, tuttavia, che tali dichiarazioni sono state sconfessate dai fatti, considerata la discussione teatrale che si sta svolgendo in

Commissione, senza contare che è stato espresso un parere contrario su quasi tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni e che un aspetto delicatissimo del meccanismo elettorale, quale è quello del criterio di selezione dei rappresentanti, sarà con tutta probabilità rinviato all'esame dell'Assemblea, dove è presumibile che, grazie al voto segreto, qualcuno potrà tranquillamente dimostrarsi incoerente rispetto alle dichiarazioni rese.

Ritiene che non si risolva il problema scaricando le divisioni della maggioranza sulle opposizioni, come ha fatto nella seduta pomeridiana il relatore Angelo Rossi con la sua interpretazione filologica delle proposte di riforma elettorale presentate nell'ultimo decennio, e – richiamando l'affermazione, sfuggita ieri al presidente Pagano, secondo cui egli non avrebbe preso parte alle decisioni sulle proposte emendative da accantonare – rileva che evidentemente il collega Angelo Rossi è stato delegato dagli altri relatori a svolgere il ruolo di loro portavoce, perché esistono motivi di dissenso interno.

Nel richiamare, a proposito dei pericoli corsi dalla maggioranza, i rischi di decapitazione della rappresentanza parlamentare della Lega alle prossime elezioni e gli scarsi vantaggi che la proposta di legge in esame comporta per Forza Italia, consapevole che il presidente deciderà in senso contrario rispetto alla richiesta di sospensione dei lavori, ritiene che sia nel pieno diritto delle opposizioni pretendere quantomeno un chiarimento sul tema delle preferenze.

Si associa, in conclusione, al lodo Ricchetti, chiedendo di disaccantonare le proposte emendative in materia di preferenze e di porle subito in votazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ascoltati gli interventi dei colleghi, ritiene che non sussista alcuna ragione per sospendere i lavori della Commissione, ricordando che il suo ruolo di presidente gli impone di garantire il corretto andamento dei lavori.

Nel dichiarare di non tenere in alcun conto le molteplici agenzie di stampa che si susseguono quotidianamente, ricorda che il tema delle preferenze, non più vigenti nel sistema per le elezioni di Camera e Senato

in Italia da oltre trentaquattro anni, ricorre costantemente ogniqualvolta sia in discussione una riforma del sistema elettorale.

Nel far presente di aver ascoltato dichiarazioni di esponenti di Fratelli d'Italia rilasciate nel corso di dibattiti televisivi risalenti ad oltre un mese fa circa l'intenzione di presentare in Assemblea un emendamento volto a reintrodurre le preferenze, ricorda che ciò è nella prerogativa di ciascun deputato. Da presidente e da relatore ricorda che è all'esame della Commissione una proposta di legge sottoscritta da tutte le forze di maggioranza, a dimostrazione della sussistenza di un accordo tra queste ultime. Ritene, pertanto, che ai membri della Commissione non resti che svolgere il proprio lavoro di legislatori, proseguendo nell'esame delle proposte emendative, che egli sta conducendo senza restrizioni di tempi e consentendo a tutti di intervenire.

Nel sentire il dovere di dichiarare di non aver alcun sentore di divisione interna alla maggioranza, diversamente da quanto ventilato da alcune notizie di stampa, afferma, da un lato, che un tema come la legge elettorale comporta necessariamente un supplemento di interesse e di tensione politica, dai quali può anche legittimamente scaturire una differenziazione delle posizioni su alcuni temi.

Nell'esprimere, a tale proposito, la propria personale preferenza per un sistema che preveda un premio di maggioranza proporzionale, assegnato sulla base dei risultati del voto, comprende il fatto che le opposizioni debbano svolgere il proprio ruolo, anche, se del caso, strumentalizzando quanto riportato da alcuni articoli di stampa.

Da ultimo, facendo una precisazione in ordine allo scambio di battute verificatosi poco fa tra l'onorevole Donzelli e l'onorevole Fornaro, cita la definizione che la Treccani fornisce del termine « sciacallare », ritenendo che essa non rechi alcun tratto offensivo.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di intervenire per acquisire un chiarimento in merito alle precisazioni testé fornite dal presidente.

Nazario PAGANO, *presidente*, in via del tutto eccezionale, concede la parola all'onorevole Baldino, considerando con ciò concluso il dibattito sull'ordine dei lavori.

Vittoria BALDINO (M5S) alla luce delle rassicurazioni del presidente, che dichiara di apprezzare, chiede se la presidenza garantisce che verranno esaminate tutte le proposte emendative presentate, include quelle al momento accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara che è sua intenzione fare il possibile affinché possano essere esaminate e votate tutte le proposte emendative.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede quando i relatori saranno in grado di sciogliere la riserva sulle proposte emendative accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che sia troppo presto per fornire un'indicazione del genere, considerato che la richiesta di accantonamento delle proposte emendative è stata avanzata nella giornata di ieri.

Alfonso COLUCCI (M5S), apprezzando la cautela con cui il presidente dichiara di accostarsi alle agenzie di stampa, fa presente, tuttavia, come sul piano formale egli non possa ignorare dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Ministro Casellati qui presente, dal Vicepresidente Tajani o da autorevoli esponenti della Lega e come altrettanto non possa fare sul piano istituzionale la stessa Commissione, tanto più considerato che il Governo partecipa alle sedute ed è chiamato ad esprimere in tale sede il proprio parere sulle proposte emendative da esaminare.

Nel richiamare, quindi, lo specifico rilievo che il costituzionalista Costantino Mortati — che immagina essere una delle letture preferite dal presidente Pagano — attribuisce alla legge elettorale in quanto strumento essenziale per la formazione degli organi rappresentativi, fa presente che alle iniziali dichiarazioni un po' pompose

del collega Donzelli è seguita la brutta pagina attuale.

Ricordando che, secondo molti costituzionalisti, la legge elettorale rappresenta la costituzione materiale della rappresentanza politica, fa presente che l'emendamento soppressivo 1.7, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, traduce la considerazione condivisa che la proposta in esame sia inemendabile. Richiama, quindi, le affermazioni odierne del relatore Angelo Rossi secondo cui il sistema proporzionale vigente in Italia fino al 1993 ha garantito maggioranze stabili in ragione della stabilità delle maggioranze di governo dell'epoca, evidenziando come tali affermazioni provino più di quanto non dichiarino.

Deduce dalle considerazioni del collega che, se una maggioranza come quella attuale, alquanto solida sia alla Camera sia al Senato, si appresta a modificare la legge che le ha garantito tale stabilità, ciò vuol dire che la millantata unità delle forze politiche al suo interno non c'è e che manca la coesione politica che le garantirebbe di raggiungere numeri tali da essere autonoma. L'unica altra possibilità è che qui si stia operando un mero calcolo, dal momento che il centro-destra è evidentemente consapevole di aver vinto le elezioni del 2022, peraltro con una maggioranza risicata di una minoranza di votanti, soltanto perché in quell'occasione le forze del fronte progressista non hanno presentato una proposta politica unitaria e, di conseguenza, non hanno conquistato molti dei collegi uninominali.

Ritiene che le argomentazioni del collega Angelo Rossi attestino la forza del progetto unitario delle forze progressiste, che con il *Rosatellum* sarebbe in grado di capovolgere i risultati delle ultime elezioni, e aggiunge come, nonostante l'obiettivo comune di cambiare le regole per assicurarsi nuovamente il Governo, il centro-destra non sia in grado di trovare una sintesi tra le diverse posizioni.

Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle non ha voluto il *Rosatellum*, ma piuttosto è stato costretto a subirlo, ritiene tuttavia che sostituire una cattiva legge con una peggiore non sia una prassi avveduta e —

richiamando le riflessioni del professor Lancaster in ordine all'ipercinetismo elettorale compulsivo imperante nel nostro Paese — rileva come tale atteggiamento utilitaristico non serva ai cittadini, i quali hanno invece il diritto di contare su una legge stabile nell'esercizio di quello che è definito il diritto dei diritti, vale a dire il diritto di voto.

Chiede, quindi, alla maggioranza di dismettere il proprio atteggiamento ipocrita e di evitare al Paese la scrittura di questa brutta pagina.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi, nel proprio intervento intende concentrarsi sul comma 1 dell'articolo 1 che l'emendamento 1.7 si prefigge di sopprimere, sottolineando come tra la prima e la seconda versione della proposta di legge Bignami si sia soppresso il previsto turno di ballottaggio.

Ritiene che in questo caso si stia peccando per omissione, dal momento che, a suo parere, il ballottaggio costituisce un elemento positivo che si sarebbe dovuto anzi estendere, precisando di fare tale dichiarazione pur essendo contrario a qualsiasi meccanismo elettorale che preveda il premio di maggioranza in quanto quest'ultimo è destinato inevitabilmente a rendere diseguale il voto. Fa presente, quindi, che l'unico modo per rendere « potabile » tale meccanismo è proprio l'introduzione del ballottaggio, che rafforza il valore del voto e consente all'elettore di compiere una duplice scelta: la prima, quella di votare il partito che l'elettore sente più affine; la seconda, quella di indicare la coalizione che reputa maggiormente in grado di governare il Paese.

Ritiene che tale soluzione consenta di attutire gli effetti incontrollabili tipici dei sistemi politici in crisi, in cui le formazioni partitiche sono sempre più personalistiche e leaderistiche, soggette, quindi, ad ampie oscillazioni dei consensi, la cui volatilità può essere meglio gestita con il ballottaggio tra coalizioni.

Vittoria BALDINO (M5S), intendendo fare una breve premessa prima di entrare nel merito dell'emendamento soppressivo Bonafè 1.7 e auspicando che ci possa essere sincerità e chiarezza reciproca sull'argomento, per rispetto della Commissione e del ruolo di ciascun componente della stessa, dichiara di non voler essere presa in giro dal collega Donzelli – intervenuto poc'anzi con allusioni ad un atteggiamento di sciacallaggio da parte di alcuni esponenti delle opposizioni – dal momento che lo stesso partito di Fratelli d'Italia agisce in modo opportunistico, cercando di garantirsi continuità al potere attraverso una legge elettorale scritta su misura, per quanto non sia ancora chiaro il testo che approderà in Assemblea.

In questo scenario, pur riconoscendo, per onestà intellettuale, come alcuni temi siano comprensibilmente divisivi, tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione, osserva tuttavia come vi siano temi rispetto ai quali pare vi sia una condivisione trasversale e pressoché unanime tra le diverse forze politiche. Tra questi, cita la questione della disciplina del voto dei cittadini fuori sede e si domanda per quale ragione ne sia stato disposto l'accantonamento, essendo disponibile al dialogo laddove vi sia la sincera intenzione, da parte della maggioranza, di approvare una norma così importante, per non tradire la fiducia di tanti cittadini che attendono di poter esercitare il diritto di voto in tale modalità.

Tornando al merito dell'emendamento soppressivo Bonafè 1.7, rileva come il primo comma dell'articolo 1 del testo base abbia sostanzialmente ripristinato il testo del comma 1 dell'articolo 1 del *Rosatellum*, avendo eliminato la previsione dell'eventuale ballottaggio contenuta nel testo originario della proposta di legge C. 2822. Ritiene che quanto premesso rappresenti una fotografia del modo approssimativo con cui la maggioranza sta dimostrando di maneggiare la materia elettorale.

Richiamando il tema della previsione di un turno eventuale di ballottaggio nel testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, dichiara di non comprendere come la maggioranza non si sia da subito resa

conto delle molteplici e gravi criticità che tale previsione recava con sé già nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del provvedimento, avendo atteso la conclusione della fase istruttoria per fare un passo indietro, malgrado le immediate segnalazioni formulate dalle opposizioni e le nette critiche sollevate dai soggetti auditi nel corso del ciclo di audizioni.

Sebbene, dunque, venga ora sul punto riproposta la disciplina già prevista dal *Rosatellum*, ritiene che il carattere soppressivo dell'emendamento in esame, producendo effetti anche su altre previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del testo base, abbia il significato politico di ribadire la netta contrarietà delle opposizioni rispetto alle parti nodali del provvedimento.

Ritiene, ad ogni modo, che ci siano spiragli per trovare un accordo con la maggioranza su alcuni temi. Tra questi, torna a richiamare il tema del voto ai fuori sede e rivolge un appello alla Presidenza, ai relatori e a tutti i colleghi affinché si possano discutere quegli emendamenti più sostanziali rispetto ai quali potrebbe emergere, forse, una condivisione unanime.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di aver trovato interessante e utile l'intervento della collega Baldino e le chiede se, nella sostanza, la sua richiesta possa intendersi nel senso di chiedere che si proceda alla segnalazione di alcune proposte emendative, al fine di consentire alla Commissione di proseguire i propri lavori limitatamente all'esame di quelle sole proposte che dovessero essere segnalate dai gruppi.

Nel ritenere che, in caso contrario, la discussione di molte proposte emendative dipenderebbe esclusivamente dall'atteggiamento delle opposizioni, dichiara la propria disponibilità ad accogliere – se ben compresa – la proposta che l'onorevole Baldino avrebbe avanzato, per poter discutere nel merito gli emendamenti più significativi.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che per la giornata di domani è convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, e rileva come quella sia la sede più opportuna per discutere di tali questioni.

Vittoria BALDINO (M5S) invita l'onorevole Donzelli « a non fare il furbo », dal momento che la propria richiesta non era da intendersi nel senso di restringere il dibattito parlamentare, ma al contrario nel senso di garantire che si possa discutere dei diversi temi – come quello del voto ai fuori sede – oggetto delle proposte emendative che al momento risultano accantonate, non certo per volontà delle opposizioni, quanto piuttosto per una precisa scelta politica dei relatori, che evidentemente non hanno raggiunto un accordo in merito.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo Bonafè 1.7, evidenzia come le modalità di attribuzione del premio di governabilità – disciplinato già nel comma 1 dell'articolo 1 del testo base – palesino l'ipocrisia di quelle forze politiche di maggioranza che, volendosi mettere una « spilla al petto », dichiarano di volere reintrodurre le preferenze. Sostiene, infatti, come le richiamate modalità di attribuzione del premio, privilegiando i candidati inseriti nelle liste circoscrizionali a discapito di quelli inseriti nelle liste dei collegi plurinominali e aggravando, così, lo scollamento tra rappresentanza politica e territori – e quindi tra eletti ed elettori – si pongano in un insanabile contrasto rispetto ai principi di rappresentanza e rappresentatività sottesi all'istituto del voto di preferenza.

Richiamando gli esiti del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, ritiene che buona parte dei voti contrari fossero giustificati dalla contrarietà della cittadinanza alla prepotenza istituzionale dell'attuale maggioranza, più che al merito di tale riforma, e pensa che, in considerazione dell'impianto del provvedimento in esame, tale grave atteggiamento non sia purtroppo mutato. Intende, quindi, ricordare alla maggioranza come le elezioni servano, in primo luogo, a costituire il Parlamento, rappresentativo dei cittadini elettori. Si dovrebbe, dunque, ri-

dimensionare l'importanza attribuita al principio di governabilità e porre fine alla grande « prova di recitazione » – che sa più di una presa in giro – messa in scena dalla maggioranza sul tema delle preferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.7.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, rispetto all'ipotesi paventata dall'onorevole Donzelli sulla possibilità di procedere alla segnalazione delle proposte emendative da porre comunque in votazione, evidenzia come il provvedimento in esame non sia un decreto-legge o il disegno di legge di bilancio e come il termine per l'approdo in Assemblea dello stesso abbia carattere ordinatorio, e non perentorio.

Invita quindi la Presidenza, i relatori e tutti i colleghi a riflettere fin d'ora sulla portata di tali considerazioni. Preannuncia che il suo gruppo non considererebbe come amichevole una proposta che dovesse essere avanzata in tal senso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani.

Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alle riflessioni dell'onorevole Fornaro, reputa intollerabile che si esaminino le sole proposte emendative segnalate nel corso dell'esame di una proposta di legge in materia elettorale. Stigmatizza, poi, il fatto che l'onorevole Donzelli abbia attribuito alla collega Baldino la paternità di una tale proposta. Osserva, del resto, come il fascicolo degli emendamenti contenga quasi esclusivamente proposte emendative di merito, che come tali il suo gruppo ha interesse a discutere.

Passando, invece, all'illustrazione dell'emendamento Bonafè 1.8, evidenzia come il relativo carattere soppressivo trovi giustificazione nella radicale inemendabilità della proposta di legge in esame, che tra le sue principali criticità presenta delle gravi lesioni ai principi di trasparenza e rappresentatività, a causa delle liste bloccate, dell'ampiezza di circoscrizioni e collegi, non-

ché dell'entità e delle modalità di attribuzione del premio di governabilità, che rispetto al Senato presenta ulteriori profili di dubbia legittimità costituzionale. Tornando sul tema del ballottaggio, rileva come sarebbe stato un *unicum* – senza voler considerare il caso del Bhutan, rilevato da alcuni studiosi auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione – non essendo prevista in nessun altro ordinamento giuridico tale modalità di elezione di organi collegiali.

Temendo dunque, a ragion veduta, una pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, forse prima delle prossime elezioni politiche, ma forse anche dopo le stesse, sulla proposta di legge in esame, esorta la maggioranza a prendere coscienza della gravità del danno che rischia di recare alle istituzioni repubblicane, in considerazione del fatto, oltretutto, che nella prossima legislatura le Camere saranno chiamate a eleggere organi apicali dell'ordinamento giuridico italiano. Spera che questa maggioranza si renda conto della rilevanza istituzionale e costituzionale dei lavori della Commissione e della responsabilità politica che ha su di sé.

In conclusione, auspica l'approvazione dell'emendamento Bonafè 1.8 e l'apertura di un serio confronto tra maggioranza e opposizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, afferma di essere rammaricato per via dell'ultimo intervento del collega Donzelli, del quale aveva invece apprezzato i toni e l'atteggiamento dialogante delle scorse settimane.

Nonostante anche numerosi costituzionalisti, durante il ciclo di audizioni svolto, abbiano a più riprese sottolineato la sostanziale inemendabilità del provvedimento in esame, ritiene che gli emendamenti proposti dalle opposizioni, lungi dall'essere ostruzionistici, tentino invece di correggere nel merito un impianto elettorale affetto da svariate contraddizioni e disfunzionalità.

Critica e non si spiega l'atteggiamento – legittimo ma politicamente opinabile – di totale chiusura della maggioranza rispetto ai temi oggetto delle proposte emendative in esame, quando invece sarebbe utile co-

noscere gli orientamenti, ad esempio, dei gruppi della Lega e di Forza Italia, dato che è il solo il relatore Angelo Rossi a esporre, a volte, utili delucidazioni.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, lamenta la narrazione circa un intento ostruzionistico degli emendamenti presentati dall'opposizione, dal momento che essi si attestano sull'ordine della decina, mentre ricorda che nel dicembre del 2014 la Lega, per il tramite di Roberto Calderoli, presentò oltre 10.500 proposte emendative alla proposta di legge elettorale, superando 58 milioni di proposte emendative presentate in occasione di una successiva proposta di legge costituzionale.

Ritiene che l'ultimo intervento del collega Donzelli si ponga in netta contraddizione rispetto all'impostazione dialogante promossa all'inizio dell'esame del provvedimento e che l'espressione dei pareri favorevoli unicamente in relazione agli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza dimostri un atteggiamento di ostilità, tanto più se si considera che i principali emendamenti condivisi da tutte le forze di opposizione sono accantonati e rischiano, quindi, di non poter essere discussi.

Data l'assenza di un termine perentorio per concludere l'esame del provvedimento, ritiene che sarebbe opportuno che la Conferenza dei Presidenti di gruppo procedesse a una rimodulazione del calendario dei lavori che consentisse alla Commissione di proseguire la discussione su tutte le proposte emendative presentate, e lamenta la scorrettezza della maggioranza, che tenta di scaricare sull'opposizione la responsabilità dell'impossibilità di completarne la trattazione.

Ricordate le dichiarazioni del Ministro Casellati rese oggi alla stampa circa la sua contrarietà alla introduzione delle preferenze, sostiene che, in considerazione della particolare rilevanza politica del provvedimento in esame, risulterebbe del tutto inopportuno procedere alla segnalazione delle proposte emendative da esaminare, in quanto non solo non vi sono emendamenti di carattere secondario tra quelli presentati, ma, in tale contesto, una limitazione

della discussione parlamentare sarebbe decisamente ingiustificata.

Filippo SCERRA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, manifesta la totale indisponibilità del proprio gruppo ad avviare una discussione su una riforma della legge elettorale a ridosso della conclusione naturale della legislatura.

Sostiene che il premio di governabilità previsto dalla proposta di legge C. 2822 Bignami sia suscettibile di rilievi di illegittimità costituzionale, in ragione della previsione di liste bloccate di ampia dimensione che, a suo avviso, determinerebbero un'eccessiva distanza tra i candidati e il territorio. Ritene, inoltre, preferibile l'introduzione di listini proporzionali più contenuti, composti da quattro candidati anziché dai sei previsti dal testo in esame.

Osserva, poi, che l'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio perseguirebbe l'obiettivo politico di ostacolare la formazione di alleanze tra le forze di opposizione e rappresenterebbe, a suo giudizio, una soluzione sostitutiva della riforma costituzionale del premierato.

In conclusione, afferma che soltanto la soppressione delle disposizioni relative al premio di governabilità e all'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio potrebbe consentire l'avvio di un confronto costruttivo e collaborativo da parte del proprio gruppo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, sostiene che, indipendentemente dalla scelta di un sistema basato sui collegi uninominali o sull'espressione delle preferenze, il completo affrancamento dei rappresentanti politici dal territorio di elezione contribuisce al preoccupante fenomeno dell'astensionismo dei cittadini rispetto alle consultazioni elettorali.

Chiarisce che gli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni debbano essere interpretati come il segnale di una forzatura politica in atto. Osserva, inoltre, che la proposta di legge elettorale in esame potrebbe non rappresentare la soluzione più adeguata nell'attuale contesto storico e

che, paradossalmente, potrebbe risultare pregiudizievole anche per gli stessi gruppi che la sostengono, ossia per l'attuale maggioranza.

Invita quindi il relatore, onorevole Angelo Rossi, a confidare nella capacità delle opposizioni di formulare proposte praticabili e condivisibili. Rileva, infatti, che l'essenza dell'azione politica risiede nella capacità di comporre interessi differenti e talvolta contrapposti, auspicando pertanto l'avvio di un percorso comune che possa valorizzare appieno il ruolo e le prerogative del Parlamento.

Precisa, infine, che il proprio intervento non intende assumere carattere polemico o di critica, bensì esprimere l'auspicio che, anche nelle fasi più complesse del confronto politico, sia possibile individuare soluzioni condivise, restituendo ai cittadini un sistema elettorale capace di rafforzarne la partecipazione e il senso di appartenenza alla vita democratica del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.8.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Bonafè 1.8.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, pur ritenendo evidente l'esito della votazione, invitata la deputata segretaria Bordonali – non essendo altresì presente il deputato segretario Penza – a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, dispone l'immediata ripetizione della votazione dell'emendamento Bonafè 1.8.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge l'emendamento Bonafè 1.8 con 10 voti favorevoli e 15 voti contrari.

Vittoria BALDINO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.9, sottolineando che esso, come il precedente Bonafè 1.8, investe un punto nodale della posizione delle opposizioni, ovvero la contrarietà all'abolizione dei collegi uninominali. La questione appare direttamente col-

legata alle paure della maggioranza, la quale teme – andando al voto con il *Rosatellum* – che il fronte progressista possa ottenere la maggioranza nei predetti collegi; tale ragione non appare tuttavia sufficiente a modificare la legge elettorale a un anno dal voto, ritenendo che la questione della governabilità rappresenti solo una scusa offerta agli elettori. Del resto, le appare perlomeno contraddittorio che l'attuale Governo, il quale si vanta di essere il più longevo della storia repubblicana, esprima l'esigenza di garantire la governabilità del Paese attraverso la modifica dell'attuale legge elettorale.

Pur rammentando che il Movimento 5 Stelle non è stato tra le forze politiche che hanno appoggiato la vigente legge elettorale, non ritiene che ciò costituisca una valida ragione per apportare modifiche decisamente peggiorative. In particolare, a suo parere, l'abolizione dei collegi uninominali e l'introduzione del cosiddetto premio di governabilità sono interventi sproporzionati e irragionevoli, che tra l'altro rischiano di non sortire gli effetti sperati; si trasformerebbe, infatti, il sistema in senso strettamente proporzionale, lasciando alle forze politiche elette in Parlamento il compito di formare una maggioranza di Governo nel caso in cui nessuna coalizione raggiungesse la soglia del 42 per cento dei voti.

Stigmatizza, poi, l'intento di approvare la nuova legge elettorale al solo scopo di ostacolare la futura vittoria degli avversari politici, ricordando che siffatte misure sono state storicamente punite politicamente dagli elettori. Conclude ribadendo la contrarietà del suo gruppo allo sforzo propagandistico della maggioranza, la quale dichiara di voler modificare la legge elettorale allo scopo di garantire la governabilità del Paese.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Zarratti 1.9, si ricollega a quanto rilevato dalla collega Baldino in ordine alla finalità dell'emendamento. Rammenta che il vigente sistema elettorale, col quale le forze politiche intendevano contrastare l'ascesa del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 2018,

non ha poi ottenuto tale scopo. Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle non ha votato il *Rosatellum*, ritiene tuttavia che esso mantenga, attraverso i collegi uninominali, un certo grado di rappresentanza degli elettori, elemento che ritiene debba essere preservato in quanto direttamente connesso alla tutela del diritto di scelta degli elettori.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento intende sopprimere i collegi uninominali, senza contestualmente modificare l'estensione dei collegi elettorali, operazione che gli appare invece necessaria. A suo parere, ridurre l'estensione delle circoscrizioni elettorali e aumentarne il numero favorirebbe il legame tra elettori ed eletti. Sottolinea, poi, che l'emendamento in esame appare particolarmente significativo, in quanto esso esprime – così come i successivi emendamenti di opposizione – un sistema di valori che dovrebbe fondare ogni buona legge elettorale.

Esprime la contrarietà del Movimento 5 Stelle sia al carattere proporzionale puro del sistema, sia al premio di governabilità, fissato nel 42 per cento dei voti. Ritiene che l'allungamento delle liste da 4 a 6 candidati nei collegi plurinominali sia un'operazione costituzionalmente dubbia e, comunque, tale da allontanare l'elettorato attivo da quello passivo. Sebbene il suo gruppo dimostri favore per un sistema tendenzialmente proporzionale, ribadisce che siffatta modifica dovrebbe essere accompagnata da una complessiva rideterminazione dei collegi. Né gli appare utile, in questo senso, l'elevazione della soglia del premio di governabilità. Ritiene infatti che il provvedimento in esame non tuteli né i principi costituzionali, né il rapporto coi cittadini.

Invita, dunque, la maggioranza a riflettere sull'insieme di questi principi, constatando tuttavia che le forze di Governo non sembrano favorire una discussione seria sul punto, bensì mostrano soltanto di voler acriticamente respingere le proposte emendative di opposizione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) evidenzia che i dati delle ultime elezioni politiche testimoniano una progressiva diserzione delle urne, circostanza che ha avvicinato

l'Italia – Paese in passato caratterizzato da un'elevata partecipazione degli elettori – al livello di astensionismo di paesi con tradizione storica e politica ben diversa, quali il Portogallo e la Svizzera.

A suo parere, la sfida delle democrazie contemporanee è di contrastare il diffuso fenomeno della diserzione delle urne, che ritiene non debba essere fatto con l'imposizione di un dovere di voto, bensì motivando gli elettori. Ritiene infatti che la discussione in Commissione oggi non verta su questioni procedurali o formali, bensì riguardi il tema sostanziale dell'autorevolezza delle democrazie di oggi.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che un sistema maggioritario favorisce sì la governabilità, ma mette a rischio la rappresentanza; esso si concretizza, a suo avviso, in un crescente astensionismo e addirittura, come è avvenuto in Italia, nella riduzione del numero dei parlamentari. Ricorda, poi, che i sistemi maggioritari ben si innestano su sistemi politici bipartitici, così come avvenuto in Italia nel 2008 – quando il centrosinistra e il centrodestra hanno complessivamente raccolto più dell'83 per cento dei consensi – ma che la situazione del Paese ha subito un'inversione di tendenza a partire dal 2013, con l'ingresso del Movimento 5 Stelle sulla scena politica. Ritiene che un fenomeno analogo si stia registrando oggi con le nuove formazioni politiche di estrema destra in ascesa.

Evidenzia inoltre che, come afferma parte della dottrina, se è vero che i sistemi elettorali condizionano i sistemi politici, un sistema maggioritario che non trovi un riscontro nella realtà sociopolitica può portare all'insoddisfazione degli elettori e, concretamente, rendere nulli molti voti espressi.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.9, evidenzia che tale proposta ha lo scopo di ricordare alle forze di maggioranza che la legge elettorale non è una scienza esatta, bensì una tecnica; al pari dei colleghi che l'hanno preceduto, si rammarica quindi del mancato confronto dialettico con le forze di maggioranza, che sembra volere l'eliminazione dei collegi uninominali per il timore di una prossima sconfitta elettorale. Chiede che le

sue considerazioni siano adeguatamente re-socontate, presagendo che presto la Corte Costituzionale metterà la maggioranza e il Governo di fronte alle proprie responsabilità.

Conclude rammentando che la realtà politica italiana è oggi attraversata da profondi mutamenti; rivolgendosi direttamente al Presidente Pagano, auspica che la maggioranza non si trovi nelle medesime condizioni di inconsapevolezza politica che furono proprie del re Luigi XVI alla vigilia della Rivoluzione francese.

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicura il collega Cuperlo di essere perfettamente al corrente delle attuali circostanze politiche.

Federico FORNARO (PD-IDP), analizzando i dati relativi alle ultime elezioni politiche, evidenzia come le forze di centrodestra nel 2022 abbiano ottenuto la maggioranza di seggi grazie al premio di maggioranza implicito nel *Rosatellum*.

Rileva, poi, che le forze di maggioranza utilizzano slogan propagandistici, diffusi durante l'ultima campagna referendaria, per giustificare la modifica della legge elettorale, affermando di agire nell'interesse del Paese e accusando invece l'opposizione di desiderare il pareggio proprio per attuare manovre politiche poco chiare allo scopo di mantenere il potere.

Afferma che il sistema elettorale attualmente vigente ha portato il centrodestra a una netta vittoria, in quanto è stato pensato per un sistema fortemente polarizzato, con un effetto falsato dalle divisioni dell'opposta coalizione. Stigmatizza, dunque, l'abolizione dei collegi uninominali e la predisposizione di un premio di governabilità.

Rammenta che il *Rosatellum* presenta un sistema di liste bloccate, tuttavia mitigato dai collegi uninominali. L'abolizione di questi ultimi appare in aperta contraddizione con quanto già stigmatizzato dalla Corte Costituzionale nel 2014 e nel 2017; ritiene che tale misura risponda al timore del Governo di essere sconfitto da una coalizione che si presenti unita alle pros-

sime elezioni politiche. Il paventato pareggio, più volte evocato dalla maggioranza, non appare oggi suffragato dai dati e potrà essere smentito o confermato solo con le prossime elezioni politiche.

Al riguardo, evidenzia che in alcune regioni del Paese la cultura storica e politica non impedirebbe comunque una vittoria del centrodestra nemmeno in presenza del cosiddetto campo largo. Diversamente, in altre aree la presenza di collegi uninominali e di un'opposizione unite a suo parere può invece invertire il *trend*, alla luce dei profondi mutamenti nel contesto politico occorsi rispetto al 2022, dovuti anche alla nascita di nuove forze di destra. Dall'altro lato, rammenta che, se i risultati dei sondaggi spesso si discostano dai reali risultati elettorali, in alcuni Paesi – in particolare in Germania – essi hanno fedelmente rispecchiato l'ascesa di nuove forze politiche di estrema destra.

Ricollegandosi, infine, all'intervento del deputato Alfonso Colucci, auspica che le forze politiche compiano lo sforzo collettivo di andare oltre gli interessi di parte, allo scopo di riformare la legge elettorale per contrastare il crescente astensionismo e non, invece, per rimanere a tutti i costi al governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.9, di cui è co-firmataria, fa presente come la proposta emendativa sia volta a segnalare le criticità del provvedimento in esame con riferimento al tema dei collegi plurinominali. Ritiene, in proposito, che il provvedimento, optando per la ripartizione delle circoscrizioni in collegi plurinominali, non offra risposte adeguate ai problemi emersi nel rapporto tra cittadini e istituzioni, a partire dal crescente astensionismo. Evidenzia, infatti, come tale fenomeno sia legato anche alla difficoltà dell'elettore di riconoscersi in un sistema che non consente una piena identificazione dei propri rappresentanti.

Richiamando l'esito, in termini di partecipazione, del recente *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, osserva che, quando vi è una battaglia politica chiara e percepita come rilevante, i cittadini e i giovani mostrano la

propria partecipazione alle urne. Evidenzia peraltro che, in una fase di crisi globale della democrazia e di crescente polarizzazione sociale e politica, una legge elettorale dovrebbe favorire partecipazione, rappresentatività e coesione democratica, ritenendo, invece, che il provvedimento in esame non vada in questa direzione, anche per la previsione di liste bloccate che indeboliscono il rapporto tra eletto ed elettore.

Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame appare costruito su un accordo di maggioranza non aperto a modifiche e a suggerimenti esterni, lasciando margini molto limitati di intervento alle opposizioni. Sottolinea, peraltro, come appaia evidente che il provvedimento in esame non nasca per prevenire scenari di ingovernabilità, ma per rispondere a convenienze politiche di parte, con il rischio di produrre effetti opposti rispetto a quelli dichiarati. Evidenzia dunque che, trattandosi delle regole del gioco democratico, sarebbe necessario evitare interventi modellati su interessi contingenti, e invita la maggioranza ad aprirsi a un confronto più ampio e, financo, a valutare un nuovo testo di legge elettorale, capace di tenere insieme le esigenze di governabilità, rappresentatività e partecipazione dei cittadini.

Sottolinea, infine, come la proposta emendativa in esame intenda porsi, proprio in ragione della sua natura soppressiva, come stimolo a un supplemento di riflessione rispetto a un provvedimento che rischia di essere incapace di rafforzare tanto il ruolo dell'elettore quanto la qualità della democrazia rappresentativa. Ribadisce, in conclusione, associandosi alle richieste dei colleghi che l'hanno preceduta in avvio di seduta, la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, al fine di favorire una maggiore riflessione e giungere così a un testo condiviso tra maggioranza e opposizioni.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.9, osserva che appare poco credibile la ricostruzione, che alcuni esponenti della maggioranza hanno rappresentato, secondo cui non vi sarebbero tensioni all'interno della maggioranza stessa.

Sottolinea, infatti, come il quadro politico sia modificato in modo significativo, anche a seguito dell'esito della recente consultazione referendaria e della nascita di nuovi soggetti politici, incidendo sugli equilibri della coalizione di Governo. Ritiene, dunque, che il provvedimento in esame sembra inserirsi in tale contesto, rispondendo più a esigenze politiche contingenti che a una visione complessiva dell'interesse del Paese. Considera, infatti, evidente il tentativo della maggioranza di modificare le regole elettorali in funzione di scenari politici mutati e di possibili rischi competitivi.

Osserva che, per alcune forze di maggioranza, potrebbero risultare politicamente sostenibili anche esiti diversi dalla vittoria, mentre per il partito principale della coalizione e per la Presidente del Consiglio un sostanziale « pareggio » nelle urne rappresenterebbe una sconfitta politica. Sottolinea, tuttavia, che l'ulteriore mutamento dello scenario politico rischia di rendere controproducente la stessa impostazione del sistema elettorale perseguita dalla maggioranza, incidendo negativamente sulla sua definitiva approvazione.

Evidenzia, in conclusione, come la proposta di legge in materia elettorale in esame presenti aspetti potenzialmente negativi per il Paese, sia in quanto figlia di mere valutazioni di convenienza politica da parte dell'attuale maggioranza, sia in quanto rischia di produrre effetti destabilizzanti per lo stesso sistema politico-istituzionale che si dichiara di voler rafforzare.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.9.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, interviene per modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Montaruli 1.13, esprimendo quindi un parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Evidenzia che la proposta di riformulazione risponde, in primo luogo, all'esigenza di chiarire che, in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta, resta esclusa la possibilità di

voto disgiunto tra lista e candidato, con conseguente nullità del voto in caso di indicazione non coerente. Osserva che tale precisazione si rende necessaria in ragione delle modifiche che hanno inciso sulla disciplina dei collegi uninominali nelle due richiamate regioni. Evidenzia, in secondo luogo, che l'inclusione della Valle d'Aosta nel computo dei voti validi a livello nazionale, anche ai fini del calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, richiede un adeguamento delle modalità di presentazione dei contrassegni e dei collegamenti con le coalizioni, prevedendo la presentazione del contrassegno e dell'eventuale collegamento del candidato con una coalizione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente come la proposta di riformulazione dell'emendamento Montaruli 1.13, formulata dal relatore Angelo Rossi, appaia particolarmente corposa e riguardi profili delicati, già oggetto di rilievi da parte di diversi costituzionalisti auditi dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento. Chiede, pertanto, che non si proceda alla votazione dell'emendamento Montaruli 1.13 nell'odierna seduta o che, in alternativa, si disponga una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di consentire un esame adeguato del testo della proposta emendativa, così come riformulata.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, sottolinea come, allo stato, la Commissione possa proseguire nei propri lavori, senza necessità di una sospensione degli stessi, non essendo ancora giunta all'esame dell'emendamento oggetto della proposta di riformulazione appena illustrata dal relatore Angelo Rossi. Osserva, peraltro, come quest'ultimo abbia ritenuto opportuno anticipare la comunicazione della proposta di riformulazione prima che si giungesse alla votazione dell'emendamento stesso, proprio al fine di consentire che il testo della proposta di riformulazione fosse portato a conoscenza dei componenti della Commissione in tempo utile rispetto alla votazione dell'emendamento cui si riferisce.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di accantonare l'emendamento Zaratti 1.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la richiesta di accantonamento non può configurarsi come un intervento sull'ordine dei lavori.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di aver avanzato la richiesta di accantonamento in sede di intervento sull'ordine dei lavori affinché il tempo utilizzato per tale richiesta non sia conteggiato nel tempo complessivo a lui riservato per la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10.

Ricorda quindi di aver tentato già nella seduta di ieri di motivare la propria richiesta sulla base delle dichiarazioni del relatore Rossi, il quale aveva fatto riferimento ad alcuni temi, tra cui le preferenze, meritevoli di ulteriore approfondimento. Evidenzia che l'emendamento in questione rappresenta, analogamente a quanto fatto con le preferenze, un modo alternativo di superare le liste bloccate e di rafforzare la possibilità di scelta dell'elettore. Ritenendo di non dover spiegare ai relatori cosa sia il collegio uninominale proporzionale proposto dall'emendamento, rinnova ai relatori la richiesta di accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS) ci tiene a motivare la richiesta di accantonamento ritenendo del tutto paradossale la spiegazione fornita dal collega Rossi secondo cui l'emendamento in questione stravolgerebbe l'impianto della proposta Bignami. Fa rilevare che l'emendamento 1.3 del collega Alfonso Colucci stravolge davvero l'impianto originario, dal momento che propone una soluzione totalmente proporzionale senza premio di maggioranza e, tuttavia, è stato accantonato, mentre ciò non avviene per l'emendamento 1.10, che apporta una sola modifica, eliminando i collegi plurinominali per sostituirli con collegi uninominali, consentendo in tal modo all'elettore di scegliere il proprio rappresentante.

Ipotizzando che vi sia, alla base del rifiuto di accantonare l'emendamento 1.10,

una valutazione non corretta del suo contenuto, ribadisce che esso non stravolge l'impianto della proposta, mantenendo il medesimo sistema di riparto dei seggi, ma costituisce un contributo di carattere migliorativo, come peraltro richiesto dalla maggioranza in sede di avvio dell'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S), alla luce dell'accantonamento di tutte le proposte emendative che introducono le preferenze, si dichiara stupito per il fatto che i relatori non abbiano inteso accantonare anche l'emendamento Zaratti 1.10, che le introduce in maniera indiretta attraverso il collegio uninominale proporzionale in cui viene eletto un solo candidato. Pertanto, pur non avendo sottoscritto l'emendamento 1.10 e pur essendo quest'ultimo alternativo rispetto all'emendamento a sua prima firma 1.3, ritiene che il mancato accantonamento dimostri l'incoerenza logica dei relatori, essendo il suo contenuto del tutto in linea con i dichiarati intendimenti della maggioranza.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, dopo essersi consultato con gli altri relatori, non ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento. Pur comprendendo i ragionamenti dei colleghi di opposizione, che tuttavia non corrispondono con analogo atteggiamento alle sue dimostrazioni di disponibilità, e pur comprendendo le ragioni della richiesta, secondo cui l'emendamento 1.10 recherebbe una soluzione alternativa alle preferenze, che permetterebbe in maniera analoga di rafforzare il rapporto tra eletto ed elettore, ribadisce che l'emendamento, qualora approvato, stravolgerebbe l'impianto della proposta di legge in esame.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel considerare inelegante il fatto che i quattro relatori non abbiano nemmeno pensato di sospendere brevemente la seduta per consultarsi in merito alla richiesta di accantonamento, provvedendo almeno a salvare la forma, dichiara di fare fatica a seguire il ragionamento del collega Angelo Rossi. Richiama quindi le principali caratteristiche

della proposta Bignami, facendo presente che si tratta di un sistema proporzionale, con un correttivo maggioritario consistente nella previsione di un premio di governabilità e con la soglia di sbarramento al 3 per cento. Precisa, quindi, che l'emendamento Zaratti 1.10 non interviene a modificare il risultato prodotto dalla formula proporzionale, ma si limita a sostituire, quale meccanismo di selezione degli eletti, la lista bloccata con il collegio uninominale. Nel riconoscere che anche quello proposto nell'emendamento 1.10 non è un sistema perfetto, afferma che avrebbe potuto accettare che il relatore motivasse il diniego alla richiesta di accantonamento dichiarando di non essere d'accordo con la soluzione proposta. Dando dimostrazione di onestà intellettuale, ne espone alcuni dei limiti, facendo presente per esempio che le liste bloccate hanno il vantaggio di meglio garantire la tutela della parità di genere dei candidati e che il sistema proposto può anche portare come conseguenza a collegi non rappresentati.

Ritiene, tuttavia, che con altrettanta onestà intellettuale, si dovrebbero evidenziare anche gli elementi di pregio del collegio uninominale proporzionale, primo fra tutti quello di restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, costringendo per conseguenza i partiti ad alzare l'asticella della qualità dei candidati e del loro radicamento sul territorio. Pertanto, nel ribadire che avrebbe accettato critiche al sistema proposto, non potendo invece condividere la falsa affermazione secondo cui l'emendamento 1.10 stravolgerebbe il sistema, aggiunge che tale emendamento eviterebbe alla maggioranza nel rischio di incorrere nella censura della Corte costituzionale sulle liste bloccate. Nel ricordare, a tale proposito, che la Corte costituzionale ha affermato che una lista di quattro candidati garantisce la riconoscibilità del candidato da parte dell'elettore, non essendovi invece controprova sul fatto che ciò valga anche per la lista di sei candidati previsti dalla proposta Bignami, aggiunge che la soluzione avanzata con l'emendamento avrebbe anche il vantaggio di minori costi per la campagna elettorale.

Facendo presente che l'opposizione, oltre ad assumere atteggiamenti di contestazione sulla riforma della legge elettorale avanzata dalla maggioranza, ha anche avanzato proposte di riduzione del danno da essa causato, ritiene che l'emendamento Zaratti 1.10 meriti rispetto e possa essere criticato, ma non tacciato di stravolgere il sistema. A chi ha parlato di aperture al dialogo, replica che questo avrebbe ben potuto essere un terreno di confronto e di dimostrazione di capacità di ascolto delle ragioni altrui.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara che il collega Fornaro bene ha fatto a illustrare i contenuti dell'emendamento 1.10, rilevando l'esigenza di fare chiarezza rispetto alla stupefacente risposta del relatore Rossi alla richiesta di accantonamento. Sta nel libero convincimento di ognuno, maturato nell'ambito della discussione, affermare di non essere d'accordo con la soluzione proposta o considerarla non consona ai propri interessi, ma non si può a suo parere tacciare l'emendamento di stravolgere un sistema che invece viene preservato nelle sue caratteristiche. Aggiungendo che l'emendamento garantisce all'elettore la possibilità di scegliere il proprio rappresentante, in linea con le aspirazioni dei sostenitori delle preferenze, rileva la difficoltà di discutere con la maggioranza se, a fronte di un contributo dell'opposizione, si portano argomentazioni incomprensibili, dimostrando la propria incapacità al confronto.

Avverte che la proposta di legge in esame è già vecchia, dal momento che sono mutate le condizioni politiche, con l'infausto e imprevisto esito del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e la comparsa, per la prima volta nella storia del centro-destra, di un *competitor* ancora più a destra. Dichiara che la maggioranza si è dimostrata incapace di gestire il nuovo interlocutore, rivelandosi succube e terrorizzata, come ha dimostrato la repentina modifica del parere avvenuta ieri in Assemblea nel corso dell'esame del decreto-legge « rimpatri » dopo gli schiaffoni assestati dal deputato Ziello, e manifesta preoccupazione per l'incapacità di gestire tale situazione, conside-

rato che il Governo è chiamato ad assumere decisioni importanti per la vita dei cittadini.

In conclusione, avverte la maggioranza che far finta che la realtà non si sia modificata non soltanto non è di aiuto, ma rappresenta il primo passo verso la perdizione e si dichiara convinto che il suo consiglio non verrà ascoltato, considerato che di buone intenzioni è lastricata la strada dell'inferno.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) considera senza mezzi termini un errore il mancato accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.10 e, rivolgendosi in particolare al relatore Angelo Rossi, dichiara che apprezzerrebbe la sua disponibilità se questa si manifestasse nei fatti e non soltanto a parole. Rileva, quindi, le contraddizioni della maggioranza, che auspica il confronto e tuttavia, quando l'opposizione propone una soluzione alternativa, questa non viene neanche presa in considerazione, né considerata meritevole di approfondimento, alla stregua degli emendamenti in materia di preferenze. Le sarebbe piaciuto che il relatore fornisse sulla soluzione dei collegi uninominali proporzionali una valutazione di merito, motivando la convinzione in base alla quale l'emendamento Zaratti 1.01 non rappresenta un'alternativa accettabile invece di prendere in giro con giustificazioni infondate.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi Zaratti 1.11 e 1.12 a sua prima firma, che a suo giudizio vanno al cuore dei gravi profili che caratterizzano il provvedimento in esame, illustra i contenuti del relativo articolo 1, comma 1, lettera c).

Segnala, in particolare, come tale lettera innesti in un sistema a base proporzionale un premio di governabilità in misura fissa, richiedendo il raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento per poter essere assegnato. Già solo questi elementi, a suo giudizio, fanno

sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale di tali previsioni, alla luce del principio del bicameralismo perfetto e della mancata disciplina dell'ipotesi in cui venga sciolta una sola delle due Camere.

Malgrado vi sia stato un correttivo con la presentazione del nuovo testo, ritiene che la proposta di legge C. 2822 continui a presentare, sotto questo profilo, tutte le principali criticità che i costituzionalisti e le opposizioni avevano avuto occasione di evidenziare.

In questo senso, contesta, in primo luogo, il carattere eccessivamente distorsivo del premio, dato dal fatto che viene assegnato in misura fissa; in secondo luogo, ove sia raggiunto il tetto dei 220 deputati, critica la scelta di sottrarre i seggi « eccedentari » non già dalle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, bensì dalle liste presentate nei collegi plurinominali ai fini del riparto proporzionale.

Per quanto sia poi consapevole del fatto che l'emendamento Montaruli 1.13 interviene sul computo dei seggi del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, osserva come permanga l'esclusione dei seggi della circoscrizione Estero dal calcolo della cifra elettorale nazionale, ai fini dell'attribuzione del premio, con ciò permanendo altresì il rischio che venga superata la soglia del 55 per cento dei seggi e che in tal modo si rasenti la soglia del 60 per cento dei seggi, con i quali potrebbero essere eletti in via unilaterale il Presidente della Repubblica ed altri importanti organi di garanzia costituzionale. Rinviano alla discussione sull'analogo emendamento riferito all'elezione del Senato le criticità di tale disciplina con riferimento a quel ramo del Parlamento, rimarca il fatto che gli identici emendamenti in esame sono stati presentati dalle diverse forze politiche di opposizione, unite nella condivisione dei principi ad essi sottesi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), richiamate le considerazioni già svolte circa il fatto che il provvedimento in esame prevede, da un lato, un premio di governabilità in misura fissa e non « a scorrimento » rispetto ai voti ottenuti – a suo giudizio preferibile – e,

dall'altro, una soglia per l'attribuzione del premio piuttosto bassa, tale da incentivare l'aggregazione « maggioritaria », si domanda quale sia l'obiettivo finale di tale operazione.

Si interroga, altresì, su quale sia la rappresentanza che il legislatore intende dare al voto dei cittadini e alle diverse forze politiche presenti in Parlamento e fino a che punto intenda assumersi la responsabilità di una netta divaricazione tra percentuale di voti espressi e percentuale di seggi ottenuti.

Osservando, poi, come in altri paesi europei il sistema elettorale sia stabile da decenni, si domanda se l'attuale maggioranza intenda aprire, mediante la riforma elettorale, una nuova fase della storia repubblicana italiana.

In definitiva, ritiene che in questa fase storica vada coltivato il dubbio, specialmente da parte di coloro che hanno una significativa responsabilità nell'indirizzare o guidare i processi politici, per espletare al meglio le funzioni costituzionali loro attribuite e per il bene del popolo italiano.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come gli identici emendamenti soppressivi Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12 tocchino uno dei punti più significativi – ed innovativi per certi versi – del nuovo sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame.

Pur consapevole del fatto che un emendamento di maggioranza è volto a edulcorare il tema del « listone », ed un altro previene il rischio che sia raggiunta la soglia del 60 per cento, ritiene che, pure al netto dei correttivi apportati con il nuovo testo, la disciplina del premio di governabilità sia affetta da pesanti criticità, forse persino aggravate dall'eliminazione del ballottaggio – che a dire il vero, per come concepito, appariva palesemente incostituzionale. In questo senso, infatti, osserva come la maggioranza, avendo eliminato il ballottaggio, finisca paradossalmente per esporsi ancor più al rischio del pareggio, dal momento che un'eventuale forza politica di una certa consistenza potrebbe essere tentata dalla creazione di un terzo

polo, per impedire che gli altri due poli raggiungano il 42 per cento.

Conclude il proprio intervento confidando nell'approvazione degli identici emendamenti in esame, che, senza alcun intento ostruzionistico, sono stati condivisi dalle diverse forze di opposizione, unite dalla contrarietà all'impianto generale della riforma proposta dalla maggioranza.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), condividendo le considerazioni del collega Fornaro, riconosce il valore della governabilità e della stabilità, a condizione che non sia lesa la rappresentanza, né distorta eccessivamente la volontà popolare. Ritiene, tuttavia, che si stia andando in quella direzione, come osservato dai soggetti auditi nel duplice ciclo di audizioni svoltosi nel corso della fase istruttoria. Sarà infatti possibile che, con uno scarto di voti minimo, una coalizione possa ottenere una maggioranza tale da arrivare ad eleggere in autonomia, a determinate condizioni, gli organismi di garanzia, vanificando la *ratio* dei *quorum* previsti in Costituzione.

Sebbene si sia persa finora l'occasione per discutere in modo costruttivo con la maggioranza per rendere il premio di governabilità compatibile con la rappresentatività, auspica che i relatori possano a tal fine presentare un emendamento correttivo. Rimarca, in conclusione, il fatto significativo che tutte le forze politiche di opposizione – ad eccezione di Azione e di Futuro nazionale – abbiano condiviso quella in discussione e circa altre 300 proposte emendative, dimostrando come le formazioni del cosiddetto campo largo abbiano una visione comune e molto chiara rispetto alle criticità del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ritiene che una valutazione oggettiva dell'attuale situazione del Paese debba necessariamente tenere conto dei recenti avvenimenti nazionali e internazionali, tra cui l'esito del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, la crisi energetica e l'ascesa del movimento di estrema destra

guidato dal generale Vannacci. Osserva che, in questo contesto, contrariamente a quanto prospettato dalla maggioranza, l'ipotesi del pareggio e dello stallo politico è tutt'altro che peregrina per via dei voti che presumibilmente raccoglieranno i piccoli partiti di centro e di estrema destra. In tal caso, dunque, si applicherà il tanto avversato sistema proporzionale puro.

Ricordati i moniti di illegittimità del provvedimento in analisi sollevati dai costituzionalisti durante le audizioni svolte dalla Commissione, nonché le perplessità interne alle stesse forze di maggioranza, afferma che la proposta di legge C. 2822 Bignami sia finalizzata, grazie alla previsione dell'obbligatoria indicazione del candidato premier, a focalizzare lo scontro politico su singole personalità, investendo tutto sulla *performance* elettorale e sul carisma di Giorgia Meloni.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ricorda l'audizione tenuta dinanzi alla Commissione dalla professoressa di diritto costituzionale Giovanna De Minico, la quale ha proposto la distinzione tra « legge elettorale di servizio » e « legge elettorale di potere ». Sostiene, a questo riguardo, che l'azione della maggioranza nel corso della legislatura sarebbe stata caratterizzata da una costante logica di consolidamento del potere, manifestatasi, a suo avviso, anche attraverso la nomina di soggetti ritenuti vicini all'Esecutivo in numerosi incarichi di rilievo istituzionale, nella perseverante presentazione di decreti-legge e nella frequente posizione della questione di fiducia.

Rileva come la proposta di legge elettorale si collochi, a suo giudizio, in continuità con tale impostazione, perseguendo principalmente l'obiettivo di assicurare la permanenza dell'attuale maggioranza anche nella prossima legislatura. Evidenzia che quest'ultima assumerà una particolare rilevanza istituzionale, in quanto coinciderà con l'elezione del Presidente della Repubblica, momento che, secondo una consolidata prassi costituzionale, dovrebbe essere caratterizzato dalla più ampia condivisione possibile tra le forze politiche.

Richiama, a sostegno delle proprie preoccupazioni, alcuni recenti episodi, tra cui le vicende relative alla presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ritenendo che essi evidenzino una tendenza della maggioranza a fare prevalere la propria consistenza numerica rispetto alla ricerca di soluzioni condivise. Esprime pertanto il timore che un ulteriore rafforzamento della maggioranza possa incidere negativamente sugli equilibri istituzionali e sul ruolo del Parlamento, che rischierebbe di vedere ridotta la propria funzione di indirizzo e controllo, limitandosi alla ratifica di decisioni assunte in altre sedi.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ritiene che l'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio incida sulle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, introducendo un elemento innovativo nell'ordinamento e determinando un avvicinamento, di fatto, a una logica di tipo presidenziale.

Esprime, inoltre, una valutazione critica dell'impianto della proposta, ritenendola funzionale al consolidamento del potere della maggioranza di governo. In particolare, evidenzia diverse criticità: la previsione di lunghe liste bloccate che limitano la possibilità per gli elettori di conoscere con chiarezza gli effetti del proprio voto e di scegliere i candidati; il mantenimento delle pluricandidature; l'impossibilità di esprimere preferenze; il premio di maggioranza, ritenuto suscettibile di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza del voto; l'innalzamento della soglia dal 40 al 42 per cento, che non escluderebbe la possibilità del mancato raggiungimento di una maggioranza al Senato; infine, le distorsioni nella distribuzione dei seggi tra la lista vincente e quella seconda classificata.

Osserva, inoltre, che la riduzione del numero massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente rappresenterebbe un correttivo solo parziale, non eliminando il rischio che la maggioranza possa comunque raggiungere il 60 per cento dei seggi,

con possibili ripercussioni sull'elezione degli organi di garanzia e sul mantenimento dei necessari equilibri istituzionali.

Sostiene, infine, che gli interventi correttivi introdotti nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami siano insufficienti e che il provvedimento dovrebbe essere integralmente riformulato. Contesta, altresì, la motivazione della stabilità governativa posta a fondamento della riforma, giudicandola non convincente alla luce della

durata dell'attuale Governo, che figura tra i più longevi della storia repubblicana.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 00:00.

ALLEGATO 1

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «disposizioni urgenti per il Piano Casa»;

rilevato che:

L'articolo 1 individua le finalità e le misure che compongono il Piano casa, consistenti nella realizzazione e nella valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata volti a incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, mentre l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale e l'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, disciplinandone poteri e funzioni, nonché la relativa struttura di supporto e la dotazione finanziaria;

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà, mentre l'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a disciplinare le procedure di alienazione di immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;

L'articolo 6 prevede la possibilità di destinare le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente a progetti di edilizia sociale per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata;

L'articolo 7, al fine di contrastare il disagio abitativo, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere nell'anno 2026 quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo *Housing* Coesione, a cui possono altresì partecipare, sottoscrivendone delle quote, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione, che prevedono interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili;

L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione e coordinamento applicabili agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione previsti dal Capo I, mentre l'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata volti al consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, disciplinando le condizioni che tali programmi sono tenuti a rispettare, i soggetti che vi possono accedere e le modalità attraverso le quali i medesimi programmi sono attuati, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione delle disposizioni per l'individuazione dei criteri soggettivi per l'accesso ai predetti programmi infrastrut-

turali e delle misure di attuazione di quanto previsto dall'articolo;

l'articolo 10 contiene le disposizioni procedurali applicabili alla disciplina dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata, mentre l'articolo 11 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono dettate le disposizioni occorrenti per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

l'articolo 12 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

si ravvisa un intreccio di competenze nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, rispetto alla quale la Corte costituzionale chiarisce che gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello Stato sono, da una parte, la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana – ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione – e, dall'altra, la fissazione di principi generali, entro i quali le regioni possono esercitare validamente la loro competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti edilizi;

il provvedimento in esame prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in alcuni casi (articolo 5, comma 1 e articolo 9, comma 9) l'intesa in sede di Conferenza unificata, in altri (articolo 11, comma 1) che sia sentita la Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), al capoverso, sostituire le parole: quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2 *con le seguenti:* fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1:

a) al comma 2, al capoverso, sostituire il quarto periodo con i seguenti: I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 83, comma 1-*sexies*. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis*);

b) al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-*bis* si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano presentato liste esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni. »;

c) al comma 8, lettera b), sostituire le parole: fatte salve le circoscrizioni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche;

d) al comma 21:

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Uffici centrali circoscrizionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*sexies* »;

2) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* calcola i valori di cui alle lettere *a)* e *c)* escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere *f)* e *g)*, 1-*bis* e 1-*ter*; »;

3) alla lettera *d)*, al capoverso « lettera *e-bis)* », premettere il seguente:

« *e.1)* comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera *d)*, nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*; »;

4) alla lettera *e*), numero 1), sostituire le parole: « , rispettivamente, delle lettere *c*) e *a*) » con le seguenti: « della lettera *d-bis*) »;

5) alla lettera *f*), al capoverso « lettera *f-bis*) », sostituire la parola: « numero » con la seguente: « totale » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-*bis*, lettera *c*), e 93-*septies*, comma 3 »;

6) alla lettera *g*), dopo le parole: « cifre elettorali nazionali di tali liste » inserire le seguenti: « , determinate ai sensi della lettera *d-bis*) »;

7) alla lettera *l*), capoverso « comma 1-*ter*. »:

7.1) alla lettera *a*), *sostituire le parole*: « totale di centocinquanta seggi » con le seguenti: « numero di seggi pari alla differenza tra centocinquanta e i seggi attribuiti alla medesima coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, » e sostituire le parole: « numero 150 » con le seguenti: « numero di seggi così determinato »;

7.2) alla lettera *b*), primo periodo, sopprimere la parola: « centosessantaquattro » e dopo le parole: « premio di governabilità » aggiungere le seguenti: « , pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera *a*) »;

7.3) alla lettera *b*), secondo periodo, sostituire le parole: « numero 164 » con le seguenti: « numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo »;

8) alla lettera *l*), dopo il capoverso « comma 1-*quinqüies* », aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazio-

nali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera *e*), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera *e-bis*), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera *e-ter*). Essi non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere *f*) e *g*), 1-*bis* e 1-*ter*. »;

e) al comma 26:

1) alla lettera *a*) premettere le seguenti:

« 0*a*) all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 2-*bis*), è inserito il seguente:

“2-*ter*) I candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis* e con le modalità stabilite dall'articolo 93-*quinqüies*, commi 2 e 3.”;

2) al primo comma, numero 3), le parole: “ , insieme con il contrassegno di ciascun candidato,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-*ter*”;

3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

“4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel

collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.”;

4) il secondo comma è sostituito dai seguenti: “L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.”;

0a.1) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e)”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis). L'ufficio centrale elettorale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-sexies, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera f-bis).”;

2) alla lettera a) capoverso “articolo 93-quinquies”:

2.1) sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con

liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis*. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.”;

2.2) sopprimere il comma 4;

3) alla lettera *a*) capoverso “articolo 93-*sexies*”, dopo il comma 4, inserire il seguente:

“5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.”;

4) alla lettera *a*) capoverso “articolo 93-*septies*”:

4.1) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “voti validi” inserire le seguenti: “anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e*)”;

4.2) al comma 1, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

“*f*) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-*sexies*”;

4.3) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: “2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *e.1*), l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le

coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione; a tal fine.”;

4.4) al comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: “di cui alla lettera *f*) del comma 1” con la seguente: “ammesse”;

4.5) al comma 2, dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

“*b-bis*) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.”;

4.6) sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, commi 1, lettera *f-bis*).”;

5) alla lettera *a*) capoverso “articolo 93-*octies*”:

5.1) al comma 2 sostituire le parole: “in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate” con le seguenti: “nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni,” e sopprimere le seguenti parole: “, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali”;

5.2) sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.”;

f) al comma 29, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge;

g) al comma 29, Allegato 2, sostituire le tabelle H-bis e H-ter con le seguenti tabelle G, H, H-bis e H-ter:

Allegato 2
(articolo 1, comma 29)

“Tabella G
(Articolo 92, comma 1, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN
DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/
VALLÉE D'AOSTE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)

Tabella H
(Articolo 92, comma 1, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN
DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
COLLEGIO UNINOMINALE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 01

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE/
SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	Nome e Cognome 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Tabella H-ter
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del
(data della elezione)

CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL

COLLEGIO PLURINOMINALE TRENINO-ALTO ADIGE /
SÜDTIROL - P01

COLLEGIO UNINOMINALE

.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLO DELLA SEZIONE

.” »;

all'articolo 2:

a) al comma 1, alla lettera g), sostituire il capoverso con il seguente: 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-bis, comma 1-quinquies.1. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f-bis);

b) al comma 9:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “Uffici elettorali regionali” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal comma 1-quinquies.1” »;

2) alla lettera f), capoverso « lettera f-bis) » sostituire la parola: « numero » con la seguente: « totale » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle

d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c) »;

3) alla lettera g), capoverso « comma 1-ter », lettera a) sostituire le parole: « attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) » con le seguenti: « ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera f), comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, lettera c) »;

4) alla medesima lettera g), dopo il capoverso « comma 1-quinquies », inserire il seguente:

« 1-quinquies.1. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera e), dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera e-bis), nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera e-ter). »;

c) al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« b-bis) alla medesima lettera a) le parole: “, insieme al deposito del relativo contrassegno,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera a-bis);”;

b-ter) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che ab-

biano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;”;

b-quater) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno;”;

b-quinquies) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

“c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;» »;

d) dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "voti validi" sono inserite le seguenti: ", anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e)";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a-bis), attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le

liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 1-*quiquies*.1, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-bis, commi 1, lettera f-bis).» »;

e) al comma 16, dopo le parole: dalle tabelle A, B, inserire le seguenti: B-bis e B-ter;

f) al comma 16, Allegato 3, dopo la tabella B, aggiungere le seguenti:

« Tabella B-bis
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato uninominale)

« Tabella B-ter
(Articolo 20, comma 1, lettera c))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI
SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

del
(data della elezione)

REGIONE

.....

COLLEGIO UNINOMINALE

.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO DELLA SEZIONE

».

1.13. (Nuova formulazione) Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. C. 2961 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 68

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 78

ALLEGATO (Parere approvato) 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Vidali, Presidente della Corte di Appello di Genova, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di Marilena Rizzo, Presidente della Corte di Appello di Bologna, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri **Alfredo Man-**

tovano, il sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Ostellari** e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento **Matilde Siracusano**.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti.

C. 2961 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, preliminarmente ringrazia i rappresentanti del Governo che, con la loro partecipazione ai lavori della Commissione, testimoniano l'attenzione attribuita al provvedimento in esame. Ritiene inoltre che ciò consentirà da subito di intraprendere – come già accaduto in Senato – un confronto costruttivo che conduca ad un percorso ampiamente condiviso, tanto più auspicabile in quanto si tratta di un tema, quale quello del sovraffollamento carcerario che, soprattutto con l'approssimarsi della stagione più calda, è estremamente delicato.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'intervento normativo, come esplicitato nella relazione illustrativa, è finalizzato a raggiungere due obiettivi: « da un lato, ampliare la platea di soggetti, condannati ad una pena detentiva e con condizione accertata di tossicodipendenza o alcolodipendenza, che possono accedere a programmi di trattamento, disintossicazione e recupero al di fuori delle strutture penitenziarie; dall'altro, decongestionare queste ultime dal costante sovraffollamento ».

A tal fine, l'articolo 1 introduce nel Testo unico sugli stupefacenti i due nuovi articoli 94-ter e 94-quater.

L'articolo 94-ter delinea la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari specificamente rivolta a soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolodipendenza.

Tale disposizione consente di eseguire la pena detentiva in regime di detenzione domiciliare sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo che può essere di tipo residenziale, da svolgersi presso apposite strutture individuate dal comma 2

dell'articolo, oppure semiresidenziale, esperimentabile presso altro luogo idoneo.

Potenziale destinatario della disposizione è la persona tossicodipendente o alcolodipendente nei cui confronti è eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni.

Tale termine è però ridotto a quattro anni se la condanna riguarda un reato tra quelli compresi nell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, ad eccezione delle ipotesi di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma c.p.), e estorsione aggravata (629, secondo comma, c. p.), nonostante possano rientrare nel catalogo dei delitti ostativi.

Ulteriore elemento che circonda la platea dei destinatari è che per essi non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94 dell'ordinamento penitenziario.

Invece, la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare presso altro luogo idoneo, diverso dalle strutture disciplinate dal comma 2, è consentita solo a coloro nei cui confronti è eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a otto anni purché la condanna non riguardi un reato tra quelli compresi nell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, anche in questo caso con l'eccezione delle ipotesi di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma c.p.) e estorsione aggravata (629, secondo comma, c. p.).

Il comma 2 precisa che la misura può essere eseguita in strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico stupefacenti o in strutture pubbliche residenziali del Servizio Sanitario Nazionale specializzate nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcolodipendenze.

Il medesimo comma 2 disciplina i requisiti formali e sostanziali della domanda di ammissione.

Alla richiesta di proseguire o intraprendere un programma terapeutico socio-riabilitativo deve essere allegata in primo luogo l'indicazione della correlazione tra lo stato di dipendenza e il reato commesso.

Inoltre, alla medesima domanda deve essere allegata la valutazione tecnica, disciplinata dal comma 4. Quest'ultima riguarda, da un lato, l'effettiva e attuale condizione di dipendenza e, dall'altro, l'idoneità del programma stesso al recupero del condannato, precisandone le modalità di accertamento.

Infine, per i soli casi in cui la richiesta abbia ad oggetto la prosecuzione del programma terapeutico già in corso, la domanda deve essere corredata altresì dalla valutazione sull'andamento del programma e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato, avuto anche riguardo a condizioni di comorbidità psichiatrica e tossicologica.

Il comma 3 prevede che il tribunale accolga l'istanza – adottando le opportune prescrizioni in merito alla sua esecuzione – se ritiene che il programma contribuisca al concreto recupero del richiedente e prevenga il pericolo che egli commetta altri reati.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni, l'istituzione di una Commissione centrale presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e le relative modalità di funzionamento.

A tale organo è affidato il compito di elaborare linee guida uniformi per l'accertamento degli elementi indicati nella domanda dell'interessato e per le relative valutazioni.

Il comma 5 affida al responsabile della struttura residenziale o semiresidenziale presso cui si svolge il programma terapeutico un duplice compito. Da un lato, quello di segnalare in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta, anche ai fini della revoca del regime di detenzione domiciliare.

Dall'altro, quello di trasmettere una relazione semestrale sull'esecuzione del percorso al servizio pubblico per le dipendenze e all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) competenti per territorio. Quest'ultimo predispone una relazione finale al termine del programma, anche per

rinuncia da parte della persona ad esso sottoposta, e la trasmette all'autorità giudiziaria.

Il comma 6 disciplina la revoca della detenzione domiciliare terapeutica.

Qualora il programma non si concluda positivamente, il tribunale di sorveglianza dispone la revoca « *salvo che dalla relazione finale emerga in modo inequivoco che l'esito non positivo non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni* ». In questa specifica ipotesi di fallimento non colpevole del percorso, il magistrato può infatti autorizzare la prosecuzione del programma con il trasferimento del condannato presso un'altra struttura idonea, su richiesta dell'interessato, con provvedimento motivato e per non più di due volte, previo parere favorevole del Servizio pubblico per le dipendenze.

La revoca è invece sempre disposta nei casi di allontanamento ingiustificato o comportamenti incompatibili ai sensi dell'articolo 47-ter, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975, con la conseguente e tassativa preclusione per la pena residua di essere oggetto di ulteriori misure alternative. Analogamente, l'autorità giudiziaria provvede alla revoca entro cinque giorni, in caso di segnalazione delle violazioni o accertamento del fallimento del programma, fatta salva l'ipotesi del trasferimento.

Il comma 7 prevede che, in caso di conclusione positiva del programma, l'interessato possa accedere all'affidamento in prova o alla detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena residua ordinari, purché non si superino i massimali di otto o quattro anni aumentati rispettivamente della metà o di un quarto. La disposizione in questo caso richiama le condanne riferite a un reato di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, senza però riprodurre l'eccezione recata dal comma 1 con riguardo ai reati di rapina aggravata e estorsione aggravata.

Sono in ogni caso previste verifiche periodiche dirette ad accertare l'eventuale sopravvenienza di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza che comporterebbe l'immediata revoca dei benefici concessi.

Il comma 8, a fini di coordinamento, prevede che per quanto non diversamente disposto, si applichino l'articolo 94 del Testo unico stupefacenti, in materia di affidamento in prova, e l'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in materia di detenzione domiciliare, in quanto compatibili.

L'articolo 94-*quater* delinea la nuova misura della definizione anticipata del procedimento per gli imputati tossicodipendenti o alcolodipendenti.

Si tratta di un nuovo procedimento modellato sull'istituto del c.d. patteggiamento, di cui al titolo II del libro VI del codice di procedura penale, da cui purtuttavia se ne discosta laddove, come riporta la relazione illustrativa, *« il fulcro dell'accordo non risiede in una riduzione di pena, ma in una modalità esecutiva della stessa »*.

Il presupposto per l'accesso a tale istituto consiste nella richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcolodipendente di intraprendere o proseguire un programma terapeutico residenziale o semi-residenziale contestualmente alla richiesta di applicazione della pena.

La platea dei destinatari è definita in relazione all'entità della pena richiesta.

In particolare, la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria e tenuto conto delle circostanze, non deve superare 8 anni. Tale termine è però ridotto a quattro anni se si procede per un reato tra quelli compresi nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, ad eccezione delle ipotesi di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma c.p.), e estorsione aggravata (629, secondo comma, c. p.), nonostante possano rientrare nel catalogo dei delitti ostativi.

Ancora, il limite è ulteriormente ridotto a due anni se si procede per i delitti di competenza della procura distrettuale antimafia e antiterrorismo, nonché per taluni delitti di natura sessuale specificamente indicati, ovvero se l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o se la pena sia il risultato di un aumento di pena obbligatorio per recidiva c.d. reiterata.

La procedura prevede quindi che il giudice, se ritiene ammissibile la richiesta,

conceda all'imputato 60 giorni di tempo per produrre la documentazione relativa al programma terapeutico. Durante tale periodo sono sospesi i termini di durata della custodia cautelare.

Salvo il caso di proscioglimento, la richiesta è accolta se il pubblico ministero esprime il consenso e ricorrono gli ulteriori presupposti previsti per il patteggiamento (di cui all'articolo 444, comma 2, c.p.p.). Occorre inoltre che il giudice ritenga adeguata la misura richiesta e sussistenti i presupposti indicati dall'articolo 94-*ter*.

La sentenza di applicazione della pena ne indica le modalità di esecuzione secondo quanto indicato nel programma terapeutico.

L'ultimo periodo del comma 1 prevede l'applicazione, ove compatibili, di altre disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il comma 2 consente che alla persona tossicodipendente o alcolodipendente sottoposta a misura cautelare custodiale che ne faccia richiesta, possa essere applicata la misura degli arresti domiciliari secondo le modalità descritte nell'articolo 94-*ter*, anche eventualmente derogando all'attuale normativa in materia di arresti domiciliari nei confronti dell'imputato tossicodipendente o alcolodipendente (articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Il comma 3 prevede che, se non ostano ragioni sopravvenute che determinano la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza – cui viene trasmesso, unitamente alla sentenza, il programma terapeutico – applica la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale entro quarantacinque giorni.

L'ordinanza è impugnabile entro 10 giorni di fronte al tribunale di sorveglianza e il provvedimento del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione dal pubblico ministero, dall'interessato e dal suo difensore.

Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza il condannato che si trova agli arresti domiciliari con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 94-*ter* permane in tale stato e il tempo corrispondente è con-

siderato come pena espiata a tutti gli effetti.

Viene esplicitamente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, secondo cui l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena non trova applicazione nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

Infine, il comma 4 consente al giudice che pronuncia una sentenza di applicazione della pena su richiesta – ove vi sia la richiesta dell'imputato tossicodipendente o alcolodipendente di intraprendere il percorso di recupero e le ulteriori condizioni descritte nell'articolo in commento – di autorizzare il programma stesso con le modalità indicate.

L'articolo 2 prevede che gli addetti all'Ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza siano impiegati per supportare i magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione della nuova detenzione domiciliare prevista dall'articolo 94-ter.

L'articolo 3 modifica l'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, che riguarda la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, al fine di coordinare tale disciplina con la nuova misura alternativa della detenzione domiciliare in casi particolari.

Inoltre, si integra tale disposizione al fine di prevedere che, nei casi disciplinati dal citato articolo 94-ter, il magistrato di sorveglianza, al quale il pubblico ministero deve trasmettere senza ritardo l'ordine di esecuzione, il decreto di sospensione e il programma, deve provvedere entro 45 giorni all'eventuale applicazione della misura.

L'articolo 4 reca una disposizione transitoria, riferita ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, al fine di consentire la presentazione dell'istanza prevista dal citato articolo 94-quater ad eccezione di quelli in cui sia stata pronunciata sentenza di primo grado.

Con riguardo alle tempistiche, la richiesta deve essere presentata nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i processi penali in corso di dibattimento per i quali siano già decorsi i termini stabiliti dall'articolo 446, comma 1, c.p.p.

Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza, il dibattimento è sospeso, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni, per consentire di formulare la richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare. Durante il periodo di sospensione del dibattimento, sono sospesi altresì i termini di prescrizione e quelli di durata della custodia cautelare.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente l'abrogazione di una precedente autorizzazione di spesa per il potenziamento delle strutture sanitarie di riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e l'istituzione di un apposito fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui, a decorrere dall'anno 2026.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che la presenza dei rappresentanti del Governo competenti in materia di giustizia e di tossicodipendenze costituisca l'occasione più opportuna per sottoporre loro alcune questioni interpretative che non ha potuto ancora adeguatamente approfondire. Ricorda infatti che il testo licenziato dal Senato è stato assegnato alla Commissione solo nella giornata di ieri.

Innanzitutto, chiede chiarimenti in merito alla platea cui sono destinate le misure oggetto del provvedimento.

In particolare, si domanda se vi sia stata un'attenta riflessione sulla individuazione dell'entità della pena detentiva cui il soggetto è condannato. Entità che – ricorda – può anche essere residua e dunque costituire la parte terminale di una condanna, in ipotesi, anche molto più lunga. Paventa il rischio, forse non del tutto consapevolmente assunto, che rientrino nell'applicazione della misura autori di reati gravi

finanche di matrice terroristica o mafiosa, su cui si riserva di svolgere un apposito approfondimento.

In secondo luogo, sottolinea come la disciplina proposta non fissi alcun termine di durata, neanche di durata massima, per lo svolgimento dei programmi terapeutici, cosa che potrebbe comportare, a suo avviso, notevoli problemi di carattere applicativo. Nel silenzio del legislatore, infatti, si dovrebbe interpretare la nuova normativa nel senso di far coincidere la durata del programma terapeutico con l'intera durata residua della pena. Tuttavia, non appare chiaro come ciò possa raccordarsi con il comma 6 del nuovo articolo 94-ter del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ove si prevede lo scenario per cui «il programma terapeutico non è positivamente concluso».

Un altro dubbio riguarda l'applicazione del comma 7 del citato articolo 94-ter e, in particolare, se esso comporterà di poter derogare ai limiti di pena già previsti dalla normativa vigente per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare di cui agli articoli 47 e 47-ter della legge sull'ordinamento penitenziario.

Sottolinea, inoltre, come sia suo convincimento personale il fatto che i soggetti che abbiano commesso reati a causa del loro stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza non debbano affatto essere reclusi in strutture penitenziarie, atteso che verso costoro non sussisterebbe alcuna valida aspettativa di rieducazione. Tuttavia, si domanda se non sia opportuno che tali soggetti – in special modo coloro che sono condannati per reati gravi – una volta che non siano più affetti da dipendenze, scontino comunque il residuo periodo di pena in regime di reclusione, essendo anche quest'ultima finalizzata alla rieducazione del detenuto.

Rileva quindi un'ambiguità nella formulazione del nuovo articolo 94-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Infatti, per come è formulata, la norma sembra condizionare l'accesso alla nuova misura alternativa alla richiesta di una determinata entità della

pena. Tale ultimo meccanismo è tipico dell'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento). A suo modo di vedere, la formulazione opera un'inversione logica: sarebbe infatti più ragionevole innestare la richiesta di misura alternativa nell'ambito del patteggiamento e fermi restando i suoi presupposti in termini di entità della pena richiesta.

Ancora, invita i rappresentanti del Governo a fornire chiarimenti sul comma 3 del citato articolo 94-quater. Nello specifico, non le sembra ben congegnata la norma che prevede che il pubblico ministero possa proporre opposizione avverso l'ordinanza di applicazione della misura alternativa, senza specificare che debbano ricorrere ragioni sopravvenute. Sempre sul medesimo comma 3 rileva che non sono specificati i motivi per cui è proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza.

Infine, esprime apprezzamento per il fatto che il Governo abbia deciso finalmente di impiegare gli addetti all'ufficio per il processo a supporto della magistratura di sorveglianza, rammaricandosi tuttavia che l'impiego possa essere solamente settoriale, come esplicita la lettera dell'articolo 2 che finalizza il loro contributo solo all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter. Ciò dimostra, a suo giudizio, che si sta perdendo l'occasione di impiegare questa categoria di lavoratori altamente specializzati a beneficio dell'intero carico di lavoro della magistratura di sorveglianza.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) rileva con favore l'importanza che il Governo attribuisce al testo in esame, testimoniata dalla partecipazione ai lavori dei suoi rappresentanti competenti in materia. Auspica che tale attenzione sia concentrata sulle soluzioni per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, migliorare le condizioni dei detenuti e dare concreta attuazione al dettato costituzionale che sancisce la funzione rieducativa della pena.

È evidente, tuttavia, che la situazione attuale è molto critica: sono numerosi i casi

di soggetti reclusi particolarmente vulnerabili, come tossicodipendenti e alcolodipendenti. Per i soggetti che abbiano commesso reati proprio a causa di droga e alcol, peraltro, non si può neanche propriamente parlare di esigenze rieducative, motivo per cui il proprio gruppo parlamentare ha da sempre sollevato l'esigenza di rivederne il trattamento sanzionatorio.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è registrata una dimostrazione, per la verità piuttosto rara in questa legislatura, di apertura e disponibilità al dialogo con le opposizioni. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che il testo originale sia stato modificato anche accogliendo alcune proposte emendative dell'opposizione. Tuttavia, in quella sede, il Partito Democratico ha comunque deciso di esprimere un voto di astensione sul provvedimento dal momento che permangono diversi elementi problematici.

Da una parte, infatti, il testo stanZIA evidentemente risorse decisamente troppo esigue per far fronte alle sue finalità. Dall'altra, esso non considera in alcun modo la posizione dei cosiddetti giovani adulti. Questi ultimi, infatti, a causa delle politiche di questo Governo – che hanno modificato l'impianto costruito con le leggi Orlando, che privilegiava la loro permanenza nelle strutture minorili anche dopo il raggiungimento della maggiore età – sono adesso sempre più frequentemente trasferiti in strutture penitenziarie per maggiorenni, facilitando il loro accesso alle sostanze alcoliche e stupefacenti. A suo giudizio, invece, è assolutamente necessario rivedere la disciplina per renderla meno punitiva e repressiva e questo provvedimento sarebbe l'occasione migliore, dal momento che molti soggetti giovani adulti vengono condannati per crimini commessi in ragione o in conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Tiene a precisare come il provvedimento in esame non abbia in realtà effetti di particolare impatto sul problema del sovraffollamento degli istituti di pena se, come è emerso, potrebbe riguardare non più di 500 detenuti.

Fa notare, inoltre, come questo non sia il primo intervento legislativo volto a definire percorsi alternativi alla detenzione in istituti di pena di questa legislatura.

Ricorda il decreto-legge n. 92 del 2024 che all'articolo 8 prevedeva disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti che il Ministero della giustizia non ha realmente attuato, nonostante siano passati 2 anni. Questo sarebbe il segnale, a suo avviso, che il Governo, nonostante le varie manifestazioni di intenti, non vuole – o non sa come – prendere le contromisure ai gravissimi problemi che affliggono il sistema penitenziario. D'altronde, il problema del sovraffollamento carcerario è addirittura stato acuito da questo Governo, che, con il decreto Caivano, i nuovi reati e i significativi inasprimenti di pena disseminati nei vari provvedimenti, ha portato le carceri italiane al collasso.

Ribadisce, dunque, la condivisione del principio di fondo cui è ispirato il provvedimento, sottolineando tuttavia che dovrebbero essere presi in considerazione anche altri interventi, quali, ad esempio, la liberazione speciale anticipata o il rafforzamento delle strutture intermedie tra la detenzione e libertà. Si riferisce, ad esempio, alla proposta delle opposizioni di istituire le cosiddette «case territoriali» che sono orientate precipuamente al reinserimento sociale del condannato.

In conclusione, ritiene che nel testo sia necessario guardare con maggiore attenzione alla situazione di chi, entrato in carcere in condizioni di tossicodipendenza o alcolodipendenza, abbia poi sviluppato altresì disagi di natura psichiatrica. Guarda invece con favore alla modifica apportata in Senato in merito alla possibilità di svolgere il programma terapeutico non solo in strutture private accreditate ma anche presso strutture specializzate del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di consentire di approfondire le tematiche illustrate, anticipa che il suo gruppo formulerà in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Federico GIANASSI (PD-IDP) esprime apprezzamento per la scelta del Governo che, con la sua qualificata presenza in Commissione, testimonia una volontà di confronto aperto e costruttivo che, per la verità, costituisce un avvenimento più unico che raro. Si riferisce non solo alla passata esperienza dell'iter della riforma costituzionale in materia di giustizia ma anche all'attuale andamento dei lavori sulla proposta di legge in materia elettorale: in entrambi i casi maggioranza ed Esecutivo si sono distinti per la loro chiusura di fronte a qualsiasi tentativo di dialogo dell'opposizione.

Analogo atteggiamento è stato spesso riservato anche ai temi trattati in questa Commissione, anche con riferimento al tema trattato dal provvedimento in esame. Osserva quindi che ciascun deputato ha la sua sensibilità in ordine a tali argomenti; sensibilità che possono divergere molto tra partito e partito e, spesso anche all'interno del medesimo partito o gruppo parlamentare. Il Partito Democratico, ad esempio, ha una posizione che tendenzialmente si discosta molto dalla logica dei partiti di maggioranza che vedono la reclusione quale fondamentale leva di deterrenza criminale; eppure considera che gli stessi partiti di maggioranza possano convenire sul fatto che, per un soggetto che ha problemi di tossicodipendenza o alcolodipendenza, il carcere è il luogo meno adatto al suo recupero e riabilitazione.

Per questo motivo, almeno sui temi su cui può riscontrarsi un orientamento condiviso tra tutte le sensibilità politiche, sollecita un'accelerazione nell'attuazione degli strumenti messi in campo. Si riferisce, in particolare, agli ingiustificabili ritardi, citati dalla collega Serracchiani, nell'esecuzione del decreto-legge n. 92 del 2024. La situazione attuale, infatti, è assolutamente emergenziale e non può tollerare ulteriori titubanze o esitazioni.

È vicenda recentissima, infatti, quella del sequestro di diverse sezioni del carcere di Sollicciano, di cui la magistratura ha ufficialmente accertato le condizioni indecorose; condizioni che fanno rassomigliare l'espiazione della pena detentiva a ciò che

non esita a definire un « girone infernale ». E non si può certamente parlare di invasione della magistratura nella sfera politica, dovendosi invece riconoscere, a suo avviso, la latitanza della politica nei confronti della edilizia carceraria. Sottolinea, infatti, che, a distanza di ormai diverse ore da una decisione giudiziaria così importante ed epocale, il Ministro non ha ancora fornito alcun chiarimento su come intenda procedere per ricollocare i detenuti che erano reclusi nelle sezioni sequestrate.

Ritiene invece che la politica dovrebbe sfruttare tale vicenda per invertire la rotta sulla gestione del sistema penitenziario. Per farlo occorre tuttavia che il Governo e, in particolare, il Ministero della giustizia, abbia finalmente il coraggio di metterci la faccia, adottare una visione organica di sistema e smettere di tollerare che i detenuti possano essere ulteriormente condannati a scontare la propria pena in condizioni inumane e degradanti.

Davide BELLOMO (FI-PPE) esprime preliminarmente le proprie perplessità su una certa tendenza a dimostrarsi rigorosi nell'attuazione delle misure di custodia cautelare e lassisti nella fase di esecuzione della pena.

Invita i colleghi e i rappresentanti del Governo a riflettere su un dubbio interpretativo sulla compatibilità della nuova disciplina con quella della custodia cautelare.

In particolare, ricorda che per l'emissione di misure di custodia cautelare, il giudice, ai fini della decisione, opera un giudizio prognostico sull'entità della pena cui può essere condannato l'imputato.

Nel testo del provvedimento, invece, non vi è riferimento a tale giudizio prognostico con riguardo alla nuova misura alternativa di detenzione domiciliare. Andrebbe quindi chiarito se essa debba ritenersi radicalmente esclusa qualora l'imputato sia accusato di aver commesso un reato punito con una pena superiore ai limiti ivi previsti ovvero se sia il caso di inserire il riferimento alla valutazione prognostica del giudice.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ringrazia innanzitutto i sottosegretari pre-

senti per i chiarimenti che forniranno ai diversi dubbi interpretativi emersi nel corso del dibattito.

Per parte sua, esprime preoccupazione in merito alle difficoltà che, con l'attuale carenza di organico, gli uffici giudiziari coinvolti possano realmente assolvere ai nuovi ingenti carichi di lavoro per eseguire le misure previste dal provvedimento. Le istanze di misura alternativa di detenzione domiciliare, infatti, potrebbero giungere in un numero tale da comportare una paralisi sia per i tribunali di sorveglianza sia per i tribunali di merito che hanno in carico il procedimento penale.

Osserva che in un momento come questo – in cui gli uffici giudiziari sono già oberati di lavoro e in cui il processo di digitalizzazione non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi di efficientamento della giustizia – far gravare anche questo peso sui magistrati potrebbe rivelarsi una scelta assolutamente infelice. Ciò può essere immaginato, a suo avviso, solamente previo aumento dell'organico.

Rileva, inoltre, come si stia chiedendo ai giudici una valutazione che ben potrebbe esorbitare dalle loro competenze: le valutazioni inerenti allo svolgimento del programma terapeutico socio-riabilitativo – che vanno dalla scienza psichiatrica alla gestione dei disturbi di tossicodipendenza e alcoldipendenza – richiedono infatti capacità e competenze tecniche specifiche. Competenze che il corpo della magistratura, in assenza di strutture di supporto, non può avere.

Quanto ai limiti di pena previsti per poter accedere alla misura, ritiene che il limite di otto anni previsto in via ordinaria possa risultare eccessivo, tanto da poter costituire un rischio per le stesse esigenze di sicurezza e prevenzione cui questa maggioranza dichiara di farsi paladina.

Ancora, esprime perplessità con riguardo al presupposto della « correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato ». In particolare, non risulta chiaro a chi sarà demandata la valutazione in ordine a tale correlazione, se essa sarà basata su mere ipotesi ovvero se

fondata su algoritmi su cui ancora nulla è dato sapere.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede di parlare per una precisazione.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricordando alla deputata D'Orso che è già intervenuta nel dibattito, consente comunque l'intervento, in via eccezionale, per una mera precisazione.

Valentina D'ORSO (M5S), precisa che sarebbe opportuno anche chiarire chi sia il soggetto deputato alla redazione del programma terapeutico, a chi competono le relative spese, se vi sia la possibilità di coinvolgere i servizi per le tossicodipendenze (SerT) e, infine, se il Governo abbia già interloquito con le regioni dato che tali servizi sono di competenza regionale.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO evidenzia preliminarmente come abbia ritenuto doveroso prendere parte alla seduta della Commissione, insieme agli altri colleghi di Governo che più abitualmente partecipano ai suoi lavori, per seguire il provvedimento in esame così come avvenuto durante l'*iter* al Senato, nell'esercizio della sua delega di direzione del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

Ricorda come il testo oggetto dell'attenzione della Commissione sia il frutto di un lavoro pluriennale di squadra, condotto con un costante confronto tra le strutture territoriali che si occupano dei temi delle dipendenze da alcol e droga e le comunità e gli operatori che si occupano di prevenzione e recupero, anche all'interno degli istituti di pena.

Gli esiti di questo lavoro sono anche confluiti nel dibattito svoltosi nel mese di novembre del 2025 nell'ambito della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, appuntamento che rappresenta un momento di qualificato confronto tra tutti gli attori coinvolti nel sistema delle dipendenze.

Comprende come nel dibattito iniziale siano emerse alcune perplessità, in quanto si tratta, a suo avviso, di un progetto ardito,

che però si pone l'ambizioso obiettivo di potenziare, con nuove modalità esecutive, le finalità dell'istituto già previsto dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Ciò giustifica anche la scelta di individuare la platea dei destinatari in coloro che debbano espiare, anche in via residua, una pena fino a 8 anni, quindi superiore a quella del citato articolo 94, che è di soli 6 anni. Il limite di 8 anni deve essere però valutato tenendo conto come una condanna a pena detentiva anche superiore a questo limite consegue non tanto dalla commissione di reati di particolare allarme sociale ma, più frequentemente, dal cumulo di pene tra più reati, dalla loro reiterazione e continuazione. Un caso esemplare per coloro che sono affetti da dipendenze è quello delle rapine ed estorsioni in ambito domestico o familiare reiterate nel tempo.

Questo limite generale, proprio per non arretrare rispetto alle esigenze di sicurezza invocate nel dibattito, si riduce invece a 4 anni se il reato commesso rientra tra quelli per i quali occorre maggiore attenzione – ovvero i cosiddetti reati ostativi – salvo che, per le ragioni precedentemente espresse, non siano di rapina o estorsione aggravata.

Sotto un diverso profilo, il nuovo istituto si differenzia dall'affidamento in prova del citato articolo 94 nel richiedere requisiti di accesso più rigorosi.

Rimarca ad esempio il meccanismo di revoca della misura qualora il programma non si concluda positivamente. Opportunamente al Senato si è però inteso concedere una seconda possibilità, ma solo nel caso di fallimento non colpevole del percorso.

Va infatti considerato che le strutture hanno modalità di intervento molto differenti, ed è una ricchezza dell'esperienza italiana nel campo del recupero delle tossicodipendenze – che ha visto l'impegno di forti personalità, che si sono espresse in prima persona nella loro azione di cura e prevenzione – quella di affiancare alle ordinarie terapie medico-sanitarie altri strumenti di coinvolgimento, anche sul piano ideale, del destinatario del trattamento.

Ne consegue però che occorre anche considerare l'ipotesi che il programma di recupero non si realizzi per l'inidoneità della struttura e delle sue specifiche modalità di intervento con riguardo al singolo caso. Appare dunque corretto consentire una seconda possibilità di prosecuzione del programma con il contestuale trasferimento del condannato presso un'altra struttura, per non più di due volte, sul presupposto che quest'ultimo non sia mai incorso in violazioni delle prescrizioni impartite.

In relazione alle considerazioni della deputata Serracchiani che evidenziava come la platea dei potenziali beneficiari si aggiri intorno alle 500 unità, rileva come i dati in tale ambito siano di difficile lettura, anche perché non ci sono strumenti di verifica dell'effettiva sussistenza di condizioni di dipendenza.

Reputa quindi significativa l'introduzione di una procedura di accertamento della tossicodipendenza o alcolodipendenza, così come reputa altrettanto significativa la previsione che, per entrambi gli istituti introdotti, individua come presupposto applicativo la piena disponibilità a intraprendere un percorso di recupero, circostanza che coloro che frequentano gli istituti di pena sanno non essere per nulla una dichiarazione scontata.

Altrettanto significativa è la previsione della correlazione tra il reato oggetto di condanna e lo stato di dipendenza.

Una volta che si siano individuate queste specifiche situazioni, si potrà realmente verificare se le previsioni sui possibili beneficiari siano realistiche e se le risorse impiegate saranno sufficienti, fermo restando l'intendimento del Governo di incrementarle ove la platea si rivelasse di maggiore entità.

Venendo al tema, evocato nel corso del dibattito, dell'edilizia penitenziaria, rileva come vi sia stato un impegno del Governo ad incrementare il numero dei posti disponibili e le risorse impiegate rispetto alla disattenzione dei precedenti esecutivi al tema. All'atto dell'insediamento del presente Governo vi era, infatti, un *deficit* di circa 10.000 posti nelle carceri, nonché

tempi infiniti di programmazione di interventi sempre rinviati.

Come illustrato anche nella recente audizione del Commissario straordinario del Governo per l'edilizia penitenziaria Marco Doglio in questa Commissione, si registra adesso un incremento di 2.000 unità di posti disponibili negli istituti di pena e la cifra è destinata ad aumentare fino a 11.000 unità entro il 2027.

È evidentemente a conoscenza delle carenze strutturali di alcuni istituti di pena, ma si augura che si possa a breve migliorare la situazione, che non troverebbe invece giovamento da eventuali altri sequestri giudiziari di strutture penitenziarie, magari nell'ambito di procedimenti per meri reati contravvenzionali.

Respinge quindi la critica espressa dalla deputata Serracchiani in ordine all'eccessivo uso dello strumento penale nei confronti della popolazione più giovane. Ricorda invece come le scelte del Governo, ad esempio in occasione dell'emanazione del cosiddetto « decreto Caivano », siano state dettate proprio dall'intenzione di accogliere le richieste della magistratura minorile di essere dotata di strumenti efficaci per intervenire contro il fenomeno dei minorenni armati che, conseguentemente, diventano facili strumenti a disposizione delle organizzazioni camorristiche.

Invita quindi a valutare se, unitamente all'ingresso di nuovi contingenti delle forze di sicurezza a copertura delle carenze di organico, tali misure abbiano migliorato i livelli di sicurezza, non solo a Caivano. A suo avviso anche tale provvedimento, lungi dal recarne pregiudizio, offre strumenti per innalzare i livelli di sicurezza, nella misura in cui il recupero di un tossicodipendente o di un alcolodipendente riduce certamente la delinquenza.

Replicando alla deputata D'Orso, rileva come un siffatto percorso di uscita dalla dipendenza sia difficile e, per certi versi, doloroso. Pertanto, ove si concluda positivamente, non vi è più alcuna ragione per un ritorno in carcere che, certamente, potrebbe vanificare il risultato raggiunto e quindi nuovamente nuocere alla sicurezza pubblica.

Invita quindi a tener presente come il provvedimento in esame, che pure produrrà l'effetto di ridurre il sovraffollamento carcerario, ha l'ambiziosa finalità di recupero del maggior numero possibile di tossicodipendenti e alcolodipendenti presenti nelle carceri italiane.

Per tali ragioni, auspica che la Commissione adotti modalità di esame che possano conciliare le esigenze di adeguata istruttoria con tempi spediti di esame.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI richiama le considerazioni espresse dai deputati del Partito democratico, al fine di precisare che non vi è stata alcuna inerzia del Ministero della giustizia nel dare attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

La disposizione affidava l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco delle strutture residenziali idonee ad un decreto che è stato puntualmente emanato. Difatti, il decreto ministeriale 24 luglio 2025, n. 128, consente tale iscrizione e introduce tutte le ulteriori norme di dettaglio rimesse alla fonte secondaria.

Inoltre, ritiene che la questione sollevata dalla collega D'Orso in ordine all'utilizzo degli addetti all'ufficio del processo alle sole pratiche connesse alle nuove misure introdotte dal disegno di legge in esame non sia fondata. Il loro impiego presso gli uffici giudiziari riguarda l'intero carico di lavoro della struttura che essi sono chiamati a supportare.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come però il dato testuale sia inequivocabilmente riferito all'impiego degli addetti all'ufficio del processo a supporto della magistratura di sorveglianza, per le sole finalità di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure di cui all'articolo 94-ter del testo unico, che si intende introdurre con la presente legge.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI ribadisce come, a suo avviso, la lettura

della norma offerta dalla collega D'Orso non sia corretta.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 3 giugno scorso, in sostituzione del relatore, deputato Bello-mo, ha svolto la relazione introduttiva.

Davide BELLOMO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

Atto n. 411.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il 19 luglio 2026.

In sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni, sottolinea che lo schema costituisce un terzo passaggio di attuazione e recepimento del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea, costituito dal citato regolamento e dalla direttiva (UE) n. 1544 del 2023.

Quest'ultima è stata recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216, il cui schema è stato oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 330).

Il regolamento è stato a sua volta parzialmente attuato con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, il cui schema è stato anch'esso oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 303).

Il pacchetto configura moduli di circolazione delle prove elettroniche che superano i tradizionali meccanismi di cooperazione giudiziaria orizzontale, eliminando la necessità di un dialogo preventivo tra autorità giudiziarie dei diversi Stati membri.

Si ricorda che l'ordine europeo di produzione è definito dallo stesso regolamento come la decisione che dispone la produzione di prove elettroniche – emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro – rivolta a uno stabilimento designato o a un rappresentante legale di un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione, qualora tale stabilimento designato o rappresentante legale sia ubicato in un altro Stato membro vincolato dal regolamento stesso.

Il regolamento definisce invece l'ordine europeo di conservazione come la decisione che dispone la conservazione di prove elettroniche ai fini di una richiesta di produzione successiva.

Ai sensi della nuova disciplina, le autorità competenti potranno rivolgersi direttamente al prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ingiungendogli di produrre o conservare dati relativi agli abbonati, al traffico o al contenuto delle comunicazioni, senza dover attivare l'intervento delle autorità giudiziarie dello Stato in cui il prestatore è localizzato.

In fase di prima attuazione del regolamento, si è proceduto all'individuazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 31 del regolamento.

Il provvedimento in esame completa quindi l'attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge.

Il termine di esercizio della delega scade il 10 luglio 2026, ma – essendo tale termine precedente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi e dunque scadrà il 10 ottobre 2026. L'applicazione del regolamento è invece fissata a decorrere dal 18 agosto 2026.

L'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, nei termini già descritti.

L'articolo 2, in attuazione del principio e criterio direttivo stabilito alla lettera f) della norma di delega, riguarda l'informazione nei confronti della persona i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione.

Da un lato, si ribadisce il principio secondo cui l'autorità giudiziaria che ha emesso gli ordini di produzione è tenuta a informare le parti e i difensori dei dati e della documentazione acquisiti.

Dall'altro lato, si prevedono deroghe purché legittimate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018 che, al comma 2, consente di ritardare, limitare o escludere tali informazioni « con disposizione di legge » (così prevede testualmente il citato articolo 14) in presenza di determinate circostanze, anche connesse alle esigenze del procedimento penale.

Viene, infine, stabilito che nell'informazione alle parti e ai difensori deve essere indicata la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame.

L'articolo 3 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento. Tale disposizione attua l'articolo 15 del regolamento che impone di fissare un limite massimo sanzionatorio non inferiore al 2 per cento del fatturato totale annuo realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.

Sul punto, il principio e criterio direttivo stabilito alla lettera g) della norma di delega prevede che le sanzioni amministrative possano essere adottate anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 1 richiama tale limite massimo per tutte le violazioni nel caso in cui il 2 per cento del fatturato sia superiore all'importo quantificato come massimo della sanzione, mentre articola in modo differenziato i minimi e i massimi delle sanzioni legate all'inosservanza dei diversi obblighi definiti dal regolamento con riguardo all'esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione, nonché degli ob-

blighi in materia di riservatezza, segretezza e integrità dei certificati e, infine, degli obblighi riferiti alla procedura di esecuzione.

Il comma 2 definisce i criteri direttivi per la determinazione in concreto della misura della sanzione amministrativa pecuniaria, assicurando che l'applicazione delle pene edittali previste al comma 1 segua i principi di proporzionalità e gradualità. La norma è strutturata per consentire all'autorità giudiziaria di calibrare la sanzione evitando automatismi punitivi che potrebbero risultare sproporzionati rispetto alla reale capacità economica del destinatario o alla gravità dell'illecito.

Il comma 3 attribuisce la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, stabilendo che siano applicate dal giudice per le indagini preliminari su istanza del procuratore della Repubblica, da proporre entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inadempimento o dalla violazione oggetto del procedimento.

Nella relazione sull'analisi tecnico normativa che correda il provvedimento si evidenzia come «l'applicazione di sanzioni pecuniarie di natura non penale da parte dell'autorità giudiziaria non è comune ma, allo stesso tempo, non è estranea all'ordinamento interno, essendo già vigenti alcune disposizioni che prevedono il potere del giudice di applicare sanzioni amministrative».

Ai sensi del comma 4, la richiesta deve essere notificata al destinatario, il quale ha trenta giorni per presentare memorie, documenti o chiedere di essere sentito con l'assistenza di un difensore.

Il comma 5 disciplina la fase decisionale e conclusiva del procedimento sanzionatorio, prevedendo altresì l'obbligo di procedere all'audizione del destinatario della sanzione che ne abbia fatto espressa istanza. L'ordinanza con cui si conclude questa fase è comunicata, tra l'altro, a soggetti istituzionali quali l'autorità di emissione dello Stato membro estero e l'autorità centrale nazionale, individuata nel Ministero dell'interno.

Il comma 6 fissa in trenta giorni il termine per l'adempimento spontaneo del-

l'obbligo pecuniario, costituito dal versamento delle somme dovute nel Fondo unico giustizia.

I commi 7, 8 e 9 disciplinano i rimedi giurisdizionali dell'opposizione dinanzi al tribunale competente e del ricorso per cassazione per i soli motivi di violazione di legge.

Infine, il comma 10 reca una clausola di chiusura dell'intero sistema sanzionatorio, stabilendo la disciplina residuale applicabile al procedimento. La norma prevede infatti un rinvio esplicito alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per quanto riguarda tutti gli aspetti che non sono stati diversamente o espressamente disciplinati dai commi precedenti dell'articolo 3.

L'articolo 4, in attuazione del principio e criterio direttivo stabilito alla lettera *m*) della norma di delega, disciplina i mezzi di ricorso giurisdizionale a tutela della persona i cui dati personali siano stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione, riconoscendole la facoltà di contestare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell'ordine.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice, è proponibile riesame ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale, ovvero secondo il modulo procedurale previsto per l'impugnazione delle misure cautelari reali, trovando altresì applicazione, in quanto compatibile, la disciplina del ricorso per cassazione di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Invece, contro l'ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso può essere proposto innanzi al giudice per le indagini preliminari, il quale decide a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale, ovvero attraverso il procedimento in camera di consiglio. Avverso le decisioni così assunte è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del capo V del regolamento (UE) 2023/1543, autorizzando la spesa necessaria all'implementazione e all'adattamento del sistema informatico na-

zionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato attraverso cui avverrà lo scambio delle prove elettroniche tra gli Stati membri.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto non previsto dall'articolo 5.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Vidali, Presidente della Corte di Appello di Genova, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Go-

verno, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di Marilena Rizzo, Presidente della Corte di Appello di Bologna, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05. alle 16.10.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2831, approvata dal Senato, recante « Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare »,

premesso che:

la proposta reca un contenuto puntuale di modifica agli articoli 3 e 5 della legge n. 113 del 1983, che ha autorizzato la cessione di circa 18 ettari dal demanio statale al comune di Praia a Mare;

al fine di perseguire l'obiettivo di agevolare gli atti di compravendita tra il comune medesimo e i privati occupanti, scongiurando il rischio della relativa nullità

degli atti derivante dall'assenza dei requisiti di conformità urbanistica e catastale richiesti dalla normativa sopravvenuta alla legge del 1983, la lettera *a*), numero 2), esclude la nullità degli atti di trasferimento di tali immobili con riguardo alla carenza della necessaria documentazione riguardante dati catastali o autorizzazioni edilizie;

la lettera *b*) modifica l'articolo 5 della citata legge n. 113 del 1983, nel senso di ridurre la durata del divieto di alienazione degli immobili in oggetto da venti a cinque anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 83

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Memorial Italia* (*Svolgimento e conclusione*) 83

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 84

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba (*Seguito della discussione e rinvio*) 84

ALLEGATO (*Nuovo testo della risoluzione*) 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza
della presidente Laura BOLDRINI.*

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Memorial Italia*.
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giulia DE FLORIO, *presidente di Memorial Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Federica ONORI (AZ-PER-RE), Fabio PORTA (PD-IDP) e, a più riprese, Laura BOLDRINI, *presidente*.

Giulia DE FLORIO, *presidente di Memorial Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, e Trasporti.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Paolo Formentini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 aprile 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il collega Porta ha illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo e che i firmatari hanno preannunciato l'intenzione di apportare alcune modifiche al testo, che invita ad illustrare.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra il nuovo testo della risoluzione (*vedi allegato*), precisando che i firmatari hanno ritenuto necessario aggiornare il testo della risoluzione, a seguito dell'evoluzione della gravissima situazione umanitaria in cui versa Cuba e degli elementi forniti dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, nel corso dell'audizione svoltasi il 10 giugno scorso. Al riguardo, fa presente che agli effetti dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, che perdura da sessantasette anni, si sono aggiunti due ordini esecutivi firmati dal Presidente Trump il 29 gennaio e il 1° maggio 2026, i quali hanno provocato il blocco totale di accesso al petrolio ed ai suoi derivati, con conseguenze rilevanti sui servizi essenziali, soprattutto in ambito sanitario.

Considerata la finalità essenzialmente umanitaria dell'atto di indirizzo, auspica che tutti i gruppi possano convergere sul testo in esame, favorendone l'approvazione unanime.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), ringraziando la collega Boldrini per l'impegno profuso nella elaborazione del nuovo testo dell'atto di indirizzo, sottolinea che esso si pone in linea di continuità con la posizione tradizionale del Governo italiano nei riguardi di Cuba, confermata dal voto favorevole alla risoluzione dell'Assemblea Generale ONU del 29 ottobre 2025, che ha ribadito la necessità di porre fine all'embargo e alle misure connesse.

Si associa, dunque all'auspicio di un'approvazione unanime della risoluzione.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, al fine di esaminare con attenzione

i contenuti del nuovo testo della risoluzione.

Giangiaco­mo CALOVINI (FdI) dichiara la disponibilità a valutare, senza pregiudizi, il nuovo testo elaborato dai colleghi del Partito Democratico, anche al fine di verificare la coerenza con le consolidate linee di politica estera del nostro Paese nei riguardi di Cuba.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE**

La III Commissione,

premesso che:

la Repubblica di Cuba sta attraversando una delle più gravi crisi economiche e sociali dalla fine del cosiddetto « *periodo especial* », con una combinazione di fattori esterni e criticità strutturali interne che stanno mettendo a dura prova la popolazione civile;

le misure restrittive e sanzionatorie adottate e progressivamente inasprite dalle Amministrazioni statunitensi hanno aggravato l'impatto del pluridecennale embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che perdura da ormai 67 anni;

in particolare, i due ordini esecutivi firmati dal Presidente Donald Trump il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato conseguenze umanitarie, economiche e sociali drammatiche su una società e una popolazione già stremate, come confermato e dettagliato in sede di audizione informale presso la III Commissione della Camera dei deputati, il 10 giugno 2026, dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar;

a causa del blocco totale di accesso al petrolio e ai suoi derivati inasprito dai suddetti provvedimenti energetici e finanziari, Cuba si trova nell'impossibilità di acquistare il diesel e il *fuel oil* necessari per alimentare gruppi elettrogeni, motori e piattaforme di generazione, determinando l'inutilizzabilità di ben 1.400 MW di generazione elettrica distribuita nel Paese;

tale deficit energetico costringe le cittadine e i cittadini cubani a subire quotidianamente una media di venti ore di *blackout*, provocando la paralisi del tessuto

produttivo e una drastica riduzione dei trasporti interni;

la carenza strutturale di forniture energetiche e di carburante ha un impatto catastrofico sul sistema sanitario nazionale cubano, traducendosi in una gravissima carenza di medicinali e presidi medici; oltre 100 mila persone si trovano attualmente in lista d'attesa per interventi chirurgici, tra cui 5.152 pazienti oncologici e circa 12 mila bambini, mentre 2.888 malati sottoposti a trattamento emodialitico subiscono gravi riduzioni delle prestazioni assistenziali ed è posta a immediato rischio la prosecuzione del fondamentale Programma Nazionale di Immunizzazione;

le limitazioni energetiche e la scarsità di combustibile ostacolano la mobilità delle *équipes* sanitarie e delle ambulanze, la piena funzionalità delle terapie intensive e l'accesso ai servizi di emergenza e diagnostici — come le ecografie ostetriche e i test genetici — mettendo a rischio la salute di oltre 32 mila donne in gravidanza; una situazione di emergenza straordinaria che ha già costretto il Ministero della salute pubblica a sospendere gli interventi chirurgici programmati per dare priorità ai soli casi potenzialmente letali;

la scarsità di carburante impedisce la logistica, il trasporto e la fornitura dei beni alimentari primari e di prima necessità: oltre 100 mila bambini non riescono più a ricevere quotidianamente il litro di latte sovvenzionato dallo Stato, la distribuzione di farina copre appena il 50 per cento del fabbisogno del territorio e il peso del pane razionato destinato alla popolazione è dovuto diminuire da 80 a 60 grammi;

il blocco logistico e finanziario sabota direttamente l'assistenza umanitaria

internazionale: 170 *container* colmi di prodotti essenziali già arrivati sull'isola, equivalenti a un valore di 6,3 milioni di dollari, non hanno potuto essere distribuiti; le 11 mila tonnellate di alimenti di base stanziati dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) vengono consegnate con estrema lentezza e le agenzie ONU, tra cui UNICEF e PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), denunciano il blocco forzato di decine di propri *container* all'interno dei porti cubani;

L'Ordine Esecutivo statunitense del 1° maggio 2026 ha inferto un colpo violentissimo all'economia dell'isola e alle sue relazioni multilaterali, costringendo numerose imprese straniere a cessare le proprie attività economiche *in loco*, bloccando le esportazioni di beni prodotti a Cuba, imponendo la chiusura di strutture alberghiere e inducendo diverse compagnie aeree internazionali a cancellare o rimodulare i voli da e per il Paese (tra cui i collegamenti con l'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana per indisponibilità di carburante *jet fuel*), contribuendo all'isolamento economico e turistico dell'isola e giungendo persino a sanzionare quegli enti terzi impegnati in azioni storiche di solidarietà e donazione a beneficio del popolo cubano;

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato per 28 volte consecutive, con maggioranze quasi unanimi, il blocco economico statunitense contro Cuba, ritenendolo contrario ai principi del diritto internazionale, e la stessa Unione europea, nel voto della risoluzione ONU del 29 ottobre 2025, ha ribadito la necessità di porre fine all'embargo e alle misure connesse, quali l'ingiustificata inclusione dell'isola nell'elenco degli Stati che sponsorizzano il terrorismo, confermando l'applicazione dello «statuto di blocco» europeo volto a tutelare le imprese e la libera interazione della UE con l'isola dalle sanzioni extraterritoriali;

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, e l'Ufficio dell'Alto Commissario (tramite la portavoce Marta Hurtado) hanno solenne-

mente ribadito il 13 febbraio 2026 che tali misure coercitive unilaterali violano la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, poiché colpiscono in modo sproporzionato i soggetti civili più vulnerabili — come gestanti, bambini e malati cronici — privandoli dei diritti fondamentali alla salute, all'alimentazione e all'acqua, specificando che gli obiettivi politici non possono mai giustificare azioni lesive dei diritti umani e che sanzioni di tale natura competono esclusivamente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

L'Italia è storicamente chiamata, nel rispetto dei principi della propria Costituzione e degli obblighi multilaterali, a promuovere il diritto universale alla salute, la cooperazione internazionale e il rifiuto di misure sanzionatorie asimmetriche, in coerenza con il voto espresso anche all'ultima Assemblea Generale ONU del 2025 contro l'embargo unilaterale a Cuba;

si richiama, infine, il profondo legame di solidarietà e il rilevante contributo assicurato dal personale sanitario proveniente da Cuba che, nelle fasi più drammatiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accorse tra i primi in Italia a sostegno del nostro Servizio sanitario nazionale; un rapporto di cooperazione e mutuo aiuto che tuttora prosegue proficuamente attraverso centinaia di medici e professionisti sanitari cubani che prestano servizio presso le strutture ospedaliere della regione Calabria, garantendo la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e aiutando a fronteggiare la carenza di personale medico,

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, a livello bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea, per l'invio immediato di aiuti umanitari alla popolazione cubana, con particolare attenzione alla fornitura di carburante per uso sanitario, medicinali, attrezzature mediche e materiali destinati alla tutela della salute materno-infantile;

a promuovere iniziative specifiche a sostegno delle oltre 32 mila donne incinte a

rischio, dei neonati, dei minori e dei malati cronici, assicurando canali logistici e umanitari alternativi anche alla luce delle attuali limitazioni del traffico aereo;

ad adottare iniziative volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra Unione europea e Cuba, al fine di contribuire ad una soluzione multilaterale e rispettosa del diritto internazionale della crisi in atto, auspicando iniziative di democratizzazione e di rispetto dei diritti

umani e del dissenso politico da parte del Governo cubano;

a fornire tempestivamente alle Camere tutti i necessari elementi sugli sviluppi della situazione umanitaria, economica e sanitaria a Cuba e sulle iniziative intraprese dal Governo italiano per la tutela dei diritti fondamentali della popolazione cubana.

(7-00368) « Provenzano, Porta, Boldrini, Quartapelle Procopio ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	89
ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)</i>	117
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi)	157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	122
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 404 (Rilievi alla II Commissione) <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)</i>	127
Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anti-corpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	128

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

C. 2962 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 2962, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Fa presente che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica che, dopo aver acquisito una nota istruttoria depositata dal rappresentante del Governo relativa ai rilievi formulati dalla Commissione medesima, ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Rammenta, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze dell'altro ramo del Parlamento è stato approvato l'emendamento 1.1000 del Governo, con cui è stato inserito nel presente decreto-legge il testo del decreto-legge n. 89 del 2026 ed è stata contestualmente disposta l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento.

Rileva che il citato emendamento 1.1000 risulta corredato della relazione tecnica, mentre le altre proposte emendative approvate dal Senato della Repubblica, ivi compresi i subemendamenti riferiti al medesimo emendamento 1.1000, non sono accompagnate da una relazione tecnica.

Nel segnalare sia la relazione tecnica al presente decreto-legge sia quella riferita al decreto-legge n. 89 del 2026 risultano, almeno in parte, utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni del provvedimento in esame, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti documentazione curata dagli uffici della Camera, che è stata elaborata prima della trasmissione della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

In primo luogo, rileva che l'articolo 1, commi da 1 a 3, riduce le aliquote di accisa per il periodo dal 2 maggio al 10 maggio 2026, analogamente a quanto già previsto da precedenti interventi normativi, che prevedevano le riduzioni fino al 1° maggio 2026, rideterminandone la misura. Fa presente, quindi, che i successivi commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinqies* riducono le aliquote di accisa per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, rideterminandone anch'esse la misura, riproducendo il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 89 del 2026, confluito nel presente provvedimento per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 presentato dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

In particolare, segnala che i commi da 1 a 3 dell'articolo in esame hanno rideterminato le accise sui carburanti, per il periodo dal 2 maggio al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure: benzina: 622,90 euro per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *a*); oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *b*); gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1.000 chilogrammi, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *c*); gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *d*); gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 472,90 euro per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 2. I relativi oneri sono valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 4, inoltre, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo al relativo onere mediante le maggiori entrate e le minori spese rivenienti dal comma 1.

Fa presente che i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo in esame hanno rideterminato le medesime accise sui carburanti, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure: benzina: 622,90 euro

per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-*bis*, lettera *a*); oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-*bis*, lettera *b*); gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1.000 chilogrammi, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-*bis*, lettera *c*); gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-*bis*, lettera *d*); gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 572,90 euro per 1.000 litri, ai sensi di quanto disposto dal comma 4-*ter*. Ai relativi oneri, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies* del provvedimento in esame, secondo quanto previsto al comma 4-*quinquies*.

Evidenzia che le relazioni tecniche riferite alle norme in esame affermano che la stima degli effetti finanziari della disposizione è stata condotta a partire dai consumi rilevati a consuntivo, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa, in conformità al modello accise del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando la medesima metodologia già impiegata per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla riduzione delle accise disposta da interventi normativi precedenti, quali il decreto-legge n. 33 del 2026 e il decreto-legge n. 42 del 2026.

Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalle relazioni tecniche e tenuto anche conto delle precedenti relazioni tecniche nonché degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell'esame al Senato del provvedimento di cui trattasi, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise.

In particolare, fa presente che non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e del-

l'IRAP, in quanto sono stati forniti i dati relativi ai volumi complessivi di benzina e di gasolio, mentre non sono stati forniti dati più puntuali in merito ai consumi rilevati a consuntivo a legislazione vigente per il mese di maggio 2025, per le altre tipologie di prodotto, quali, ad esempio, gas naturale e GPL, e per i singoli settori agevolati, quali, ad esempio, agricoltura e Forze armate, a partire dai quali sono stati stimati i consumi *baseline*, ossia i consumi che si sarebbero registrati nel mese di maggio 2026 a legislazione vigente, anche alla luce della circostanza che talune componenti di consumo presentano una forte componente di stagionalità, quali, ad esempio, il gasolio agricolo.

Analogamente, non sono stati forniti dati più puntuali in merito ai consumi dello scenario di *policy*, per prodotto e per settore, ottenuti per effetto delle correzioni apportate ai consumi *baseline*, ossia i consumi stimati per il periodo di vigenza della misura al netto della variazione del prezzo alla pompa riconducibile alla variazione dell'accisa e dell'elasticità di breve periodo dei consumi alle variazioni di prezzo.

Parimenti, non sono stati forniti dati più puntuali in merito alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima, così come in merito ai soggetti che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto della riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Pertanto, rileva che, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sopra richiamati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi per l'anno 2027 sono utilizzati per il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come previsto al comma 4 dell'articolo in esame, e come copertura ai sensi del successivo articolo 1-*septies* del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, tramite le seguenti modalità: quanto all'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario; quanto all'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che il citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 prevede che le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Tanto premesso, rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni.

Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che la somma che la disposizione in commento destina alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 146,5 milioni di euro per l'anno, corrisponde all'importo effettivamente versato all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene, tuttavia, utile che il Governo fornisca indicazioni circa l'ammontare delle risorse complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 29 aprile 2026, ai pertinenti programmi di spesa, anche tenuto conto dell'utilizzo di tali risorse di recente previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2026, in misura pari a 180 milioni di

euro per l'anno 2026, e dall'articolo 18, comma 2, lettera *b-quater*), del decreto-legge n. 38 del 2026, in misura pari a 64 milioni di euro per l'anno 2026.

Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria non formula osservazioni, dal momento che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica il Governo ha confermato che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si prevede la riduzione per l'anno 2030, reca le occorrenti risorse e il suo utilizzo non appare suscettibile di recare pregiudizio nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, rileva che il comma 4, secondo periodo, dell'articolo 1 del provvedimento in esame provvede agli oneri derivanti dall'incremento del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica, disposto in misura pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2027 ai sensi del primo periodo dello stesso comma 4, mediante le maggiori entrate e le minori spese rivenienti dal precedente comma 1.

In proposito, nel prendere atto che l'importo delle maggiori entrate e delle minori spese indicato dalla disposizione in commento corrisponde alla somma degli effetti positivi che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento in esame ascrive per l'anno 2027 al comma 1 dell'articolo 1, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 1-bis, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame, con l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2025, autorizzano il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in ammini-

strazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 *final*.

Fa presente che alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2030, o se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

Evidenzia che le norme prevedono, inoltre, che si applichino le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo modificato, che definisce il tasso di interesse da applicare al finanziamento e ne individua la priorità di restituzione rispetto agli altri crediti della società.

Sottolinea che le norme escludono, altresì, la gravità della colpa di cui all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in materia di responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal citato comma 3-*bis* testé inserito all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180 del 2025, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-*bis*, o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico giuridica.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità del termine di restituzione del finanziamento, previsto entro sei mesi dalla scadenza del contratto di locazione, fissata al 31 dicembre 2030, con la decisione della Commissione europea C(2026) 891 *final* del 9 febbraio 2026. Sottolinea che tale decisione, infatti, sembra includere tra gli elementi rilevanti ai fini della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato la durata limitata dell'esposizione debitoria a un periodo non superiore a sei mesi. Fa presente che il chiarimento sarebbe necessario anche al fine di

assicurare che le condizioni del finanziamento consentano di qualificare la spesa come attività finanziaria in base al SEC 2010, escludendo pertanto effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'articolo 1-*ter*, comma 1 rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, estendono di un mese, da maggio a giugno 2026, la fine del periodo considerato per il calcolo della maggiore spesa sostenuta dalle imprese di autotrasporto cui è commisurato il credito di imposta previsto dal citato articolo 3, incrementando il relativo limite di spesa di 200 milioni di euro.

In proposito, pur considerando che l'agevolazione fiscale è concessa nell'ambito di un limite di spesa e che la norma modificata demanda a un decreto ministeriale, che non risulta ancora adottato, la definizione di criteri e modalità di attuazione della misura, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di accesso al credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di informazione in merito alla congruità del predetto limite, anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 dall'articolo 1-*novies* del presente provvedimento, introdotto dal Senato.

Per quanto riguarda i commi da 2 a 7 dell'articolo 1-*ter*, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, intervengono sull'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, incrementando da 30 a 90 milioni di euro, per l'anno 2026, il limite di spesa destinato al contributo straordinario riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese agricole per l'acquisto di gasolio e benzina destinati all'alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre per colture orticole.

Contestualmente, fa presente che, al comma 2, viene ampliato il periodo temporale rilevante ai fini dell'agevolazione, estendendo il beneficio dalle spese soste-

nute nel solo mese di marzo 2026 a quelle sostenute nei mesi da marzo a maggio 2026.

Rileva che la norma, al comma 3, prevede inoltre che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole sia riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Sottolinea che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Osserva, quindi, che con decreto ministeriale, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni relative al contributo, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, secondo quanto previsto al comma 6.

Evidenzia che la norma modifica, inoltre, l'articolo 24-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1995, concernente il riconoscimento, mediante compensazione, del credito spettante a titolo di rimborso dell'onere derivante dalla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale utilizzato per attività di trasporto di merci e persone. In particolare, viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine dal ricevimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della dichiarazione relativa ai con-

sumi di gasolio commerciale, il cui decorso determina l'insorgenza del credito anche in assenza del provvedimento di accoglimento e si prevede che, ai fini della fruizione del rimborso tramite compensazione, la citata dichiarazione debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. Ai sensi del comma 7, la disposizione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Ciò posto, avverte che la relazione tecnica, riferita all'articolo 2, commi da 2 a 7, del disegno di legge S. 1912, poi confluito nel provvedimento in esame, ribadisce il contenuto della norma e afferma, con specifico riferimento alle disposizioni introdotte al comma 7, la cui efficacia è prevista, come detto, a decorrere dal 1° ottobre 2026, che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la riduzione del termine di formazione del silenzio-assenso da sessanta a trenta giorni non incide sull'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti, ma esclusivamente sui tempi di riconoscimento del beneficio e che, d'altra parte, l'introduzione dell'obbligo di telematizzazione non modifica la platea dei beneficiari né i criteri di determinazione del credito, già disciplinati dalla normativa vigente.

Al riguardo, non formula osservazioni sui commi da 2 a 6, in quanto gli oneri derivanti dalle relative disposizioni risultano contenuti entro il limite di spesa previsto dal successivo comma 8.

Con riferimento invece al comma 7, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, ritiene in ogni caso opportuno acquisire informazioni volte a confermare che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa svolgere, entro i termini come ridefiniti dalla norma, l'attività istruttoria per il riconoscimento del credito d'imposta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche al fine di scongiurare il rischio di compensazione di crediti non spettanti.

Ritiene che andrebbero parimenti acquisiti elementi di informazione volti a confermare che l'attività di adeguamento dei sistemi informatici alla nuova disciplina, da parte dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dovrebbe essere infine chiarito, a suo avviso, se l'accelerazione delle procedure per il riconoscimento del credito d'imposta possa determinare un'anticipazione dei rimborsi rispetto a quanto già previsto nelle previsioni di spesa incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 1-*quinquies*, rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per istituire a Roma il *South East European Technical Assistant Center*. Rileva che ai relativi oneri, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*. Sottolinea che la relazione tecnica precisa che l'Italia dovrà versare un contributo al Fondo monetario internazionale diluito in 5 anni dal 2026 al 2030 in dollari.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire più puntuali informazioni in merito all'ammontare complessivo in dollari del contributo dovuto dall'Italia al Fondo monetario internazionale e alle modalità di erogazione dello stesso ai sensi del predetto Accordo, al fine di valutare la congruità della previsione di spesa indicata dal testo della disposizione di cui trattasi.

In relazione all'articolo 1-*novies*, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, estendono il riconoscimento del credito d'imposta ivi previsto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*), del testo unico sulle accise, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

In proposito, pur tenuto conto che l'agevolazione fiscale opera nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2026, come elevato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026, confluito nel

provvedimento in esame all'articolo 1-*ter*, comma 1, e che la disciplina attuativa è demandata a un decreto ministeriale, che peraltro non risulta ancora adottato, anche ai fini del rispetto del medesimo limite di spesa, come già richiesto con riferimento al citato articolo 1-*ter*, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione in ordine alla congruità di tale limite, alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari del credito di imposta, previsto dalla disposizione in esame, e delle modalità di commisurazione del contributo indicate dal predetto articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 89 del 2026.

Rileva, poi, che l'articolo 1-*terdecies*, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, apportando a tal fine modifiche ad alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025, che disciplinano specifici crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'esercizio di attività e servizi nei territori montani, in favore del personale sanitario e scolastico, degli imprenditori agricoli e forestali di montagna e delle imprese montane esercitate da giovani.

Fa presente che nei rispettivi testi vigenti, tali disposizioni subordinano l'applicazione dei relativi crediti d'imposta alla circostanza che nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

Sottolinea che la norma sostituisce tale requisito prevedendo che i medesimi benefici trovino applicazione nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 482 del 1999.

Al riguardo, pur considerando che i crediti d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 19 e 25 sono riconosciuti nei limiti dei rispettivi tetti massimi di spesa già previsti a legislazione vigente, che non sono modificati dalla presente norma, ritiene comunque opportuno acquisire elementi di infor-

mazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dal possibile ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, rispetto alle previsioni di utilizzo dei medesimi crediti incorporate nei tendenziali di finanza pubblica.

Osserva, poi, che l'articolo 1-*quinquiesdecies*, introdotto dal Senato, inserisce, tra l'altro, i commi 2-*quinquies* e 2-*septies* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2021, che, rispettivamente, affidano all'ARERA il compito di stabilire specifiche condizioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili ubicati nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori e prevedono la proroga di venti anni delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori senza oneri concessori.

In proposito, con riferimento al citato comma 2-*quinquies* ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad escludere che, per effetto della definizione delle menzionate condizioni tariffarie, possano determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, qualora invece si determinassero effetti solo sugli oneri generali di sistema, essi dovrebbero essere rappresentati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Analogamente, con riferimento al predetto comma 2-*septies* ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad escludere che dalla proroga delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori senza oneri concessori possano derivare effetti negativi sulle previsioni di entrata incorporate dai tendenziali di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa alla Commissione nella serata di ieri (*vedi allegato 1*).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, anche alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, segnala, preliminarmente, che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari

derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 1, sono state seguiti i medesimi parametri utilizzati per la quantificazione degli effetti della rideterminazione operata dal decreto-legge n. 33 del 2026.

Precisa, in particolare, che sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dall'articolo 1 del decreto in esame.

Per quanto attiene, poi, ai consumi di prodotti ad aliquota agevolata da parte delle Forze armate, delle ambulanze e dei taxi e a quelli relativi al gasolio commerciale, avverte che i dati relativi ai consumi sono stati estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal predetto articolo 1.

Con riferimento alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi, che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata, fa presente che i relativi effetti sono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in termini di minori entrate nell'ambito della quantificazione degli effetti in termini di gettito derivante dalle accise e in termini di minori spese in termini di crediti di imposta.

Segnala, quindi, che le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi trovano compensazione nei corrispondenti minori esborsi per i crediti di imposta nell'anno 2026, fatta eccezione per le agevolazioni relative ai taxi, per i quali i rimborsi hanno luogo nell'anno successivo.

Chiarisce che, al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello

di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria.

Osserva altresì che, ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto.

Rileva che le entrate rivenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e non riassegnate alla data del 29 aprile 2026 possono essere utilizzate con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, senza pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente.

Fa, inoltre, presente che le disposizioni di cui all'articolo 1-bis che disciplinano la concessione di un finanziamento oneroso alla società Acciaierie d'Italia S.p.A., in ragione delle caratteristiche del finanziamento, determinano effetti finanziari esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e sono state adottate sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 *final*, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Evidenzia, quindi, che dalle novelle di cui agli articoli 1-ter, comma 1, e 1-novies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il credito di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2026, oggetto delle predette novelle, è rico-

nosciuto entro specifici limiti di spesa ed è espressamente previsto che, in sede attuativa, il decreto ministeriale chiamato a definire i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto credito di imposta debba anche garantire il rispetto dei medesimi limiti di spesa.

Assicura, poi, che l'Agenzia per le dogane e i monopoli potrà provvedere all'attuazione dell'articolo 1-ter, comma 7, che riduce da sessanta a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta il termine dal quale matura il credito per il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente e la previsione secondo cui le relative dichiarazioni sono presentate esclusivamente in forma telematica non comporta oneri connessi all'adeguamento dei sistemi informatici già esistenti.

Segnala che la riduzione dei termini prevista dalle citate disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 7, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica e che le risorse stanziare dall'articolo 1-quinquies ai fini della sottoscrizione dell'accordo con il Fondo monetario internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato *South East European Technical Assistance Center*, con sede in Roma, assicurano l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo dovuto dall'Italia in relazione al predetto accordo, sulla base del tasso di cambio attualmente vigente tra dollaro ed euro;

Precisa, altresì, che i crediti di imposta di cui agli articoli 6, 7, 19 e 25 della legge n. 131 del 2025, come novellati dall'articolo 1-terdecies, saranno riconosciuti entro i limiti di spesa previsti da ciascuna delle predette disposizioni, che sono già stati considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Osserva, quindi, che le disposizioni dell'articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 210 del 2021, introdotte dall'articolo 1-quinquiesdecies, in materia di condizioni tariffarie per i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elet-

triche minori, non comportano oneri a carico della finanza pubblica e non determinano variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con riferimento alla componente tariffaria ARIM dell'energia elettrica.

Avverte, infine, che le disposizioni dell'articolo 11, comma 2-*septies*, del decreto legislativo n. 210 del 2021, introdotte dall'articolo 1-*quinquiesdecies*, che prevedono la proroga delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, senza oneri concessori, sono volte a escludere oneri aggiuntivi per il sistema elettrico e non determinano effetti negativi sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche considerato che le eventuali maggiori entrate derivanti dalle proroghe delle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge n. 207 del 2024, come indicato nella relazione tecnica riferita alle medesime disposizioni, non sono considerate nelle predette previsioni tendenziali.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 1, sono state seguiti i medesimi

parametri utilizzati per la quantificazione degli effetti della rideterminazione operata dal decreto-legge n. 33 del 2026;

in particolare, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dall'articolo 1 del decreto in esame;

per quanto attiene, poi, ai consumi di prodotti ad aliquota agevolata da parte delle Forze armate, delle ambulanze e dei taxi e a quelli relativi al gasolio commerciale, i dati relativi ai consumi sono stati estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal predetto articolo 1;

con riferimento alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi, che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata, i relativi effetti sono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, in termini di minori entrate nell'ambito della quantificazione degli effetti in termini di gettito derivante dalle accise e in termini di minori spese in termini di crediti di imposta;

le minori entrate complessivamente riconducibili alle agevolazioni riferite all'autotrasporto, alle ambulanze, alle Forze armate e ai taxi trovano compensazione nei corrispondenti minori esborsi per i crediti di imposta nell'anno 2026, fatta eccezione per le agevolazioni relative ai taxi, per i quali i rimborsi hanno luogo nell'anno successivo;

al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene

conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria;

ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto;

le entrate rivenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e non riassegnate alla data del 29 aprile 2026 possono essere utilizzate con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, senza pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 1-bis che disciplinano la concessione di un finanziamento oneroso alla società Acciaierie d'Italia S.p.A., in ragione delle caratteristiche del finanziamento, determinano effetti finanziari esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e sono state adottate sulla base di quanto già previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

dalle novelle di cui agli articoli 1-ter, comma 1, e 1-novies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il credito di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2026, oggetto delle predette novelle, è riconosciuto entro specifici limiti

di spesa ed è espressamente previsto che, in sede attuativa, il decreto ministeriale chiamato a definire i criteri e le modalità per il riconoscimento del predetto credito di imposta debba anche garantire il rispetto dei medesimi limiti di spesa;

l'Agenzia per le dogane e i monopoli potrà provvedere all'attuazione dell'articolo 1-ter, comma 7, che riduce da sessanta a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta il termine dal quale matura il credito per il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente e la previsione secondo cui le relative dichiarazioni sono presentate esclusivamente in forma telematica non comporta oneri connessi all'adeguamento dei sistemi informatici già esistenti;

la riduzione dei termini prevista dalle citate disposizioni dell'articolo 1-ter, comma 7, non determina effetti negativi rispetto alle previsioni considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le risorse stanziare dall'articolo 1-quinquies ai fini della sottoscrizione dell'accordo con il Fondo monetario internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato *South East European Technical Assistance Center*, con sede in Roma, assicurano l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo dovuto dall'Italia in relazione al predetto accordo, sulla base del tasso di cambio attualmente vigente tra dollaro ed euro;

i crediti di imposta di cui agli articoli 6, 7, 19 e 25 della legge n. 131 del 2025, come novellati dall'articolo 1-terdecies, saranno riconosciuti entro i limiti di spesa previsti da ciascuna delle predette disposizioni, che sono già stati considerati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 210 del 2021, introdotte dall'articolo

1-*quinquiesdecies*, in materia di condizioni tariffarie per i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori, non comportano oneri a carico della finanza pubblica e non determinano variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con riferimento alla componente tariffaria ARIM dell'energia elettrica;

le disposizioni dell'articolo 11, comma 2-*septies*, del decreto legislativo n. 210 del 2021, introdotte dall'articolo 1-*quinquiesdecies*, che prevedono la proroga delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, senza oneri concessori, sono volte a escludere oneri aggiuntivi per il sistema elettrico e non determinano effetti negativi sulle previsioni tendenziali di finanza pubblica, anche considerato che le eventuali maggiori entrate derivanti dalle proroghe delle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge n. 207 del 2024, come indicato nella relazione tecnica riferita alle medesime disposizioni, non sono considerate nelle predette previsioni tendenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) richiama l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del provvedimento in esame, relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, segnalando come le risorse a tal fine stanziare, nella misura di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, siano assolutamente insufficienti rispetto alle pesanti criticità che interessano l'intero settore e non consentiranno, a suo giudizio, di far fronte alla sempre minore competitività dei trattamenti stipendiali riconosciuti nel

settore, che determina il concreto rischio per gli enti territoriali di non colmare i fabbisogni assunzionali e, conseguentemente, di vedersi costretti a una significativa riduzione dei servizi erogati alla cittadinanza.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia, per quanto attiene più strettamente alle competenze proprie della Commissione, che, nonostante i chiarimenti al riguardo forniti dalla sottosegretaria Albano, le disposizioni di cui all'articolo 1-*quinquiesdecies*, nella parte in cui prevedono la proroga delle concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori, appaiono comunque suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Da un punto di vista, invece, contenutistico, osserva che il presente decreto-legge costituisce l'ennesimo esempio di provvedimento *omnibus*, evidenziando, ad esempio, che agli articoli 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*duodecies* si prevedono disposizioni relative all'istituzione del Centro di assistenza tecnica *South East European Technical Assistance Center*, al differimento di termini per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali e alla limitazione delle sollecitazioni commerciali telefoniche, che palesemente nulla hanno a che vedere con l'oggetto del provvedimento, che dovrebbe limitarsi a recare disposizioni urgenti relative ai prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Ritiene che, anche a voler prescindere da valutazioni inerenti a possibili profili di legittimità costituzionale delle predette disposizioni, un simile modo di legiferare testimoni in modo evidente l'assenza di una cornice programmatica degli interventi normativi che vengono adottati.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Merola 1.4, che proroga al 30 settembre 2026 le misure di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti previste, dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto in esame senza, tuttavia, procedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Stefanazzi 01-*bis*.02, che istituisce un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinato al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. In proposito, fa presente che la copertura effettuata tramite la riduzione del Fondo da ultimo citato non appare congrua, in quanto le risorse del Fondo stesso risultano contabilizzate solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non assicurano pertanto la necessaria compensazione in termini di indebitamento netto;

L'Abbate 1-*bis*.5, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di tre forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, alla predisposizione di programmi

per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore, all'istituzione di una zona franca, prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, alla creazione di un Museo industriale della produzione dell'acciaio e all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare e alla riconversione del territorio. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 01.03 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Donno 1-*bis*.6, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad acquisire i beni e le attività aziendali di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi, senza, tuttavia, procedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tale acquisizione e senza provvedere alla relativa copertura finanziaria;

L'Abbate 1-*bis*.9, che, nel prevedere che le somme trasferite alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2025 siano destinate, per una quota fino al 3 per cento, alla realizzazione di un Centro Unico Bonifiche, stabilisce che quest'ultimo sia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e operi sotto il coordinamento del Commissario straordinario per

gli interventi urgenti di bonifica ambientale e riqualificazione di Taranto in collaborazione con ARPA Puglia. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'emendamento L'Abbate 1.10 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e con una copertura non conforme alla normativa contabile;

L'Abbate 1-bis.14, che, modificando l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2025, prevede che lo studio di valutazione di impatto sanitario sia predisposto, in luogo dei gestori degli impianti di interesse strategico, dall'Istituto superiore di sanità, di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e le aziende sanitarie locali. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'emendamento L'Abbate 1.18 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa determina oneri aggiuntivi a carico dei predetti enti derivanti da costi per personale, consulenze e strumenti di cui gli stessi non sono dotati a legislazione vigente;

Stefanazzi 1-bis.04, che prevede, al comma 1, misure a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi per la funzionalità e la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA, in particolare tramite l'accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sulle risorse libere da impegni disponibili sul medesimo Fondo. Rileva che la proposta emendativa, inoltre, prevede la concessione

di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla riduzione del tasso di interesse sulle operazioni finanziarie di cui al comma 1 poste in essere dalle medesime piccole e medie imprese, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Pandolfo 3.01 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva l'impossibilità di assicurare che le misure a sostegno della liquidità previste dalla proposta emendativa in esame possano essere realizzate nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 libere da impegni;

L'Abbate 1-bis.07, che riconosce ai lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, il diritto alle maggiorazioni contributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Fa presente che la proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 4.011 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva l'impossibilità di verificare positivamente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Alifano 1-*bis*.015, che riconosce alle imprese ferroviarie un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 234 del 2021, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Barbagallo 1-*bis*.013, che prevede, fra l'altro, la riduzione, per l'anno 2026, delle aliquote di accisa sui carburanti per auto-trazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinati al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, nella misura del 50 per cento rispetto alle aliquote vigenti. Rileva che la proposta provvede ai relativi oneri, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, mediante l'istituzione, per l'anno 2026, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Al riguardo, rammenta che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Lai 4.01000 riferito al disegno di legge C. 2890, sul quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 12 maggio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva l'impossibilità di verificare la congruità della quantificazione degli oneri, nonché l'inidoneità della copertura finanziaria individuata, tenuto conto del carattere aleatorio delle entrate derivanti dal contributo straordinario di nuova istituzione a fronte degli oneri certi recati dalla proposta emendativa in argomento;

Forattini 1-*ter*.4, che incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa entro il quale è riconosciuto il credito

d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 33 del 2026 e contestualmente incrementa di 5 milioni di euro per il medesimo anno 2026 la dotazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. Osserva, quindi, che la proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri dalla stessa derivanti, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, modificando la lettera *h*) dell'articolo 1-*septies* del decreto in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, che tuttavia non garantisce la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto;

Merola 1-*ter*.7, che, nel disporre che il contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 38 del 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, possa essere utilizzato, su scelta del richiedente, in tre rate annuali, è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria negli anni 2027 e 2028;

Alifano 1-*ter*.02, che incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 199 del 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, solo con riferimento all'anno 2026;

Casu 1-*quater*.1, che, tra l'altro, incrementa di ulteriori 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 il Fondo nazionale

per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, imputando i relativi oneri alla voce di copertura di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1-*septies* del provvedimento in esame, consistente nella riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo al cosiddetto « Patrimonio destinato », che tuttavia è limitata al solo anno 2026 e non garantisce la copertura in via permanente dei predetti oneri, fermo restando che la riduzione del predetto Fondo non garantisce la compensazione degli oneri in termini di indebitamento netto;

Alifano 1-*septies*.1, che interviene sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 1-*septies*, allo scopo di imputare al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera *g*) del comma 1 del predetto articolo, gli oneri posti a carico dei mezzi di copertura di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) e *l*) del medesimo comma 1, che ammontano a complessivi 516 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027, senza tuttavia incrementare in pari misura l'importo previsto, per l'anno 2026, dalla richiamata lettera *g*);

Merola 1-*septies*.07, che prevede, al comma 1, che il trattamento fiscale del gasolio commerciale usato come carburante previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, sia esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agro-alimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale HO.RE.CA. Fa presente che la proposta emendativa provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri, peraltro non puntualmente quantificati ma ricavabili solo indirettamente dalla disposizione di cui al successivo comma 3, con l'introduzione, per l'anno 2026, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia

elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Al riguardo, rammenta che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'emendamento Merola 5.1 riferito al disegno di legge C. 2890, sul quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 12 maggio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva l'impossibilità di verificare la congruità della quantificazione degli oneri, nonché l'inidoneità della copertura finanziaria individuata, tenuto conto del carattere aleatorio delle entrate derivanti dal contributo straordinario di nuova istituzione a fronte degli oneri certi recati dalla proposta emendativa in argomento.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:

Alifano 1.1, che prevede che le aliquote di accisa sui carburanti siano rideterminati, dal 2 maggio al 31 luglio 2026, garantendo che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026. Ai relativi oneri, valutati in misura pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro per l'anno 2028, la

proposta emendativa provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene, in primo luogo, necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. In merito ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare tuttavia necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Gubitosa 1.5, che prevede che la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti disposta ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, sia cumulabile con l'agevolazione prevista, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, in favore degli autotrasportatori e delle imprese di trasporto persone, ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 che, in particolare, nell'individuare la relativa aliquota, stabilisce altresì un meccanismo di rimborso degli oneri sostenuti dai predetti soggetti. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, al fine di verificare se la disposizione sia meramente riproduttiva degli effetti derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2. In proposito, ricorda che sull'analogo emendamento Alifano 2.3 riferito al disegno di legge C. 2890 la Commissione espresse un parere contrario ritenendo che l'emendamento fosse suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, avendo il Governo evidenziato che dalla formulazione della proposta emendativa non appare chiaro se la cumulabilità della riduzione delle aliquote

di accisa sui carburanti con l'agevolazione prevista dall'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 possa dar luogo al riconoscimento di benefici ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti a legislazione vigente;

Stefanazzi 01-bis.03, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per la realizzazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni nonché per assicurare i necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, considera in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Stefanazzi 1-bis.11, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per l'attuazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti ex ILVA, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura sembra recare per l'annualità interessata le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dalla sua riduzione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati

a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Stefanazzi 1-*bis*.01, che prevede che una quota, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, sia destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, disciplinando, altresì, l'istituzione di un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri competenti, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo impiegato a copertura sembra recare per le annualità interessate le occorrenti risorse, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che dal suo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Donno 1-*bis*.02, che reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione nel settore delle bonifiche e nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Rileva che la proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia comunque suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vi-

gente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Donno 1-*bis*.03, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo, con una dotazione iniziale, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo dei lavoratori degli stabilimenti della società ex ILVA S.p.a. di importo non inferiore a 150.000 euro a lavoratore, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzato con finalità di copertura sembra recare le occorrenti disponibilità, considera necessario che il Governo assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ferma restando l'esigenza di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti previsti;

L'Abbate 1-*bis*.05, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA, con una dotazione di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo impiegato a copertura sembra recare le occorrenti risorse per l'annualità interessata e che gli interventi prospettati dalla proposta emendativa sembrano rivestire carattere di spese in conto capitale, ritiene in ogni caso necessario che il Governo assicuri che dal suo utilizzo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già

programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Donno 1-*bis*.06, che reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a preservare il tessuto produttivo e occupazionale dei territori presso i quali sono insediati gli impianti ex ILVA. Fa presente che la proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura sembra recare le occorrenti disponibilità per l'annualità interessata, appare in ogni caso necessario, a suo avviso che il Governo assicuri che la riduzione del citato Fondo non sia comunque suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 1-*bis*.09, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995, relative al gasolio commerciale usato come carburante, possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Segnala che la proposta dispone quindi che il suddetto beneficio è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine

alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Raffa 1-*bis*.010, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare tuttavia necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1-*bis*.011, che riconosce a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi

strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Gubitosa 1-*bis*.012, che riconosce ai soggetti che esercitano attività di agente e rappresentante di commercio un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Raffa 1-*bis*.014, che riconosce alle imprese con sede principale o operativa nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti

disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Gubitosa 1-*bis*.018, che prevede che il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi nel limite di 200 euro per lavoratore, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo a tal fine impiegato non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 1-*bis*.019, che dispone che, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'azzeramento dell'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chia-

rimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa e assicuri che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Raffa 1-bis.020, che dispone che, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del cinque per cento. Rileva che la proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa e assicuri che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Raffa 1-bis.022, che prevede che, in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, il credito di imposta di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge n. 38 del 2026, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 33 del 2026, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Appendino 1-bis.08, che reca l'istituzione, nello stato di previsione del Mini-

stero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato a preservare il tessuto produttivo e occupazionale delle imprese dell'indotto delle grandi imprese in crisi. La proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse anche per l'anno 2027, nonché alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Scotto 1-bis.016, che, nel recare una serie di disposizioni volte a incentivare per l'anno 2026 il ricorso al lavoro agile, prevede, tra l'altro, una riduzione pari all'1 per cento dei premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL in relazione ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile. Fa presente che la proposta emendativa quantifica i relativi oneri in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e provvede alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria, fermo restando che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponi-

bilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1-bis.017, che riconosce un credito di imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile. Segnala che, a tale fine, la proposta prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse anche per gli anni 2027 e 2028, nonché alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Iaria 1-bis.024, che, nel prevedere che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Grottaglie e i principali scali aeroportuali nazionali e europei, dispone che, qualora nessun vettore accetti l'imposizione dei predetti oneri di servizio pubblico, il medesimo Ministro provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24

settembre 2008, stabilendo che il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 4,6 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 13,8 milioni di euro assegnati. Evidenzia che la proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua attuazione, nel limite di 13,8 milioni di euro ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa fa riferimento anche ad un esercizio finanziario già concluso, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa anche considerando che si consente una proroga della misura oltre il primo triennio di applicazione a fronte di uno stanziamento triennale. Per quanto attiene alla copertura finanziaria, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate e assicuri, altresì, che la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Donno 1-bis.026, che reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla realizzazione di una nuova struttura per l'alloggio degli studenti universitari della città di Taranto. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ra-

gioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

L'Abbate 1-*bis*.027, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della regione Puglia per opere infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Casu 1-*ter*.3, che estende il credito d'imposta in favore dell'autotrasporto di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 anche alle imprese esercenti l'attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus. Rileva che la proposta provvede quindi ad incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa ivi disposto, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004, mediante modifica della lettera g) dell'articolo 1-*septies* del decreto in esame. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo per interventi strutturali non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legisla-

zione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Forattini 1-*ter*.5, che modifica il comma 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto in esame al fine di prorogare fino al mese di settembre 2026 il credito d'imposta di cui l'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, prevedendo contestualmente la possibilità di cessione del medesimo credito anche ad altri soggetti compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari. La proposta provvede quindi ad incrementare di 30 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa ivi disposto, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 282 del 2004, mediante modifica della lettera g) dell'articolo 1-*septies* del decreto in esame. Al riguardo, nel rilevare l'esigenza di acquisire un chiarimento rispetto agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla possibilità di procedere alla cessione del credito di imposta, reputa necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Forattini 1-*ter*.8, che incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa entro il quale è riconosciuto il credito di imposta in favore delle imprese agricole di cui al comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto in esame, prevedendo contestualmente la possibilità di cessione del medesimo credito anche ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rileva che la proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante modifica della lettera h) dell'articolo 1-*septies* del decreto in esame, a valere sul Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa nonché in ordine all'ido-

neità della modalità di copertura finanziaria, tenuto conto che il Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 presenta risorse di parte capitale prive di effetti sul saldo dell'indebitamento netto;

Gubitosa 1-ter.9, che, modificando il comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto in esame, prevede che il credito d'imposta ivi previsto a favore delle imprese agricole, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, sia riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito del limite di spesa previsto dal predetto comma 3 dell'articolo 1-ter, posto che si rende non modulabile la misura dell'agevolazione riconosciuta;

Raffa 1-ter.03, che prevede, in considerazione dell'aumento dei prezzi energetici, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese del settore della panificazione aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1-ter.04, che prevede, in considerazione dell'aumento dei prezzi ener-

getici, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Raffa 1-ter.05, che prevede, in considerazione dell'aumento dei prezzi energetici, il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore della moda aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, reputa tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1-ter.01, che incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 le risorse

destinate al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 124 del 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1-septies.2, Gubitoso 1-septies.3, Raffa 1-septies.4, Alifano 1-septies.5 e Gubitoso 1-septies.6, che intervengono sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri indicati all'alinea del comma 1 dell'articolo 1-septies, allo scopo di imputare al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera g) del comma 1 del predetto articolo, gli oneri alternativamente posti a carico dei mezzi di copertura di cui alle lettere a), c), d), f) e l) del medesimo comma 1. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare tuttavia necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento da parte del Governo volto, da un lato, a verificare la sussistenza delle risorse anche per la successiva annualità e, dall'altro, a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Simiani 1-septies.01, che è volta a prevedere, tramite una novella all'articolo 1, comma 911, della legge n. 208 del 2015, l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, anche nel caso in cui non siano ubicati nel medesimo sito di produzione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, fermo restando che in ordine al citato comma 911, che già aveva esteso l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili in favore dei menzionati soci delle società cooperative, la relazione tecnica non aveva ascrivito effetti finanziari, attesa l'assoluta irrilevanza delle fattispecie interessate;

Lai 1-septies.02 e 1-septies.03, che prevedono che una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo sia destinata a un Fondo finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto da e per le regioni insulari, affidando altresì, nel caso dell'articolo aggiuntivo 1-septies.03, all'Autorità di regolazione dei trasporti compiti di valutazione di eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative in commento, anche ai fini di verificare la compatibilità delle stesse rispetto agli eventuali vincoli di destinazione delle risorse provenienti dalle medesime aste stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea, nonché in merito alla possibilità per l'Autorità di regolazione dei trasporti, nel caso dell'articolo aggiuntivo 1-septies.03, di svolgere i compiti ad essa assegnati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Raffa 1-septies.04, che prevede il riconoscimento di un credito di imposta alle

imprese con sede legale o operativa nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori per i maggiori costi ETS sostenuti. Rileva che la proposta provvede quindi agli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, pari a 200 milioni di euro annui per gli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa, che prevede un credito di imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS sostenuti, in una misura che non appare quindi rimodulabile nell'ambito delle risorse stanziare dalla proposta emendativa. Per quanto attiene ai profili attinenti alla copertura finanziaria, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, appare in ogni caso necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse anche per gli anni 2027 e 2028, nonché alla possibilità di procedere alla suddetta riduzione senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Barbagallo 1-septies.06, che prevede il riconoscimento di un credito di imposta, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, pari al 100 per cento dei maggiori costi relativi all'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione al trasporto marittimo, documentati e sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, provvedendo ai relativi oneri, quantificati nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante utilizzo di un Fondo appositamente istituito dalla medesima proposta emendativa e alimentato attraverso una quota non inferiore al 20 per cento dei

proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria individuata, anche con riferimento alla compatibilità del meccanismo dalla medesima proposta emendativa prefigurato con la disciplina europea in materia di vincoli di destinazione delle risorse provenienti dalle suddette aste;

Forattini 1-septies.08, che incremento di 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 le risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali previsto dall'articolo 1, comma 457, della legge n. 199 del 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per le esigenze indifferibili al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto, da un lato, a verificare la sussistenza delle risorse anche per le successive annualità e, dall'altro, a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Simiani 1-quinquiesdecies.1000, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del « Programma nazionale per l'autosufficienza energetica rinnovabile delle isole minori non connesse », nell'ambito del quale i gestori del servizio di generazione e distribuzione dell'energia elettrica sulle medesime isole sono tenuti all'adozione di sistemi ibridi avanzati basati sulla complementarità di un mix diversificato di fonti di

energia rinnovabile, all'installazione strutturale di sistemi di accumulo a batteria industriali e di reti intelligenti e alla conversione a *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO) degli impianti termici. Fa presente che la proposta emendativa prevede che per l'attuazione delle predette finalità siano destinate le risorse residue e non utilizzate rinvenienti dalla chiusura del bando nazionale « Isole Verdi » di cui alla Missione 2, Componente 1, del PNRR, che rimangono nella disponibilità del bilancio dello Stato, nonché gli ulteriori stanziamenti strutturali disposti con legge di bilancio per il finanziamento delle misure di contrasto agli svantaggi dell'insularità. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa non reca indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri e alla relativa articolazione temporale, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle modalità di copertura individuate al fine di verificare, da un lato, la coerenza delle nuove finalità rispetto alle risorse originariamente stanziare, per un importo di 200 milioni di euro, dal PNRR e l'effettiva disponibilità di queste ultime e, dall'altro, la compatibilità del rinvio allo strumento della legge di bilancio con l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, che non consente di assicurare la prescritta contestualità tra l'insorgenza degli oneri e il reperimento delle risorse occorrenti a farvi fronte.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi incluso l'emendamento Alifano 1.3, riproduttivo del contenuto dell'emendamento Alifano 2.1000 riferito al disegno di legge C. 2890, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere rideterminate le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti, a norma dell'articolo 1, comma 290, della legge 244 del 2007, che prevede la possibilità di una diminuzione delle predette aliquote al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle

variazioni del prezzo internazionale del petrolio.

Al riguardo, rammenta infatti che sul citato emendamento Alifano 2.1000 la Commissione Bilancio, nella seduta dello scorso 12 maggio, ha espresso nulla osta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, che in quella sede ha comunque rappresentato l'esigenza di svolgere in proposito verifiche in merito all'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato dall'emendamento stesso.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, fatta eccezione per le proposte emendative Stefanazzi 01-bis.03, Raffa 1-bis.010, Alifano 1-bis.011, Gubitosa 1-bis.012, Raffa 1-bis.014, Appendino 1-bis.08, Alifano 1-bis.017, Donno 1-bis.026, l'Abbate 1-bis.027, Casu 1-ter.3, Raffa 1-ter.03, Alifano 1-ter.04, Raffa 1-ter.05, Alifano 1-ter.01 e 1-septies.2, Gubitosa 1-septies.3, Raffa 1-septies.4, Alifano 1-septies.5, Gubitosa 1-septies.6 e Forattini 1-septies.08, rispetto alle quali la contrarietà discende dal fatto che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica o sul Fondo per le esigenze indifferibili risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Si dichiara in ogni caso disponibile, qualora vi fossero specifiche richieste in tal senso da parte dei membri della Commissione, di esporre in maniera più dettagliata le argomentazioni a fondamento della contrarietà espressa su ciascuna delle proposte emendative in precedenza segnalate dal relatore.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ivi incluso l'emendamento Alifano 1.3, per le ragioni richiamate dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ricollegarsi a quanto rappresentato dalla

sottosegretaria Albano e affrontando nuovamente un tema già più volte dibattuto nell'ambito della presente Commissione, ricorda che, perlomeno a far data dall'inizio dell'anno corrente, il gruppo del Partito Democratico ha formalmente e ripetutamente richiesto al Governo di fornire un quadro aggiornato e dettagliato in ordine agli interventi normativi programmati o in via di programmazione da parte dell'Esecutivo stesso a valere sulle risorse sia del Fondo per interventi strutturali di politica economica sia del Fondo per le esigenze indifferibili, ciò anche al fine di avere contezza delle disponibilità residue dei Fondi medesimi.

In proposito, lamenta tuttavia che, sebbene nel corso di precedenti sedute della Commissione il rappresentante del Governo avesse dichiaratamente assunto l'impegno a trasmettere in tempi ragionevoli alla Commissione medesima le predette informazioni, gli sviluppi successivi hanno dimostrato come tale impegno sia stato completamente disatteso.

Evidenza, peraltro, che la conoscenza di tali dati è chiaramente funzionale a evitare un'eccessiva discrezionalità nelle decisioni in ordine all'utilizzo delle risorse iscritte sui citati Fondi, ove solo si consideri che, mentre tali risorse risultano di regola disponibili per assicurare la copertura finanziaria delle iniziative legislative del Governo stesso o della maggioranza parlamentare, viceversa il loro impiego viene sistematicamente negato qualora le medesime iniziative provengano da gruppi di minoranza, come dimostrano i pareri contrari espressi da questa Commissione in sede consultiva, con riferimento, in particolar modo, alle proposte di legge e alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione sui diversi provvedimenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rilevare che, come giustamente ricordato dalla deputata Guerra, la richiesta di trasmissione dei predetti elementi informativi è stata avanzata da diverso tempo ed è, in ogni caso, non da ora all'attenzione del Governo, comunica di aver già provveduto a inoltrare, ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la richiesta medesima ai competenti uffici ministeriali e si è, dunque, adesso solo in attesa di acquisire su di essa un positivo riscontro.

Tanto premesso, ribadisce il proprio impegno a fornire i dati richiesti non appena disponibili.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'accogliere con favore l'ulteriore impegno assunto nell'odierna seduta dalla sottosegretaria Albano, auspica si possa rapidamente pervenire alla positiva soluzione di una vicenda che, purtroppo, si trascina vanamente oramai da diversi mesi.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2962, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 01-bis.03, 1-bis.08, 1-bis.010, 1-bis.011, 1-bis.012, 1-bis.014, 1-bis.017, 1-bis.026, 1-bis.027, 1-ter.3, 1-ter.01, 1-ter.03, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-septies.2, 1-septies.3, 1-septies.4, 1-septies.5, 1-septies.6 e 1-septies.08 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.4, 1.5, 01-bis.02, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.9, 1-bis.11, 1-bis.14, 1-bis.01, 1-bis.02, 1-bis.03, 1-bis.04, 1-bis.05, 1-bis.06, 1-bis.07, 1-bis.09, 1-bis.013, 1-bis.015, 1-bis.016, 1-bis.018, 1-bis.019, 1-bis.020, 1-bis.022, 1-bis.024, 1-ter.4, 1-ter.5,

1-ter.7, 1-ter.8, 1-ter.9, 1-ter.02, 1-quater.1, 1-septies.1, 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.06, 1-septies.07 e 1-quinquiesdecies.1000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 01-bis.03, 1-bis.08, 1-bis.010, 1-bis.011, 1-bis.012, 1-bis.014, 1-bis.017, 1-bis.026, 1-bis.027, 1-ter.3, 1-ter.01, 1-ter.03, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-septies.2, 1-septies.3, 1-septies.4, 1-septies.5, 1-septies.6 e 1-septies.08;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella scorsa seduta, fa presente che le risorse destinate, rispettivamente, al finanziamento delle iniziative del Piano per l'edilizia residenziale pubblica e sociale e alla sperimentazione dei modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 403, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023, ridotte, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 4, del decreto in esame, risultano disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla medesima disposizione e il loro integrale utilizzo non reca pregiudizio alla realizzazione di programmi di spesa avviati a valere sulle medesime risorse.

Segnala altresì che le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, che prevedono la destinazione al programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale di una quota pari al 50 per cento delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 782, della legge n. 199 del 2025, configurano una mera destinazione di risorse già disponibili, che non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Sottolinea che i compensi del Commissario straordinario e del sub-commissario di cui all'articolo 3 saranno stabiliti dal decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata dal predetto comma 1.

Assicura che il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame e il suo integrale utilizzo non pregiudica la realiz-

zazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

Rappresenta che le disposizioni dell'articolo 5, secondo le quali, nell'ambito della disciplina delle procedure di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, i proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati, dagli enti territoriali, alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, dagli altri enti, direttamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non comportano effetti negativi per l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni interessate, individuando una destinazione delle risorse derivanti dalle future alienazioni coerente con il rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica.

Chiarisce che la sottoscrizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle quote del «Fondo *housing* coesione», autorizzata dall'articolo 7, appare qualificabile, ai fini della contabilità nazionale, come acquisizione di attività finanziarie e, pertanto, coerentemente classificabile tra le operazioni finanziarie, senza effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, dal momento che il Fondo in questione si configura quale fondo comune di investimento chiuso immobiliare riservato e opera secondo criteri di investimento propri degli strumenti finanziari, mediante la sottoscrizione di quote di OICR immobiliari di secondo livello, selezionati e gestiti secondo logiche di mercato e orientati alla valorizzazione del capitale investito, in coerenza con la disciplina degli strumenti finanziari prevista dal regolamento (UE) 2021/1060 e con la normativa nazionale applicabile ai fondi di investimento.

Fa presente che dalla riduzione, prevista dall'articolo 8, comma 2, dei termini procedurali per la conclusione della conferenza di servizi semplificata convocata dal soggetto attuatore ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostru-

zione di cui al Capo II del decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione non introduce nuovi adempimenti procedurali, innestandosi la riduzione dei termini su un quadro ordinamentale e un modulo procedimentale già orientato alla semplificazione e all'accelerazione amministrativa, anche attraverso la fissazione di termini perentori e la previsione di meccanismi di silenzio-assenso.

Segnala che i comuni e l'amministrazione finanziaria potranno provvedere alle attività ad essi demandate dall'articolo 9, comma 3, lettera i), numero 2), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono pienamente riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate e non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive.

Sottolinea che il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 8, sarà stabilito dal decreto di cui al medesimo comma 8 sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma.

Rappresenta che ai fini della quantificazione degli oneri per il riconoscimento al personale di cui all'articolo 9, comma 8, dell'indennità di amministrazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati considerati gli importi riconosciuti dalla vigente contrattazione collettiva, mentre per quanto attiene agli oneri di funzionamento si è fatto riferimento agli oneri sostenuti per analoghe strutture.

Chiarisce che la possibilità, prevista dall'articolo 9, comma 8, che il Commissario straordinario di Governo, eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, come previsto dal predetto comma 8, si avvalga di una struttura di supporto composta fino ad un massimo di dieci unità di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza, non comporta effetti di natura indiretta sull'operatività delle amministrazioni medesime, anche in conside-

razione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla disposizione.

Assicura che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 9, comma 8, reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Fa presente che il dimezzamento degli onorari notarili relativi agli atti stipulati in relazione agli interventi di edilizia convenzionata finalizzata alla locazione o vendita a canone o a prezzo calmierato, disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera e), si riferisce ai nuovi atti relativi a interventi realizzati in attuazione dell'articolo 9, comma 3, lettera b), e, pertanto, non determina effetti negativi di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Assicura infine che il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 9, comma 8, potrà svolgere i compiti previsti dall'articolo 10 nell'ambito delle risorse stanziare per la struttura commissariale dall'articolo 9.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2920, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse destinate, rispettivamente, al finanziamento delle iniziative del Piano per l'edilizia residenziale pubblica e sociale e alla sperimentazione dei modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 403, primo periodo, del-

l'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023, ridotte, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 2, comma 4, del decreto in esame, risultano disponibili per ciascuna delle annualità indicate dalla medesima disposizione e il loro integrale utilizzo non reca pregiudizio alla realizzazione di programmi di spesa avviati a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, che prevedono la destinazione al programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale di una quota pari al 50 per cento delle risorse destinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955, in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 782, della legge n. 199 del 2025, configurano una mera destinazione di risorse già disponibili, che non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

i compensi del Commissario straordinario e del sub-commissario di cui all'articolo 3 saranno stabiliti dal decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata dal predetto comma 1;

il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame e il suo integrale utilizzo non pregiudica la realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni dell'articolo 5, secondo le quali, nell'ambito della disciplina delle procedure di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, i proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati, dagli enti territoriali, alla

riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e, dagli altri enti, direttamente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non comportano effetti negativi per l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni interessate, individuando una destinazione delle risorse derivanti dalle future alienazioni coerente con il rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica;

la sottoscrizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle quote del "Fondo *housing* coesione", autorizzata dall'articolo 7, appare qualificabile, ai fini della contabilità nazionale, come acquisizione di attività finanziarie e, pertanto, coerentemente classificabile tra le operazioni finanziarie, senza effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, dal momento che il Fondo in questione si configura quale fondo comune di investimento chiuso immobiliare riservato e opera secondo criteri di investimento propri degli strumenti finanziari, mediante la sottoscrizione di quote di OICR immobiliari di secondo livello, selezionati e gestiti secondo logiche di mercato e orientati alla valorizzazione del capitale investito, in coerenza con la disciplina degli strumenti finanziari prevista dal regolamento (UE) 2021/1060 e con la normativa nazionale applicabile ai fondi di investimento;

dalla riduzione, prevista dall'articolo 8, comma 2, dei termini procedurali per la conclusione della conferenza di servizi semplificata convocata dal soggetto attuatore ai fini dell'approvazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al Capo II del decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la disposizione non introduce nuovi adempimenti procedurali, innestandosi la riduzione dei termini su un quadro ordinamentale e un modulo procedimentale già orientato alla semplifica-

zione e all'accelerazione amministrativa, anche attraverso la fissazione di termini perentori e la previsione di meccanismi di silenzio-assenso;

i comuni e l'amministrazione finanziaria potranno provvedere alle attività ad essi demandate dall'articolo 9, comma 3, lettera i), numero 2), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette attività sono pienamente riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate e non richiedono l'acquisizione di risorse aggiuntive;

il compenso del Commissario straordinario di cui all'articolo 9, comma 8, sarà stabilito dal decreto di cui al medesimo comma 8 sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma;

ai fini della quantificazione degli oneri per il riconoscimento al personale di cui all'articolo 9, comma 8, dell'indennità di amministrazione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati considerati gli importi riconosciuti dalla vigente contrattazione collettiva, mentre per quanto attiene agli oneri di funzionamento si è fatto riferimento agli oneri sostenuti per analoghe strutture;

la possibilità, prevista dall'articolo 9, comma 8, che il Commissario straordinario di Governo, eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, come previsto dal predetto comma 8, si avvalga di una struttura di supporto composta fino ad un massimo di dieci unità di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza, non comporta effetti di natura indiretta sull'operatività delle amministrazioni medesime, anche in considerazione dell'esiguo numero di soggetti interessati dalla disposizione;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

n. 190 del 2014, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 9, comma 8, reca le necessarie disponibilità per tutte le annualità considerate dalla predetta disposizione e la medesima riduzione non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

il dimezzamento degli onorari notarili relativi agli atti stipulati in relazione agli interventi di edilizia convenzionata finalizzata alla locazione o vendita a canone o a prezzo calmierato, disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera e), si riferisce ai nuovi atti relativi a interventi realizzati in attuazione dell'articolo 9, comma 3, lettera b), e, pertanto, non determina effetti negativi di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 9, comma 8, potrà svolgere i compiti previsti dall'articolo 10 nell'ambito delle risorse stanziare per la struttura commissariale dall'articolo 9;

rilevato che, ai fini di una migliore definizione dei profili finanziari del provvedimento, appare necessario modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 7, nono periodo, dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, e comma 7 e dell'articolo 9, comma 8, nono periodo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 3, comma 7, nono periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente comma *con le seguenti:* Agli oneri per il personale di cui al secondo periodo del presente comma;

All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad apposito capitolo di trasferimento alla *con le seguenti:* ad apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della;

All'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: quelle sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinate *con le seguenti:* quelli derivanti dall'alienazione delle quote sottoscritte ai sensi del comma 4 sono destinati;

All'articolo 9, comma 8, nono periodo, sopprimere le parole: per il funzionamento della struttura di supporto, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Luigi MARATTIN (MISTO), nel concordare con quanto rilevato dalla rappresentante dal Governo e ripreso dalla proposta di parere della relatrice in ordine all'assenza di effetti finanziari sull'indebitamento netto della sottoscrizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto in esame, delle quote del « Fondo housing coesione », in quanto qualificabile, ai fini della contabilità nazionale, come acquisizione di attività finanziarie, osserva che la copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata, ai sensi del medesimo comma 1, dalla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, cui, invece, sono ascritti effetti anche in termini di indebitamento netto.

Chiede quindi alla sottosegretaria di confermare se, per effetto di tale previsione, si generi un saldo positivo sull'indebitamento netto.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che, come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento in esame, le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, determinano effetti positivi in termini di indebitamento netto per l'anno 2026, pari a 100 milioni di euro e contribuiscono in pari

misura al miglioramento di tale saldo derivante dal decreto-legge in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che il deputato Grimaldi ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), che verrà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, risulta preclusa la votazione della proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 12 giugno 2026, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo

schema di decreto legislativo in esame e che, in considerazione di tale circostanza, la Commissione può quindi procedere all'espressione del parere di propria competenza.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 5 maggio 2026, fa presente che le disposizioni dell'articolo 2 sono essenzialmente finalizzate a disciplinare la definizione dei criteri di certificazione, la gestione dei registri nazionali, il monitoraggio dei flussi energetici e la cooperazione con le autorità europee competenti, al fine di assicurare la tracciabilità e la conformità ai criteri di sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea, e non determinano nuove o maggiori esigenze finanziarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che le predette attività, infatti, rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e, per quanto attiene alle misure relative ai combustibili a basse emissioni di carbonio, al gas naturale e al gas rinnovabile, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e sono riconducibili alle funzioni svolte dai medesimi soggetti in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato da ultimo con il decreto legislativo n. 5 del 2026, configurandosi come una mera estensione delle attività già svolte, in continuità con i compiti di regolazione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal decreto legislativo n. 93 del 2011 e dal decreto legislativo n. 28 del 2011.

Assicura altresì che, in relazione alle predette attività, non si prevede la creazione di nuove strutture né l'assunzione di personale aggiuntivo, in quanto le relative funzioni potranno essere svolte avvalendosi delle risorse interne, anche attraverso una loro riallocazione, nonché mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche già ope-

native, mentre eventuali costi di adeguamento tecnologico avranno entità limitata e potranno essere sostenuti nell'ambito delle dotazioni dei bilanci delle amministrazioni interessate.

Fa presente che l'ARERA potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli da 3 a 9 dello schema di decreto in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni, per quanto attiene al settore del gas naturale, integrano la normativa vigente, recependo in un atto di rango legislativo principi e diritti già presenti nell'ambito della disciplina regolatoria, mentre, per quanto attiene al settore dell'idrogeno, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio dell'Autorità saranno integrate ai sensi dell'articolo 33-*tricies bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame.

Chiarisce altresì che l'ARERA potrà provvedere alle attività finalizzate all'attuazione delle novelle introdotte dal Capo II dello schema di decreto in esame al decreto legislativo n. 164 del 2000 nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio in quanto le predette novelle riconoscono all'Autorità funzioni di natura prevalentemente amministrativa e tecnica, nonché di regolazione e vigilanza analoghe a quelle già esercitate nell'ambito del settore del gas naturale, che si inseriscono nel perimetro delle competenze già attribuite dal predetto decreto legislativo n. 164 del 2000 e dal decreto legislativo n. 93 del 2011, e risultano coerenti con il processo di adeguamento funzionale richiesto dal diritto dell'Unione europea, senza ampliare sostanzialmente le attribuzioni della medesima Autorità.

Fa presente che gli adempimenti attribuiti all'ARERA dalle predette disposizioni potranno quindi essere svolti da personale già in servizio, rientrando nei carichi di lavoro ordinari, senza necessità di assunzione di nuove unità di personale o di ricorso a forme di lavoro straordinario strutturale, e non richiedendo nuove professionalità rispetto a quelle già presenti e non comportano incrementi di spese ri-

spetto alle attività già svolte nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

Riferisce che alle spese, di spettanza dell'ARERA, connesse all'attuazione delle disposizioni del suddetto Capo II dello schema di decreto si potrà, pertanto, provvedere attraverso le risorse proprie dell'Autorità, come determinate dalla sua normativa istitutiva in quanto l'estensione delle funzioni non modifica il fabbisogno complessivo della medesima Autorità, né richiede modifiche alla base di calcolo dei contributi a carico dei soggetti operanti nei settori regolati.

Segnala che le novelle introdotte dall'articolo 21 non comportano in concreto, un'estensione dell'ambito materiale del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, in quanto le modifiche introdotte sono già previste dalla regolazione dell'ARERA e sviluppate nell'ambito del portale, sia per l'energia elettrica sia per il gas naturale, in attuazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, anche con riferimento alla natura fissa o variabile del prezzo e sulla durata contrattuale, e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura inoltre che dalle eventuali compensazioni finanziarie e dalle forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 33-*quinquies* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 33-*quinquies*, in quanto ad esse si provvederà esclusivamente mediante strumenti regolatori interni al settore stabiliti da ARERA, quali componenti tariffarie, strumenti perequativi o altri meccanismi interni al sistema regolato, in linea con il modello già vigente nel settore del gas naturale, nel quale gli oneri generali e le misure perequative trovano copertura mediante il sistema tariffario.

Segnala quindi che il sistema di compensazione finanziaria di cui all'articolo

33-*vicies bis* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, non costituisce una forma di finanziamento pubblico dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, bensì un meccanismo regolatorio di riparto dei costi tra i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati, che dovrà essere concordato dai gestori interessati e sottoposto all'approvazione delle competenti autorità nazionali di regolazione, e sarà attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2033, nel caso in cui non siano applicate tariffe ai punti di interconnessione tra Stati membri.

Chiarisce che gli effetti sulle entrate tributarie delle disposizioni dell'articolo 33-*tricies bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, che prevedono l'estensione del contributo per il finanziamento dell'ARERA anche alle imprese operanti nel settore dell'idrogeno, non sono stati quantificati in quanto gli eventuali effetti riflessi derivanti dalla deducibilità del contributo non vengono valutati nelle relazioni tecniche, dal momento che gli stessi agirebbero sulla redditività dei contribuenti, che viene colta esclusivamente nell'andamento dei saldi tendenziali contenuti nel quadro macroeconomico, in base al quale vengono effettuate le previsioni delle entrate.

Rileva che le disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge recante delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sono state riportate nell'articolo 33-*tricies bis* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, in ragione dell'esigenza di designare in questa sede un'autorità competente sul settore dell'idrogeno e dovranno, pertanto,

essere espunte dal testo del predetto disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare.

Assicura infine che le attività aggiuntive di monitoraggio e regolazione che ARERA dovrà esercitare ai sensi dell'articolo 41 dello schema di decreto in esame potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già a disposizione dell'Autorità, derivanti dai contributi di funzionamento versati dagli operatori dei settori regolati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto n. 395);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 2 sono essenzialmente finalizzate a disciplinare la definizione dei criteri di certificazione, la gestione dei registri nazionali, il monitoraggio dei flussi energetici e la cooperazione con le autorità europee competenti, al fine di assicurare la tracciabilità e la conformità ai criteri di sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea, e non determinano nuove o maggiori esigenze finanziarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le predette attività, infatti, rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo

33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e, per quanto attiene alle misure relative ai combustibili a basse emissioni di carbonio, al gas naturale e al gas rinnovabile, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e sono riconducibili alle funzioni svolte dai medesimi soggetti in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 199 del 2021, come modificato da ultimo con il decreto legislativo n. 5 del 2026, configurandosi come una mera estensione delle attività già svolte, in continuità con i compiti di regolazione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal decreto legislativo n. 93 del 2011 e dal decreto legislativo n. 28 del 2011;

in relazione alle predette attività non si prevede la creazione di nuove strutture né l'assunzione di personale aggiuntivo, in quanto le relative funzioni potranno essere svolte avvalendosi delle risorse interne, anche attraverso una loro riallocazione, nonché mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche già operative, mentre eventuali costi di adeguamento tecnologico avranno entità limitata e potranno essere sostenuti nell'ambito delle dotazioni dei bilanci delle amministrazioni interessate;

l'ARERA potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli da 3 a 9 dello schema di decreto in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni, per quanto attiene al settore del gas naturale, integrano la normativa vigente, recependo in un atto di rango legislativo principi e diritti già presenti nell'ambito della disciplina regolatoria, mentre, per quanto attiene al settore dell'idrogeno, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio dell'Autorità saranno integrate ai sensi dell'articolo 33-*tricies bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame;

l'ARERA potrà provvedere alle attività finalizzate all'attuazione delle novelle introdotte dal Capo II dello schema di decreto in esame al decreto legislativo n. 164

del 2000 nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio in quanto le predette novelle riconoscono all'Autorità funzioni di natura prevalentemente amministrativa e tecnica, nonché di regolazione e vigilanza analoghe a quelle già esercitate nell'ambito del settore del gas naturale, che si inseriscono nel perimetro delle competenze già attribuite dal predetto decreto legislativo n. 164 del 2000 e dal decreto legislativo n. 93 del 2011, e risultano coerenti con il processo di adeguamento funzionale richiesto dal diritto dell'Unione europea, senza ampliare sostanzialmente le attribuzioni della medesima Autorità;

gli adempimenti attribuiti all'ARERA dalle predette disposizioni potranno quindi essere svolti da personale già in servizio, rientrando nei carichi di lavoro ordinari, senza necessità di assunzione di nuove unità di personale o di ricorso a forme di lavoro straordinario strutturale, e non richiedendo nuove professionalità rispetto a quelle già presenti e non comportano incrementi di spese rispetto alle attività già svolte nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica;

alle spese, di spettanza dell'ARERA, connesse all'attuazione delle disposizioni del suddetto Capo II dello schema di decreto si potrà, pertanto, provvedere attraverso le risorse proprie dell'Autorità, come determinate dalla sua normativa istitutiva in quanto l'estensione delle funzioni non modifica il fabbisogno complessivo della medesima Autorità, né richiede modifiche alla base di calcolo dei contributi a carico dei soggetti operanti nei settori regolati;

le novelle introdotte dall'articolo 21 non comportano in concreto, un'estensione dell'ambito materiale del portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, in quanto le modifiche introdotte sono già previste dalla regolazione dell'ARERA e sviluppate nell'ambito del portale, sia per l'energia elettrica sia per il gas naturale, in attuazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 124 del 2017, anche con riferimento alla natura

fissa o variabile del prezzo e sulla durata contrattuale, e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

dalle eventuali compensazioni finanziarie e dalle forme di compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, di cui all'articolo 33-*quinquies* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 33-*quinquies*, in quanto ad esse si provvederà esclusivamente mediante strumenti regolatori interni al settore stabiliti da ARERA, quali componenti tariffarie, strumenti perequativi o altri meccanismi interni al sistema regolato, in linea con il modello già vigente nel settore del gas naturale, nel quale gli oneri generali e le misure perequative trovano copertura mediante il sistema tariffario;

il sistema di compensazione finanziaria di cui all'articolo 33-*vicies bis* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, non costituisce una forma di finanziamento pubblico dell'infrastruttura transfrontaliera dell'idrogeno, bensì un meccanismo regolatorio di riparto dei costi tra i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno interessati, che dovrà essere concordato dai gestori interessati e sottoposto all'approvazione delle competenti autorità nazionali di regolazione, e sarà attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2033, nel caso in cui non siano applicate tariffe ai punti di interconnessione tra Stati membri;

gli effetti sulle entrate tributarie delle disposizioni dell'articolo 33-*tricies bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, che prevedono l'estensione del contributo per il finanziamento dell'ARERA anche alle imprese operanti nel settore dell'idrogeno, non sono stati quantificati in quanto gli eventuali effetti riflessi derivanti dalla deducibilità del con-

tributo non vengono valutati nelle relazioni tecniche, dal momento che gli stessi agirebbero sulla redditività dei contribuenti, che viene colta esclusivamente nell'andamento dei saldi tendenziali contenuti nel quadro macroeconomico, in base al quale vengono effettuate le previsioni delle entrate;

le disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge recante delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture, utilization and storage* (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, sono state riportate nell'articolo 33-*tricies bis* del decreto legislativo n. 93 del 2011, inserito dall'articolo 34 dello schema di decreto in esame, in ragione dell'esigenza di designare in questa sede un'autorità competente sul settore dell'idrogeno e dovranno, pertanto, essere espunte dal testo del predetto disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare;

le attività aggiuntive di monitoraggio e regolazione che ARERA dovrà esercitare ai sensi dell'articolo 41 dello schema di decreto in esame potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già a disposizione dell'Autorità, derivanti dai contributi di funzionamento versati dagli operatori dei settori regolati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Atto n. 404.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto in esame introduce modifiche alla disciplina regolamentare per le specializzazioni forensi, previste dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, a seguito delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, numeri 188 e 189 del 2024, depositate il 3 gennaio 2024, passate in giudicato, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e ai relativi percorsi formativi per ottenere il titolo di avvocato specialista. Fa presente che allo schema è allegata la relazione tecnica che non risulta bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia innanzitutto che l'articolo 2, comma 2, prevede la possibilità per gli avvocati che nei cinque anni precedenti abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile di chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel nuovo settore del diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale. Rileva che all'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione, nominata dallo stesso Consiglio nazionale forense. Sottolinea che poiché, come precisato dalla relazione tecnica, per la partecipazione alla commissione potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai soli componenti non residenti in Roma, da porre comunque a carico del bilancio del Consiglio nazionale forense, tenuto conto che tale soggetto, in quanto classificato tra gli enti pubblici associativi, non rientra tra le pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, non formula osservazioni al riguardo. Sempre per i profili di quantificazione, fa presente che la relazione tecnica assicura che la gestione dell'elenco dei componenti della commissione, da tenersi con modalità informatiche presso il Ministero della giustizia, potrà essere garantita dalle articolazioni ministeriali che, a legislazione vigente, sono istituzionalmente deputate alla tenuta e alla gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali, senza aggravio di costi per eventuali adempimenti aggiuntivi connessi all'informatizzazione del servizio. Precisa altresì che ogni attività collegata al funzionamento ed aggiornamento del citato elenco potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente a fronte delle esigenze che potrebbero emergere per l'adeguamento della dotazione informatica degli uffici del Ministero della giustizia interessati dalle procedure in parola.

Nel segnalare di non avere osservazioni sui commi 3 e 4, trattandosi di disposizioni aventi rilievo ordinamentale, ritiene tuttavia utile che il Governo confermi che gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista nel settore del diritto civile in ragione del titolo di dottore di ricerca possano chiedere la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario senza dover sostenere l'esame di abilitazione, previsto invece per i legali di cui al comma 3.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Atto n. 403.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 4 giugno 2026, fa presente, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, che il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità potranno provvedere, rispettivamente, al coordinamento del programma nazionale di *screening* e all'aggiornamento dei *marker* nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che, da un lato, il predetto coordinamento rientra nelle ordinarie funzioni istituzionali del medesimo Ministero in materia di

prevenzione, sorveglianza e indirizzo tecnico-scientifico degli interventi di sanità pubblica, che saranno svolte attraverso le strutture amministrative e tecniche competenti e, dall'altro, che i compiti affidati all'Istituto superiore di sanità si configurano come attività di supporto di natura tecnico-scientifica, da svolgersi nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Istituto e in collaborazione con le società scientifiche di settore, le regioni e le province autonome, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture né l'attivazione di ulteriori rapporti convenzionali.

Assicura altresì che le regioni e le province autonome potranno svolgere le attività previste dall'articolo 2 ai fini dell'attuazione del citato programma nazionale di *screening* nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, da ripartire annualmente tra i medesimi enti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del presente schema di decreto.

In particolare, segnala che, ai fini della determinazione degli oneri per la realizzazione del programma, occorre considerare che non possono automaticamente traspirarsi i valori risultanti dal nuovo tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, in quanto le regioni e le province autonome potranno avvalersi di laboratori di riferimento, procedure centralizzate di acquisto, piattaforme già esistenti e percorsi già attivi nell'ambito della prevenzione e della pediatria territoriale, in un quadro di economie di scala derivanti anche dal fatto che l'offerta dello *screening* sarà circoscritta alla coorte dei bambini di età 5-6 anni e consentirà l'allineamento con la chiamata vaccinale prevista per la medesima fascia di età.

Precisa che in questo contesto, la presa in carico dei soggetti positivi allo *screening* non costituirà un nuovo percorso assistenziale autonomamente finanziato, ma si innesterà nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali già ordinariamente assicurati dal Servizio sanitario nazionale.

Assicura inoltre che le regioni e le province autonome potranno svolgere le ulteriori attività previste dall'articolo 3 nell'am-

bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nei limiti delle risorse ad esse assegnate per la realizzazione del programma, in quanto lo schema di decreto non comporta l'istituzione di nuove strutture o l'attivazione di nuovi organismi, bensì individua le strutture di riferimento nell'ambito dell'organizzazione sanitaria già esistente.

Fa presente che i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione dell'articolo 4, in materia di ruoli di protezione dei dati personali, potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, che già considerano il quadro normativo volto alla tutela dei dati personali, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture amministrative dedicate.

Segnala che le attività relative all'acquisizione del consenso informato e alla fornitura dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disciplinate dall'articolo 5, costituiscono parte integrante del percorso ordinario di adesione a un programma di *screening* in materia sanitaria e non determinano, di per sé, oneri ulteriori rispetto a quelli connessi alla realizzazione del programma.

Chiarisce che le disposizioni degli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità operative del programma di *screening*, senza imporre l'attivazione di nuove strutture né di nuovi percorsi assistenziali autonomi, essendo rimesso alle regioni e alle province autonome il compito di individuare i laboratori di riferimento e i centri clinici nell'ambito della rete sanitaria già esistente, tenendo conto del proprio modello organizzativo.

Evidenzia che la Piattaforma nazionale di cui all'articolo 8 è già stata costituita ed è attiva presso l'Istituto superiore di sanità e, pertanto, lo stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, è riferito alle sole attività tecniche in capo all'Istituto superiore di sanità per la gestione della Piattaforma e le eventuali integrazioni informatiche necessarie per la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali.

Per quanto attiene ai sistemi informativi regionali, fa presente che lo schema di

decreto in esame non impone la realizzazione di nuovi sistemi informativi, in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, le regioni e le province autonome possono scegliere se utilizzare direttamente la Piattaforma nazionale oppure utilizzare i propri sistemi informativi, gestiti con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prevedendo soluzioni di interoperabilità con la Piattaforma nazionale, i cui oneri sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 11, relative all'integrazione dello *screening* con i percorsi di prevenzione e promozione della salute, non introducono nuove attività, ma mirano a coordinare il programma con strumenti già esistenti, quali il Piano nazionale della prevenzione, i Piani regionali della prevenzione e i percorsi preventivi, diagnostici, terapeutici e assistenziali.

Chiarisce infine che la revisione del programma nazionale di *screening* e gli aggiornamenti delle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi della Piattaforma nazionale, ai sensi dell'articolo 13, costituiscono attività di adeguamento e miglioramento del programma, da svolgersi nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite ai soggetti coinvolti e delle risorse destinate all'attuazione del medesimo programma.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Comaroli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (Atto n. 403);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità potranno provvedere, rispettivamente, al coordinamento del programma nazionale di *screening* e all'aggiornamento dei *marker* nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che, da un lato, il predetto coordinamento rientra nelle ordinarie funzioni istituzionali del medesimo Ministero in materia di prevenzione, sorveglianza e indirizzo tecnico-scientifico degli interventi di sanità pubblica, che saranno svolte attraverso le strutture amministrative e tecniche competenti e, dall'altro, che i compiti affidati all'Istituto superiore di sanità si configurano come attività di supporto di natura tecnico-scientifica, da svolgersi nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Istituto e in collaborazione con le società scientifiche di settore, le regioni e le province autonome, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture né l'attivazione di ulteriori rapporti convenzionali;

le regioni e le province autonome potranno svolgere le attività previste dall'articolo 2 ai fini dell'attuazione del citato programma nazionale di *screening* nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, da ripartire annualmente tra i medesimi enti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del presente schema di decreto;

ai fini della determinazione degli oneri per la realizzazione del programma, occorre considerare che non possono automaticamente trasporci i valori risultanti dal nuovo tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, in quanto le regioni e le province autonome potranno avvalersi di laboratori di riferimento, procedure centralizzate di acquisto, piattaforme già esistenti e percorsi già attivi nell'ambito della prevenzione e della pediatria territoriale, in un quadro di economie di scala derivanti anche dal fatto che l'offerta dello *screening* sarà circoscritta

alla coorte dei bambini di età 5-6 anni e consentirà l'allineamento con la chiamata vaccinale prevista per la medesima fascia di età;

in questo contesto, la presa in carico dei soggetti positivi allo *screening* non costituirà un nuovo percorso assistenziale autonomamente finanziato, ma si innesterà nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali già ordinariamente assicurati dal Servizio sanitario nazionale;

le regioni e le province autonome potranno svolgere le ulteriori attività previste dall'articolo 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nei limiti delle risorse ad esse assegnate per la realizzazione del programma, in quanto lo schema di decreto non comporta l'istituzione di nuove strutture o l'attivazione di nuovi organismi, bensì individua le strutture di riferimento nell'ambito dell'organizzazione sanitaria già esistente;

i soggetti pubblici coinvolti nell'attuazione dell'articolo 4, in materia di ruoli di protezione dei dati personali, potranno provvedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, che già considerano il quadro normativo volto alla tutela dei dati personali, senza che si renda necessaria l'istituzione di nuove strutture amministrative dedicate;

le attività relative all'acquisizione del consenso informato e alla fornitura dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disciplinate dall'articolo 5, costituiscono parte integrante del percorso ordinario di adesione a un programma di *screening* in materia sanitaria e non determinano, di per sé, oneri ulteriori rispetto a quelli connessi alla realizzazione del programma;

le disposizioni degli articoli 6 e 7 disciplinano le modalità operative del programma di *screening*, senza imporre l'attivazione di nuove strutture né di nuovi percorsi assistenziali autonomi, essendo ri-

messo alle regioni e alle province autonome il compito di individuare i laboratori di riferimento e i centri clinici nell'ambito della rete sanitaria già esistente, tenendo conto del proprio modello organizzativo;

la Piattaforma nazionale di cui all'articolo 8 è già stata costituita ed è attiva presso l'Istituto superiore di sanità e, pertanto, lo stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, è riferito alle sole attività tecniche in capo all'Istituto superiore di sanità per la gestione della Piattaforma e le eventuali integrazioni informatiche necessarie per la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali;

per quanto attiene ai sistemi informativi regionali, lo schema di decreto in esame non impone la realizzazione di nuovi sistemi informativi, in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, le regioni e le province autonome possono scegliere se utilizzare direttamente la Piattaforma nazionale oppure utilizzare i propri sistemi informativi, gestiti con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prevedendo soluzioni di interoperabilità con la Piattaforma nazionale, i cui oneri sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2;

le disposizioni dell'articolo 11, relative all'integrazione dello *screening* con i percorsi di prevenzione e promozione della salute, non introducono nuove attività, ma mirano a coordinare il programma con strumenti già esistenti, quali il Piano nazionale della prevenzione, i Piani regionali della prevenzione e i percorsi preventivi, diagnostici, terapeutici e assistenziali;

la revisione del programma nazionale di *screening* e gli aggiornamenti delle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi della Piattaforma nazionale, ai sensi dell'articolo 13, costituiscono attività di adeguamento e miglioramento del programma, da svolgersi nell'ambito delle competenze istituzionali già attribuite ai soggetti coinvolti e delle risorse destinate all'attuazione del medesimo programma;

rilevata l'esigenza di:

chiarire espressamente che all'attuazione delle campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce e dello *screening* per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 10, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, destinate a tale finalità dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2023;

precisare che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da ripartire tra le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sono esclusivamente quelle destinate all'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 settembre 2023, n. 130, con esclusione di quelle che il comma 2 del medesimo articolo 12 destina alla gestione della Piattaforma informatica nazionale di cui all'articolo 8;

prevedere che le spese per la gestione della Piattaforma informatica nazionale di cui all'articolo 8 decorrano dall'anno 2026,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: risorse disponibili, di cui al fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, *con le seguenti:* risorse ripartite ai sensi dell'articolo 12, comma 1,

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. All'attuazione delle campagne di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate a tale

finalità dall'articolo 3 della legge 5 settembre 2023, n. 130.

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono ripartite annualmente le risorse, *con le seguenti:* le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate all'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 settembre 2023, n. 130, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, sono ripartite annualmente;

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'adeguamento, agli aggiornamenti e alla gestione della Piattaforma informatica nazionale, ivi incluse le soluzioni di interoperabilità con i sistemi informativi regionali di cui all'articolo 8, si provvede, nel limite di spesa annuo di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate all'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 settembre 2023, n. 130. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

Silvio LAI (PD-IDP), nell'evidenziare come il programma nazionale di *screening*

previsto dal provvedimento in esame appaia suscettibile di determinare un costo rilevante per la finanza pubblica, giudica inverosimile che lo stesso possa effettuarsi nell'ambito delle limitate risorse stanziata dalla legge n. 130 del 2023. Parimenti, giudica sottostimato l'onere connesso alla gestione della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 8 dello schema di decreto, fissato, dall'articolo 12, in misura pari a 50.000 euro annui. A tal riguardo, nel ritenere che i predetti elementi dovranno comunque considerarsi dei precedenti nella valutazione di future iniziative legislative dei gruppi di opposizione, osserva che, qualora le risorse previste dovessero rivelarsi effettivamente insufficienti, il provvedimento in esame rappresenterebbe uno dei tanti manifesti politici privi di reale efficacia applicativa approvati nel corso della presente legislatura, ricordando, a titolo di esempio, la legge n. 149 del 2025 in materia di prevenzione e di cura dell'obesità.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

**DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**Articolo 1.*****(Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie)***

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono che dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari rispettivamente a 62,29 cent €/litro (622,9 euro/mille litri) e 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e che l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 24,277 cent €/kg (242,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 531 milioni di litri per il gasolio e a circa 300,9 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 538,4 milioni di litri per il gasolio e a 303,5 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 357,3 milioni di euro per il gasolio e a 202,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 254,6 milioni di euro per il gasolio e 189,1 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -102,7 milioni di euro per il gasolio e di -13,4 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché a legislazione vigente per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la



riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata in percentuale all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -2,1 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2 della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -3 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 32,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 32,4 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 33 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 25 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a circa -0,8 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dall'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 26 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito di -0,1 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.



	2026	2027	2028	Dal 2029
Accise	-155,2	0,0	0,0	0,0
IVA	-23,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	3,8	-1,6	0,0
IRAP	0,0	1,0	-0,4	0,0
Crediti d'imposta	32,4	0,1	0,0	0,0
Totale	-146,5	4,9	-2,0	0,0
Effetti su comp. RSS	-9,0	0,2	-0,1	0,0
Totale al netto compartecip.	-137,5	4,7	-1,9	0,0

in milioni di euro

I commi 3 e 4 regolano gli effetti finanziari della disposizione e, in particolare, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro nell'anno 2028, si provveda quanto a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate e restano, per tale importo, acquisite al bilancio dello stato e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene contestualmente incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate e le minore spese rivenienti dal comma 1.

I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1 prevedono che dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari rispettivamente a 62,29 cent €/litro (622,9 euro/mille litri) e 57,29 cent €/litro (572,9 euro/mille litri) e che l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 24,277 cent €/kg (242,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 884,6 milioni di litri per il gasolio e a circa 501,4 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.



Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 890,5 milioni di litri per il gasolio e a 505,7 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 595,2 milioni di euro per il gasolio e a 337,4 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 510,2 milioni di euro per il gasolio e 315,0 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -85 milioni di euro per il gasolio e di -22,4 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura, l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri.

Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -1,1 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,2 milioni di euro per i motori fissi. Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione



dell'aliquota di 572,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della disposizione in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -1,5 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 27,1 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 26,8 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 55 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 25 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a circa -1,4 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dall'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 44 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito di -0,1 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.



	2026	2027	2028
Accise	-138,8	0,0	0,0
IVA	-21,8	0,0	0,0
IRES	0,0	3,3	-1,4
IRAP	0,0	0,8	-0,4
Crediti d'imposta	26,8	0,1	0,0
Totale	-133,8	4,2	-1,8
Effetti su comp. RSS	-8,1	0,2	-0,1
Totale al netto compartecip.	-125,7	4,0	-1,7

in milioni di euro

Il comma 4-*quater* posticipa l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la compravendita di biometano da parte di consumatori *hard to abate* dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione al momento del centoventesimo dell'entrata in vigore della legge di conversione. Conseguentemente, la proposta non ha efficacia retroattiva e non incide sui contratti di fornitura o autoconsumo formalizzati antecedentemente a tale termine.

Il comma 4-*quinquies* quantifica gli effetti finanziari derivanti dei commi 4-*bis* e 4-*ter* alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 1-*septies*.

Articolo 1-bis

(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

Il comma 1, novella l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 introducendo i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Il comma 3-*bis*, al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire, a titolo di finanziamento oneroso, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società. Si precisa che, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N), tale finanziamento avverrà conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A.



in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compensi aziendali. Alla copertura dei relativi oneri, 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies come previsto dal comma 2.

Nello specifico la disposizione prevede che la dazione delle risorse avvenga direttamente alla società ADI in AS con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il comma 3-ter interviene in materia di colpa grave ai fini della disciplina di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Articolo 1-ter.

(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)

Il comma 1, prevede la proroga, anche per il mese di giugno 2026, del contributo in forma di credito d'imposta previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, in favore dell'autotrasporto, contestualmente prevedendo l'incremento dello stanziamento previsto a copertura dell'agevolazione dal medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2026, ferme restando le ulteriori modalità e condizioni già previste.

Il comma 2 modifica l'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di estendere il beneficio ivi previsto in forma di credito d'imposta per le maggiori spese sostenute per l'acquisto dei carburanti utilizzati per i mezzi agricoli anche agli acquisti di carburanti effettuati dagli esercenti imprese agricole nei mesi di aprile e maggio 2026, entro il limite di spesa di complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo del limite, attualmente previsto, di 30 milioni di euro per l'anno 2026, con un maggior onere di 60 milioni per il medesimo anno.

Il comma 3 introduce un ulteriore beneficio in forma di credito di imposta, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2026, per le imprese agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli. L'agevolazione sotto forma di credito d'imposta è riconosciuta fino al 30 per cento della spesa effettuata, al netto dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato da idonea documentazione.

Il comma 4 specifica che il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026; si



specifica altresì che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non determini sovracompenzazioni del costo sostenuto.

Il comma 5 specifica che il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente", attribuendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la competenza all'effettuazione dei relativi adempimenti.

Da ultimo, il comma 6 rimette a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei criteri e delle modalità attuative dell'agevolazione introdotta dal comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il comma 7 introduce talune modifiche all'articolo 24-ter, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a) viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine per la formazione del silenzio assenso necessario ai fini della fruizione in compensazione del beneficio previsto dal medesimo articolo. Inoltre, la lettera b), aggiunge all'articolo 24-ter, comma 5, un ultimo periodo al fine di prevedere che per poter fruire del rimborso con le modalità previste dal medesimo comma 5, la dichiarazione di cui al comma 4 debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. Sotto il profilo degli effetti finanziari, dalle disposizioni introdotte al comma 7 - la cui efficacia è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2026 - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la riduzione del termine di formazione del silenzio-assenso da 60 a 30 giorni non incide sull'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti, ma esclusivamente sui tempi di riconoscimento del beneficio; d'altra parte, l'introduzione dell'obbligo di telematizzazione non modifica la platea dei



beneficiari né i criteri di determinazione del credito, già disciplinati dalla normativa vigente.

Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Articolo 1-quater

(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)

La disposizione dell'articolo 1-quater al fine di disporre il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, incrementa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzato. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Articolo 1-quinquies.

(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica «South East European Technical Assistance Center»)

La disposizione autorizza la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato *South East European Technical Assistance Center* (SEETAC) con sede in Roma. Al fine di consentire un puntuale avvio delle operatività della nuova sede di Roma, l'Italia dovrà versare in 5 anni un contributo, in dollari, al FMI. La disposizione comporta oneri valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Articolo 1-sexies.

(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)

La disposizione prevede ai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2026, il differimento dal 30 giugno al 20 luglio del termine per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla nuova scadenza,



con applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. La proroga si applica ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai soggetti che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta effetti negativi sul gettito complessivo dell'anno 2026, determinando esclusivamente una diversa distribuzione temporale degli incassi tra i mesi di giugno, luglio e agosto. Resta pertanto invariato, su base annua, l'ammontare complessivo del gettito atteso. Sarà conseguentemente adeguata dal Dipartimento del Tesoro - Debito Pubblico la gestione giornaliera e mensile della liquidità per limitare gli effetti della disposizione sui saldi delle disponibilità liquide. Il profilo mensile di cassa degli effetti della misura è stimato come segue:

Effetti posticipo ISA e Forfetari			
	giugno	luglio	agosto
Bilancio dello Stato	-5.051	2.711	2.340
Irap	-1.138	578	560
Totale	-6.189	3.289	2.900

Milioni di euro

**Stima degli effetti posticipo contributi previdenziali
(mln di euro)**

	giugno	luglio	agosto
Contributi previdenziali	-825	581	244

Il comma 3 proroga fino al 30 novembre 2027 le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le quali prevedono che, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;



- c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il comma 4 incide sull'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge n. 38 del 2026 avente a oggetto l'estensione della procedura di accesso e gestione della c.d. "rottamazione-quinquies" ai carichi degli enti territoriali. In merito ai riflessi sulla finanza pubblica, tenuto conto che all'articolo 10-*quinquies* non sono stati ascritti effetti finanziari, si evidenzia che neppure alla presente disposizione sono ascrivibili effetti finanziari, limitandosi a intervenire sui termini e sulle scadenze previste dal citato articolo 10-*quinquies*.

*Articolo 1-septies.
(Disposizioni finanziarie)*

La disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, 1-*bis*, 1-*ter*, commi da 1 a 6, 1-*quater* e 1-*quinquies*, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La riduzione è compatibile con le esigenze di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il valore complessivo delle assegnazioni FSC agli accordi non subisce variazioni in quanto i piani finanziari e le corrispondenti assegnazioni di cassa saranno rimodulate nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del



- decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che presenta le necessarie disponibilità;
- e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità;
- f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che presenta le necessarie disponibilità;
- g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;
- h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti stanziamenti, che recano le necessarie disponibilità:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;



- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

Le riduzioni previste dal presente articolo non pregiudicano le originarie finalità per le quali le somme sono state iscritte in bilancio e sono coerenti con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 1-octies.

(Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79)

La disposizione è finalizzata ad attribuire alla Guardia di finanza la possibilità di individuare, tra i soggetti comunicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, quelli presso cui condurre i conseguenti accertamenti, potendosi in tal modo valorizzare il patrimonio informativo collegato all'esecuzione delle funzioni di polizia economico-finanziaria e, al contempo, evitare eventuali sovrapposizioni con altre attività operative in corso. Inoltre, si chiarisce che l'ultimo soggetto della filiera presso cui la Guardia di finanza svolge i propri riscontri è individuato nel primo operatore della filiera stessa che tratta i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo.

All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-novies.

(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto di passeggeri con autobus)

La disposizione estende il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto in favore del settore dell'autotrasporto merci, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, anche alle attività di trasporto di persone svolte dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché svolte mediante noleggio autobus con conducente con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

La norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto non modifica il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, il quale prevede che il predetto contributo sia concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026. In base ai dati riguardanti la fruizione dell'agevolazione in materia di accisa per il gasolio commerciale, i beneficiari rientranti nella



categoria individuata dall'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del TUA rappresentano la quasi totalità dei beneficiari dell'agevolazione; pertanto, l'estensione della platea anche ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del TUA non richiede un adeguamento del limite di spesa. La categoria del noleggio autobus con conducente rappresenta una categoria residuale e non tale da richiedere un aggiustamento del tetto di spesa.

Articolo 1-decies.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

La norma modifica l'allegato 3, tabella 2.1, del decreto legislativo n. 75 del 2010, includendo i fanghi di depurazione alla produzione di "Carbonato di calcio di defecazione", fermi restando i requisiti dei fanghi riportati alla voce relativa al "gesso di defecazione da fanghi". Non si determinano, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di una norma volta a consentire l'utilizzo dei fanghi nell'ottica della promozione dell'economia circolare.

Articolo 1-undecies.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

La norma consente l'immissione, negli impianti di produzione di biogas e biometano, dei residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle biomasse - solide e liquide - che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo quindi espressamente, al pari di quanto previsto dall'articolo 184-bis per i sottoprodotti, che "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana". Viene inoltre prescritta la conformità alla norma tecnica UNI 11922:2023, che prevede alcune caratteristiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati agli impianti di biodigestione anaerobica.

Altresì, la disposizione precisa che l'utilizzo agronomico del digestato derivante dagli impianti di produzione di biogas e di biometano alimentati con i suddetti materiali è subordinato al soddisfacimento delle condizioni previste dal decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, che già individua talune tipologie di residui, nonché le relative condizioni per l'utilizzazione agronomica di tali residui.



Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né si determinano impatti sugli oneri generali di sistema. In particolare, il venir meno della qualifica di rifiuto non impatta sulle tariffe riscosse dagli Enti locali per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o smaltimento - e pertanto sulle entrate da TARI dei medesimi enti - in quanto per la TARI è obbligatoriamente prevista la copertura al 100% del costo del relativo servizio.

Articolo 1-duodecies.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

La disposizione, nel modificare il comma 8-bis dell'articolo 51 del Codice al Consumo decreto legislativo n. 206 del 2005 ha l'obiettivo di sanare una asimmetria normativa ed estende il divieto di effettuare sollecitazioni commerciali per telefono finalizzate alla proposta e conclusione di contratti al settore dei servizi di telecomunicazione e, dunque, non soltanto a quello relativo alla fornitura di energia elettrica e gas. La formulazione vigente del predetto articolo ha dato luogo ad una distorsione che penalizza ingiustificatamente le imprese TLC, limitando la loro capacità di proporre offerte integrate ai propri clienti e creando un vantaggio competitivo per i player dell'energia che, al contrario, non risulterebbero soggetti ai medesimi vincoli nella promozione di servizi di connettività. L'emendamento ha due obiettivi:

- a) estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sollecitazioni commerciali anche ai servizi di telecomunicazioni, garantendo un quadro regolatorio omogeneo e neutrale che non discrimina gli operatori in base alla loro natura industriale originaria;
- b) si limita a coordinare la disposizione eliminando il riferimento al settore dell'energia elettrica e del gas e precisando che la deroga prevista al secondo periodo dell'articolo 8-bis riguarda soltanto le offerte relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti nei settori oggetto dell'intervento (ossia contratti di energia, gas e servizi di telecomunicazione) dagli stessi professionisti.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-terdecies.

(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)



Le modifiche introdotte estendono il campo d'applicazione del credito d'imposta maggiorato previsto dagli articoli 6, comma 4, 7, comma 7, 19, comma 2 e 25, comma 2, della legge n. 131 del 2025, includendo nel potenziale perimetro di applicazione del beneficio tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti nei quali si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica. Il perimetro così ricostruito sarà poi circoscritto in base all'elenco di comuni montani che sarà individuato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 131, che rimette a un DPCM la definizione di uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della legge. Questo intervento non determina però nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tutte le richiamate disposizioni della legge n. 131 del 2025 prevedono che i benefici fiscali possano essere riconosciuti entro un limite complessivo di risorse (20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per la sanità di montagna dall'articolo 6; 20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per il personale scolastico dall'articolo 7; 4 milioni di euro annui per i crediti d'imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali in base all'articolo 19 e 20 milioni di euro per i crediti d'imposta a favore dell'imprenditoria giovane ai sensi dell'articolo 25). Spetterà alle disposizioni attuative della legge disciplinare i criteri e le modalità di concessione dei crediti d'imposta, anche i fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge stessa.

Articolo 1-quaterdecies.

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La disposizione introduce una formulazione più ampia e tecnicamente più precisa rispetto alle diverse tipologie di strumenti di pagamento disponibili e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-quinquiesdecies.

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

La disposizione al comma 1, modifica l'articolo 11, del decreto legislativo n. 210 del 2021, inserendo nuovi commi dopo il comma 2-*quater*. La disposizione al comma 2-*quinquies* prevede che le utenze ubicate nelle isole minori non interconnesse in cui operano le imprese di distribuzione elettriche integrate siano rifornite di energia elettrica dalle medesime imprese a condizioni stabilite dall'ARERA, in considerazione della specificità di dette isole in cui è difficile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel



settore dell'elettricità. Al riguardo, si rileva che la disposizione di fatto legifica l'assetto attuale della vendita nelle isole minori non interconnesse, in quanto le utenze ivi ubicate sono già rifornite dalle imprese di distribuzione a condizioni regolate dall'Autorità tenuto conto delle condizioni applicabili ai clienti sul territorio nazionale. In particolare, ai clienti domestici, vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, si applicano le medesime condizioni economiche e contrattuali previste per i clienti vulnerabili sul territorio nazionale e ai clienti diversi dai domestici le condizioni del servizio a tutele gradualistiche ovvero di salvaguardia. In tale contesto, la norma è volta a dare certezza sul quadro normativo applicabile nonché certezza alle imprese che ivi gestiscono il servizio elettrico in modo integrato, in regime di regolazione completa del servizio anche per le fasi di produzione e vendita. Per quanto rappresentato, non si determinano impatti sulla componente tariffaria ARIM dell'energia elettrica rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

La disposizione introdotta al comma 2-sexies prevede di consentire ai distributori operanti nelle isole minori non interconnesse di poter sviluppare realizzare e gestire sistemi di accumulo elettrico, in linea con quanto previsto dalla direttiva UE 944/2019, tenuto conto delle specificità dei sistemi isolani caratterizzati da mancanza di interconnessioni, variabilità dei consumi e crescente esigenza di sistemi di accumulo in funzione degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per la progressiva sostituzione della generazione fossile. Nel premettere che, in linea generale, i costi per gli investimenti in stoccaggi (comprensivi di ammortamento e oneri finanziari) da parte dei distributori sono soggetti a preventiva approvazione da parte dell'ARERA, la disposizione non introduce alcun costo strutturalmente differenziale ed incrementale rispetto agli scenari prospettati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, relativi agli sviluppi delle reti e delle fonti rinnovabili a cui gli stoccaggi sono funzionali.

Il comma 2-septies prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 50-52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

La disposizione di cui al comma 2-octies, in considerazione delle specificità dei sistemi elettrici delle isole minori non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale e dell'esigenza di una maggiore responsabilizzazione dei distributori locali nella transizione energetica, stabilisce che per detti sistemi il dispacciamento è svolto dai distributori locali, secondo modalità e condizioni da definire da parte dell'ARERA.

La disposizione non comporta effetti sulla componente tariffaria ARIM, in quanto l'estensione della durata della concessione permetterebbe la prosecuzione dei benefici derivanti dall'integrazione verticale delle IEM,



consistenti in costi inferiori rispetto a una situazione alternativa di *unbundling* (separazione legale o funzionale), e sotto il controllo dell'ARERA e della CSEA. Nessun onere ulteriore rispetto agli attuali costi dovrebbe essere coperto dalla componente tariffaria ARIM.

In relazione a quanto precede non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con delibera 5 agosto 2025 392/2025/R/EEL l'ARERA ha segnalato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la possibilità di tener conto delle specificità di taluni operatori del settore quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, le cooperative elettriche e, più in generale, le imprese di minore dimensione che potrebbero comportare deroghe alla disciplina dettata dalla legge n. 207 del 2024 ("l'Autorità, infine, intende evidenziare nella proposta la necessità di tenere in considerazione le peculiarità di alcune tipologie di imprese, quali le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 10/91, le cooperative elettriche e, più in generale, alcune delle imprese di minore dimensione che potrebbero presentare aspetti peculiari, per le quali potrebbe essere opportuno, anche valutare eventuali deroghe dalla disciplina dettata dalla legge 207/24").

La disposizione è volta altresì a prevenire costi aggiuntivi per il sistema elettrico e, quindi, conseguenti incrementi delle tariffe energetiche.

In particolare, nel documento di consultazione dell'ARERA DCO 322/2019/R/eel, recante "Testo integrato del dispacciamento elettrico (TIDE) - Orientamenti complessivi", l'Autorità rileva la contraddizione derivante dal fatto che l'attività di dispacciamento nelle isole UNIEM è - da sempre - "concretamente effettuata dai gestori di rete isolani" anche in virtù dell'integrazione verticale dei medesimi gestori, sebbene l'unico soggetto titolato in Italia a esercitare tale attività sia il gestore della rete di trasmissione nazionale (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), che tuttavia non ha mai operato sulle isole UNIEM.

La norma è, pertanto, volta a eliminare la suddetta contraddizione evidenziata da ARERA, oltre che, quale effetto secondario, evitare costi aggiuntivi per il sistema: infatti, una situazione diversa in cui il gestore della rete di trasmissione nazionale assumesse direttamente l'attività di dispacciamento sulle isole minori, comporterebbe costi aggiuntivi per il medesimo gestore e costi aggiuntivi (di coordinamento) per le imprese elettriche minori. Tale incremento di costi per il gestore della rete relativamente alla diretta attività di dispacciamento sulle isole minori comporterebbe l'incremento delle componenti tariffarie che lo remunerano, mentre l'incremento di costi di coordinamento per le imprese elettriche minori con il medesimo gestore della rete comporterebbe un incremento della componente tariffaria ARIM.



La disposizione introdotta al comma 2-nonies precisa che l'applicazione delle previsioni dei commi 2-quinquies e 2-sexies è subordinata alla decisione della Commissione in ordine al riconoscimento delle pertinenti deroghe previste alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

Pertanto, dalla disposizione in argomento non si determinano effetti sulle bollette energetiche anche con specifico riferimento agli oneri di dispacciamento in quanto tale servizio rimane all'interno della rete gestita dai distributori locali, senza alcun impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

16/06/2026

Daria Perrotta



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al prorata della crisi dei mercati internazionali" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricato				Indebitamento netto
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - accise	E	T	-155.2				-155.2				-155.2
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - IVA	E	T	-23.7				-23.7				-23.7
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - IRES	E	T		3.8	-1.6			3.8	-1.6		3.8 -1.6
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - IRAP	E	T						1.0	-0.4		1.0 -0.4
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - IRAP	S	C		-1.0	0.4						
1	1-2		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 2 maggio al 10 maggio 2026 - accise	S	C	-32.4	-0.1			-32.4	-0.1			-32.4 -0.1
1	3		Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 146, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	146.5								
1	3		Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 146, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C					-146.5				-146.5
1	3		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			-2.0				-2.0		-2.0
1	4		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		4.9				4.9			4.9
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - accise	E	T	-138.8				-138.8				-138.8
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - IVA	E	T	-21.8				-21.8				-21.8
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - IRES	E	T		3.3	-1.4			3.3	-1.4		3.3 -1.4



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2025, n. 63 "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi concessi ai protrasvi della crisi dei mercati internazionali" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Ebbiبلغو				Indebitamento netto
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o dal idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - IRAP	E	T						0,8	-0,4		0,8
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o dal idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - IRAP	S	C		-0,8	0,4						
1	4-bis-4-ter		Rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sui gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o dal idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026 - credito d'imposta	S	C	-26,8	-0,1			-26,8	-0,1			-26,8
1-bis	1		Proroga del finanziamento in favore della società Iva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale	S	K	100,0				100,0				
1-ter	1		Proroga al mese di giugno del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 504/1995, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 33/2026	S	C	200,0				200,0				200,0
1-ter	2		Proroga, per i mesi di aprile e maggio, del credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole, pari ad un massimo del 20% della spesa sostenuta, di cui all'art. 8-ter, c. 1, del D.L. 38/2026	S	C	60,0				60,0				60,0
1-ter	3		Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30% della spesa effettuata, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli	S	C	40,0				40,0				40,0
1-quater	1		Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, del D.L. 95/2012, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale	S	C	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1-quinques	1		Attuazione dell'accordo con il Fondo monetario internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato "South East European Technical Assistance Center (SEATAC)"	S	C	10,3	5,2	5,2	5,2	10,3	5,2	5,2	5,2	5,2
1-septies	1	a)	Riduzione delle risorse di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K					-100,0				-100,0
1-septies	1	b)	Riduzione del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	-100,0								
1-septies	1	c)	Riduzione delle risorse destinate alla transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive, di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-251,0				-251,0				-251,0
1-septies	1	d)	Riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'art. 3, del D.L. 95/2025	S	K	-65,0	-80,0			-65,0	-80,0			-80,0



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2025, n. 63 "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi commisi ai procrasti della crisi dei mercati internazionali" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1-septies	1	e)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	\$	C									
1-septies	1	f)	Riduzione delle risorse destinate agli interventi normativi in materia di mobilità, di cui all'art. 1, c. 485, della L. 199/2025	\$	C	-80,0			-80,0			-80,0		
1-septies	1	g)	Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	\$	C	-8,1	-1,0	-87,0	-8,1	-1,0	-87,0	-8,1	-1,0	-87,0
1-septies	1	h)	Riduzione del Fondo riservato al patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	\$	K	-100,0			-100,0					
1-septies	1	l.1)	Riduzione Tabella A - Ministero dell'economia e delle finanze	\$	C	-6,5			-6,5			-6,5		
1-septies	1	l.2)	Riduzione Tabella A - Ministero del lavoro e delle politiche sociali	\$	C	-1,9			-1,9			-1,9		
1-septies	1	l.3)	Riduzione Tabella A - Ministero della giustizia	\$	C	-1,1			-1,1			-1,1		
1-septies	1	l.4)	Riduzione Tabella A - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	\$	C	-1,1			-1,1			-1,1		
1-septies	1	l.5)	Riduzione Tabella A - Ministero dell'istruzione e del merito	\$	C	-1,5			-1,5			-1,5		
1-septies	1	l.6)	Riduzione Tabella A - Ministero dell'interno	\$	C	-0,8			-0,8			-0,8		
1-septies	1	l.7)	Riduzione Tabella A - Ministero dell'università e della ricerca	\$	C	-1,5			-1,5			-1,5		
1-septies	1	l.8)	Riduzione Tabella A - Ministero della difesa	\$	C	-2,0			-2,0			-2,0		
1-septies	1	l.9)	Riduzione Tabella A - Ministero della cultura	\$	C	-1,3			-1,3			-1,3		



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1-septies	1	I.10)	Riduzione Tabella A - Ministero della salute	S	C	-1,9			-1,9			-1,9		
1-septies	1	I.11)	Riduzione Tabella A - Ministero del turismo	S	C	-0,5			-0,5			-0,5		
			Entrate	E		-193,0	7,1	-3,0	-339,5	8,9	-3,8	-339,5	8,9	-3,8
			Spese	S		-193,0	7,1	-3,0	-339,5	8,9	-3,8	-339,5	8,9	-3,8
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ALLEGATO 2

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO GRIMALDI**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2920, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa;

premesso che:

il problema abitativo sta assumendo dimensioni sociali drammatiche, in maniera particolare nelle grandi città universitarie e nei centri storici di quelle turistiche che subiscono da anni un progressivo spopolamento legato ai costi inaccessibili di affitto e acquisto;

il provvedimento riporta un programma di interventi che punterebbero a fronteggiare tale tensione immobiliare e a fornire risposte efficaci e strutturate alla povertà abitativa e al relativo crescente disagio sul territorio nazionale, attraverso un rilancio delle politiche abitative nazionali e una riorganizzazione dell'offerta abitativa che faccia leva sull'integrazione tra edilizia residenziale pubblica e sociale, sulla riqualificazione del patrimonio esistente e sulla sperimentazione di soluzioni innovative, come il *co-housing* e l'*housing* intergenerazionale;

il panorama delle politiche abitative italiane attraversa oggi una fase di profonda trasformazione, spinta anche dalla necessità di rispondere a un'emergenza che non riguarda più esclusivamente le fasce indigenti, ma colpisce progressivamente la cosiddetta « fascia grigia » della popolazione, costituita da giovani coppie, studenti fuori sede, lavoratori precari e genitori separati che, pur non rientrando nei criteri per l'edilizia residenziale pubblica tradizionale, non riescono ad accedere al libero mercato;

obiettivo dichiarato del provvedimento sarebbe quello di rendere disponi-

bili oltre 100.000 abitazioni nuove a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni e di ristrutturare 600.000 appartamenti, attraverso tre linee di intervento: *a)* un piano di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico (primo pilastro); *b)* un programma per l'edilizia residenziale sociale (secondo pilastro); *c)* il coinvolgimento dell'edilizia convenzionata privata con programmi infrastrutturali di edilizia integrata (terzo pilastro); parallelamente, il provvedimento introduce la realizzazione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica, di nuovi alloggi destinati alla vendita o con patto di futura vendita;

sotto il profilo finanziario, per finanziare il programma il Governo è sostanzialmente ricorso alla riprogrammazione dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 e al Piano sociale per il clima 2027-2032, autorizzando, all'articolo 1, comma 4 del provvedimento, una spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, da destinare ad un apposito conto corrente infruttifero intestato ad INVITALIA S.p.A., aperto presso la Tesoreria dello Stato, ai quali si provvede mediante il corrispondente accantonamento delle autorizzazioni di spesa destinate al cosiddetto « Piano casa Italia » di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e allo stanziamento finalizzato a ridurre il disagio abitativo previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziamenti ai quali il provvedimento prevede di aggiungere, all'articolo 1, comma 5, il 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE)

2023/955, la cui operatività è subordinata all'approvazione del Piano sociale clima, ancora al vaglio della Commissione europea, preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente edilizia residenziale pubblica e alla riduzione degli effetti sociali della transizione energetica;

il provvedimento prevede, infine, la possibilità di incrementare ulteriormente le suddette risorse, attraverso il conferimento di una quota dei contributi assegnati ai Comuni per la realizzazione di progetti per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42 della legge n. 160 del 2019, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, quantificata nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui nel periodo 2027-2030 e 700 milioni di euro annui nel periodo 2031-2034, per un valore complessivo pari a 4,8 miliardi di euro;

è del tutto evidente che il provvedimento opera artificiosamente una riallocazione di fondi già esistenti e uno storno di risorse destinate agli enti territoriali e alle fasce più vulnerabili: la legge di bilancio 2026 destina, infatti, il 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima preordinate al sostegno di famiglie vulnerabili per la componente relativa all'edilizia residenziale pubblica del Piano Casa. Le risorse del Fondo sociale per il clima spettanti all'Italia nel periodo nel periodo 2026-2032 e pari a 9,3 miliardi di euro, sono vincolate dal Regolamento (UE) 2023/955 a misure strutturali di transizione energetica per famiglie e microimprese vulnerabili, non a politiche abitative ordinarie;

la finalizzazione delle suddette risorse per il Piano Casa solleva un duplice problema: da un lato, il rischio di non addizionalità, poiché le risorse del Fondo sociale per il clima non possono sostituire la spesa nazionale ordinaria per l'edilizia residenziale pubblica; dall'altro, il rischio di distorsione della finalità, poiché il Fondo sociale per il clima nasce per la transizione energetica e per affrontare gli impatti sociali dell'ETS2 sui settori dell'edilizia e dei

trasporti all'interno di una traiettoria di decarbonizzazione, non per il *welfare* abitativo in senso lato. La guida della Commissione europea chiarisce che le misure devono contribuire alla riduzione della povertà energetica delle famiglie vulnerabili attraverso interventi volti all'efficientamento energetico, all'elettrificazione e alla riduzione delle emissioni climalteranti: in questo senso è fondamentale che gli interventi finanziati con le sue risorse producano un impatto duraturo e riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Laddove il regolamento (EU) 2023/955, istitutivo del Piano sociale per il clima, prevede che una parte delle risorse possano essere utilizzate per aiuti diretti al reddito, questi sono previsti solo come misura temporanea e devono essere progressivamente superati man mano che gli interventi strutturali producono effetti;

entrambi i suddetti profili possono, pertanto, esporre il nostro Paese a rettifiche finanziarie da parte della Commissione con il rischio di incorrere nelle stesse problematiche sorte relativamente alla spesa dei proventi ETS, poiché anche le risorse provenienti dall'ETS2, fonte di finanziamento principale del Fondo sociale per il clima, devono essere legate all'efficienza energetica, all'elettrificazione dei consumi e quindi alla transizione energetica. La copertura di questi rischi richiede che gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con il Fondo sociale per il clima raggiungano i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici documentati e verificabili richiesti dalla direttiva (UE) 2018/844, condizione, quest'ultima che il provvedimento nella sua attuale versione non garantisce, denotando il mancato allineamento tra le politiche abitative e di inclusione sociale e gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, principale strumento per ridurre le bollette delle famiglie italiane;

inoltre, sotto il profilo finanziario, la disposizione di cui all'articolo 2 si configura come una finalizzazione di flussi finanziari di matrice europea. L'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per il clima avverrà, quindi, nel rigoroso rispetto delle

condizionalità e delle procedure di rendicontazione previste dal Regolamento (UE) 2023/955;

in questa prospettiva, con riferimento alle finalità del primo pilastro, ossia gli interventi di recupero e manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica, finiscono inoltre per sconfinare ed essere strettamente collegati, a parità di risorse, non soltanto all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile, ma anche agli obiettivi europei di miglioramento della qualità energetica del patrimonio edilizio pubblico previsti dal Fondo sociale per il clima;

il finanziamento previsto, pari a 970 milioni di euro, è distribuito su quattro anni ed è sufficiente, nella realtà, a rendere abitabili meno di 35.000 alloggi, numeri limitati rispetto alla reale dimensione dell'emergenza abitativa, e del tutto insufficienti sia rispetto all'esigenza di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, oramai inutilizzabile, sia rispetto all'esigenza di contrastare il progressivo deterioramento dell'intero patrimonio abitativo pubblico, facendo insorgere seri dubbi sulla capacità di tali risorse di generare un'offerta abitativa sufficiente a fronteggiare l'emergenza e a soddisfare il fabbisogno futuro;

con riferimento al ricorso ad una parte dei fondi di coesione per finanziare il programma di interventi e sotto un ulteriore profilo di utilizzo improprio delle relative risorse, anche con il disegno di legge in esame si continua con il piegare progressivamente a obiettivi congiunturale una politica nata per ridurre i divari territoriali e costruita secondo un approccio territoriale o *place-based*, al fine di lasciare a regioni e partenariati locali un ruolo centrale nella definizione degli interventi;

l'articolo 2, comma 2 del provvedimento prevede che la gestione dei bandi per il recupero di alloggi inagibili venga affidata a INVITALIA S.p.A., che opera come centrale operativa e stazione appal-

tante, secondo un percorso farraginoso che nel prevedere la previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la successiva nascita di una pluralità di bandi destinati a enti caratterizzati da governance e ruoli profondamente differenti, non riuscirà a produrre i primi tangibili risultati prima di un anno. Di contro, se le risorse, attraverso un percorso che preveda maggiore flessibilità e semplificazione attuativa, fossero destinate alle Regioni, o almeno a quelle che ne facessero richiesta, queste potrebbero essere immediatamente impegnate, potendosi integrare con i vari Piani casa territoriali già avviati;

tra gli elementi difficilmente comprensibili del provvedimento emerge la previsione, all'articolo 4, di un fondo di garanzia per la morosità incolpevole dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, alimentato, tra l'altro, da una parte dal fondo della morosità incolpevole destinato ai conduttori morosi incolpevoli delle locazioni private e dall'altro dai canoni corrisposti dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, una misura che dimostra come il Governo non abbia piena consapevolezza della condizione reale del Paese: negli alloggi pubblici, infatti, oltre il 60 per cento degli assegnatari è costituito da pensionati con redditi bassi, mentre le aziende di gestione registrano un aumento significativo delle morosità, con conseguenti difficoltà nel garantire anche la manutenzione ordinaria del patrimonio. Il Governo, al contrario e con lo stesso provvedimento, continua a destinare risorse a fondi e operatori privati, marginalizzando il ruolo degli enti pubblici, che dispongono invece delle competenze e degli strumenti necessari per realizzare e recuperare alloggi da destinare alla locazione stabile a canone sociale,

esprime

PARERE CONTRARIO

Grimaldi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2962 Governo 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05504 Centemero: Chiarimenti sulla definizione di Fondi per il *Venture Capital*, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti delle casse di previdenza private 161

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 163

5-05505 Merola: Iniziative per l'aggiornamento delle soglie di reddito valevoli per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico 161

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 165

5-05501 De Palma: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.

5-05506 Del Barba: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment* 161

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 166

5-05502 Matera: Iniziative dirette all'attuazione del meccanismo del cosiddetto *inshoring* ... 161

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 168

5-05503 Alifano: Chiarimenti in ordine al reclutamento di personale presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione 162

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 169

AVVERTENZA 162

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 giugno 2026.

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Emendamenti C. 2962 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05504 Centemero: Chiarimenti sulla definizione di Fondi per il *Venture Capital*, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti delle casse di previdenza private.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-05505 Merola: Iniziative per l'aggiornamento delle soglie di reddito valevoli per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, che, a suo avviso, non affronta il merito dell'interrogazione. Ferma restando l'importanza dell'Assegno Unico, che anzi ritiene sia uno strumento da rafforzare, rileva come non emerga la volontà del Governo di rivedere le soglie di reddito previste per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico. Circostanza tanto più grave in una fase in cui il fenomeno del drenaggio fiscale, diversamente da quanto indicato dalla sottosegretaria, non può dirsi compensato dalle misure varate dal Governo.

5-05501 De Palma: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.

5-05506 Del Barba: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Mauro DEL BARBA (IV-CR), rinviando all'illustrazione svolta dall'onorevole De Palma, sottolinea l'importanza dello strumento dello *split payment* nel contrasto all'evasione dell'Iva e, al contempo, l'interesse delle imprese a conoscere in anticipo se l'operatività dello strumento sarà prorogata.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, con la quale si conferma che la procedura è stata concretamente avviata in sede europea. Dalla risposta dell'Esecutivo, a suo avviso, si evince anche l'importanza dei risultati ottenuti con l'istituto dello *split payment* nella lotta all'evasione fiscale, nell'interesse delle finanze pubbliche. Nell'attesa che le autorità europee diano il via libera alla proroga, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione europea abbia già adottato una proposta in tal senso.

Mauro DEL BARBA (IV-CR) replicando, si unisce alle considerazioni svolte dal collega De Palma, auspicando la proroga dell'istituto.

5-05502 Matera: Iniziative dirette all'attuazione del meccanismo del cosiddetto *inshoring*.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mariangela MATERA (FDI) si dichiara soddisfatta della risposta del Governo.

5-05503 Alifano: Chiarimenti in ordine al reclutamento di personale presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Michele GUBITOSA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Michele GUBITOSA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta

del Governo. A suo parere, il fatto che l'Agenzia delle entrate – Riscossione esternalizzi alcuni dei suoi servizi dimostra, di per sé, la necessità di reclutamento di nuovo personale. Auspica quindi lo scorrimento della graduatoria oggetto dell'interrogazione, con l'assunzione anche dei candidati idonei.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**5-05504 Centemero: Chiarimenti sulla definizione di Fondi per il
Venture Capital, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa
sugli investimenti delle casse di previdenza private.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina in materia di agevolazioni previste per gli investimenti effettuati dalle casse di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare, in base alla quale i redditi derivanti da taluni investimenti definiti « qualificati » – tra i quali figurano quelli in Fondi di Venture Capital (FVC) che investono almeno il 70 per cento dei capitali in determinate PMI – sono esentati dalle imposte sui redditi.

In proposito, gli interroganti chiedono al Governo se « non ritenga opportuno adottare iniziative, anche normative, per chiarire se ed entro quale misura gli investimenti in Pmi da parte di un FVC possano concorrere al raggiungimento della soglia [...] anche nel caso di investimenti indiretti effettuati tramite una società veicolo, residente in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, che a sua volta si impegni a detenere o acquisire l'investimento nella Pmi ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), prevede un regime di esenzione dalle imposte sui redditi per gli investimenti effettuati da casse di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementare in determinati strumenti finanziari emessi da particolari soggetti.

La selezione degli investimenti che ricadono nell'ambito applicativo dell'agevolazione è stata operata dal legislatore con lo scopo di sostenere l'economia reale e le imprese radicate nel territorio dello Stato. Invero, ai sensi del comma 89, lettera *b-ter*)

del richiamato articolo 1, tra gli investimenti qualificati suscettibili di generare redditi esenti sono annoverabili quelli in « quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

La definizione specifica di FVC, rilevante ai fini della fruizione del beneficio agevolativo, è contenuta nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alla quale « Sono Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera *b*) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

Dal combinato disposto delle norme appena illustrate emerge che il beneficio agevolativo in commento viene riconosciuto per gli investimenti effettuati dagli enti di previdenza nei FVC che investono direttamente, ovvero, a determinate condizioni, indirettamente (i.e. tramite fondi di fondi), nelle PMI che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

In ordine a quest'ultima fattispecie l'Agenzia delle entrate – con la risposta a interpello n. 18, pubblicata il 26 gennaio 2026 – ha chiarito che le Casse di previdenza e i Fondi pensione che investono in un fondo di fondi potranno beneficiare del regime agevolativo nel caso in cui più della metà degli investimenti del fondo di fondi avvenga, anche indirettamente per il tramite di altri OICR, in azioni o quote di imprese italiane o residenti in Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

La disciplina relativa all'agevolazione in argomento non prevede la possibilità che

gli investimenti siano sottoscritti tramite società. Il testo delle disposizioni sopra illustrate, invero, non sembra affatto aperto a ricomprendere in guisa indiscriminata le fattispecie di investimento indiretto tramite veicoli societari; inoltre, trattandosi di disposizioni di carattere agevolativo, l'interpretazione delle stesse non può essere condotta nel senso di estenderne gli effetti di beneficio in via analogica ad altre fattispecie che non vi siano espressamente censite.

Tanto premesso, l'approdo esegetico più affidabile è quello teso a restringere il perimetro dell'esenzione alle ipotesi di investimento evincibili dalla lettera delle norme, di guisa che non sembrano praticabili iniziative di carattere interpretativo deputate a « chiarire » l'ammissibilità o la rilevanza quantitativa degli « investimenti indiretti effettuati tramite una società veicolo » ai fini del riconoscimento della soglia di investimento prevista per il perfezionamento dell'agevolazione.

Giova, in ultimo, ricordare che eventuali modifiche di carattere normativo nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potranno essere valutate unicamente in conformità con la disciplina unionale in materia di aiuti di Stato nel necessario rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 2

**5-05505 Merola: Iniziative per l'aggiornamento delle soglie di reddito
varevoli per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni che stabiliscono le soglie di reddito previste per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico, evidenziano come la soglia generale pari a 2.840,51 euro risulti da lungo invariata a fronte di altri aggiornamenti parziali, come nel caso dell'innalzamento a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Nell'osservare come il contesto economico e sociale sia profondamente mutato nel tempo anche per effetto delle recenti dinamiche inflazionistiche che hanno inciso sul costo della vita e, conseguentemente, sul potere d'acquisto delle famiglie, gli interroganti chiedono di sapere se non si « ritenga urgente e necessario adottare iniziative di carattere normativo per procedere a una revisione e a un aggiornamento delle soglie di reddito previste dall'articolo 12, comma 2 del TUIR, per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico al fine di tener conto dell'evoluzione del costo della vita e del tenore di vita dei contribuenti anche valutando la possibilità di introdurre meccanismi automatici di indicizzazione di tali soglie all'andamento dell'inflazione, al fine di evitare effetti distorsivi e regressivi riconducibili al drenaggio fiscale ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre in primo luogo considerare che la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia si inserisce in un sistema più ampio di interventi a favore dei nuclei familiari che include altri strumenti di natura fiscale e di trasferimento e che deve essere valutato nella sua complessiva coerenza ed efficacia redistributiva.

In tale cornice, il sistema dell'Assegno Unico è il più rilevante strumento a sostegno delle famiglie con figli minori e fino a 21 anni. Con tale strumento, i cui parametri sono pienamente indicizzati all'inflazione, vengono annualmente ridistribuiti oltre 19 miliardi di euro, in tal modo fornendo un importante supporto in particolare a favore delle famiglie a più basso reddito, le più esposte alle variazioni dei prezzi.

Il sostegno alla famiglia si avvale anche di strumenti di natura fiscale. Nel regolamentare la fruizione delle detrazioni fiscali per oneri, il Governo ha, infatti, valorizzato la composizione dei nuclei familiari, accordando i maggiori benefici a quelli con figli a carico.

Va, infine, ricordato che l'azione del Governo è orientata non solo al rafforzamento delle misure di sostegno ma anche al potenziamento degli incentivi alla partecipazione al lavoro, nella consapevolezza che il sistema fiscale deve contribuire a rendere il lavoro più conveniente e sostenibile per le famiglie.

In tale quadro, premesso che il fenomeno del cosiddetto drenaggio fiscale richiamato dagli interroganti è stato più che compensato, come peraltro riconosciuto dall'ISTAT, da alcune misure già varate – su tutte si ricorda la riduzione a regime del cuneo fiscale e la riduzione a regime degli scaglioni e delle aliquote IRPEF – il Governo è ben consapevole della rilevanza della questione, e continuerà ad adottare interventi che consentano di coniugare equità, sostegno alle famiglie e valorizzazione del lavoro, pur sempre in coerenza con le risorse disponibili e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-05501 De Palma: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.**5-05506 Del Barba: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello *split payment*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver descritto il meccanismo di funzionamento del cosiddetto *split payment* e ripercorso le decisioni di autorizzazione a partire dal 2017, fanno presente come, in base alle vigenti disposizioni europee, dal 1° luglio 2026 tale regime dovrebbe cessare definitivamente, con ritorno alla disciplina IVA ordinaria e conseguente liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei fornitori.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere se – considerata la validità e l'efficacia manifestata in questi anni dallo *split payment* – il Governo abbia chiesto o abbia intenzione di richiedere un'ulteriore autorizzazione europea per la proroga del suddetto istituto.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina l'applicazione del meccanismo dello *split payment* nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società. In base a tale meccanismo, in deroga alle ordinarie modalità di applicazione dell'IVA, l'obbligo di versare l'imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi ricade direttamente sugli acquirenti degli stessi, nel caso siano una pubblica amministrazione o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni e le società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali).

La suddetta misura è stata ritenuta particolarmente efficace quale immediato strumento di contrasto all'evasione fiscale. Il meccanismo in parola ha, infatti, la finalità di garantire, con riguardo alle operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, che a fronte della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, la relativa IVA affluisca effettivamente nelle casse dello Stato.

Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, come altresì evidenziato nell'interrogazione in esame, l'Italia era stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello *split payment* fino al 30 giugno 2020. La misura è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2026. A decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIE sono state escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo in argomento [articolo 1, punto 1) e articolo 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1552]. Sul piano normativo, l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alle Decisioni.

Il meccanismo dello *split payment* ha dimostrato, nel corso degli anni di applicazione, una significativa efficacia nel contrasto all'evasione IVA e nel rafforzamento della *compliance* fiscale, assicurando un più immediato e certo afflusso di gettito all'erario.

La misura ha quindi contribuito a:

garantire maggiore sicurezza e tempestività nell'acquisizione del gettito fiscale;

rafforzare i livelli di *compliance* degli operatori economici;

creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica.

Proprio in ragione di tali risultati positivi, il Governo ha già sostenuto in sede europea la necessità di prolungarne l'operatività, ottenendo le precedenti proroghe. In continuità con tale impostazione, la richiesta di ulteriori estensioni temporali si inserisce in una logica di consolidamento degli effetti favorevoli della misura e di tutela degli equilibri di finanza pubblica. Si evidenzia, pertanto, che l'eventuale ulteriore proroga troverebbe fondamento nella

comprovata efficacia dello strumento, riconosciuta anche nelle precedenti Decisioni europee di autorizzazione.

Per le ragioni innanzi esposte, l'Italia ha proceduto a istruire e redigere una richiesta di proroga della misura in scadenza il 30 giugno 2026, attualmente al vaglio delle istituzioni europee.

La domanda è stata inoltrata il 1° ottobre 2025, in coerenza con i tempi previsti all'articolo 395 della direttiva 2006/112 in materia di IVA, che stabilisce che la Commissione ha otto mesi dal ricevimento della domanda per formulare una proposta.

In questo senso, in data odierna, la Commissione ha adottato la proposta di deroga che dovrà essere, quindi, sottoposta all'approvazione del Consiglio che esaminerà la proposta, in tempi brevi, per la definitiva autorizzazione della proroga.

ALLEGATO 4

5-05502 Matera: Iniziative dirette all'attuazione del meccanismo del cosiddetto *inshoring*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni concernenti il trasferimento in Italia di attività economiche esercitate in Paesi extra UE o SEE (cosiddette «*Inshoring*» o «*Reshoring*»), evidenziandone il possibile contributo al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale, alla resilienza delle catene di approvvigionamento e al rientro di attività produttive localizzate all'estero.

Nel ricordare che l'efficacia della misura, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, gli interroganti chiedono, quindi, di sapere «se non (si) ritenga opportuno assumere nuove iniziative di competenza in sede europea per l'attuazione del cosiddetto *inshoring*, potenziale pilastro della nuova politica industriale italiana, valutando altresì la possibilità, in fase di prima applicazione, di limitare la disposizione in argomento solo a determinati settori industriali».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo, 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto una misura agevolativa finalizzata a favorire il trasferimento nel territorio nazionale di

attività economiche esercitate in Paesi extra UE o SEE. L'efficacia della disposizione, come evidenziato in premessa, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

In vista dell'attuazione della suindicata disciplina si è sviluppato un articolato dialogo tecnico tra le autorità italiane e i Servizi della Commissione europea, dal quale sono emersi ulteriori profili di approfondimento che hanno reso necessario proseguire gli approfondimenti istruttori.

I contatti con la Commissione risultano tuttora aperti e, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle attività istruttorie sinora svolte, sono attualmente in corso valutazioni finalizzate a individuare possibili soluzioni idonee a perseguire le finalità sottese all'intervento.

Nell'ambito di tali riflessioni sono altresì oggetto di esame possibili evoluzioni dell'impianto originario della disciplina, anche al fine di rafforzarne la coerenza con le più recenti priorità europee in materia di autonomia strategica, resilienza industriale, sicurezza economica e sostegno agli investimenti a elevato contenuto tecnologico.

Le suindicate valutazioni involgono anche possibili modalità di delimitazione dell'ambito di applicazione dell'intervento rispetto a specifici comparti o attività ritenuti di particolare interesse strategico.

ALLEGATO 5

5-05503 Alifano: Chiarimenti in ordine al reclutamento di personale presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura concorsuale bandita con avviso di selezione 2024-01-AdRisc 470, prot. n. 2024-aderisc/4249018 del 17 luglio 2024 per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione.

Tenuto conto del progressivo incremento delle attività e delle funzioni istituzionali attribuite all'Agenzia delle entrate-Riscossione e dell'esigenza di compensare i prossimi pensionamenti, gli interroganti chiedono di sapere se AdeR non ritenga di dover procedere con tempestività allo scorrimento fino a esaurimento della relativa graduatoria al fine di preservare la piena operatività dell'Ente, in particolare nel Mezzogiorno, e scongiurare il rischio che il servizio nazionale della riscossione sia affidato solamente a soggetti privati.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

All'esito della procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato di 470 addetti alla riscossione, indetta da Agenzia delle entrate-Riscossione con avviso di selezione pubblicato il 12 luglio 2024, e della pubblicazione delle graduatorie il 17 settembre 2025, il 1° dicembre 2025 si procedeva all'assunzione di n. 275 candidati, di cui n. 236 in organico al 31 dicembre 2025.

Per conseguire la platea complessiva dei 470 addetti previsto dall'avviso di selezione, si è proceduto, nei mesi successivi, con l'attivazione dello scorrimento delle graduatorie regionali degli idonei, in sostituzione dei candidati rinunciatari e dei dimissionari durante il periodo di prova.

A tal fine sono stati definiti gli esiti di sei scorrimenti delle graduatorie regionali degli idonei, con la pubblicazione in data 17 dicembre 2025, 29 gennaio 2026, 27 febbraio 2026, 20 aprile 2026, 4 giugno 2026 e, da ultimo, 12 giugno 2026, con l'obiettivo di procedere al completamento delle assunzioni entro il 1° settembre 2026.

Considerato, inoltre, che l'avviso di selezione prevede che nel caso di nuove esigenze assunzionali per il medesimo profilo professionale, manifestate entro 24 mesi dalla pubblicazione degli elenchi dei selezionati per l'assunzione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà valutare l'opportunità di attingere agli elenchi degli idonei stilati all'esito della procedura di selezione in argomento, sono in corso di valutazione le modalità con le quali procedere alle successive assunzioni, definite in coerenza con le tempistiche e le previsioni del *budget* economico per il triennio 2026-2028, aggiornato, da ultimo, con la revisione dello scorso aprile.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 1738 Amendola e C. 2239, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1738 Amendola – Adozione del testo base</i>)	171

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute Spa. Nomina n. 133.	
Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute Spa. Nomina n. 134.	
Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 135.	
Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 136.	
Proposta di nomina di Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 137 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	171

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	174
Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai <i>social media</i> , l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti (<i>Deliberazione</i>)	174
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	185

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	175
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	178
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	178

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.

C. 1738 Amendola e C. 2239, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1738 Amendola – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di giovedì 28 maggio 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1738 d'iniziativa del deputato Amendola, che, vertendo su identica materia, è stata abbinata a quella già in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede alla relatrice, on. Iacono, di fornire indicazioni circa l'individuazione della proposta di legge da adottare come testo base.

Giovanna IACONO (PD-IDP), *relatrice*, propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione delle proposte emendative e pertanto il testo sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Ricorda altresì che sono state avviate le procedure per il trasferimento alla sede legislativa.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 133.

Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 134.

Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 135.

Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 136.

Proposta di nomina di Maria Spena a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomina n. 137.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di martedì 16 giugno 2026.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, in relazione all'audizione svolta congiuntamente alla 7ª Commissione permanente del Senato, chiede alla Presidenza per quali ragioni essa non sia stata resa pubblica mediante la trasmissione sulla *web-tv*. Domanda, inoltre, se tale regime di pubblicità non sia stato garantito per richiesta dei soggetti auditi.

Federico MOLLICONE, *presidente*, risponde che la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati non è stata disposta, come di regola accade, per l'assenza di unanimità in tal senso da parte dei gruppi parlamentari, essendo contrari alcuni gruppi facenti parte della maggioranza e non su richiesta dei soggetti auditi.

Chiede, quindi, al relatore, on. Roscani, di formulare una proposta di parere sulle proposte di nomina in esame.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole su tutte le proposte di nomina in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, afferma che sarebbe forse sufficiente far constatare l'assenza di unanimità tra i gruppi parlamentari di maggioranza visto che le proposte di nomina hanno ad oggetto la riconferma dei vertici attuali di una società a partecipazione pubblica.

Nell'annunciare il voto contrario da parte dei componenti del gruppo PD-IDP, ritiene opportuno esporre le ragioni di tale con-

trarietà riassumendo alcune domande poste nell'audizione svolta nella giornata di ieri che, a suo avviso, sono rimaste senza risposta.

In primo luogo, ricorda di aver chiesto conto dell'attuazione del progetto « Sport Illumina » visto che nonostante lo stanziamento di 32.000.000 euro per la sua realizzazione solo uno dei 100 *playground* previsti è stato inaugurato nel comune di Cologno Monzese.

Rileva, poi, di aver ricevuto una risposta interlocutoria da parte del presidente di Sport e salute S.p.a., Marco Mezzaroma, circa lo svolgimento dei controlli per l'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica di componenti dell'organo di amministrazione o di controllo di società a controllo pubblico, visto che gli è stato assicurato che essi sono stati comprovati mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Al riguardo, ricorda che tutti gli atti parlamentari presentati al fine di prendere visione del casellario giudiziario dei vertici di Sport e salute S.p.a. non hanno sortito alcun effetto, ciò che lo porta a concludere che evidentemente l'acquisizione di documento non è considerata essenziale da parte del Governo e della maggioranza parlamentare per procedere alle nomine dei vertici della suddetta società.

Rende noto, inoltre, che Fabio Caiazzo, uno dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute S.p.a. è stato radiato dall'ente di promozione sportiva di cui faceva parte e che tredici enti di promozione sportiva sui quattordici esistenti hanno scritto al Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, per chiedere conto della nomina di tale persona ai vertici della suddetta società.

In terzo luogo, visto che nel corso dell'audizione si è parlato della *mission* di Sport e salute S.p.a. e dei risultati da essa ottenuti, osserva come tante scuole non abbiano aderito alla nuova edizione dei nuovi giochi per la gioventù, come il progetto di valorizzazione del patrimonio im-

mobiliare « Sestante » non sia stato considerato un successo da parte dei territori.

Afferma, pertanto, che a suo avviso le proposte di nomina in esame sono dovute più a logiche di appartenenza politiche che all'effettiva bravura dei soggetti da nominare ed ai risultati conseguiti sotto la loro gestione.

Nel rammentare come nel 2023 il gruppo del PD-IDP avesse espresso un voto favorevole nei confronti di Diego Nepi Molineris, concedendo al medesimo un'apertura di credito vista la natura tecnica del ruolo da amministratore delegato da ricoprire, ritiene che oggi tale apertura di credito sia esaurita e che l'unica soluzione rimasta sarà quella della totale discontinuità quando le opposizioni torneranno ad avere la maggioranza in Parlamento.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, ricorda di aver chiesto conto all'amministratore delegato Diego Nepi Molineris delle ragioni sottostanti l'affidamento di oltre 2.500 consulenze da parte di Sport e salute S.p.a. sotto la sua gestione, ritenendo altresì incomprendibile la scelta di aumentare di alcune decine di migliaia di euro gli stipendi di alcuni dipendenti già adeguatamente remunerati.

In conclusione, afferma che la risposta resa ieri dall'amministratore delegato Diego Nepi Molineris è stata imprecisa e non approfondita, non riuscendo a spiegare perché le spese societarie siano aumentate in modo esponenziale con l'attuale gestione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sulle proposte di nomina, ritiene che questa sia una vicenda che ha destato grande amarezza e scalpore in Italia, non essendo ammissibile eleggere quale componente del consiglio di amministrazione di Sport e salute S.p.a. una persona radiata da un ente di promozione sportiva.

Dichiara, quindi, che il fatto che siano state proposte persone che danno la certezza che Sport e salute S.p.a. sarà usata non per il perseguimento delle finalità pub-

bliche di sua competenza, bensì per il conseguimento di obiettivi politici, rende tali nomine uno scandalo ancora maggiore di quello avvenuto in occasione della nomina dei vertici dell'ANVUR.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 133:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Chiesa in sostituzione di Amorese, Berruto, Pella in sostituzione di Bicchielli, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Sala in sostituzione di Mulè, Orfini Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 134:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Chiesa in sostituzione di Amorese, Berruto, Pella in sostituzione di Bicchielli, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Sala in sostituzione di Mulè, Orfini Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 135:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Chiesa in sostituzione di Amorese, Berruto, Pella in sostituzione di Bicchielli, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Sala in sostituzione di Mulè, Orfini Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 136:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12
Hanno votato sì	15
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Chiesa in sostituzione di Amorese, Berruto, Pella in sostituzione di Bicchielli, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Sala in sostituzione di Mulè, Orfini Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 137:

Presenti	23
Votanti	23
Astenuti	0
Maggioranza	12

Hanno votato sì 15
Hanno votato no 8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Chiesa in sostituzione di Amorese, Berruto, Pella in sostituzione di Bicchielli, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Sala in sostituzione di Mulè, Orfini Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti.

(Deliberazione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca la deliberazione dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella

scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti, sulla quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barilli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 16 giugno 2026.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.45 a sua prima firma, osserva come esso sia volto a fare in modo che le competenze dei candidati siano ade-

guatamente considerate dalle commissioni giudicatrici, mediante l'analisi dei *curricula* dei medesimi, dichiarando di non comprendere le ragioni del parere contrario su questo emendamento anche a fronte delle numerose dichiarazioni da parte dei componenti del governo sul desiderio di valorizzare il merito.

Antonio CASO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 stelle sull'emendamento Manzi 1.45, ricorda come le opposizioni si sono impegnate a presentare emendamenti migliorativi del disegno di legge anche a fronte dell'apertura che a un certo punto era stata manifestata da parte del Governo. Con riferimento alle modifiche proposte da questa riforma ricorda che si introduce un criterio meramente quantitativo di valutazione delle pubblicazioni e non qualitativo. Rileva che, invece, questo emendamento è volto appunto a tarare la valutazione su altri criteri che non siano soltanto la quantità delle pubblicazioni, considerando anche i risultati, le attività e le pratiche risultanti dai *curricula* dei candidati.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.45.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.46 a sua prima firma, chiarisce che l'emendamento è volto ad inserire nella valutazione non solo il numero di pubblicazioni ma anche l'esperienza didattica complessiva che il candidato ha accumulato nel corso della sua attività. Nel ricordare l'importanza del provvedimento in esame si rammarica di non aver potuto contribuire nel merito del provvedimento perché nessuna delle proposte emendative è stata presa in considerazione. Stigmatizza il silenzio e l'assenza della Ministra Bernini nel corso del dibattito in Commissione e auspica che almeno in Assemblea sarà possibile un confronto.

Antonio CASO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 stelle sull'emendamento Manzi 1.46., rileva come esso sia in qualche modo provocato-

rio perché propone che nella valutazione del candidato sia preso in considerazione il *curriculum* anziché valutare le pubblicazioni. Ciò è dovuto alla constatazione che l'attuale proposta di riforma spinge evidentemente non sulla qualità delle pubblicazioni ma solo sulla quantità ed è noto che esistono meccanismi furbeschi che consentono una lievitazione del numero di pubblicazioni scientifiche spesso dovuta soltanto all'inserimento del candidato nel « giro giusto » e non necessariamente alla qualità delle medesime.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.46.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.47 in qualità di cofirmatario, ricorda la necessità di regole trasparenti per garantire la qualità della ricerca e il rafforzamento dei meccanismi che premiano il merito. Ritiene, pertanto, che in luogo di autocertificazioni sarebbero invece necessari parametri credibili che garantiscano un'equa valutazione di tutti i candidati al ruolo di professori universitari, a prescindere da dove essi svolgono la propria attività di ricerca. Dichiarò, infine, il voto favorevole del gruppo del partito democratico.

Antonio CASO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 stelle sull'emendamento Manzi 1.47, ricorda che con l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale il rischio è quello di avere concorsi sempre più *ad personam*. Un indizio in tal senso, ulteriore a quello degli specifici ambiti tematici, è fornito dalla previsione che la valutazione tenga conto dello svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dalla commissione che potrebbe essere reso noto ad alcuni candidati, favorendoli. Rileva, quindi, come l'emendamento in discussione prevede che la prova sia svolta su un tema proposto dal candidato stesso, ciò che sebbene possa apparentemente costituire un vantaggio per il candidato mira in realtà ad evitare possibili favoritismi della Commissione verso taluni candidati a discapito degli altri, po-

nendoli tutti sul medesimo livello. Infine, nel ribadire come il sistema attuale sia tutt'altro che perfetto afferma di intravedere una terribile chiusura da parte del sistema che non potrà che peggiorare.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.47.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.49 a sua prima firma, ricorda come l'emendamento riguardi l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), che è un sistema che presenta caratteristiche completamente diverse da quelle del sistema degli atenei universitari. Pertanto per i candidati provenienti dal sistema AFAM la verifica della sussistenza dei requisiti deve comprendere anche l'accertamento della qualità e coerenza del curriculum artistico e scientifico, delle attività performative, progettuali o curatoriali, nonché della produzione artistica. A tale proposito rileva come – anche a seguito della risoluzione presentata dal presidente Mollicone sull'inserimento delle arti culinarie all'interno del sistema AFAM – i candidati a diventare docenti AFAM potrebbero, in futuro, essere valutati anche per l'abilità nella preparazione di pietanze di vario tipo. Osserva, quindi, che la proposta emendativa in discussione è volta ad adeguare sia i criteri di valutazione dei futuri docenti AFAM sia lo svolgimento della discussione dinanzi alla commissione giudicatrice alle peculiarità di tali percorsi formativi, legittimando anche la presentazione di documentazione in forma digitale o audiovisiva. Infine, ricorda come tale emendamento sia stato presentato anche al Senato in prima lettura ma non sia stato accolto.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Caso 1.49, nel ringraziare il collega Caso per aver posto l'attenzione sul sistema AFAM e sulle modalità di valutazione di tali candidati ribadisce la peculiarità di tali percorsi formativi, dichiarando tuttavia di ritenere inesistente un'attinenza sostanziale tra la cucina e le discipline AFAM, nonostante la Commissione abbia

approvato una risoluzione in tal senso. Rileva, inoltre, come sia mancata – in generale – una riflessione sulla formazione artistica e musicale e sul reclutamento dei relativi docenti che invece meriterebbe più attenzione, auspicando che essa possa essere accordata a tale settore nell'ultimo scorcio della legislatura.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la risoluzione sull'inclusione della cucina italiana nei percorsi formativi dell'AFAM è stata approvata dalla VII Commissione, dichiarando perciò di non comprendere l'ironia che i gruppi di opposizione stanno manifestando nei propri interventi. Rammenta, inoltre, come la cucina italiana sia entrata a fare parte del patrimonio dell'UNESCO e che anche le attività cosiddette di «trucco e parrucco» sono state inserite all'interno dell'AFAM, ricordando le iniziative promosse in tal senso da parte del Teatro alla Scala di Milano.

Gaetano AMATO (M5S), ricorda che il «trucco e parrucco» non possono essere paragonati alla cucina ai fini dell'inserimento di quest'ultima nel sistema AFAM, dal momento che mentre non esiste un premio Oscar per la cucina esiste invece – come noto – il premio Oscar al miglior trucco e acconciatura.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nel sottolineare che nessuno mette in dubbio il valore della cucina italiana ricorda che il collega Caso ha evidenziato l'ennesimo intervento disorganico che ha impedito alle opposizioni una qualunque interlocuzione con il Governo e con le forze di maggioranza. Ricorda che le persone che non vengono ascoltate sono proprio quelle più fortemente danneggiate dal disegno di legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.49.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ruffino 1.51, s'intende vi abbia rinunciato.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.52 a sua prima firma, ripercorre brevemente il contenuto dell'articolo 1, comma 3, lettera *d*), che la proposta emendativa mira a sopprimere. In particolare, nel constatare come le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR dei vincitori dei concorsi a professori universitari che il Ministero dell'università e della ricerca deve adottare con decreto avente natura non regolamentare rilevi anche ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), osserva come tale previsione appaia inopportuna per diversi motivi. Innanzitutto, la previsione contenuta nella disposizione citata duplica la valutazione della qualità della ricerca attualmente esistente, non avendo alcun senso. In secondo luogo, ricorda come la valutazione debba riguardare l'intero dipartimento e non singoli professori e ricercatori. Infine, sottolinea come norme come quella in esame rendano sempre più onerosa sul piano amministrativo l'attività di ricerca.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti Caso 1.52 e Grippo 1.53, stigmatizza l'eccessiva genericità della previsione normativa che gli emendamenti in esame mirano a sopprimere, domandando quali criteri dovrebbero rispettare le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero dell'università e della ricerca. In conclusione, ritiene che tale eccessiva genericità non faccia ben sperare per il futuro.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Caso 1.52 e Grippo 1.53.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giachetti 1.54, s'intende vi abbia rinunciato.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.55 a sua prima firma, presentato alla luce dei contributi offerti dall'Associazione nazionale insegnanti e for-

matori (ANIEF) e dal Movimento Carlo Ferraro per la dignità della docenza universitaria, rileva come spesso si dimentica che all'interno delle università ci sono tanti professori di seconda fascia e ricercatori universitari a tempo indeterminato che non riescono a progredire nella loro carriera. Ricorda che ad oggi sono assunti presso le università italiane 12.800 professori di seconda fascia di cui 4.800 circa hanno acquisito l'ASN per poter diventare professori di prima fascia, avendo già svolto 25 anni di attività universitaria ed 8 anni da professore di seconda fascia, a fronte di 1200 posti disponibili. Rammenta, quindi, come paradossalmente il Governo abbia dichiarato che l'ASN venga abolita perché troppe persone l'hanno acquisita e hanno pertanto maturato eccessive aspettative in una progressione di carriera. Sostiene, pertanto, come il problema non risieda solo nelle procedure concorsuali, ma anche nell'assenza di reali progressioni di carriera, ricordando come sia diffusa l'abitudine dei ricercatori di trasferirsi all'estero per progredire nelle proprie carriere per poi rientrare in Italia e usufruire delle agevolazioni fiscali per il cosiddetto rientro dei cervelli. In conclusione, ritiene che sarebbe meglio sia sul piano economico che per il settore della ricerca introdurre meccanismi volti a trattenere direttamente in Italia i ricercatori.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Caso 1.55, ricorda che la riforma del reclutamento universitario in esame non prevede alcuno stanziamento economico e ciò manifesta, in generale, un'idea di università che differisce in maniera abissale dall'idea di università che ha il gruppo parlamentare del partito democratico. Dichiarando che mediante tale riforma, il Governo intende, evidentemente, dare vita a un'università incentrata sulla competizione anziché sulla cooperazione; un'università che sarà gerarchica, localistica e controllabile dai poteri locali, che valuta sulla base di criteri quantitativi e non qualitativi, che agisce sempre più burocraticamente per procedure amministrative e che è sempre meno concepita come una comunità con un pensiero

critico, che invece dovrebbe essere la caratteristica dell'università stessa. Sostiene che l'idea del gruppo del partito democratico dell'università pubblica è radicalmente diversa, dovendo essere accessibile anche socialmente, europea nella ricerca, autonoma nella libertà scientifica, trasparente nel reclutamento, che possa essere anche strumento di mobilità sociale, impedendo che il merito diventi una parola dietro la quale si nascondono rapporti di potere opachi.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.55.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barelli.

La seduta comincia alle 19.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.56 a sua prima firma, ricorda che il comma 4 dell'articolo 1 che si intende sopprimere con questa proposta emendativa è particolarmente importante perché riguarda le condizioni dei ricercatori a tempo determinato che stanno chiedendo chiarimenti su quale sarà la loro situazione a seguito dell'approvazione della riforma in esame, di cui stigmatizza la disorganicità. Ricorda, a tale proposito, che la misura introdotta irruvidamente con il decreto-legge che ha rivisto l'obiettivo del PNRR inerente al contratto di ricerca ha ulteriormente « spezzettato » la figura dei ricercatori, creando ulteriore precarietà in ambito universitario. Osserva, quindi, come, analogamente a ciò che viene detto oggi circa l'abilitazione scientifica nazionale — che a detta del Governo deve essere eliminata perché crea troppe aspettative che non si possono soddisfare con le risorse finanziarie attualmente stanziare —, anche in quella occasione si è intervenuti sui contratti di ricerca per carenza di risorse.

Antonio CASO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.56, ricorda che l'abilitazione scientifica nazionale, sebbene perfettibile, costituiva una sorta di garanzia circa la qualità dei ricercatori mentre ora — trasferendo la responsabilità della scelta ai singoli atenei — ogni singola università dovrà verificare i requisiti di ciascun candidato, che potenzialmente può candidarsi in tutti gli atenei, aggravando il carico di lavoro. Ricorda, inoltre, come i concorsi locali siano molto più esposti a ricorsi rispetto ad un concorso nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.56.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.57 a sua prima firma, ricorda che l'emendamento è volto a sopprimere la norma che modifica la quantità

di risorse che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola per assumere ricercatori a tempo determinato in favore dei candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando. Ritiene, infatti che sia incomprensibile la finalità della norma non essendoci a suo avviso necessità di modificare da un terzo ad un quarto la quantità di risorse che ciascuna università deve vincolare sopra indicata. Infine, condivide le osservazioni del collega Caso sull'emendamento precedente e stigmatizza il superamento di un sistema di valutazione nazionale a favore di un sistema di valutazione locale, che fa peraltro venire meno il principio della trasparenza.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.57, ricorda che le opposizioni hanno presentato numerosi emendamenti volti a migliorare il contenuto del disegno di legge anche seguendo i suggerimenti che sono venuti dai soggetti auditi, proponendo delle migliorie che a un certo punto sembrava potessero essere accolte anche dal Governo. Si rammarica del fatto che la maggioranza abbia deciso di sprecare l'occasione di modificare il testo anche solo parzialmente.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.57.

Giovanna IACONO (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.58 di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto relativo alla definizione dei posti a bando per le procedure di reclutamento universitario e le progressioni di carriera, ricordando come la disciplina vigente faccia riferimento a un profilo individuato attraverso uno o più settori scientifico-disciplinari. Nel rilevare come la disciplina vigente abbia manifestato negli anni i propri limiti, osserva che la proposta

emendativa prevede che venga sostituito il riferimento ai settori scientifico-disciplinari con quello al gruppo scientifico-disciplinare con relativa declaratoria e con eventuale indicazione del settore scientifico-disciplinare per l'attività didattica. Ritiene, infatti, come tale modifica consentirebbe di individuare con maggiore precisione il contesto in cui il ricercatore o il professore saranno chiamati ad operare, venendo maggiormente incontro alle esigenze dei singoli atenei che potranno meglio specificare quali siano le loro esigenze, sia impiegando più efficacemente le competenze richieste ai candidati. Segnala, inoltre, come una novità di rilievo riguardi l'area medica ove si prevede che la definizione della posizione concorsuale possa riconoscere le specifiche esigenze clinico-assistenziali, visto che nella medicina l'attività di ricerca è strettamente integrata con l'attività di didattica e l'attività medica. Ribadisce, quindi, come considerare adeguatamente tali esigenze consenta di strutturare un sistema di reclutamento che risponda efficacemente alle necessità concrete. Nel sottolineare l'utilità della proposta emendativa in esame, ritiene che il confronto con le opposizioni avrebbe potuto fornire un contributo fattivo al miglioramento del testo del disegno di legge e che la sua assenza costituisca l'ennesima occasione persa dalla maggioranza.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.58, osserva come esso ripristini la situazione antecedente la riforma per quanto riguarda i ricercatori cosiddetti in *tenure track* sia pure con qualche leggera modifica.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.58.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.59 di cui è cofirmatario, rileva come questo proponga una modifica di puro buon senso e cioè che il *curriculum* recante i risultati, le attività e le esperienze del candidato sia redatto in base ad un formulario *standard* definito dal Ministero dell'università e della ricerca. Ritene, infatti, che l'attuale for-

mulazione del testo del disegno di legge presenti il rischio di portare a modalità di presentazione dei *curricula* dei candidati eccessivamente diverse per ateneo, aprendo ulteriormente al localismo e alla possibilità che università, spesso così diverse tra loro, potranno indire procedure concorsuali ritagliate su misura di singoli candidati. Nel rilevare come la proposta emendativa intervenga su una condizione di clamorosa incertezza dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo e del relatore visto che questa è volta a rafforzare il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.59.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.60 a sua prima firma, ricorda che l'emendamento chiede che sia il Ministero a effettuare il sorteggio dei componenti delle commissioni, al fine di evitare che permanga una condizione d'incertezza sul soggetto deputato ad effettuare il sorteggio. Nel manifestare il proprio dispiacere per il fatto che per l'ennesima volta gli emendamenti migliorativi presentati dalle opposizioni non saranno accolti, osserva che un chiarimento su questo tema avrebbe fugato quei sospetti che invece potranno legittimamente sorgere.

Antonio CASO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Manzi 1.60, rileva come non sia comprensibile la ragione per cui non sia stato specificato il soggetto chiamato ad effettuare il sorteggio oltre che, di conseguenza, il parere contrario espresso dal Governo e dal relatore. Ribadisce di non comprendere quale problema possa esserci per la maggioranza se il sorteggio sarà svolto dal Ministero dell'università e della ricerca a meno che essa non voglia attribuire tale compito agli atenei.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.60.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.62 a sua prima firma,

ricorda che la modifica proposta è stata suggerito da alcuni dei soggetti auditi e riguarda i ricercatori in *tenure track*, prevedendo che nel caso di riduzione della durata del contratto, il termine a partire dal quale è possibile procedere alla valutazione sia anticipato di un numero di anni pari a quelli di cui è ridotta la durata del contratto medesimo. Nel sistema vigente non si tiene infatti conto nemmeno dei periodi prestati nelle posizioni di preruolo in altre formule, come quella degli assegni di ricerca, che invece dovrebbero essere riconosciuti.

Irene MANZI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Caso 1.62, ringrazia il presentatore per aver proposto una forma di tutela per coloro che hanno prestato in questi anni la loro opera a servizio della ricerca e che non sono ancora inquadrati stabilmente. Ritene importante che vengano stabiliti dei criteri per tutelare quanti rischiano di trovarsi in una condizione di grave incertezza e di sostanziale mancanza di tutela da parte dell'ordinamento.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 162.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.63 a sua prima firma, ricorda come la proposta emendativa sia finalizzata a esplicitare che il possesso dei requisiti previsti dal nuovo testo dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possa essere valutato nei concorsi da ricercatore a tempo determinato e per i ricercatori in *tenure track*, ma solo per il passaggio al ruolo da professore associato, ritenendo che il testo proposto dal disegno di legge in esame non sia affatto chiaro su questo punto.

Irene MANZI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Caso 1.63, ricorda come la proposta emendativa sia volta a fare chiarezza sulla condizione dei ricercatori in *tenure track* che nel testo del disegno di legge appare, invece, piuttosto oscura.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.63.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.65 a sua prima firma, ricorda come esso sia volto ad eliminare la scadenza fissata al 31 dicembre 2026 per il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento dei periodi di servizio dei ricercatori universitari e degli assegnisti di ricerca. Al riguardo, sottolinea come tale proposta emendativa, suggerita dall'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD) sia coerente con l'obiettivo fondamentale sancito dal PNRR di rafforzare la mobilità dei ricercatori e di evitare la dispersione delle professionalità. Afferma, pertanto, che il riconoscimento del servizio pregresso per diventare ricercatore in *tenure track* sia un tassello fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi. Ricorda, inoltre, come sussista un difetto di coordinamento tra la durata massima dei contratti da ricercatori a tempo determinato, che in alcuni casi potrebbe arrivare sino all'anno 2030, e la scadenza fissata al 31 dicembre 2026 per il riconoscimento dei periodi di servizio sopra indicati, il quale rischierebbe di penalizzare proprio i ricercatori assunti con fondi PNRR.

Irene MANZI (PD-IDP), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento Caso 1.65, auspica che quella delineata dal collega Caso costituisca una svista da parte del Ministero dell'università e della ricerca e che essa possa rapidamente essere corretta con il prossimo provvedimento utile, perché la norma – così come è scritta – creerebbe davvero una situazione di grave ingiustizia per molti ricercatori che ne sarebbero penalizzati. Auspica, infine, che il Governo possa almeno accogliere un ordine del giorno in tal senso al fine di rendere le dovute certezze ai ricercatori universitari.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.65.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.6 a sua prima firma, ne

illustra la finalità soppressiva degli articoli 2 e, conseguentemente, 3 e 4 del disegno di legge in esame, che reputa del tutto negativo per il sistema universitario e l'Italia tutta. Nel ricordare come l'associazione dei dottorandi italiani (ADI), pur essendo favorevole all'abolizione dell'ASN, avesse suggerito soluzioni diverse rispetto a quelle contenute nel presente provvedimento, ritiene tuttavia che l'eliminazione *tout court* dell'ASN non rappresenti di certo una soluzione, essendo invece preferibile migliorarla, ovvero sostituirla con strumenti all'altezza e non con una semplice autocertificazione. Riguardo all'autocertificazione prevista in sostituzione dell'ASN chiede chi verificherà le medesime e, in particolare, se saranno incaricate dei dovuti controlli le singole commissioni giudicatrici che opereranno necessariamente in maniera localistica e non uniforme, moltiplicando a livello locale un compito che già veniva efficacemente svolto a livello nazionale e una sola volta per tutte grazie all'ASN. Ribadisce, quindi, come la maggioranza avrebbe potuto scegliere di eliminare i concorsi e lasciare ai singoli atenei l'opportunità di scegliere i propri ricercatori e docenti assumendosene la totale responsabilità. Ritiene, infine, come la riforma in esame abbia fatto un lavoro a metà dando agli atenei una responsabilità non piena, almeno ufficialmente, perché comunque nelle commissioni giudicatrici è prevista la presenza di commissari esterni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 2.6.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.1 a sua prima firma, ne illustra la finalità soppressiva del solo articolo 2, i cui contenuti in materia di mobilità interateneo e internazionale ripercorre brevemente. Nel ribadire la netta contrarietà sui contenuti della riforma in esame, sottolinea come la maggioranza abbia perso l'ennesima occasione per migliorare il sistema di reclutamento universitario peraltro voluto nel 2010 da un Governo di centrodestra. In conclusione, ribadisce che l'introduzione di concorsi svolti a li-

vello di singolo ateneo e perciò gestibili e la devoluzione di troppe regole di dettaglio ai decreti del Ministero dell'università e della ricerca, che peraltro potranno cambiare più facilmente e perciò anche più frequentemente delle leggi, hanno già generato una certa inquietudine nella comunità accademica sull'applicazione pratica della riforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Giachetti 2.7 di cui è cofirmatario, rileva come esso sia stato presentato unanimemente da tutte le opposizioni e osserva come la proposta emendativa riguardi i trasferimenti dei punti organico rispetto ai quali la riforma in esame ha introdotto un meccanismo unidirezionale per cui quando un docente universitario si trasferisce presso un altro ateneo porta con sé anche la quota di finanziamento legata ai costi relativi alla sua retribuzione. Nel sottolineare che con il sistema vigente, pertanto, i trasferimenti rappresentano un costo per gli atenei, rileva come l'emendamento sia volto a sanare questa anomalia prevedendo, in sede di ripartizione annuale del Fondo di finanziamento ordinario, il reintegro dei punti organico per gli atenei che hanno perso i propri docenti per trasferimento. Ritiene, infatti, assurdo penalizzare tali università che, oltre a perdere un docente, non possono nemmeno utilizzare le relative risorse finanziarie per rimpiazzarlo. Ricorda come il problema fondamentale del sistema universitario italiano sia la mancanza di stanziamenti economici adeguati, evidenziando come la proposta emendativa contenga a tal fine appositi stanziamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 2.7.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manzi 2.5 di cui è cofirmatario, ricorda che la proposta emendativa è volta a rendere obbligatoria per il Ministero la previsione di specifici inter-

venti per incentivare i trasferimenti e forme di mobilità interateneo. Ricorda che la mancanza di stanziamenti per la ricerca e l'università è il vero problema dell'università italiana e come il provvedimento in esame non stanzi un solo euro per migliorare la situazione. Rammenta altresì come l'università dovrebbe essere uno strumento di mobilità sociale nel quale il talento dovrebbe prevalere sulla condizione d'origine grazie appunto alla mobilità che dovrebbe essere incentivata anziché depressa.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.5.

Valentina GRIPPO, *presidente*, sospende la seduta.⁽¹⁾

La seduta, sospesa alle 20.30, riprende alle 20.35.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, ricorda come siano state numerosissime le richieste di chiarimento circa una proroga delle disposizioni in materia di ASN e per lo svolgimento delle relative procedure di abilitazione, al fine di rendere davvero transitoria la fase intercorrente con l'effettiva entrata in vigore della riforma in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 3.1.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.2 a sua prima firma, ricorda come la proposta emendativa agisca sulla procedura prevista dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, figura contrattuale che peraltro è in via di esaurimento, prevedendo che qualora essi siano in possesso dell'ASN continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata

in vigore della riforma, al fine di evitare situazioni di disuguaglianza.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 3.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.4 a sua prima firma, ne illustra il contenuto volto a prevedere che per coloro che non sono in possesso dell'ASN secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma in discussione, i requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, siano definiti per i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge in conformità ai titoli ed ai valori-soglia attualmente previsti. Nel ricordare come tale emendamento sia volto a tutelare persone che versano in una condizione di incertezza e che rischiano di non avere alcuna tutela, rammenta altresì come l'introduzione di una siffatta fase transitoria fosse una delle richieste avanzate al Governo in occasione del tavolo tenutosi a seguito delle aperture alla modifica del disegno di legge fatte dal Ministro Bernini. Nel ritenere che tale emendamento costituisca una norma di buon senso e una sorta di patto di lealtà tra le istituzioni, gli atenei e i futuri docenti universitari, stigmatizza la totale chiusura al confronto nel merito della maggioranza anche su questo tema sottolineando come tale atteggiamento tuttavia non elimini il problema del quale il Ministro Bernini dovrà farsi in qualche modo carico.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 3.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.5 a sua prima firma, osserva che la proposta emendativa propone di eliminare la norma volta ad escludere dalle nuove procedure selettive per i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda, coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'ASN, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 701 del 23 giugno 2026.

in vigore della riforma in esame. Ritieni, infatti, che sia assurdo eliminare l'ASN e contestualmente vietare a chi avrebbe voluto ottenerla di partecipare alle nuove procedure per un periodo di 12 mesi, giudicandolo eccessivamente lungo in quanto nel corso di tale lasso di tempo i candidati possono colmare le lacune riscontrate durante la procedura volta al conseguimento dell'ASN.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Caso 3.5 e Grippo 3.6.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.9 a sua prima firma, ricorda che la proposta emendativa è volta a correggere una vera e propria anomalia del provvedimento e cioè quella per cui tra le 5 procedure previste dalla legge Gelmini per accedere alla docenza universitaria una di queste – la chiamata interna – prevede il possesso dell'ASN. Sottolinea come l'abolizione dell'ASN comporterà che questa procedura non sarà, di fatto, più applicabile.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Caso 3.9 e ricorda che l'articolo 33 della Costituzione tutela la libertà dell'arte, della scienza, dell'insegnamento, l'autonomia delle università, delle istituzioni di alta cultura e delle accademie, nonché riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Rileva, dunque, come il problema non sia solo la modalità di reclutamento universitario, ma soprattutto quale sia la visione dell'università del Governo che invece appare fondato sul definanziamento, sulla precarizzazione, sull'abbassamento delle aspettative, sul controllo della valutazione e sul localismo. Ritieni che stando a quanto appena descritto, la riforma in esame rappresenti uno strumento di controllo del sistema universitario, ciò che contrasta con il principio costituzionale dell'autonomia universitaria. Afferma, inoltre, che la libertà della ricerca non può dipendere dalla prossimità al potere poli-

tico come dovrebbe avvenire anche per lo sport, rilevando a malincuore come sembri che la realtà sia orientata in una direzione contraria, sottolineando come, analogamente a quanto accaduto anche in occasione del recente rinnovo dell'ANVUR, il Governo e l'attuale maggioranza abbiano manifestato la volontà di orientare secondo i propri fini politici la valutazione della ricerca universitaria e la relativa *governance*. In conclusione, preannuncia che le ragioni dell'opposizione a tale riforma e l'atteggiamento ostruzionistico manifestato in Commissione saranno riproposte in Assemblea al fine di salvaguardare la libertà del sapere.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 3.9.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), che sono in distribuzione, mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. ⁽¹⁾

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera ⁽²⁾ di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.50.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 701 del 23 giugno 2026.

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 701 del 23 giugno 2026.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti.

PROGRAMMA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) intende svolgere un'indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti.

L'indagine conoscitiva intende approfondire le rilevanti e repentine conseguenze della trasformazione tecnologico-digitale sul sistema culturale, educativo, scolastico con particolare attenzione all'impatto derivante dall'uso intensivo di dispositivi digitali, dei *social media* e delle piattaforme *online* sullo sviluppo evolutivo, sulla crescita formativo-emotiva integrale e integrata, sul conseguente stato di benessere psicofisico e relazionale degli studenti ed è volta ad analizzare le connessioni tra dispersione scolastica, povertà educativa ed emotiva, disagio giovanile, fenomeni di isolamento sociale e dipendenza digitale, individuando strumenti normativi, educativi e di indirizzo idonei a rafforzare il ruolo della scuola e della comunità educante.

La trasformazione digitale, con tutti gli strumenti di cui si avvale, è una rivoluzione tecnologica che impatta enormemente su ogni settore materiale e immateriale dell'esistenza e rappresenta oggi una delle principali sfide conoscitive, educative e culturali contemporanee. Pertanto la scuola, insieme alle famiglie e ai soggetti della comunità educante, è chiamata a una profonda riflessione di merito e di metodo per la costruzione di nuove proposte culturali, pedagogiche ed educative atte ad accompagnare e supportare gli studenti in un con-

testo quotidiano caratterizzato da una massiccia e pervasiva presenza tecnologica e da crescenti e sempre più allarmanti fragilità emotivo-relazionali.

L'indagine conoscitiva intende offrire un quadro approfondito del fenomeno nel suo complesso e contribuire alla definizione di politiche pubbliche capaci di coniugare la tutela degli studenti nei loro diritti fondamentali per garantire un pieno sviluppo della persona umana, l'inclusione sociale, una corretta evoluzione psicofisica e un'adeguata qualità dell'offerta educativo-formativa rispetto ai costanti processi di innovazione tecnologica.

In particolare, l'indagine si propone di:

analizzare l'impatto delle tecnologie digitali, della prolungata esposizione agli schermi e dell'uso dei *social media* sui processi cognitivi, emotivi e relazionali degli studenti, svolgendo approfondimenti sugli effetti diretti e indiretti derivanti dall'utilizzo di *smartphone*, *tablet*, piattaforme digitali e di intelligenza artificiale nel corso dell'età evolutiva;

approfondire il fenomeno della dipendenza digitale e le sue conseguenze sulle funzioni cognitive, sul rendimento scolastico, sull'apprendimento, sull'attenzione, sul linguaggio, sulla salute mentale, sulle relazioni sociali, nonché sui rischi connessi all'esposizione a contenuti violenti o manipolativi, anche esaminando il ruolo dei *media*, delle piattaforme digitali, della TV, dei videogiochi e degli *influencer* nella costruzione dell'identità dei minori;

valutare il ruolo della scuola nella prevenzione e nel contrasto al disagio gio-

vanile, alla dispersione scolastica, al cyberbullismo, all'isolamento sociale, alla povertà educativa ed emotiva, approfondendo le cause della dispersione scolastica esplicita e implicita con particolare riferimento all'abbandono scolastico precoce e individuando nuovi modelli pedagogici di indirizzo insieme ad opportuni strumenti di protezione, prevenzione, supporto e contrasto, nonché percorsi di orientamento e tutoraggio, per affrontare con efficacia i sempre più diffusi fenomeni di isolamento sociale, depressione e fragilità adolescenziali;

approfondire il fondamentale ruolo delle famiglie, degli enti locali, dei servizi sanitari, del mondo dell'associazionismo e del terzo settore, degli oratori, delle associazioni sportive e culturali e dei servizi territoriali nella costruzione di una comunità educante;

individuare proposte normative e culturali per promuovere e rafforzare il ruolo educativo della scuola e la formazione dei docenti, anche ripensando i criteri di verifica dell'apprendimento al fine di accertare l'effettivo sviluppo del pensiero critico e della sfera emotiva, contrastando il plagio e promuovendo la consapevolezza e la trasparenza nell'utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale;

L'indagine prevede l'acquisizione e l'analisi di dati statistici e delle normative nazionali ed europee, nonché delle ricerche scientifiche più recenti, la raccolta e la verifica delle buone pratiche territoriali, lo studio comparato delle esperienze e dei modelli adottati in altri Stati, anche extra-europei, le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e la predisposizione di eventuali questionari rivolti a scuole, famiglie e studenti.

L'indagine conoscitiva si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministro dell'istruzione e del merito;

Ministro della salute;

Ministro per lo sport e i giovani;

altri soggetti istituzionali, quali enti e autorità regolatorie interessati;

pedagogisti, medici specializzati, psicologi dell'età evolutiva e neuroscienziati;

dirigenti scolastici e docenti;

rappresentanti di associazioni familiari e studentesche;

rappresentanti di sindacati dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti;

esperti di media digitali e di cybersicurezza;

rappresentanti di piattaforme *social* e digitali;

ISTAT, INVALSI, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

associazioni del terzo settore;

magistrati minorili e forze dell'ordine;

rappresentanti di organizzazioni internazionali;

esperti della materia.

Nel corso dell'indagine, la Commissione potrebbe inoltre svolgere – previa autorizzazione del Presidente della Camera dei deputati – specifiche missioni di studio presso:

istituti scolastici;

servizi territoriali;

centri educativi;

centri specializzati nella prevenzione del disagio evolutivo;

realità impegnate nel contrasto della dispersione scolastica;

comunità giovanili.

Il termine di conclusione dell'indagine è previsto per il 30 aprile 2027.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.107, 8.017, 9.019 dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	211
SEDE CONSULTIVA:	
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	221
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	199
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo 9.020 dei Relatori</i>)	222

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40, dalle 20.50 alle 21 e dalle 22.05 alle 22.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 giugno scorso sono stati da ultimi respinti gli identici emendamenti 2.22 L'Abbate e 2.23 Simiani.

Avverte che i deputati Centenaro, Zinzi, Benvenuto e Pizzimenti hanno ritirato le sottoscrizioni agli emendamenti Bof 1.9, 3.69, 6.10 e 6.13.

Avverte, inoltre, che sono state presentate le proposte emendative dei relatori 2.107, 8.017 e 9.019, alle quali sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 1*). Considerato che l'emendamento 2.107 dei relatori incide su alcuni articoli del provvedimento, segnala che saranno accantonati taluni emendamenti che incidono sulle medesime partizioni del testo modificato dall'emendamento; saranno per-

tanto accantonati gli emendamenti Curti 2.28, Pastorella 2.49 e gli identici Steger 2.51, Grimaldi 2.52, Ruffino 2.53, Simiani 2.54 e Zinzi 2.55.

Agostino SANTILLO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, a seguito della richiesta del deputato Santillo, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 2.29.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma del deputato Pastorino.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 2.29.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cortelazzo 2.31 e Zinzi 2.32 sono stati ritirati.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F) nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Steger 2.30, evidenzia come, nell'ambito delle politiche per l'abitare, sia fondamentale valorizzare il ruolo della finanza di progetto, soprattutto alla luce della necessità di ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e convenzionata e dei vincoli di bilancio cui sono soggette le amministrazioni pubbliche. Osserva che tale strumento consente di attivare forme efficaci di collaborazione tra settore pubblico e privato, favorendo il coinvolgimento di capitali privati nel perseguimento di obiettivi di interesse generale. Esprime pertanto perplessità rispetto al parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sulla proposta emendativa, anche considerando che analoghe iniziative sono state sostenute da forze di maggioranza. Sottolinea, in conclusione, come il partenariato pubblico-privato possa rappresentare un'opportu-

nità concreta per rafforzare le politiche abitative e fornire risposte più efficaci ai cittadini.

Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Steger 2.30. Ritiene che un'eccessiva valorizzazione della finanza di progetto non costituisca la strada più adeguata, considerato che il Piano casa già prevede un rilevante apporto di capitali privati nell'ambito di un impianto a prevalente regia pubblica. Osserva che un ulteriore rafforzamento di tale strumento rischierebbe di attribuire un peso eccessivo agli operatori privati nella gestione del patrimonio pubblico, lasciando invece sullo sfondo altre soluzioni, come la valorizzazione del patrimonio privato esistente. Sottolinea, pertanto, l'esigenza di una visione più complessiva e diffusa delle politiche abitative, che non si concentri esclusivamente su grandi operazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Steger 2.30.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Patriarca 2.33, Milani 2.34, Patriarca 2.35 e Zinzi 2.36 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruffino 2.37 e 2.56.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.57 a sua prima firma, evidenzia come l'obiettivo europeo del consumo di suolo netto zero non implica il blocco dell'attività edilizia, ma richiede che ogni nuova trasformazione del suolo sia compensata dal recupero di aree già urbanizzate. Evidenzia che l'emendamento interviene sui criteri degli interventi di edilizia sociale, prevedendo che i programmi di rigenerazione urbana tengano conto della tutela delle aree naturali, della rinaturalizzazione, della salvaguardia della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche del suolo. Sottolinea, altresì, la rilevanza di tali profili ai fini dell'adattamento ai cambiamenti cli-

matici, del contenimento delle isole di calore e della prevenzione del dissesto idrogeologico. Ritiene, infine, che un Piano casa non possa prescindere da una strategia orientata al riuso del suolo già consumato e alla piena attuazione dei principi di tutela ambientale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.57.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.60 a sua prima firma, richiamando dei dati di Nomisma, fa presente che in Italia risultano circa 4,5 milioni di alloggi inutilizzati, a fronte di circa 650 mila famiglie in attesa di una casa popolare. Ritene quindi opportuno attivare almeno una parte di tale patrimonio, anche attraverso un contributo fino a 25 mila euro per unità immobiliare, entro il limite del 30 per cento delle spese sostenute, a fronte dell'impegno a destinare l'alloggio per dodici anni alla locazione a canone calmierato. Sottolinea che la misura consentirebbe di sostenere i proprietari negli interventi di ristrutturazione e, al contempo, di ampliare l'offerta abitativa. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento, anche alla luce della centralità del problema della casa per le persone in difficoltà economica.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 2.60.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Simiani 2.61, ne illustra le finalità. In particolare, evidenzia come esso introduca criteri oggettivi per individuare gli interventi di efficientamento energetico maggiormente efficaci, orientando le risorse verso interventi in grado di produrre benefici concreti sotto il profilo energetico e ambientale. Sottolinea, in particolare, l'importanza della previsione di una riduzione minima dell'indice di prestazione energetica globale, quale garanzia di risultati effettivi e verificabili. Valuta positivamente anche l'attenzione riservata dalla proposta all'involucro edilizio

e la previsione di deroghe nei casi di comprovata impossibilità tecnica, al fine di evitare che obiettivi condivisibili si traducano in ostacoli agli interventi sul patrimonio esistente. Chiede pertanto ai relatori e al Governo una riflessione sull'emendamento in esame, valutandone quindi l'accantonamento.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel condividere la richiesta di accantonamento testé avanzata dalla deputata Viggiano, fa presente che l'emendamento 2.61 a sua prima firma integra l'articolo 2 del provvedimento con un riferimento alle risorse, anche europee, destinate all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica e degli edifici pubblici. Osserva che, al di là delle diverse valutazioni sui *bonus* edilizi, resta centrale l'esigenza di rendere più efficiente il patrimonio abitativo pubblico, anche al fine di ridurre i costi energetici per famiglie e cittadini. Sottolinea che non si tratta di un profilo accessorio, ma di una necessità strutturale.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.61.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.62, richiama l'esigenza che il recupero del patrimonio edilizio per finalità sociali e abitative sia accompagnato da un miglioramento della qualità energetica degli edifici. Osserva che, in una fase segnata da elevati costi dell'energia, disporre di alloggi meno energivori non rappresenta un elemento accessorio, ma una forma concreta di tutela economica per le fasce più deboli. Ritene quindi che l'emendamento vada nella direzione di qualificare il patrimonio immobiliare destinato all'abitare, favorendo percorsi di autonomia e inclusione sociale, auspicando pertanto una modifica del parere contrario espresso da parte dei relatori e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 2.62 e Pellegrini 2.63.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.64 a sua prima firma, chiede ai relatori e al Governo di valutarne l'accantonamento, non comprendendo le ragioni del parere contrario su una proposta volta a rafforzare trasparenza, monitoraggio e digitalizzazione degli interventi finanziati dall'articolo 2. Evidenzia, in particolare, che l'emendamento prevede la rendicontazione periodica dello stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi, la pubblicazione dei dati in formato aperto e interoperabile sulla piattaforma unica per la trasparenza gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché l'utilizzo del *Building Information Modeling* (BIM) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro. Ritiene che si tratti di misure di buon senso, volte a garantire qualità e controllo nell'impiego di risorse pubbliche.

Il sottosegretario Antonio IANNONE, nell'esplicitare le ragioni sottese al parere contrario espresso sull'emendamento Braga 2.64, fa presente che gli obblighi di pubblicazione proposti, costituiscono una duplicazione rispetto ai sistemi già esistenti per il monitoraggio degli investimenti pubblici, risolvendosi in un aggravio procedimentale non necessario. Rileva inoltre, a titolo esemplificativo, che la pubblicazione dei contributi concessi soggiace alla disciplina di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che prevede l'inserimento dei dati sul sito dell'amministrazione/ente, sezione « Amministrazione trasparente », interoperabile con la Piattaforma unica per la trasparenza, istituita presso l'ANAC; per ciò che attiene invece all'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, trova applicazione la disciplina posta dal codice dei contratti pubblici.

Chiara BRAGA (PD-IDP), nell'auspicare, come in questo caso, maggiore dialogo con il sottosegretario sulle motivazioni sottese ai pareri espressi dal Governo, osserva che qualificare come aggravio procedurale la pubblicazione sulla piattaforma per la trasparenza appare una valutazione

opinabile, trattandosi di un adempimento volto a favorire la conoscibilità e il controllo pubblico degli atti.

Prende comunque atto del parere contrario espresso sull'emendamento in esame e ringrazia per il chiarimento fornito.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 2.64.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonelli 2.65: si intende vi abbiano rinunciato.

Giorgio FEDE (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 2.66, fa presente che esso è volto a introdurre, all'articolo 2, un richiamo agli obblighi di trasparenza, tracciabilità e utilizzo delle infrastrutture digitali dell'ANAC.

Osserva che tali profili avrebbero meritato adeguata attenzione, soprattutto alla luce del ruolo rilevante attribuito, nell'articolo successivo, al Commissario straordinario, cui vengono riconosciuti poteri, funzioni e risorse significative nell'attuazione del piano.

Rileva pertanto l'esigenza di assicurare strumenti idonei a garantire la piena trasparenza dei procedimenti e la possibilità di seguire in modo chiaro e verificabile l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi. Sottolinea che tali misure avrebbero contribuito a evitare opacità e dubbi nella gestione del programma.

Conclude prendendo atto del parere contrario del Governo, rammaricandosi per la mancata condivisione di una proposta volta a rafforzare il presidio di legalità e trasparenza.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.66.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), chiede ai proponenti di poter sottoscrivere le proposte emendative Cannata 2.67, Lupi 2.68 e 2.69, Manes 2.95, Frassini 2.01 e Lupi 2.02, Manes 3.11, 3.16, Cortelazzo 3.41 e 3.66.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Cannata 2.67.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), dichiara di voler far proprio l'emendamento Cannata 2.67 e ne illustra il contenuto, volto a includere tra gli interventi ammissibili anche la manutenzione straordinaria, il recupero, la riqualificazione, l'efficientamento energetico, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle parti comuni degli edifici a proprietà mista.

Osserva che, pur essendo nota l'ampia consistenza del patrimonio immobiliare pubblico, occorre considerare anche la presenza di numerosi immobili pubblici inseriti in compendi caratterizzati da proprietà miste, nei quali convivono unità di proprietà pubblica e unità di proprietà privata. Richiama, al riguardo, il caso degli edifici di edilizia residenziale pubblica nei quali alcune unità siano state nel tempo cedute agli assegnatari.

Rileva che, in tali ipotesi, limitarsi al recupero delle singole unità immobiliari senza intervenire sulle parti comuni rischia di compromettere l'effettiva fruibilità degli alloggi. Sottolinea infatti che un immobile non può considerarsi pienamente recuperato se le parti comuni risultano insicure, non adeguate sotto il profilo antisismico o non efficientate dal punto di vista energetico.

Ritiene pertanto che la proposta risponda a un criterio di buon senso e di coerenza degli interventi, anche al fine di evitare che le risorse siano destinate a unità immobiliari collocate in edifici complessivamente non sicuri o non pienamente utilizzabili.

Conclude chiedendo al Governo di valutare l'accantonamento dell'emendamento e un ulteriore approfondimento, anche in considerazione del fatto che la proposta trae origine da un'esigenza condivisa e rappresentata anche da esponenti della maggioranza.

Agostino SANTILLO (M5S), nel chiedere di poter sottoscrivere l'emendamento 2.67, fatto proprio dall'onorevole Bof, ritiene che

lo stesso risponda a un criterio di evidente buon senso, poiché riguarda edifici a proprietà mista nei quali risulta necessario consentire interventi complessivi sul patrimonio immobiliare da recuperare.

Osserva che, per rendere effettivo il recupero di immobili inutilizzati, degradati o abbandonati, occorre specificare che tra gli interventi ammissibili rientrano anche la manutenzione straordinaria, il recupero, la riqualificazione, l'efficientamento energetico, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle parti comuni. Sottolinea infatti che, senza tali interventi, gli alloggi rischierebbero di non essere pienamente fruibili o di restare collocati in edifici non adeguati sotto il profilo della sicurezza e della qualità abitativa.

Richiama inoltre il tema dell'efficientamento energetico, osservando che il Governo non ha ancora dato piena attuazione agli obiettivi connessi alla riqualificazione del patrimonio edilizio e alla riduzione dei consumi energetici. Evidenzia altresì la particolare rilevanza dell'adeguamento antisismico e della messa in sicurezza, in un Paese caratterizzato da un diffuso rischio sismico e idrogeologico.

Rileva quindi l'incongruenza di escludere gli edifici a proprietà mista dalla possibilità di accedere a tali interventi, chiedendo quale sia la ragione per cui essi dovrebbero essere trattati diversamente rispetto agli immobili interamente pubblici. Conclude sostenendo la necessità di garantire pari possibilità di intervento anche per gli edifici a proprietà mista, affinché il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sia realmente efficace e coerente.

La Commissione respinge l'emendamento 2.67, fatto proprio dall'onorevole Bof.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che i presentatori, appartenenti ai Gruppi Fratelli d'Italia, Lega – Salvini Premier, Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro Popolare, hanno ritirato le rispettive proposte emendative relative al-

l'articolo 2 sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso invito al ritiro o parere contrario.

Avverte altresì che gli emendamenti Lupi 2.68 e 2.69, ritirati dai presentatori, sono stati fatti propri dall'onorevole Bof.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento 2.68, ritiene che la proposta emendativa meriti una riflessione più approfondita. Osserva che il tema richiama criticità già emerse in altri contesti, come nel caso del cosiddetto «Salva Milano», nonché nella storia di molti interventi di edilizia residenziale realizzati senza adeguati standard urbanistici e senza servizi idonei a garantire la vivibilità dei quartieri.

Richiama, al riguardo, esperienze territoriali segnate da una forte concentrazione di edilizia residenziale, anche pubblica, priva tuttavia di un adeguato sistema di servizi e funzioni complementari, con il rischio di generare nel tempo degrado urbano e marginalità sociale.

Evidenzia che l'emendamento mira a evitare che i programmi di edilizia sociale e di rigenerazione urbana si traducano nella mera realizzazione di unità abitative prive di servizi, attività e spazi di relazione. La proposta, infatti, prevede la possibilità di individuare sinergie tra servizi pubblici e privati, esercizi di vicinato, spazi per attività imprenditoriali e professionali e luoghi destinati al *co-working*.

Sottolinea che tale impostazione consentirebbe di costruire quartieri realmente vissuti, dotati di funzioni sociali, economiche e aggregative, capaci di sostenere la qualità della vita delle persone e delle famiglie residenti. Osserva, inoltre, che ciò potrebbe avvenire senza necessariamente incrementare la spesa pubblica, ma attraverso una migliore programmazione degli interventi e una più efficace integrazione delle funzioni urbane.

Conclude ritenendo la proposta condizionale e orientata a una visione più moderna della rigenerazione urbana, fondata anche sulla consapevolezza degli errori commessi in passato. Invita pertanto il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione e a valutare l'accantonamento dell'emendamento,

anche in considerazione del suo carattere migliorativo.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.68, osserva che esso richiama principi pienamente coerenti con quanto emerso anche in recenti momenti di confronto dedicati al tema della cooperazione e dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Rileva, in particolare, che la rigenerazione urbana dovrebbe rappresentare uno degli assi principali delle politiche abitative, soprattutto quando si interviene sul patrimonio pubblico e sociale.

Sottolinea che l'emendamento individua criteri qualificanti per una corretta rigenerazione urbana, quali la coerenza con il contesto territoriale, la presenza di spazi a livello sociale e funzionale, l'integrazione tra servizi pubblici e privati, attività commerciali di vicinato, spazi per attività imprenditoriali, professionali e di servizio.

Osserva che il tema assume particolare rilievo anche alla luce delle incertezze interpretative che hanno riguardato alcune esperienze recenti di trasformazione urbana, nelle quali il concetto di rigenerazione è stato utilizzato in modo estensivo, talvolta per giustificare interventi di rilevante impatto edilizio. Ritiene quindi necessario evitare che la rigenerazione urbana assuma significati diversi a seconda dei territori, generando disparità applicative tra città diverse.

Rileva, pertanto, l'esigenza di un confronto serio e organico sul significato della rigenerazione urbana, affinché essa non si traduca in mera sostituzione edilizia o incremento delle volumetrie, ma in un processo capace di migliorare la qualità urbana, sociale e funzionale dei quartieri.

Conclude sottolineando che il primo terreno su cui applicare un modello corretto di rigenerazione urbana dovrebbe essere proprio l'edilizia residenziale pubblica e sociale, come indicato dall'emendamento in esame.

Chiara BRAGA (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento 2.68, lo ritiene pienamente condivisibile in quanto volto a garantire che i programmi di edilizia sociale

e di rigenerazione urbana non si limitino alla realizzazione di alloggi, ma prevedano anche servizi pubblici e privati, attività economiche, spazi per il *co-working* e funzioni capaci di favorire la vita dei quartieri.

Osserva che la proposta risponde all'esigenza di evitare la creazione di insediamenti destinati esclusivamente alle fasce sociali più fragili, privi di servizi e di luoghi di relazione, che rischierebbero di produrre nuove marginalità urbane. Sottolinea, al contrario, che l'edilizia sociale deve diventare occasione di riqualificazione, restituzione di spazi di valore alla città, integrazione e maggiore coesione sociale.

Invita pertanto il Governo e i relatori a riconsiderare il parere sull'emendamento, anche valutandone l'accantonamento e una possibile riformulazione. Ritene infatti che la proposta possa costituire la sede per recuperare anche il tema, già emerso nel dibattito, del ruolo delle cooperative di abitanti nelle politiche per la casa.

Richiama, al riguardo, il confronto svolto con il mondo della cooperazione abitativa, nel quale è stata condivisa da più parti l'importanza delle cooperative nella costruzione di politiche abitative efficaci. Rileva che la precedente reiezione di emendamenti volti a inserire tali soggetti tra quelli legittimati agli interventi dell'articolo 2 potrebbe essere stato frutto di una sottovalutazione, alla quale sarebbe opportuno porre rimedio.

Conclude rilevando l'opportunità che si valuti l'accantonamento dell'emendamento e si utilizzi il tempo disponibile per elaborare una riformulazione capace di valorizzare sia la qualità urbana degli interventi sia il contributo delle cooperative di abitanti, evitando che il provvedimento in esame resti privo di ogni riferimento a un soggetto che ha svolto e continua a svolgere un ruolo significativo nel settore.

La Commissione respinge l'emendamento 2.68 fatto proprio dall'onorevole Bof.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento 2.69, fatto proprio, osserva che esso affronta un tema di stretta attualità e di particolare rilievo per

l'edilizia residenziale e sociale, ossia l'esigenza di un aggiornamento periodico dei modelli economici relativi agli interventi del settore.

Rileva che l'esperienza degli ultimi anni, segnata dall'impennata dei costi delle costruzioni e dalle forti oscillazioni dei prezzi anche in relazione agli effetti del *superbonus*, ha dimostrato la necessità di strumenti capaci di adeguare tempestivamente i valori economici di riferimento. Ricorda, infatti, che tali fluttuazioni hanno determinato blocchi nei cantieri e hanno reso necessario l'intervento del legislatore per aggiornare prezzi e contributi rispetto all'andamento del mercato.

Sottolinea che un meccanismo di aggiornamento periodico sarebbe utile anche a garantire l'economicità e l'efficace utilizzo delle risorse pubbliche, evitando che gli interventi programmati risultino non più coerenti con i costi effettivi al momento della loro attuazione.

Osserva inoltre che, nell'ambito degli interventi di edilizia sociale e di rigenerazione urbana, occorre tenere conto anche dell'evoluzione delle tecnologie, dei modelli costruttivi e delle soluzioni per l'efficienza energetica, poiché i tempi di attuazione degli interventi possono protrarsi per anni e non coincidono con quelli di approvazione del decreto.

Conclude ritenendo la proposta meritevole di maggiore attenzione da parte del Governo, anche alla luce dell'esperienza maturata dai presentatori nella materia, e chiede un approfondimento ai fini di un suo possibile accoglimento.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.69, dichiara di aver inizialmente valutato la possibilità di sottoscriverlo, in quanto ne condivide l'impostazione di fondo, pur rilevando alcuni profili che inducono il suo Gruppo a orientarsi verso l'astensione.

Osserva che la proposta emendativa in esame coglie un tema rilevante, già richiamato nel dibattito, relativo alla necessità di aggiornare i modelli economico-finanziari applicati agli interventi di edilizia sociale e di rigenerazione urbana, al fine di programmare correttamente gli interventi, evi-

tando il ripetersi di errori già verificatisi in passato.

Rileva che il tema assume particolare rilievo anche alla luce delle risorse stanziare dal provvedimento, che, rapportate al numero di alloggi da recuperare, appaiono insufficienti a garantire una reale ristrutturazione, soprattutto ove si considerino gli obiettivi di edilizia sostenibile, efficientamento energetico e qualità abitativa. Evidenza, in particolare, che le somme disponibili rischiano di non consentire interventi adeguati neppure su componenti essenziali, come gli infissi ad alta efficienza energetica.

Si sofferma quindi sul riferimento contenuto nell'emendamento all'adeguamento sismico, osservando che sarebbe stato preferibile parlare di adeguamento antisismico o, più correttamente, di interventi di miglioramento, riparazione o ricostruzione in funzione antisismica. Precisa che, in una materia tanto delicata, occorre utilizzare formulazioni tecnicamente appropriate, soprattutto quando si tratta di edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Conclude ribadendo la condivisione dell'esigenza di garantire edifici sicuri, efficienti e adeguati alle persone che vi abiteranno, ma, alla luce delle criticità terminologiche e tecniche rilevate, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento 2.69, fatto proprio dall'on. Bof.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), chiede ai rispettivi proponenti di poter sottoscrivere le proposte emendative Semenzato 3.70, Zinzi 3.74, Semenzato 4.12, Pizzimenti 4.15, Manes 4.21, Cortelazzo 4.06, Pizzimenti 5.14, Cannata 5.17, Pizzimenti 5.18, Cortelazzo 5.26, Zinzi 5.01 e 6.6, Mattia 6.02 e Benvenuti Gostoli 7.18.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che l'emendamento Cortelazzo 2.72 è stato ritirato.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Si-

miani 2.71, ne richiama le finalità, volte a prevedere che la quota del 50 per cento delle risorse del Fondo sociale per il clima destinate al sostegno delle famiglie vulnerabili, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto in conversione, sia vincolata esclusivamente a interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione, escludendone l'utilizzo per finalità manutentive generiche. Evidenza, infatti, la necessità che tali risorse non vengano distratte da questa specifica destinazione, sia per ragioni di equità sociale, sia per far sì che gli interventi di efficientamento contribuiscano ad alleggerire il peso del costo dell'energia che grava sulle famiglie.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.70, di cui è cofirmatario, evidenzia che la proposta emendativa mira ad assicurare, attraverso lo strumento della contabilità separata, la coerenza tra l'impiego delle risorse del Fondo sociale per il clima e le sue finalità istitutive, vincolandone il 50 per cento alla riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale. Chiede, quindi, le motivazioni del parere contrario del Governo, segnalando come la stessa maggioranza avesse presentato un emendamento identico a quello in esame, a dimostrazione di una sensibilità condivisa sul tema.

Marco SIMIANI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento 2.71 a sua prima firma, evidenzia come la proposta miri a sopprimere all'assenza di una strategia del Governo sull'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per il clima, con particolare riferimento all'efficientamento energetico, stabilendo a tal fine un vincolo di destinazione su tali somme per la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Associandosi alle considerazioni testé formulate dalla deputata Viggiano, sottolinea che l'emendamento in esame, mediante il sostegno alle misure di riqualificazione energetica, persegue il concreto obiettivo di contribuire a contenere i

rincari delle bollette, alleviando così l'impatto del caro energia sulle famiglie.

La Commissione respinge gli identici emendamenti L'Abbate 2.70 e Simiani 2.71.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che l'emendamento Sbardella 2.75 è stato ritirato.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faraone 2.76.

La Commissione respinge l'emendamento Faraone 2.76.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.78 a sua prima firma, lamenta un pregiudizio nei confronti della proposta emendativa in esame, sulla quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario per il solo fatto di provenire dall'opposizione. Sottolinea che la misura, non onerosa, mira a garantire il coinvolgimento e la rappresentanza degli interessi delle autonomie territoriali prevedendo la necessaria intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione dei criteri di riparto delle risorse del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale e per la determinazione dei canoni sostenibili dell'edilizia residenziale sociale. Evidenzia, infine, come tale temperamento sia particolarmente necessario a fronte delle disposizioni del decreto in esame che conferiscono ampi poteri derogatori ai commissari straordinari, i quali, potendo derogare alla legge e non tenere conto delle istanze delle autonomie territoriali, rischiano di rendere vana l'ordinaria attività legislativa. Chiede, pertanto, un supplemento di istruttoria al Governo e ai relatori.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Santillo 2.78, evidenzia come il Governo, nella definizione del testo di un provvedimento di particolare rilievo come il Piano Casa, dovrebbe adoperarsi per ricercare la

massima convergenza sui contenuti, tenendo in adeguato conto le istanze delle autonomie territoriali. Evidenzia, a tale proposito, che la Conferenza unificata rappresenta la sede più idonea per perseguire tale accordo e assicurare un coordinamento efficace con gli enti locali.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Santillo 2.78 e ne chiede l'accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Santillo 2.78, evidenzia l'importanza della previsione, contenuta nella proposta emendativa in esame, del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale. Fa presente, infine, che in altri provvedimenti legislativi l'intesa con le regioni e gli enti locali rappresenta una modalità consolidata per la definizione dei criteri di riparto di risorse destinate a iniziative che impattano direttamente sui territori e sulle autonomie locali.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, nel motivare il parere contrario espresso sull'emendamento in esame, fa presente che l'articolo 3 del provvedimento in esame già prevede, in relazione alla realizzazione delle opere del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale, l'istituzione di un'apposita Cabina di monitoraggio. In tale sede, sottolinea, è già pienamente garantita la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali, nello specifico dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle regioni interessati dagli interventi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 2.78 e L'Abbate 2.79.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ferrari 2.83, di

cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte a evitare che le risorse destinate agli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale siano estese anche ai soggetti proponenti programmi di edilizia integrata. Evidenzia, infatti, come l'apertura a tale tipologia edilizia rischi di consentire l'accesso a fondi pubblici a operatori dell'edilizia di mercato, determinando una grave distorsione delle finalità della misura, in netta controtendenza rispetto agli obiettivi che lo stesso Governo e la maggioranza si erano prefissati nella definizione del Piano Casa.

Agostino SANTILLO (M5S), associandosi alle considerazioni della deputata Viggiano e dichiarando di sottoscrivere l'emendamento in esame, ne chiede l'accantonamento.

Il sottosegretario Antonio IANNONE nel motivare il parere contrario espresso sull'emendamento Ferrari 2.83, evidenzia come la proposta darebbe luogo a un'irragionevole disparità di trattamento a svantaggio dei soggetti proponenti programmi di edilizia integrata, i quali verrebbero esclusi dalla partecipazione alle procedure relative all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) rileva come la scelta di esprimere parere contrario sull'emendamento in esame, motivata con l'esigenza di tutelare il libero mercato e con la presunta discriminazione che esso determinerebbe nei confronti dei soggetti proponenti programmi di edilizia integrata, contrasti apertamente con le finalità di giustizia sociale che il provvedimento in esame dovrebbe perseguire. Sottolinea, infatti, che un provvedimento quale il Piano Casa dovrebbe essere prioritariamente rivolto alla tutela delle fasce sociali più svantaggiate e vulnerabili.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrari 2.83.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Patiarca 2.84 e Zinzi 2.85 sono stati ritirati.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), nel dichiarare di fare proprio l'emendamento Zinzi 2.85, evidenzia come il tema su cui insiste la proposta emendativa in esame fosse condiviso inizialmente anche da una parte della maggioranza, come dimostrato dagli identici emendamenti testé ritirati. Sottolinea, nello specifico, che la misura in esame mira a valorizzare il partenariato pubblico-privato quale strumento fondamentale per integrare l'iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi del Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale, attraendo così anche risorse e investimenti privati. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 2.85 fatto proprio dal deputato Bof.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 2.87; si intende vi abbia rinunciato.

Avverte, inoltre, che l'emendamento Zinzi 2.90 è stato ritirato.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento 2.88 a sua prima firma. Rivolge quindi ai relatori e al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento in merito al parere contrario espresso.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.89 a sua prima firma, dichiara di condividere le considerazioni della deputata Ruffino, ritenendo che l'emendamento introduca una garanzia essenziale in materia di contratti collettivi nazionali. Sottolinea che la rappresentanza sindacale deve essere riconosciuta sulla base dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni, soprattutto in un ambito delicato come quello contrattuale. Evidenzia, pertanto, che non si tratta di una previsione ridondante, ma dell'affermazione di un principio coerente con la normativa vigente, secondo cui la rappresentanza costituisce un valore da tutelare.

Il sottosegretario Antonio IANNONE rileva che l'emendamento si traduce in una duplicazione non necessaria, in quanto il contenuto richiamato risulta già previsto dal codice dei contratti pubblici. Osserva, inoltre, che una sua ulteriore esplicitazione potrebbe generare incertezze interpretative, con il rischio di produrre effetti non coerenti con le finalità perseguite dall'emendamento stesso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ruffino 2.88 e Simiani 2.89.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zinzi 2.94 è stato ritirato.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.93 a sua prima firma, evidenzia che lo stesso è volto a favorire la partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese agli appalti del Piano casa, evitando che gli interventi siano strutturati in modo da agevolare esclusivamente gli operatori di maggiori dimensioni. Osserva che, per gli interventi di importo più rilevante, la suddivisione in lotti dovrebbe rappresentare la modalità ordinaria, ferma restando la necessità di motivare l'eventuale scelta diversa. Ritene che si tratti di una proposta di buon senso, finalizzata ad ampliare la partecipazione e la concorrenza, e chiede pertanto di chiarire le ragioni del parere contrario.

Agostino SANTILLO (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Curti 2.93, osserva che, qualora l'intervento sia affidato a una grande struttura finanziaria non in grado di eseguire direttamente i lavori, gli stessi finiranno verosimilmente per essere subappaltati alle piccole imprese, ma a condizioni meno favorevoli. Ritene quindi preferibile consentire a tali imprese di partecipare direttamente, favorendo maggiore qualità, prezzi più competitivi e una più piena valorizzazione del tessuto produttivo italiano.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Steger 2.91, Ruffino 2.92 e Curti 2.93.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manes 2.95.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Patriarca 2.96, Semenzato 2.97, Milani 2.98 e Zinzi 2.99 sono stati ritirati.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento Manes 2.95, rileva che la proposta, sostenuta trasversalmente da diverse forze politiche, mira a consentire, nell'ambito degli interventi di riqualificazione urbana destinati all'edilizia residenziale, l'acquisizione al patrimonio dei comuni di immobili privati da trasformare e destinare a finalità pubbliche. Osserva che, in contesti caratterizzati dalla compresenza di immobili pubblici e privati, tale possibilità può risultare necessaria per realizzare interventi organici, soprattutto in aree disomogenee o *ex* industriali ormai inserite nel tessuto urbano residenziale. Chiede pertanto di valutare l'accantonamento della proposta.

La Commissione respinge l'emendamento Manes 2.95.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Frassinì 2.01 e Lupi 2.02 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ruffino 2.03.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 2.05 a sua prima firma, fa presente che lo stesso richiama una proposta analoga a prima firma della deputata Ruffino ed è volto a destinare una quota specifica delle risorse alle aree interne. Fa presente che si tratta di territori che interessano 13 milioni di abitanti, il 50 per cento del territorio nazionale e il 70 per cento dei comuni italiani, ma che rischiano di restare esclusi dal provvedimento, a fronte di risorse destinate prevalentemente alle grandi città. Chiede, pertanto, di prevedere una quota dedicata, in

coerenza con gli impegni assunti nei confronti di tali territori.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) rivolge una richiesta di chiarimento al rappresentante del Governo in ordine alle motivazioni sottese al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Curti. 2.05.

Agostino SANTILLO (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Curti 2.05, osserva che, giunti alla conclusione dell'esame dell'articolo 2, il tema dello spopolamento delle aree interne viene affrontato solo ora, pur trattandosi di una questione strettamente connessa al disagio abitativo. Rileva che il problema della casa non riguarda soltanto le grandi città, ma anche i comuni intermedi e i territori nei quali sempre più cittadini si spostano per ragioni economiche. Pur prendendo atto dell'esiguità delle risorse disponibili, ritiene necessario destinare almeno una quota, anche minima, a tali aree, al fine di fornire una prima risposta concreta.

Il sottosegretario Antonio IANNONE rileva che la norma si applica all'intero territorio nazionale e che le risorse disponibili sono destinate indistintamente a tutti i territori. Esclude pertanto che vi sia un atteggiamento ipocrita, ricordando che il problema delle aree interne non nasce con il provvedimento in esame. Sottolinea, infine, che in Commissione è in corso un confronto serio e che la scelta del Governo è quella di non introdurre distinzioni territoriali.

Agostino SANTILLO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta, dalla quale emerge chiaramente che la principale criticità è rappresentata dalla limitatezza delle risorse disponibili. Osserva, tuttavia, che, quando vi è una precisa volontà politica, le risorse possono essere reperite, come dimostrano gli stanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto di Messina. Chiede pertanto che il Governo assuma almeno un impegno in Assemblea, accogliendo un ordine del giorno sul tema delle aree interne.

Augusto CURTI (PD-IDP) osserva che il tema non riguarda esclusivamente la disponibilità delle risorse, ma anche i criteri adottati per la loro distribuzione, che rischiano di non produrre effetti concreti nelle aree interne. Rileva che è legittimo non condividere tale impostazione, ma ritiene necessario mantenere coerenza rispetto agli impegni e alle dichiarazioni formulate sul tema. Ricorda, inoltre, che le politiche per le aree interne sono già state sostenute e finanziate in passato. Evidenzia, infine, che la questione di fondo è comprendere se vi sia o meno la volontà di affrontare concretamente il problema.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, ma rileva come dall'*iter* del provvedimento emerga il rischio di un Piano casa parziale, non in grado di offrire risposte adeguate alle aree interne. Richiama le difficoltà vissute da tali territori, nei quali al problema abitativo si sommano carenze nei servizi essenziali, dalle scuole agli ospedali fino al trasporto pubblico locale. Osserva che, in questo quadro, i cittadini non dispongono tutti delle medesime opportunità, pur essendo chiamati ai medesimi doveri. Sottolinea, pertanto, la difficoltà di accettare pareri contrari su proposte volte a colmare tali divari e ribadisce che un Piano casa destinato a produrre effetti nel tempo dovrebbe essere in grado di offrire risposte più ampie e inclusive.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Curti 2.05.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento proseguirà al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame a tale seduta.

La seduta termina alle 16.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO.

La seduta comincia alle 16.40.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898 Matteoni.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 16 giugno è stata svolta la relazione introduttiva.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Piergiorgio CORTELAZZO. – Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 19.40.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta pomeridiana è stato da ultimo respinto l'articolo aggiuntivo 2.05 Curti.

Avverte che il gruppo Lega ha ritirato le seguenti proposte emendative prima della seduta: Pizzimenti 3.65, Zinzi 3.74, Pizzimenti 4.13, 5.14, 5.18, Zinzi 5.01, Zinzi 6.6,

8.5, 8.7, 8.13, 8.19; Pizzimenti 8.23, 8.26, 8.38, Pizzimenti 8.03, Zinzi 9.5, 9.41, 9.44, 9.55, Pizzimenti 9.58, Zinzi 9.75, 9.83, 9.92, 9.95, 9.102, Zinzi 9.02, 9.05, 9.08, Zinzi 10.5, 10.7, 10.9, Pizzimenti 11.9, Zinzi 11.13, Zinzi 11.07 e 11.013.

Avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha ritirato le seguenti proposte emendative prima della seduta: Cannata 5.17, Giorgianni 8.36, Mattia 9.4, Milani 9.40, Rossi Fabrizio 9.61, Giorgianni 9.70, 9.108, Sallandra 9.011, Rotelli 10.01, Cannata 11.12 e Ciocchetti 11.010.

Avverte che il gruppo Noi Moderati ha ritirato le seguenti proposte emendative prima della seduta: Semenzato 3.18, 3.70, Semenzato 8.21, Lupi 8.29, Semenzato 8.37, 9.26, 9.35, 9.57, Lupi 9.109, Semenzato 10.4, Lupi 11.19.

Avverte che il gruppo Forza Italia ha ritirato le seguenti proposte emendative prima della seduta: Patriarca 3.17, 3.29, Cortelazzo 3.66, Battistoni 6.7, Cortelazzo 8.4, Battistoni 8.6, Patriarca 8.20, 9.39, 9.42, 9.50, Cortelazzo 9.56, Patriarca 9.60, 9.72, Cortelazzo 9.89, Patriarca 9.90, Battistoni 9.99, Cortelazzo 9.01, Patriarca 9.06, 9.07, 10.3, Cortelazzo 10.20, Cattaneo 11.4, 11.5, Patriarca 11.8, 11.10, Cortelazzo 11.06, Battistoni 11.012.

Avverte che l'onorevole Bof ha sottoscritto le seguenti proposte emendative: Cortelazzo 8.4, Battistoni 8.6, Zinzi 8.13, 8.19, Pizzimenti 8.23, 8.26, Lupi 8.29, Osnato 8.35, Pizzimenti 8.38, Pizzimenti 8.03, Zinzi 9.5, Cavandoli 9.28, Patriarca 9.39, Zinzi 9.41, 9.44, Patriarca 9.50, Zinzi 9.54, 9.55, Cortelazzo 9.56, Pizzimenti 9.58, Lupi 9.69, Cortelazzo 9.89, Patriarca 9.90, Zinzi 9.92, 9.95, Rotelli 9.98, Battistoni 9.99, Zinzi 9.102, Lupi 9.109, Zinzi 9.02, 9.05, 9.08, Zinzi 10.7, Cortelazzo 10.20, Rotelli 10.01, Cattaneo 11.4, Cattaneo 11.5, Patriarca 11.8, Pizzimenti 11.9, Cannata 11.12, Zinzi 11.13, Cortelazzo 11.17, Lupi 11.19, Cortelazzo 11.06, Milani 11.011 e Zinzi 11.013.

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata D'Orso, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, deputata Mazzetti e deputato Iaia, esprime parere contrario sugli emendamenti D'Orso 3.2, Pastorella 3.3, Morfino 3.8, Curti 3.9 e Bonelli 3.10, sugli identici emendamenti Manes 3.11, Fontana Ilaria 3.12 e Curti 3.15; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici emendamenti Manes 3.16 e Simiani 3.19; esprime parere contrario sugli emendamenti Braga 3.20 e Santillo 3.26, sugli identici emendamenti Ruffino 3.27 e Simiani 3.28, sull'emendamento Ferrari 3.33, sugli identici emendamenti Manes 3.35, Ilaria Fontana 3.36 e Simiani 3.37, sull'emendamento Bonelli 3.38; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortellazzo 3.41, Mattia 3.42 e Zinzi 3.43; esprime parere contrario sugli emendamenti Pellegrini 3.44, Santillo 3.45, Ruffino 3.48, Pastorella 3.59, Iaia 3.60, Bonelli 3.61, Bonelli 3.63 e Santillo 3.68; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti Bof 3.69 ed Evi 3.71; esprime parere contrario sulle proposte emendative Ruffino 3.76, Curti 3.02, sugli identici articoli aggiuntivi Santillo 3.03 ed Evi 3.04, sugli identici articoli aggiuntivi Manes 3.05, Bonelli 3.06, Fontana Ilaria 3.07 ed Evi 3.08, nonché sull'articolo aggiuntivo Santillo 3.09.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortellazzo 3.41, Mattia 3.42 e Zinzi 3.43. Avverte che l'emendamento Curti 3.9, recando disposizioni che incidono su materie oggetto dell'emendamento 2.107 dei

relatori, deve intendersi momentaneamente accantonato. Per le stesse motivazioni dispone l'accantonamento dell'emendamento Santillo 3.26, degli identici emendamenti Ruffino 3.27 e Simiani 3.28, dell'emendamento Ferrari 3.33, degli identici emendamenti Manes 3.35 e Simiani 3.37 e degli emendamenti Bonelli 3.38, 3.63, Santillo 3.68, Bof 3.69 ed Evi 3.71.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.2, rileva come esso sia volto a ridefinire la disciplina del Commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e la programmazione degli interventi.

Osserva che la proposta consentirebbe di superare le criticità emerse nel rapporto con le regioni, anche a guida del centrodestra, che hanno chiesto modifiche al provvedimento proprio con riferimento all'articolo 3 e ai poteri attribuiti al Commissario straordinario. Rileva, in particolare, che il testo attuale assegna alla struttura commissariale compiti talvolta superflui e, in altri casi, poteri particolarmente invasivi rispetto alle prerogative regionali.

Si sofferma sul comma 4 dell'articolo 3, che attribuisce al Commissario il potere di superare il dissenso eventualmente espresso da un'amministrazione pubblica rispetto alla realizzazione degli interventi. Ritiene tale previsione particolarmente problematica, poiché potrebbe incidere anche sulle competenze delle regioni, determinando una compressione delle relative prerogative istituzionali.

Evidenzia che l'emendamento propone invece una soluzione diversa, individuando come riferimento i provveditorati interregionali alle opere pubbliche, ossia strutture già esistenti e dotate di competenze adeguate. A tali strutture verrebbero attribuite funzioni di supporto e verifica degli ostacoli incontrati dai soggetti attuatori, senza introdurre poteri generalizzati di superamento del dissenso regionale.

Rileva, inoltre, che non appare necessario istituire una nuova struttura commissariale, con ulteriori oneri, per attività che potrebbero essere svolte da uffici già esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come la raccolta degli

elenchi degli immobili pubblici inutilizzati, sfitti o da riqualificare.

Conclude invitando Governo e maggioranza a una riflessione ulteriore, anche al fine di superare le criticità segnalate dalle regioni e rendere più efficace l'attuazione del programma. Sottolinea che l'obiettivo dell'emendamento è favorire la concreta messa a terra degli interventi e delle risorse disponibili, evitando inerzie e difficoltà attuative, ma nel rispetto delle competenze regionali e senza creare una nuova struttura commissariale non necessaria.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 3.2, richiama le criticità già evidenziate in merito alla figura del Commissario straordinario, osservando che il provvedimento attribuisce a tale soggetto poteri particolarmente ampi, anche in deroga alle competenze di regioni e comuni, in una materia delicata come quella delle politiche abitative.

Rileva che la possibilità per il Commissario di superare il dissenso delle amministrazioni pubbliche e di operare in deroga rischia di concentrare poteri eccessivi in un settore esposto a possibili interessi speculativi. Osserva che, invece di rafforzare gli strumenti ordinari dell'edilizia residenziale pubblica e sostenere gli enti già competenti, il provvedimento sembra aprire la strada a operazioni immobiliari non necessariamente orientate alla realizzazione di case popolari o alla risposta ai bisogni delle fasce più fragili.

Esprime preoccupazione per il possibile conferimento al programma di immobili pubblici, anche di pregio o destinabili ad altre finalità collettive, che potrebbero essere sottratti alla programmazione degli enti territoriali e inseriti in operazioni di partenariato pubblico-privato. Sottolinea che ciò potrebbe determinare una perdita di valore del patrimonio pubblico e un vantaggio competitivo per alcuni operatori privati, in particolare fondi immobiliari, rispetto a chi opera sul mercato ordinario.

Richiama inoltre le criticità segnalate anche da soggetti qualificati, relative all'eccessivo ricorso a commissariamenti, deroghe e procedure poco trasparenti, con il

rischio di produrre conflitti istituzionali e distorsioni nel mercato dell'edilizia.

Conclude ribadendo la contrarietà all'impianto dell'articolo, ritenendo che il provvedimento utilizzi il bisogno abitativo e l'emergenza casa per costruire un sistema derogatorio che non garantisce adeguatamente la finalità sociale degli interventi, la tutela del patrimonio pubblico e il rispetto delle competenze territoriali.

Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere ai proponenti di poter sottoscrivere l'emendamento D'Orso 3.2, interviene richiama le criticità del modello di commissariamento previsto dal provvedimento, al quale vengono attribuite funzioni di indirizzo, coordinamento e deroga suscettibili di incidere sulle competenze programmatiche delle regioni e degli enti territoriali.

Osserva che la clausola derogatoria appare eccessivamente ampia e non chiarisce se essa riguardi soltanto profili procedurali oppure anche limiti sostanziali connessi alla pianificazione urbanistica. Rileva che tale incertezza è stata segnalata anche dalle regioni, comprese quelle governate dalla maggioranza, che hanno chiesto un chiarimento sul punto.

Sottolinea quindi che la Commissione dovrebbe fornire una risposta concreta a tali rilievi, anche ove diversa dalle proposte avanzate dalle opposizioni. Conclude invitando Governo e maggioranza a valutare l'accantonamento o comunque una riscrittura della disposizione, al fine di evitare un'ulteriore chiusura nei confronti delle amministrazioni territoriali che chiedono una revisione della norma.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.2.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Pastorella 3.3, di cui è cofirmataria, sottolinea l'importanza di una ricognizione completa degli immobili di proprietà dello Stato, rilevando come tale attività risulti spesso incompleta o comunque bisognosa di costante aggiornamento. Osserva, a titolo esemplificativo, che anche in settori rilevanti, come quello

dell'edilizia scolastica, permangono criticità nella disponibilità di strutture pienamente complete.

Evidenzia che la proposta attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto della cabina di monitoraggio, il compito di definire l'elenco degli immobili, gli schemi tipo di convenzione, il monitoraggio degli interventi, nonché gli indirizzi generali e le priorità territoriali.

Sottolinea, in particolare, la rilevanza delle priorità territoriali, considerato che la disponibilità di immobili e alloggi pubblici è distribuita in modo disomogeneo sul territorio nazionale. Richiama inoltre il ruolo della cabina di monitoraggio nel garantire un'interlocuzione con il Parlamento e con le Commissioni competenti.

Conclude esprimendo rammarico per il parere contrario annunciato, ritenendo l'emendamento importante per assicurare una programmazione più ordinata, trasparente e aderente ai fabbisogni territoriali.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel chiedere ai proponenti di poter sottoscrivere l'emendamento Pastorella 3.3, osserva che esso mira a superare la figura del Commissario straordinario, attribuendo invece un ruolo centrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con le regioni, gli enti locali e i soggetti già operanti nella gestione del patrimonio abitativo pubblico.

Rileva criticamente che il ricorso ai commissari, un tempo collegato a situazioni emergenziali o particolarmente complesse, viene oggi utilizzato con sempre maggiore frequenza anche per funzioni che potrebbero essere svolte dalle amministrazioni ordinarie. Ritiene che, in questo caso, le strutture ministeriali, insieme agli enti territoriali e agli organismi competenti, sarebbero pienamente in grado di gestire le attività previste dal provvedimento.

Osserva che, nonostante il richiamo politico all'autonomia, l'impianto del testo sembra invece muoversi in una direzione fortemente accentratrice, attribuendo alla struttura commissariale poteri e risorse significative. Richiama, al riguardo, i costi previsti per il Commissario e il subcommissario, ritenendoli rilevanti e tali da im-

porre una riflessione sull'effettiva necessità di istituire una nuova struttura.

Sottolinea che tali risorse potrebbero essere destinate più utilmente al rafforzamento delle amministrazioni e degli enti già competenti, valorizzando il ruolo dei territori nella concreta attuazione delle politiche abitative. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento in esame e preannunciando l'intenzione di proseguire nel confronto sui successivi emendamenti, al fine di evidenziare le criticità di un modello ritenuto eccessivamente accentrato.

Antonino IARIA (M5S) nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Pastorella 3.3, rileva che l'emendamento richiama l'esigenza di definire con maggiore chiarezza l'elenco degli immobili e il sistema delle convenzioni, soprattutto con riguardo all'edilizia integrata, agli studentati, al *co-housing* e alle residenze per anziani. Osserva che, in assenza di vincoli puntuali, si rischia di immettere sul mercato un rilevante patrimonio pubblico senza adeguate garanzie sociali. Critica quindi la scelta di affidare tali funzioni a strutture commissariali, ritenendo più efficace destinare le risorse alle regioni, che già dispongono di patrimonio, fabbisogni, graduatorie e progetti di edilizia residenziale pubblica. Sottolinea, infine, che il tema non può essere risolto attraverso deroghe commissariali, ma richiede interventi ordinari di semplificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico esistente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorella 3.3 e Morfino 3.8.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.10, di cui è cofirmatario, ne richiama la finalità, volta a circoscrivere i poteri derogatori del commissario straordinario alle sole disposizioni procedurali incompatibili con l'urgenza degli interventi. Osserva che tale limite è necessario per evitare deroghe generalizzate suscettibili di incidere sulle competenze urbanistiche comunali e sulla co-

erenza complessiva degli interventi. Invita quindi Governo e relatori a un'ulteriore riflessione, anche al fine di pervenire a un testo condiviso con le regioni.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bonelli 3.10. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di tutelare l'autonomia dei territori e le competenze urbanistiche regionali e comunali, che concorrono a definire l'identità dei comuni, dei paesaggi e delle comunità locali. Ritiene che una deroga generalizzata, idonea a sovrascrivere regolamenti e pianificazioni territoriali senza adeguati momenti di confronto, rischi di comprimere tali autonomie e di non riconoscere il valore delle specificità locali, che costituiscono un tratto essenziale del Paese. Invita pertanto il Governo a un supplemento di riflessione, anche valutando una parziale riformulazione dell'emendamento.

Marco GRIMALDI (AVS), pur riconoscendo la rilevanza di alcune delle considerazioni testé svolte, dichiara di non poter accogliere la richiesta di sottoscrizione dell'emendamento avanzata dal deputato Bof, ritenendo opportuno che la sottoscrizione degli emendamenti presentati dal gruppo di AVS resti riferita ai soli deputati dei gruppi parlamentari che, rispetto all'Esecutivo, si collocano su una posizione nettamente distinta.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), nel prendere atto della contrarietà testé espressa, dichiara di voler ritirare la richiesta di sottoscrizione dell'emendamento Bonelli 3.10.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 3.10.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.15 a sua prima firma, ne illustra le finalità. Osservando che l'articolo 3 attribuisce al commissario poteri molto ampi per accelerare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, con il rischio di comprimere il ruolo delle regioni e degli enti territoriali nelle politiche

abitative. Evidenzia, in particolare, che deroghe troppo estese alle regole urbanistiche e ambientali potrebbero incidere su piani approvati dai consigli comunali, i quali rispondono a una programmazione complessiva del territorio. Per tali ragioni, chiede che l'emendamento venga accantonato.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 3.12, di cui è cofirmatario, osserva che la nomina di un commissario in una materia come l'urbanistica pone una questione particolarmente delicata, poiché incide su scelte di natura politica compiute dagli enti territoriali attraverso gli strumenti di pianificazione. Ritiene che il commissario possa eventualmente accelerare le procedure, ma non sovrapporsi agli indirizzi urbanistici adottati dai comuni, espressione di organi democraticamente eletti. Richiama, in tal senso, la distinzione rispetto a esperienze commissariali riferite a opere puntuali, come la ricostruzione del Ponte Morandi, nelle quali l'obiettivo era ripristinare un'infrastruttura già esistente. Invita quindi Governo e maggioranza a circoscrivere i poteri derogatori alle sole esigenze procedurali, escludendo la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici comunali.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 3.12, rileva che la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici costituisce uno dei profili più critici del provvedimento, poiché il piano regolatore non disciplina soltanto capacità edificatoria, ma esprime un progetto complessivo di città, comprensivo di servizi, verde, spazi pubblici e standard urbanistici. Osserva che attribuire a una struttura commissariale la facoltà di superare tali regole rischia di creare una corsia preferenziale per alcuni operatori, alterando le condizioni di mercato rispetto alle imprese soggette alla disciplina ordinaria. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di chiarire criteri, valori e vincoli sociali connessi alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio pubblico, evitando che si determini una riduzione delle garanzie previste dalla pianificazione comunale. Ritiene, infine, che

tale impostazione possa generare distorsioni rilevanti e favorire soltanto una parte degli operatori economici coinvolti.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sugli identici emendamenti Manes 3.11, Ilaria Fontana 3.12 e Curti 3.15, osserva come la finalità delle proposte emendative sia quella di circoscrivere i poteri derogatori dei commissari straordinari, al fine di evitare una compressione delle competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio. Evidenzia, in particolare, che i poteri commissariali, così come disciplinati dal decreto in esame, rischiano di non tenere in adeguata considerazione le diverse sensibilità locali in materia urbanistica ed edilizia. A tal proposito, richiama l'attenzione sulle criticità emerse in passato, quando la nomina di commissari estranei alle specificità dei territori in cui erano chiamati a operare ha impedito una reale comprensione delle peculiarità territoriali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manes 3.11, Ilaria Fontana 3.12 e Curti 3.15.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire lo svolgimento di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le ulteriori modalità di prosecuzione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento Manes 3.16, ne evidenzia le finalità, volte a garantire l'applicazione delle misure di semplificazione procedurale previste dal codice dei contratti pubblici alle procedure relative agli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale. Ricorda, a tale proposito, che il codice dei contratti pubblici è stato approvato dalla maggioranza e dal Governo, e che la proposta emendativa in esame non fa altro che operare un rinvio alle relative

disposizioni di semplificazione. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manes 3.16 e Simiani 3.19.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Braga 3.20, di cui è co-firmatario, ne illustra le finalità, volte a circoscrivere i poteri commissariali, in particolare per evitare che i commissari esercitino poteri sostanzialmente politici e in deroga a fondamentali disposizioni poste a tutela dell'interesse pubblico, comprese quelle del codice dei contratti pubblici. Ribadisce l'importanza che sia assicurata la massima trasparenza negli interventi commissariali, escludendo l'ammissibilità di deroghe da parte dei commissari agli obblighi di pubblicità e, in particolare, di tracciabilità, specialmente a fronte di interventi che comportano la movimentazione di significative risorse pubbliche. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Braga 3.20.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pellegrini 3.44, osserva che la proposta emendativa è finalizzata a stabilire criteri omogenei di classificazione tecnico-economica e funzionale degli immobili pubblici inutilizzati, nell'ambito della procedura straordinaria di ricognizione dei beni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. Evidenzia che la definizione di tali criteri è quanto mai necessaria per evitare che il mutamento di destinazione d'uso di immobili di basso valore o redditività, ad opera dei Commissari straordinari previsti dal decreto in esame, possa generare fenomeni speculativi e incrementi del valore economico degli immobili stessi.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrini 3.44.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.45, a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a prevedere che della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale, disposta dal decreto in conversione, sia data specifica evidenza all'interno del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi della cosiddetta direttiva « case green » (UE) 2024/1275. Ricorda, a tale proposito, che il Governo italiano avrebbe dovuto presentare il suddetto piano entro lo scorso mese di marzo e che il mancato adempimento di tale obbligo ha già esposto l'Italia all'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 3.45.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Ruffino 3.48 e Pastorella 3.59.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruffino 3.48 e Pastorella 3.59.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.60, richiama il tema degli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica. Osservando che negli ultimi anni gli interventi più significativi sarebbero stati realizzati durante i Governi sostenuti dal Movimento 5 Stelle, anche attraverso il *superbonus* applicato alle case popolari.

Sottolinea che tale strumento consentiva di intervenire sia sull'efficientamento energetico sia sulla riqualificazione strutturale e antisismica degli immobili di edilizia residenziale pubblica, con particolare beneficio per gli inquilini più fragili. Rileva infatti che molti alloggi popolari presentano consumi energetici molto elevati, con il paradosso di canoni ridotti ma spese di riscaldamento e acqua calda particolarmente gravose per nuclei con redditi bassi o pensioni minime.

Osserva che, invece di correggere o ripensare strumenti analoghi, il Governo ha scelto un'impostazione diversa, che non affronta in modo adeguato il recupero del patrimonio pubblico esistente. Evidenzia che il provvedimento sembra concentrarsi sugli immobili inutilizzati, mentre resta privo di indicazioni chiare sugli immobili già utilizzati o parzialmente utilizzati, spesso caratterizzati da situazioni complesse, come proprietà miste, assegnazioni, riscatti o occupazioni.

Rileva che proprio tali immobili costituiscono una parte rilevante del patrimonio abitativo pubblico e dovrebbero essere al centro di un vero Piano casa. Conclude osservando che un provvedimento che non interviene su questo patrimonio, lasciandolo sostanzialmente in capo alle regioni senza adeguati strumenti di recupero e gestione, non può essere considerato una risposta sufficiente all'emergenza abitativa.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'emendamento Iaria 3.60, rileva come esso sia volto a sopprimere il primo e il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3. Si sofferma in particolare sul riferimento alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.

Osserva che il provvedimento riguarda un piano nazionale per l'edilizia residenziale e il diritto alla casa, mentre la società richiamata è stata costituita per finalità connesse alla realizzazione delle infrastrutture relative ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. Rileva pertanto la difficoltà di comprendere il nesso logico tra una società di scopo, legata a uno specifico evento e a un preciso ambito territoriale, e l'attuazione di un piano casa destinato a operare su scala nazionale.

Sottolinea che, ove non si tratti di un refuso, sarebbe necessario che il Governo chiarisse le ragioni di tale scelta, anche considerando che l'intervento in materia abitativa dovrebbe richiedere strumenti e soggetti coerenti con la finalità sociale e territoriale del programma.

Conclude osservando che il mantenimento di tale riferimento rischia di generare perplessità, soprattutto nei territori lontani dall'ambito originario di operatività

della società, e ritiene quindi opportuno valutare la soppressione proposta dall'emendamento.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel chiedere ai proponenti di poter sottoscrivere l'emendamento Iaria 3.60, osserva che la presenza nel testo del riferimento alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. non appare riconducibile a un mero refuso, ma sembra indicare una funzione specifica che il Commissario o il Ministero intenderebbero attribuirle nell'ambito del provvedimento.

Rileva tuttavia che tale funzione non risulta chiara, né appare adeguatamente definito il rapporto con altri soggetti istituzionali e operativi già coinvolti nella gestione di interventi infrastrutturali e immobiliari, tra cui Invitalia.

Sottolinea quindi l'opportunità di approvare l'emendamento, o quantomeno di chiarire il punto, chiedendo al viceministro quale ruolo concreto dovrebbe svolgere la società Milano Cortina nell'attuazione del piano previsto dal provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 3.60.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.61, di cui è cofirmatario, fa presente come esso sia volto a escludere che il Commissario straordinario possa avvalersi della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. nell'esercizio dei propri compiti.

Osserva che l'articolo in esame è tra i più problematici del provvedimento, poiché non realizza un adeguato equilibrio tra l'esigenza di accelerare gli interventi e il rispetto delle competenze e delle finalità proprie del piano casa. Rileva che la società richiamata è stata costituita per la progettazione e la realizzazione delle opere olimpiche, quale centrale di committenza e stazione appaltante, con finalità statutarie non riconducibili al recupero e alla manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Sottolinea pertanto che non risulta chiaro il motivo per cui tale società debba svolgere

funzioni di supporto al Commissario nell'ambito di un provvedimento avente oggetto e finalità del tutto diversi. Ritiene che l'utilizzo di strutture nate per scopi specifici in ambiti non coerenti possa determinare forzature istituzionali e operative.

Svolge quindi una considerazione di carattere più politico, richiamando l'opportunità di evitare eccessive concentrazioni di funzioni in capo a strutture collegate al medesimo ambito ministeriale, soprattutto in un contesto già segnato da criticità e polemiche. Osserva che l'impiego di società nate per finalità diverse rispetto a quelle perseguite dal provvedimento rischia di produrre errori politici e amministrativi.

Conclude ribadendo la necessità di approvare l'emendamento, al fine di mantenere l'attuazione del Piano casa entro strumenti coerenti con le sue finalità sociali e abitative, evitando improprie estensioni di competenze a soggetti non pertinenti.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 3.61.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.76, rileva come esso sia volto a rafforzare la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi.

Osserva che tale strumento sarebbe utile per assicurare una conoscenza più completa e aggiornata degli interventi, anche alla luce delle criticità già emerse in altri ambiti, come quello dell'edilizia scolastica, nel quale permangono carenze informative rilevanti nonostante l'importanza degli edifici destinati quotidianamente a migliaia di studenti.

Sottolinea che l'emendamento prevede l'istituzione della piattaforma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Conclude chiedendo di conoscere le motivazioni del mancato accoglimento della proposta.

Il viceministro Edoardo RIXI illustra le motivazioni sottese all'espressione del pa-

rere contrario sull'emendamento in esame relative principalmente a motivi di copertura finanziaria rispetto all'istituzione della piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 3.76.

Augusto CURTI (PD-IDP), illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.02, volto a prevedere una deroga in materia di assunzione di personale a tempo determinato, per una durata di tre anni e comunque entro il 2030, nonché ai limiti di spesa per il personale degli enti territoriali coinvolti nell'attuazione del Piano casa.

Osserva che tale previsione è necessaria per consentire ai comuni interessati di disporre delle risorse umane indispensabili alla concreta realizzazione degli interventi. Rileva infatti che, in assenza di personale adeguato, vi è il rischio che le risorse stanziare e i progetti eventualmente ammessi a finanziamento non riescano poi a essere effettivamente portati avanti.

Richiama, a titolo esemplificativo, il personale assunto nell'ambito del PNRR, spesso altamente qualificato e prossimo alla scadenza dei relativi contratti, che potrebbe essere utilmente impiegato per seguire anche questi nuovi interventi.

Conclude ritenendo l'articolo aggiuntivo ragionevole e privo di costi aggiuntivi diretti sul provvedimento, chiedendo quindi un accantonamento o comunque un ripensamento da parte del Governo.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Curti 3.02, ritiene pertinenti le considerazioni svolte in ordine alla necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali coinvolti nell'attuazione del Piano casa.

Osserva che appare contraddittorio prevedere il ricorso alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. per l'attuazione del Piano, mentre non si valorizza il personale qualificato già impiegato nell'ambito del PNRR, che potrebbe essere utilmente destinato a supportare i comuni nella gestione degli interventi.

Rileva che, anche in presenza di una struttura commissariale dotata di poteri ampi, l'attuazione concreta degli interventi ricadrà comunque sui territori e sugli uffici comunali, chiamati a svolgere attività istruttorie, autorizzative e tecniche relative ai progetti, alla viabilità, ai sottoservizi e alle opere connesse.

Sottolinea che molti comuni dispongono di uffici tecnici già fortemente ridotti e che imporre loro ulteriori incombenze, senza adeguate risorse di personale, rischia di compromettere la realizzazione degli interventi. Osserva inoltre che non può chiedersi agli enti locali di subire deroghe, compressioni delle proprie competenze e, al tempo stesso, farsi carico degli adempimenti amministrativi necessari.

Conclude invitando il Governo a una riflessione sulla proposta emendativa, ritenendola uno strumento utile per dimostrare maggiore attenzione verso gli enti territoriali e garantire l'effettiva attuazione del Piano.

Marco GRIMALDI (AVS) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Curti 3.02, osserva che il contenuto di tale proposta dovrebbe risultare condivisibile anche per chi richiama la necessità di sostenere i territori e le amministrazioni locali. Rileva infatti che l'attuazione concreta degli interventi del Piano casa richiede competenze e personale adeguato presso gli enti territoriali, senza i quali rischia di restare inefficace.

Torna quindi sul tema del ricorso alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., ritenendo anomalo affidare compiti connessi al Piano casa a una società nata per finalità specifiche e legate a un evento ormai concluso. Osserva che analogo dubbio sorgerebbe se si attribuissero funzioni nazionali in materia abitativa a società costituite per altri grandi eventi territorialmente circoscritti.

Sottolinea pertanto che occorrerebbe valorizzare le amministrazioni pubbliche ordinarie e la loro capacità di svolgere le funzioni necessarie, anziché prolungare oltre la loro naturale scadenza strutture nate per scopi diversi. Conclude ribadendo la necessità di rafforzare gli enti territoriali,

affinché possano contribuire in modo effettivo all'attuazione del Piano.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Curti 3.02, richiama il tema dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse previste dal provvedimento, osservando che la distribuzione degli stanziamenti solleva profili di forte criticità.

Rileva che, a fronte di circa 970 milioni di euro destinati nel quadriennio al programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, risultano invece stanziati 4,8 miliardi di euro per interventi di rigenerazione urbana destinati ai comuni. Osserva che tale sproporzione appare significativa, soprattutto considerando l'estensione del patrimonio di edilizia popolare esistente e le ingenti necessità di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento.

Sottolinea inoltre l'esiguità delle risorse destinate al fondo per la morosità incolpevole, ritenendo insufficiente uno stanziamento limitato rispetto alle crescenti difficoltà economiche dei cittadini e delle famiglie.

Evidenzia quindi la necessità di chiarire come avverrà il riparto delle risorse e quale sarà il ruolo del Commissario straordinario nella loro assegnazione, temendo che l'impianto del provvedimento accentri eccessivamente le decisioni e riduca la capacità dei comuni di programmare interventi coerenti con i propri fabbisogni territoriali.

Richiama, a tale riguardo, esperienze precedenti, come il bando periferie, nelle quali il cofinanziamento e la progettualità degli enti locali hanno consentito di realizzare interventi di rigenerazione urbana più aderenti alle esigenze dei territori. Conclude osservando che una diversa allocazione delle risorse, maggiormente orientata all'edilizia residenziale pubblica e accompagnata da criteri trasparenti di riparto, avrebbe reso il Piano più coerente con le finalità sociali dichiarate.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Curti 3.02.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 3.04 a sua prima

firma, evidenzia come lo stesso sia volto a istituire una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendo insufficiente la cabina di monitoraggio prevista dal testo, incardinata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che il Piano casa necessita di una sede di coordinamento politico e strategico in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali e di indirizzare concretamente l'attuazione degli interventi. Evidenzia che la proposta attribuisce alla cabina di regia funzioni di programmazione, individuazione delle criticità e proposta di misure correttive, superando una logica meramente ricognitiva. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di rafforzare la trasparenza e il controllo parlamentare attraverso la trasmissione periodica alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione del Piano. Richiama infine la necessità di una *governance* maggiormente partecipata, con un adeguato coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, chiamati quotidianamente a confrontarsi con le problematiche connesse all'emergenza abitativa.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Evi 3.04, nell'osservare di dividerne solo in parte i contenuti, richiama l'esigenza di maggiore chiarezza sulla *governance* prevista dal decreto. Rileva criticamente che il provvedimento giunge all'esame della Commissione con margini molto limitati di intervento parlamentare. Nel merito, sottolinea che la cabina di regia dovrebbe avere composizione, competenze e funzioni chiaramente definite, evitando di rinviare a una fase successiva aspetti essenziali dell'assetto decisionale. Evidenzia inoltre la necessità di chiarire il rapporto tra la cabina di regia, il commissario straordinario e la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (SIMICO), alla luce dell'ampiezza dei poteri attribuiti. Ritiene pertanto necessario assicurare un maggiore coinvolgimento del Parlamento e una più puntuale definizione degli strumenti di attuazione del Piano casa.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Santillo 3.03 ed Evi 3.04.

Eleonora EVI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo 3.08 a sua prima firma, volto a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un osservatorio nazionale per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi previsti dal decreto. Sottolinea l'esigenza di verificare annualmente l'impatto del Piano casa, con particolare riguardo al consumo di suolo, al recupero effettivo degli alloggi, agli effetti sociali prodotti e all'accessibilità abitativa. Ritene infatti necessario che, al di là delle dichiarazioni di principio, l'efficacia delle misure possa essere concretamente misurata e riferita al Parlamento. Chiede pertanto al Governo e ai relatori una modifica del parere contrario espresso su una proposta volta a garantire maggiore trasparenza e *accountability* degli interventi.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel dichiarare di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Evi 3.08, ritiene necessario che il Governo chiarisca quale soggetto, in assenza dell'osservatorio proposto, sarà chiamato a monitorare l'attuazione del Piano casa e i suoi effetti concreti. Evidenzia l'esigenza di disporre di uno strumento che consenta di conoscere il patrimonio disponibile, gli alloggi sfitti o bisognosi di manutenzione, le assegnazioni effettuate e le categorie effettivamente beneficiarie. Sottolinea che, trattandosi di risorse pubbliche rilevanti, occorre verificare dove siano destinate, come vengano impiegate e se producano risultati coerenti con gli obiettivi dichiarati. Richiama inoltre il rischio che le aree interne restino escluse, pur essendo territori nei quali vi sono immobili da recuperare e famiglie in difficoltà.

Gianangelo BOF (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Manes 3.05, pur ritenendolo meritevole di attenzione, dichiara di non dividerne integralmente i contenuti ritenendo che il provvedimento attribuisca ampi poteri alla cabina di regia e al commissario, osservando che, in tale contesto, appare quantomeno necessario prevedere un monitoraggio annuale sull'attuazione del Piano, con riguardo al con-

sumo di suolo, al recupero del patrimonio pubblico, agli effetti territoriali, all'accessibilità abitativa e alla rigenerazione urbana. Invita pertanto il Governo a una riflessione sull'esigenza di assicurare un riscontro periodico sull'attuazione delle misure previste.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonelli 3.06, di cui è cofirmatario, fa presente che lo stesso recepisce le indicazioni dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed è finalizzato ad introdurre un monitoraggio minimo su profili essenziali, quali il consumo di suolo evitato, il recupero del patrimonio inutilizzato e la trasparenza nell'attuazione del Piano. Nel ritenere che tale strumento avrebbe rappresentato una garanzia per tutti, anche per chi sostiene il provvedimento, si rammarica che non sia stata accolta neppure una previsione di questo tenore.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli identici articoli aggiuntivi Manes 3.05, Bonelli 3.06, Ilaria Fontana 3.07 ed Evi 3.08, nonché l'articolo aggiuntivo Santillo 3.09.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, avverte che taluni subemendamenti presentati alle proposte emendative dei relatori 2.107, 8.017, 9.019 devono considerarsi irricevibili, tenuto conto della natura accessoria del subemendamento rispetto all'emendamento cui si riferisce. Dichiara pertanto irricevibili i seguenti subemendamenti: Santillo 0.2.107.1, limitatamente alla parte consequenziale; Ilaria Fontana 0.2.107.2; Santillo 0.2.107.3; Curti 0.2.107.6; Simiani 0.2.107.7; Curti 0.2.107.8; Bonelli 0.2.107.11; Simiani 0.2.107.13; Ferrari 0.2.107.15; Santillo 0.2.107.16; Evi 0.2.107.17; Simiani 0.2.107.24; Simiani 0.2.107.25; Evi 0.2.107.26; Simiani 0.2.107.31 e Santillo 0.8.017.6 (*vedi allegato 1*).

Avverte, inoltre, che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 9.020 dei relatori (*vedi allegato 3*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato a domani, alle ore 10.30.

Nel ricordare che è già convocata una seduta al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea di domani per la conclusione dell'esame del provvedimento, reputa opportuno convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento dei

lavori, di svolgere un'ulteriore seduta alle 8.30 di domani alla quale potrebbe essere disponibile a partecipare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 22.05.

ALLEGATO 1

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 2.107, 8.017, 9.019 DEI RELATORI E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI****ART. 2.**

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sopprimere l'articolo 3.

0.2.107.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.

0.2.107.2. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, L'Abbate.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa verifica della coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

0.2.107.3. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo e comunque nel rispetto della gerarchia del consumo di suolo in base al valore ecosistemico.

0.2.107.4. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della disciplina di tutela e conservazione dei beni paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

0.2.107.5. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei relatori, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » con le seguenti: « Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo ».

0.2.107.6. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto » con le seguenti: « Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, in ordine all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto ».

0.2.107.7. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale » con le seguenti: « Per l'esercizio

dei compiti di cui al comma 4, il Commissario straordinario può operare a mezzo di ordinanza prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali ».

0.2.107.8. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo,.

0.2.107.10. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « diversa da quella penale » aggiungere le seguenti: « qualora strettamente necessarie alla tempestiva attuazione delle procedure relative agli interventi ».

0.2.107.11. Bonelli, Grimaldi.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), sopprimere il punto 2).

0.2.107.12. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: « in collaborazione con

gli enti e le amministrazioni interessate » con le seguenti: « previa intesa con gli enti e le amministrazioni interessate » e alla lettera *b*) del medesimo comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore ».

0.2.107.13. Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 3), capoverso 3.1), dopo le parole: del programma aggiungere le seguenti: degli interventi.

0.2.107.14. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 3), capoverso 3.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva.

0.2.107.15. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 3), capoverso 3.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, come individuate dalla Convenzione nazionale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0.2.107.16. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 3), capoverso 3.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.

0.2.107.17. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 3), capoverso 3.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o un suo delegato.

0.2.107.18. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 4), sopprimere il capoverso 4.1).

0.2.107.19. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 4), sopprimere il capoverso 4.2).

0.2.107.20. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 4), capoverso 4.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , operando in sinergia con gli ordini professionali.

0.2.107.21. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 4), capoverso 4.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e partecipa alla redazione delle linee guida di cui al comma 3 dell'ar-

ticolo 2 e della convenzione quadro di cui all'articolo 9, comma 6-bis).

0.2.107.22. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera a), punto 4), capoverso 4.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei singoli interventi.

0.2.107.23. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 5, al comma 1:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri » aggiungere le seguenti: « per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché »;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: « alla riduzione anticipata del proprio debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » con le seguenti: « al finanziamento di investimenti *ex* articolo 199, comma 1, lettera c), del TUEL ».

0.2.107.24. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 »

con le seguenti: « per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

0.2.107.25. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli standard urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale.

0.2.107.26. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Irricevibile)

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), sopprimere il numero 2).

0.2.107.27. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), numero 2), sopprimere il capoverso 2.1).

0.2.107.28. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), numero 2), ovunque ricorrano, sopprimere le parole: e all'articolo 5.

0.2.107.29. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, lettera b), numero 2), sopprimere il capoverso 2.2).

0.2.107.30. Bonelli, Grimaldi.

All'emendamento 2.107 dei Relatori, alla parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 » con le seguenti: « per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b-ter) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri » aggiungere le seguenti: « per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché »;

b-quater) all'articolo 5, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « alla riduzione anticipata del proprio debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » con le seguenti: « al finanziamento di investimenti ex articolo 199, comma 1, lettera c), del TUEL ».

0.2.107.31. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Irricevibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: enti costituiti o partecipati da e sostituire le parole: in materia di edilizia pubblica e con le seguenti: in materia di edilizia pubblica o

a favore degli enti dai medesimi costituiti o partecipati;

b) al comma 3:

1) all'alinea, ovunque ricorre, sopprimere la parola: « integrate »;

2) alla lettera b), sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3, comma 3 » con le seguenti: « dai soggetti attuatori anche nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3 »;

3) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore ».

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'esercizio dei propri compiti con le seguenti: Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4;

al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la possibilità di definire una durata diversa ove l'investimento preveda un ammortamento per un periodo inferiore;

al comma 10, primo periodo:

sostituire le parole: degli interventi di cui all'articolo 2 con le seguenti: del programma di cui all'articolo 2 e il coordinamento delle amministrazioni competenti;

dopo le parole: dal Commissario straordinario inserire le seguenti: , dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

al comma 10, quarto periodo:

dopo le parole: La Cabina di monitoraggio definisce inserire le seguenti: , per la componente di edilizia sociale del programma,;

sostituire le parole: le priorità territoriali con le seguenti: i criteri per l'individuazione delle priorità territoriali;

sostituire le parole: verifica il grado di attuazione degli interventi *con le seguenti:* verifica il grado di attuazione del programma;

all'articolo 8:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da trascrivere nei registri immobiliari entro trenta giorni dal completamento dell'intervento;

al comma 5:

al secondo periodo, sostituire le parole: al fine di promuovere la realizzazione degli interventi di cui al presente capo *con le seguenti:* agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo e all'articolo 5;

al terzo periodo, dopo le parole: propria legislazione *inserire le seguenti:* agli obiettivi di semplificazione di cui al primo periodo e all'articolo 5.

2.107. I Relatori.

ART. 8.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e all'incremento dell'offerta *aggiungere le seguenti:* in locazione.

0.8.017.1. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e convenzionata.

0.8.017.2. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: e convenzionata *sopprimere la parola:* anche.

0.8.017.3. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: la

riqualificazione *aggiungere le seguenti:* e il recupero.

0.8.017.4. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, dopo le parole: del patrimonio abitativo *aggiungere le seguenti:* pubblico e privato inutilizzato.

0.8.017.5. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:* è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo denominato « Patrimonio destinato all'abitare sociale », con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e 700 milioni per l'anno 2027, 980 milioni per l'anno 2028 e 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede: *a)* quanto a 600 milioni per l'anno 2026 a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; *b)* quanto a 700 milioni per l'anno 2027, 980 milioni per l'anno 2028 e 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e il monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

0.8.017.6. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 5, alinea, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti S.p.A. aggiungere le seguenti: , finalizzata a garantire che le risorse e gli strumenti finanziari disciplinati dal presente articolo, siano effettivamente destinati al finanziamento di interventi di edilizia residenziale sociale e di edilizia residenziale convenzionata.

0.8.017.7. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 5, lettera c), sopprimere le parole: e convenzionata.

0.8.017.8. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto delle indicazioni, delle priorità e del fabbisogno indicati dai comuni nei quali ricade l'intervento.

0.8.017.9. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 8.017 dei Relatori, comma 8, lettera a), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa di cui fino alla fine della lettera, con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

0.8.017.11. De Luca, Simiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Patrimonio destinato all'abitare sociale)

1. Al fine di concorrere, in coerenza con le finalità del presente decreto, alla riduzione del disagio abitativo e all'incremento dell'offerta di edilizia sociale e convenzionata, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio abitativo, con priorità per i comuni ad alta tensione abitativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire, mediante apporto di capitali, alla società Cassa depositi e prestiti Spa, in qualità di istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a trasferire alla medesima società Cassa depositi e prestiti Spa le eventuali ulteriori risorse ad esso assegnate, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le medesime finalità di cui al primo periodo del presente comma, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

2. Per le finalità e nei limiti delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a costituire, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e previa informativa all'assemblea dei soci, un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile denominato « Patrimonio casa », (di seguito, « patrimonio »). Al patrimonio si applicano le disposizioni del libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

3. Il patrimonio è finalizzato al sostegno, anche mediante investimenti indiretti, di iniziative aventi finalità di edilizia sociale o convenzionata, anche mediante recupero, rifunionalizzazione, sostituzione edilizia, riqualificazione energetica e rigenerazione urbana abitativa, funzionali all'incremento dell'offerta di alloggi sociali, coerenti con i criteri di cui al decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, o di abitazioni a canone o prezzo calmierato inferiore a quello di mercato di cui al capo III del presente decreto.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il patrimonio opera mediante la sottoscrizione di quote di un comparto dedicato o di classi di quote dedicate dei fondi immobiliari già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dalla società Cassa depositi e prestiti Spa o dalle società controllate.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con le società di gestione del risparmio immobiliare dalla medesima controllate in cui sono disciplinate, in particolare:

a) le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione al patrimonio;

b) la durata del patrimonio e del periodo di investimento;

c) le politiche di investimento e i criteri di selezione degli interventi, tenuto conto dei fabbisogni prioritari rispetto alla localizzazione degli investimenti, alla tipologia dei progetti di edilizia sociale e convenzionata e alla corrispondente offerta abitativa nonché alle categorie di destinatari;

d) i limiti entro i quali gli investimenti possono comprendere la realizzazione di opere accessorie o complementari rispetto a quelle di edilizia sociale e convenzionata, purché strumentali e strettamente connesse alle medesime;

e) gli obblighi informativi e di rendicontazione periodica della società Cassa depositi e prestiti Spa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i corrispondenti obblighi di monitoraggio del medesimo Ministero sull'impiego delle risorse, sulla selezione e sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli impatti sociali conseguiti;

f) le somme spettanti alla società Cassa depositi e prestiti Spa per le attività svolte,

nel limite massimo del 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario.

6. Gli apporti al patrimonio disposti ai sensi del comma 1 sono esclusi da garanzie di rendimento, meccanismi di copertura delle perdite o obblighi di restituzione a carico della società Cassa depositi e prestiti Spa. I proventi eventualmente spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli apporti di cui al primo periodo restano acquisiti al patrimonio per essere destinati a ulteriori investimenti coerenti con le finalità di cui al presente articolo, secondo criteri di rotatività. Al termine della durata del patrimonio, definito dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 5, lettera b), le eventuali somme residue spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono restituite all'entrata del bilancio dello Stato e versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, concorrenza e affidamento dei contratti pubblici, nonché della normativa nazionale applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio e ai soggetti vigilati.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2026 e 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. All'articolo 16-bis, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 »;

b) al comma 3, le parole: « per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 ».

8.017. I Relatori.

ART. 9.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi accessibili con le seguenti: a canone agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

0.9.019.1. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: degli enti territoriali fino alle parole: 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche separatamente.

0.9.019.2. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche ad uso abitativo con le seguenti: ad uso diverso da quello abitativo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: progetti di edilizia sociale aggiungere le seguenti: da destinare a interventi di edilizia sociale nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana.

0.9.019.3. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o sottoutilizzati.

0.9.019.4. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0.9.019.5. Bonelli, Grimaldi.

All'articolo aggiuntivo 9.019 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non si applica agli immobili ricadenti in aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

0.9.019.6. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per il riuso e la valorizzazione a fini sociali del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato)

1. Al fine di favorire la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e l'incremento dell'offerta di alloggi sociali a prezzi accessibili, gli immobili di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ad uso abitativo, non utilizzati, non redditizi, non strumentali o sottoutilizzati, possono essere ceduti, anche separatamente, con le modalità di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Agli interventi di recupero e valorizzazione degli immobili ceduti ai sensi del primo periodo del presente articolo, da destinare a

progetti di edilizia sociale, si applicano le modalità e le procedure di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 11, comma 3, del presente decreto.

9.019. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898 Matteoni.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2898 Matteoni, recante dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone, non modificata nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**ARTICOLO AGGIUNTIVO 9.020 DEI RELATORI****ART. 9.**

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Investimenti per l'ulteriore valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per l'acquisizione di immobili in locazione passiva alla pubblica amministrazione)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « interamente partecipate dai predetti enti » sono sostituite dalle seguenti:

« partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate » sono sostituite dalle seguenti: « , da altri enti pubblici e da società partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse »;

c) al comma 4, sesto periodo, le parole: « interamente partecipate dai predetti enti » sono sostituite dalle seguenti: « partecipate dai predetti enti in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale delle stesse ».

9.020. I Relatori.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb.
(Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 223

ALLEGATO (*Parere approvato*) 225

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 224

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di ANGOPI, Assocostieri, in videoconferenza, Assomarinas, Assonautica Italiana, Anasped, Fedespedi, in videoconferenza, e Rina Spa 224

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 2225 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea CASU (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, sottolineando come il testo all'esame della Commissione rappresenti il frutto di un proficuo lavoro condiviso tra diverse forze politiche.

Esprime, in particolare, apprezzamento per il recepimento delle istanze avanzate dal collega Simiani, primo firmatario di una delle proposte di legge abbinate, presentata all'inizio della legislatura e sottoscritta da tutti i deputati del Partito Democratico di origine toscana.

Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla

proposta di parere formulata dalla relatrice.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) annuncia il voto favorevole della propria forza politica sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di ANGOPI, Assocostieri, in videoconferenza, Assomarinas, Assonautica Italiana, Anasped, Fedespedi, in videoconferenza, e Rina Spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

ALLEGATO

**Istituzione del Museo per la memoria del disastro
ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2225, recante « Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio », quale

risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole) 226

ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati) 233

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di rilievi presentata dal gruppo M5S) 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva 232

AVVERTENZA 232

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

buzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

zione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di intesa, rinviato nella seduta del 10 giugno 2026.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva, tenuto conto che la seduta odierna di *question-time* è stata recentemente sconvocata, che si tratta ormai di una pratica invalsa, da parte dei rappresentanti del Governo, quella di sottrarsi a *question-time* programmati da settimane da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come peraltro avvenuto anche in occasione dell'esame del provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, dove la Ministra del lavoro e delle politiche sociali non ha preso parte ai lavori della Commissione.

Nel ritenere sconcertante la circostanza di essere avvisati della sconvocazione poco prima dell'avvio dei lavori di Commissione, chiede quale sia la spiegazione, di natura politica, che ha impedito al Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali,

onorevole Durigon, di partecipare ai lavori in programma nella seduta odierna.

Propone, quindi, di sottoscrivere un'istanza, a firma congiunta da parte dei partiti di maggioranza e di opposizione, con la quale stigmatizzare il comportamento assunto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, atteso che, d'abitudine, il *question-time*, una volta rinviato, viene recuperato a distanza di settimane.

Inoltre, nel ricordare la mancata disponibilità, da parte del Governo, ad accogliere gli emendamenti al cosiddetto « Decreto 1° maggio » proposti dalle forze di opposizione, sottolinea come risulti difficile, per i partiti di minoranza, lavorare in un tale contesto.

Per individuare un intervento idoneo a risolvere la problematica testé sollevata, si affida quindi alla sensibilità del Presidente Rizzetto, anche al fine di disincentivare condotte di disprezzo nei confronti del Parlamento e della Commissione Lavoro.

Chiede, infine, al Presidente di valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta.

Riccardo TUCCI (M5S), associandosi al collega Scotto intervenuto sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente Rizzetto, in qualità di garante del buon andamento dei lavori della Commissione, di sollecitare i rappresentanti del Governo affinché prendano parte ai lavori della Commissione, anche tenuto conto che il *question-time* rappresenta un valido strumento di sindacato ispettivo per le forze di opposizione.

Ricorda quindi, al di là della naturale contrapposizione politica, il perdurare di situazioni delicate, tuttora in attesa di una posizione netta da parte del Governo, che tuttavia non avranno risposte adeguate alla luce del rinvio del *question-time* disposto a pochi minuti dall'inizio della presente seduta di Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva innanzitutto che il suo ruolo di garante dei lavori della Commissione non lo porta a rispondere, naturalmente, anche dell'operato dei rappresentanti del Governo.

Precisa quindi che l'avviso del rinvio delle interrogazioni a risposta immediata a ridosso della seduta scaturisce dal tentativo, da parte sua, di garantire la presenza di un rappresentante del Governo, anche tenuto conto che il *question-time* è uno strumento anche a favore dei deputati di maggioranza.

Nel dichiarare poi di non condividere il metodo adottato dal Governo, che ha condotto alla scelta di non prendere parte ai lavori odierni della Commissione Lavoro, comunica di non ravvisare la necessità di sospendere la seduta.

Ricorda di aver già inviato due successive lettere al Ministro Calderone, in data 10 giugno 2025 e 4 marzo 2026, per segnalare la necessità di assicurare una più continua e costante presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a tutela delle prerogative dei gruppi di opposizione, alle sedute della Commissione, in particolare allorché la Commissione stessa intende svolgere attività di sindacato ispettivo di competenza del medesimo Dicastero.

Preannuncia, pertanto, che ribadirà per le vie brevi al Ministro la necessità di assicurare la presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle sedute della Commissione e in particolare a quelle dedicate agli atti di sindacato ispettivo, adoperandosi affinché tali disguidi – che hanno ovviamente sollevato inevitabili e condivisibili doglianze da parte dei componenti della Commissione, in particolare dei gruppi di opposizione – non si ripetano ulteriormente.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), nell'apprendere della circostanza che ha visto il Presidente Rizzetto, già in diverse occasioni, fare le dovute rimozioni all'indirizzo dei rappresentanti del Governo, per la mancata partecipazione a varie sedute della Commissione, ringrazia lo stesso Presidente Rizzetto per la posizione assunta a garanzia della totalità dei membri della Commissione Lavoro.

Ciononostante, non ravvisando risultati concreti nonostante gli sforzi profusi dal presidente, propone di considerare anche la possibilità di intraprendere azioni forti,

portando all'attenzione dei suoi colleghi di una sua passata esperienza in qualità di Presidente del Consiglio della Regione Piemonte.

Si rende, quindi, disponibile a favorire una più ampia riflessione finalizzata a rendere più solida la posizione della Commissione, per scongiurare la deriva insopportabile cui i deputati stanno assistendo negli ultimi tempi.

Osserva poi che le responsabilità della mancata partecipazione ai lavori della Commissione non sono tuttavia ascrivibili solamente ai rappresentanti del Governo, essendo questo un problema che attiene al bilanciamento dei poteri tra organi dello Stato.

Chiede, infine, di alzare l'asticella della discussione anche per riconoscere ai rappresentanti degli organi parlamentari la dignità del loro ruolo istituzionale e assicurare il rispetto delle prerogative che loro competono.

Walter RIZZETTO, *presidente*, tornando ai provvedimenti in oggetto, nel ricordare che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà alla deliberazione dei rilievi di competenza, invita il relatore a formulare la sua proposta.

Silvio GIOVINE (FdI), *relatore*, formula una proposta di rilievi sugli schemi di intesa preliminare in esame (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte quindi che il gruppo del M5S ha presentato una proposta alternativa di rilievi (*vedi allegato 2*) che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di rilievi del relatore.

Marco SARRACINO (PD-IDP) rileva come si aspettasse di ricevere delle argomentazioni, da parte dei partiti di maggioranza, a sostegno della loro volontà di portare avanti il progetto sull'autonomia differenziata, anche tenuto conto che il predetto progetto interessa solo una piccola parte delle forze di maggioranza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore ha svolto la relazione introduttiva sugli schemi di intesa preliminare in esame nella totale assenza dei deputati dei partiti di opposizione.

Marco SARRACINO (PD-IDP), dopo aver precisato di aver preso parte a tutte le audizioni disposte sul tema dell'autonomia differenziata, chiede con quali modalità, in futuro, si potrà intervenire, con efficacia ed efficienza, in tema di protezione civile, per il superamento di emergenze di rilievo nazionale localizzate però a livello interregionale, come potrebbe essere, ad esempio, il caso di un evento che interessa congiuntamente la Regione Liguria, che ha deliberato l'avvio della procedura per l'adozione dell'intesa in esame, e la Regione Toscana, che invece non si è attivata nella stessa direzione.

Osserva altresì che, come sperimentato in occasione della pandemia da Covid-19, non esistono confini tra regioni e, pertanto, risulta difficile intervenire in regioni cui sono attribuite diverse forme e condizioni particolari di autonomia.

Cita quindi il caso della sanità, più performativa al Nord Italia, che costringe molti meridionali a dover ricorrere alle cure delle strutture sanitarie del Settentrione.

Tanto considerato, afferma che la maggioranza parlamentare e il Governo, non interessandosi adeguatamente delle problematiche dei territori del Sud Italia, hanno finito, alle ultime elezioni amministrative, per essere bocciati in alcuni comuni del comprensorio napoletano, ad alta densità demografica, viste le basse percentuali ottenute.

Ricorda altresì l'esito sfavorevole, nei territori del Sud Italia, del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia promossa dal centrodestra e, in particolare, da Fratelli d'Italia.

Nel rimarcare, infine, la necessità di perseguire la coesione e l'unità del Paese auspica, quindi, di superare l'impianto del regionalismo differenziato proposto dalle forze di maggioranza.

Dario CAROTENUTO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal collega Sarracino, chiarisce preliminarmente che la sua assenza alla precedente seduta è dovuta a disservizi ferroviari, frequenti al Sud Italia, a conferma delle differenze nella qualità dei servizi tra Centro-Nord Italia e Sud Italia.

Rileva che, a suo giudizio, il provvedimento in esame è suscettibile di determinare l'ingovernabilità totale del Paese, finendo addirittura per peggiorare le condizioni dei cittadini del Sud Italia. In proposito, si sofferma sulle carenze che interessano il Meridione: disoccupazione, povertà – aggravata dalla scelta di eliminare il reddito di cittadinanza –, lavoro sottopagato, tutte criticità che si ripercuotono sui cittadini, costretti ad emigrare, loro malgrado, in territori con condizioni più favorevoli.

Ciò posto, preannuncia la contrarietà del proprio gruppo sulla visione di Paese promossa sin dall'inizio della legislatura dalle forze di maggioranza e a cui intende continuare ad opporsi.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sulla proposta di rilievi presentata dal relatore sugli schemi di intesa preliminare, riguardanti le materie della protezione civile, delle professioni e della previdenza complementare e integrativa, chiarisce alcuni aspetti della proposta alternativa di rilievi presentata dal suo gruppo.

Rileva innanzitutto come, con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale abbia affermato espressamente che il trasferimento di funzioni alle regioni può avvenire soltanto quando sia dimostrato che il livello regionale sia concretamente più adeguato rispetto a quello statale per il perseguimento dell'interesse pubblico. Da questo presupposto, nel reputare che le tre materie individuate possono superare il limite imposto dalla Corte costituzionale, paventa il rischio di una bocciatura della procedura da parte degli organi giurisdizionali.

Chiede, ad esempio, come sarà possibile trasferire la materia della protezione civile, che non è soggetta a delimitazioni geografiche in caso di eventi sovraregionali. Quanto alla materia della previdenza complementare e integrativa, rileva che, con il trasfe-

mento di funzioni, nelle regioni interessate, potendosi prevedere il versamento dei contributi integrativi a livello regionale, si finirebbe per sottrarre risorse versate all'INPS a livello nazionale.

Afferma quindi che in ogni partito ci sono rappresentanti del Sud Italia, consapevoli che l'autonomia differenziata può colpire i cittadini e i territori particolarmente svantaggiati.

Osserva poi che il Governo investe 15.000 euro *pro capite* al Sud rispetto ai 19.000 di euro *pro capite* del Nord, conseguendo una differenza di spesa tra Nord e Sud Italia di circa 80 miliardi di euro.

Nel ribadire, infine, la propria contrarietà al trasferimento delle funzioni nelle citate materie alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, regioni notoriamente più solide, anche dal punto di vista fiscale, rileva come queste ultime possano trattenere per sé le risorse trasferite, con il rischio di sottrarre alle risorse centrali dello Stato oltre 200 miliardi di euro, di cui invece lo Stato necessita per livellare le sperequazioni territoriali del Paese.

Paventa, infine, il rischio di una sempre maggiore disparità sociale su base territoriale, motivo per cui ribadisce la propria netta contrarietà al provvedimento in esame.

Francesco MARI (AVS) dichiara di ravvisare nei provvedimenti in oggetto un'evidente forzatura e l'ennesimo atto di campagna elettorale da parte della maggioranza di Governo.

Ricorda, in proposito, come la Corte costituzionale abbia affermato che il trasferimento di funzioni non può riguardare genericamente intere materie ma esclusivamente specifiche funzioni adeguatamente individuate e giustificate, alla luce del principio di sussidiarietà, ed escluso determinate materie tra cui la previdenza, in assenza di una normativa organica in materia. Nel merito, sostiene che i partiti di maggioranza, pur consapevoli della cornice giuridica entro cui operare, tentano di aggirare le pronunce della Corte costituzionale per ragioni di natura elettorale.

Osserva, quindi, che nonostante il fallimento di diverse riforme promosse dall'attuale maggioranza, resta ancora in piedi il

progetto dell'autonomia differenziata che, tuttavia, ritiene che sarà bocciato non solo dalla Corte costituzionale ma anche dai cittadini.

Nel rilevare, infine, che solitamente una sconfitta elettorale su un progetto o su una riforma determina un cambio di passo da parte del proponente, ritiene che i partiti di maggioranza non abbiano ancora imparato la lezione.

Silvio GIOVINE (FdI), *relatore*, nel dichiarare di non avere intenzione di entrare nel merito del dibattuto sull'autonomia differenziata, osserva che la stessa, prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, viene invece considerata dai gruppi di opposizione come una sorta di sabotaggio dei principi costituzionali ad opera dell'attuale maggioranza.

Replicando agli interventi dei deputati Sarracino e Tucci, ricorda che nella materia della protezione civile è stato avviato, già da tempo, un percorso di decentramento delle diverse attività che vede le regioni gestire le calamità che interessano il proprio territorio mentre le grandi catastrofi continuano a rimanere in capo al Governo.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), pur riconoscendo le legittime e diverse posizioni politiche dei diversi schieramenti, sostiene che il quadro normativo delineato si pone in contraddizione con le finalità perseguite.

Nel dissentire dalle considerazioni espresse dal collega Sarracino, che prefigura un vantaggio delle regioni del Nord per effetto dell'autonomia differenziata, sostiene che quella della maggioranza è una posizione politica potenzialmente deleteria anche per le regioni che apparentemente ne potrebbero trarre vantaggio.

Facendo un parallelismo con quanto può accadere, in ambito aziendale, in caso di crisi di una o più unità produttive, afferenti a una medesima azienda operante a livello nazionale in diversi ambiti geografici, che può comportare la razionalizzazione o la chiusura di alcune delle predette unità produttive, osserva che nel nostro Paese, con riferi-

mento al progetto dell'autonomia differenziata per determinate materie, sebbene la finalità della norma è dare più forza e potere a determinati territori, nella realtà si finisce per indebolire a livello sistemico anche le regioni più solide.

Sostiene, inoltre, che il vero tema è capire in che modo rafforzare la capacità di intervento attinenti alle materie in oggetto nelle regioni più deboli dal punto di vista finanziario, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi dichiarati, evitando così di arrecare danno al sistema Paese e non solo alle regioni del Sud Italia.

Dichiara, quindi, che sarebbe opportuno per le forze di maggioranza e di opposizione lavorare congiuntamente per perseguire la coesione del Paese, nonostante l'impianto della normativa vigente possa portare a raggiungere risultati diametralmente opposti.

Nel ritenere che la finalità prefissata dal legislatore non possa essere realizzata, ricorda l'orizzonte dell'unità nazionale da perseguire, motivo per cui intende stimolare i diversi partiti politici su un dibattito che possa portare il prossimo Governo a rivedere tutto l'impianto normativo legato al cosiddetto regionalismo differenziato.

Comunica, infine, che, per tale motivazione, il gruppo del Partito Democratico ha scelto di non presentare alcuna proposta alternativa di rilievi, non ritenendo emendabile l'impianto legislativo vigente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, replicando ai deputati intervenuti, esprime delle considerazioni rispetto al tema della protezione civile, ricordando la nascita del moderno sistema di protezione civile dopo il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976 e dietro impulso del coordinatore dei soccorsi Giuseppe Zamberletti.

Quanto al tema della previdenza complementare e integrativa, osserva che, al contrario di quanto affermato dal deputato Tucci, i versamenti alla previdenza complementare non sono corrisposti attualmente ad un Fondo presso l'INPS, ma a fondi o a piani individuali pensionistici, come i fondi assicurativi, che interessano talvolta determinati settori ma che comunque operano a livello nazionale. Peraltro l'articolo 10 degli schemi di intesa preliminare si limita a trasferire

alle regioni interessate la possibilità di intervenire nell'ambito della vigilanza sui fondi pensione.

Rispetto al tema della protezione civile, in relazione alle quattro pre-intese siglate dalle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, osserva che il principio della sussidiarietà nei confronti delle regioni è già contenuto nel decreto legislativo n. 1 del 2018, la cui logica fondante è proprio il principio di sussidiarietà che celebra il livello amministrativo più vicino al territorio.

Sottolinea, inoltre, come sia evidente che ogni regione abbia le proprie peculiarità, che sono poste a fondamento delle intese e diventano strumenti a disposizione delle regioni per affrontare le specificità dei loro territori.

Rivolgendosi quindi al collega Sarracino, fa presente che eventi di grande impatto e a carattere interregionale, classificati come eventi di tipo C – grandi catastrofi, come potrebbe essere, ad esempio, l'esondazione del fiume Tagliamento, di competenza sia della Regione Friuli Venezia Giulia sia della Regione Veneto, non sono contemplati all'interno delle intese tra Stato e regioni, in quanto la loro regia ricade sul Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sala Situazione Italia, il sistema operativo nazionale della Protezione civile.

Tanto premesso, nell'osservare che in capo alle regioni viene così posta una virtuosa responsabilità, che costituisce un passo in avanti nella gestione dei rischi sui propri territori, lamenta tuttavia la mancanza di protocolli regionali nella materia della protezione civile, che rappresenta uno dei principali colli di bottiglia nel sistema di decentramento della protezione civile italiana.

Tiziana NISINI (LEGA), associandosi alle considerazioni espresse dal Presidente Rizzetto, ricorda che il 22 ottobre 2017 le Regioni Lombardia e Veneto hanno tenuto due referendum consultivi regionali, entrambi favorevoli, per richiedere allo Stato maggiori forme e condizioni di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In seguito, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, esponente del centrosinistra, ha scelto di intraprendere la medesima strada e pro-

mosso la deliberazione di una pre-intesa con il Governo, come pure ha fatto successivamente il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che aveva qualificato l'autonomia differenziata come un tema di sinistra.

In merito, rammenta tuttavia come, a seguito dell'approvazione della legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata, promossa dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, onorevole Calderoli, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani abbia scelto di ritirare il testo della citata pre-intesa, affermando la sua contrarietà rispetto al tema dell'autonomia differenziata ed arrivando persino a farsi promotore di un ricorso di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale contro la legge Calderoli.

Osserva, infine, che la Corte costituzionale, pur avendo censurato alcuni aspetti della citata legge sull'autonomia differenziata, non ha sancito una bocciatura delle finalità della stessa, che trovano fondamento nell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

Riccardo TUCCI (M5S), replicando all'intervento del Presidente Rizzetto, precisa che il problema relativo al trasferimento di competenze alle regioni in materia di previdenza complementare e integrativa riguarda la possibilità, ad esempio, per un lavoratore del Sud Italia di non poter beneficiare degli stessi istituti concessi a lavoratori dello stesso settore ma residenti nelle regioni del Nord interessate dal predetto trasferimento di competenze.

Walter RIZZETTO, *presidente*, precisa che, come desumibile dal capitolato delle predette pre-intese, il versamento dei contributi previdenziali integrativi è effettuato su base volontaria, ribadendo infine che il trasferimento di competenze alle regioni riguarda solamente la vigilanza sui fondi pensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di rilievi formulata dal relatore, avvertendo che, se

questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di rilievi presentata dal gruppo del M5S.

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto: ⁽¹⁾

COMITATO RISTRETTO

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 701 del 23 giugno 2026.

ALLEGATO 1

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7.

RILIEVI DELIBERATI

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »;

preso atto che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi di intesa preliminare nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di « regionalismo differenziato » – di ulteriori forme di autonomia alle regioni inte-

ressate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »;

rilevato inoltre che l'articolo 4 degli schemi di intesa in esame disciplina l'attribuzione alla regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori;

rilevato altresì che l'articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa,

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche com-

plementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

gli schemi di intesa preliminare in oggetto.

ALLEGATO 2

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI PRESENTATA
DAL GRUPPO M5S**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Docc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »;

premesso che:

gli schemi di intesa preliminare in esame presentano l'identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse, che recano gli adattamenti specifici riferiti a ciascuna regione;

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata e sentiti gli enti locali possano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni (cd. autonomia differenziata o regionalismo differenziato);

tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre competenze legislative esclusive (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l)); norme generali sull'istruzione (lettera n)); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s)); l'attribuzione di tali forme e condizioni particolari di autonomia dovrà comunque avvenire nel ri-

spetto dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali (cd. federalismo fiscale);

l'esame degli schemi di intesa preliminare avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024; tale legge ha individuato le disposizioni per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma, della Costituzione; sulla predetta legge è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune sue fondanti disposizioni;

la procedura per l'adozione delle intese prevede che l'atto di iniziativa è deliberato dalla regione secondo le forme previste dalla propria autonomia statutaria, sentiti gli enti locali; l'atto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari regionali; il Ministro per gli affari regionali acquisisce il parere dei ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato per la stipula dell'intesa; il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali informa le Camere sull'avvio del negoziato; lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali; alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata; lo schema di intesa preliminare è quindi trasmesso alla Conferenza unificata che si esprime entro sessanta giorni; decorso il termine di sessanta giorni, lo schema di intesa preliminare è quindi trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata; il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari e comunque decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario; se il Presidente del Consiglio dei

ministri ritiene di non conformarsi, integralmente o parzialmente, agli atti di indirizzo parlamentari riferisce sul punto alle Camere con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione; lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla regione interessata che lo approva secondo le modalità previste dalla propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali interessati ed entro i quarantacinque giorni successivi lo schema di intesa definitivo, corredato da relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri; il Consiglio dei ministri delibera un disegno di legge al quale è allegata l'intesa definitiva; alla riunione partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata; l'intesa definitiva è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata e il disegno di legge cui è allegata l'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

considerato che:

gli schemi di intesa sottoposti all'esame parlamentare risultano sostanzialmente identici per tutte le regioni interessate, nonostante le profonde differenze economiche, sociali, produttive, occupazionali e professionali che caratterizzano i rispettivi territori e tale uniformità degli schemi appare difficilmente conciliabile con il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui ogni richiesta di autonomia deve essere correlata alle specifiche caratteristiche territoriali e alle concrete esigenze differenziate della regione richiedente;

permangono significative carenze istruttorie in ordine alla dimostrazione della maggiore adeguatezza dell'esercizio regionale delle funzioni richieste e alla valutazione degli effetti sistemici che le intese potrebbero produrre sul mercato del lavoro nazionale, sulla disciplina delle professioni e sul sistema di previdenza complementare;

la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale ha profondamente ri-

disegnato il quadro giuridico dell'autonomia differenziata, affermando che il trasferimento di funzioni non può riguardare genericamente intere materie ma esclusivamente specifiche funzioni adeguatamente individuate e giustificate alla luce del principio di sussidiarietà;

la medesima sentenza ha chiarito che l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia richiede una rigorosa istruttoria idonea a dimostrare che l'esercizio regionale delle funzioni richieste sia effettivamente più efficace, efficiente, equo e responsabile rispetto all'esercizio statale;

la Corte costituzionale ha altresì ribadito che l'autonomia differenziata non costituisce un valore autonomo dell'ordinamento, ma uno strumento subordinato alla tutela dell'unità della Repubblica, dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini, della solidarietà territoriale e della centralità del Parlamento nella composizione degli interessi nazionali;

una lettura costituzionalmente corretta della sentenza n. 192 del 2024 impone di respingere ogni interpretazione volta a considerare tale pronuncia come una sostanziale validazione del progetto di autonomia differenziata promosso dal Governo; la Corte costituzionale non ha affatto attribuito una patente di legittimità generalizzata al percorso di devoluzione avviato sulla base della legge n. 86 del 2024; al contrario, essa è intervenuta demolendo parti essenziali dell'impianto normativo originario, dichiarando l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni e introducendo una serie di vincoli interpretativi particolarmente rigorosi;

l'intera motivazione della sentenza è attraversata dalla costante preoccupazione di evitare che l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione si trasformi in un processo di destrutturazione dell'ordinamento repubblicano e in una progressiva disarticolazione dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini; la Corte, infatti, non considera l'autonomia differenziata come un valore autonomo e autosufficiente, bensì come uno strumento ecce-

zionale e subordinato rispetto ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale; ne deriva che ogni dubbio interpretativo dovrebbe essere risolto in senso restrittivo e non espansivo;

gli schemi di intesa in esame sembrano invece muoversi nella direzione opposta, assumendo la differenziazione quale obiettivo politico da perseguire e relegando i limiti costituzionali individuati dalla Consulta a mere clausole di stile; tale impostazione risulta incompatibile con il significato complessivo della pronuncia costituzionale;

la sentenza n. 192 del 2024 ha chiarito che il principio di sussidiarietà non costituisce un elemento accessorio del procedimento, bensì la sua giustificazione costituzionale fondamentale; la Corte afferma espressamente che il trasferimento di funzioni può avvenire soltanto quando sia dimostrato che il livello regionale sia concretamente più adeguato rispetto a quello statale per il perseguimento dell'interesse pubblico; tale accertamento richiede un'istruttoria approfondita, fondata su parametri verificabili di efficacia, efficienza, responsabilità ed equità;

ebbene, negli schemi di intesa tale dimostrazione non è rinvenibile; non vengono individuate le specifiche criticità dell'assetto vigente, non vengono prodotti indicatori comparativi, non vengono elaborate simulazioni e, soprattutto, non vengono forniti elementi oggettivi che consentano di verificare l'effettivo miglioramento derivante dal trasferimento delle funzioni richieste;

si assiste così ad una sostanziale inversione dell'onere della prova secondo cui non è più la regione a dover dimostrare la necessità dell'autonomia ma diventa invece lo Stato a dover dimostrare perché essa non dovrebbe essere concessa; ed una simile impostazione contraddice radicalmente la *ratio* della sentenza costituzionale;

quanto al merito delle materie che si vogliono devolvere e oggetto delle intese, si rileva come le stesse presentino una

peculiarità che le rende costituzionalmente particolarmente delicate rispetto ad altri ambiti di intervento;

le professioni incidono direttamente sul diritto al lavoro garantito dagli articoli 4 e 35 della Costituzione e costituiscono uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali la Repubblica assicura l'unità economica e sociale del Paese; la Corte costituzionale ha evidenziato come proprio la materia delle professioni presenti rilevanti criticità rispetto alla possibilità di trasferimento di funzioni alle regioni; l'esercizio delle professioni costituisce, infatti, attività economica soggetta ai principi della concorrenza, della libertà di stabilimento, della libera circolazione dei servizi e della tutela dei consumatori; si tratta pertanto di ambiti fortemente regolati dalla normativa statale e dal diritto dell'Unione europea;

la disciplina delle professioni assolve pertanto una funzione essenziale di garanzia dell'unità del mercato del lavoro nazionale e consente la spendibilità uniforme dei titoli professionali, la mobilità territoriale dei lavoratori, l'omogeneità dei requisiti di accesso alle attività professionali e la tutela dell'affidamento dei cittadini e delle imprese; sarebbe pertanto gravemente riduttivo sostenere che la mera permanenza di principi generali statali sia sufficiente a scongiurare ogni rischio di frammentazione;

non viene chiarito in che modo il trasferimento delle funzioni richieste possa evitare la progressiva emersione di discipline differenziate capaci di incidere sulle modalità di accesso alle professioni, sui percorsi formativi, sui sistemi di certificazione delle competenze e sulle condizioni di esercizio delle attività professionali; si tratta di una lacuna particolarmente grave in un settore che incide direttamente sulla libertà di lavoro e sulla parità delle opportunità economiche dei cittadini;

particolarmente delicata appare altresì la materia della previdenza complementare e integrativa che, come noto, costituisce una componente sempre più rilevante del sistema di protezione sociale dei

lavoratori e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si realizza l'obiettivo costituzionale di garantire condizioni di vita dignitose nella fase successiva alla cessazione dell'attività lavorativa;

la progressiva trasformazione del sistema pensionistico italiano e la crescente incidenza del metodo contributivo rendono infatti sempre più rilevante il ruolo svolto dalle forme pensionistiche complementari nella costruzione del reddito pensionistico futuro; proprio per tale ragione, la previdenza complementare non può essere considerata una materia neutra sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale; essa incide direttamente sulle prospettive di tutela economica di milioni di lavoratori e rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Repubblica è chiamata a ridurre, e non ad ampliare, le differenze sociali e territoriali esistenti;

gli schemi di intesa non forniscono alcuna valutazione circa gli effetti che l'attribuzione di ulteriori competenze regionali potrebbe produrre sull'accesso agli strumenti previdenziali complementari e non chiariscono in che modo tali trasferimenti possano incidere sui livelli di adesione ai fondi pensione;

non vengono analizzate le possibili ricadute sulle differenze già esistenti tra territori caratterizzati da differenti livelli occupazionali, retributivi e contributivi, né vengono effettuate valutazioni in ordine agli effetti redistributivi derivanti dall'esercizio delle nuove competenze; tale omissione assume particolare gravità in un contesto nel quale il mercato del lavoro italiano continua a presentare profonde differenze territoriali sotto il profilo dei livelli occupazionali, della qualità del lavoro, della continuità contributiva e delle retribuzioni;

in assenza di adeguate garanzie, il trasferimento delle funzioni richieste rischia di accentuare tali divari e le aree caratterizzate da maggiore capacità economica e da una più elevata diffusione degli strumenti previdenziali integrativi potrebbero infatti beneficiare di ulteriori vantaggi competitivi; le aree maggiormente esposte a

fenomeni di precarietà lavorativa, bassi salari e discontinuità contributiva rischierebbero invece di subire un ulteriore arretramento;

la conseguenza sarebbe pertanto una progressiva differenziazione territoriale delle condizioni di protezione previdenziale dei lavoratori e tale rischio appare incompatibile con i principi di solidarietà e di uguaglianza sostanziale posti a fondamento dell'ordinamento costituzionale,

la sentenza n. 192 del 2024 contiene un'affermazione di particolare rilievo costituzionale laddove richiama l'esistenza di un solo popolo italiano, di una sola Nazione e di una sola rappresentanza politica nazionale e tale richiamo non assume un significato meramente simbolico; esso costituisce il fondamento della necessità di preservare l'unità sostanziale dei diritti dei cittadini e delle condizioni fondamentali di esercizio delle libertà economiche e professionali; nel caso delle professioni e del lavoro, tale esigenza assume una rilevanza ancora maggiore;

il mercato del lavoro italiano costituisce infatti uno spazio unitario all'interno del quale i lavoratori devono poter esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza e la mobilità geografica rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'effettività del diritto al lavoro; l'uniformità dei requisiti professionali costituisce una garanzia per i lavoratori, per le imprese e per gli utenti, mentre la frammentazione delle discipline professionali rischia invece di determinare ostacoli indiretti alla circolazione delle competenze e delle professionalità;

la stessa Corte costituzionale ha sottolineato che il regionalismo differenziato non può trasformarsi in un processo di progressiva separazione degli interessi territoriali; esso deve restare uno strumento eccezionale e rigorosamente delimitato; gli schemi di intesa in esame non offrono sufficienti garanzie che tale equilibrio venga effettivamente preservato;

particolarmente significativa appare la parte della sentenza dedicata ai profili

finanziari; la Corte costituzionale ricorda che l'autonomia differenziata non può essere concepita come una sottrazione di risorse al circuito solidaristico nazionale; la gestione della finanza pubblica costituisce infatti uno dei principali strumenti attraverso i quali la Repubblica realizza i principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione; per questa ragione la Consulta ha insistito sulla necessità che tutte le regioni concorrano agli obiettivi di finanza pubblica in condizioni di parità;

ancora più significativo appare il monito rivolto al legislatore circa la persistente mancata attuazione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011; la Corte ha infatti affermato che è improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo e che un ordinamento intenzionato ad attuare la punta più avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato il modello di federalismo fiscale cooperativo delineato dalla legge delega n. 42 del 2009; tale richiamo assume una rilevanza particolare anche nelle materie oggetto dell'esame della Commissione Lavoro;

le politiche del lavoro, la formazione professionale e gli strumenti di protezione sociale risultano infatti fortemente influenzati dalla disponibilità di risorse pubbliche e dalla capacità amministrativa dei diversi territori e procedere verso ulteriori forme di autonomia senza avere previamente completato l'architettura della perequazione significa costruire il tetto prima delle fondamenta e le inevitabili conseguenze potrebbero essere l'ampliamento dei divari territoriali e l'indebolimento della coesione economica e sociale del Paese;

uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda il ruolo del Parlamento; la Corte afferma che esiste una sola Nazione e un solo popolo italiano e a tale unità corrisponde un'unica rappresentanza politica nazionale; essa trova espressione nel Parlamento della Repubblica; l'autonomia differenziata non costituisce infatti un semplice accordo amministrativo tra Governo e regioni ma rischia di determinare

una modifica dell'equilibrio costituzionale delle competenze legislative e amministrative ed incide inevitabilmente sulla distribuzione del potere pubblico, sull'allocazione delle risorse finanziarie, sulla concreta configurazione dei diritti dei lavoratori, sulle condizioni di esercizio delle professioni e sulle prospettive di tutela previdenziale dei cittadini;

per tali ragioni il Parlamento non può essere ridotto al ruolo di ratificatore di decisioni assunte altrove e la Corte, fortunatamente, ha respinto esplicitamente la logica del « prendere o lasciare »; gli schemi di intesa devono pertanto essere considerati semplici proposte suscettibili di profonde modificazioni parlamentari e laddove tali modificazioni risultino incompatibili con il contenuto negoziato, l'intesa deve essere riaperta e rinegoziata; ogni diversa interpretazione finirebbe per comprimere le prerogative parlamentari in una materia che riguarda il nucleo essenziale della sovranità democratica;

da ultimo, quale ulteriore profilo critico, vi è la mancanza di una valutazione complessiva degli effetti derivanti dalla contemporanea approvazione di analoghe intese per più regioni; la Corte costituzionale ha più volte sottolineato che il regionalismo differenziato deve essere valutato alla luce dell'interesse nazionale complessivo; non è quindi sufficiente analizzare gli effetti prodotti sulla singola regione richiedente, ma occorre verificare le conseguenze sull'intero sistema istituzionale; tale analisi non emerge dagli schemi trasmessi alle Camere e manca una valutazione aggregata dell'impatto sul mercato del lavoro nazionale, sugli effetti della mobilità professionale, sugli effetti prodotti sui sistemi di qualificazione e certificazione delle competenze e sugli effetti redistributivi derivanti dalla differenziazione delle competenze; manca

altresì una valutazione sulle conseguenze che le intese potrebbero produrre sulla previdenza complementare e sulla protezione sociale dei lavoratori; manca infine una valutazione sugli effetti prodotti nei confronti delle regioni non richiedenti;

l'assenza di tale istruttoria impedisce al Parlamento di esercitare pienamente le proprie funzioni costituzionali !

ritenuto pertanto che:

la sentenza n. 192 del 2024 non rappresenta il punto di partenza di un regionalismo differenziato senza limiti ma costituisce, al contrario, una rigorosa delimitazione costituzionale dell'istituto e gli schemi di intesa sottoposti all'esame parlamentare non appaiono conformi a tale impostazione;

persistono gravi incertezze in ordine alla giustificazione sussidiaria delle funzioni richieste, alla tutela dell'unità del mercato del lavoro nazionale, alla salvaguardia dell'uniformità delle discipline professionali, alla protezione previdenziale dei lavoratori, alla sostenibilità finanziaria del trasferimento, alla tutela della solidarietà territoriale e alla piena valorizzazione del ruolo del Parlamento;

gli schemi di intesa preliminare non soddisfano le condizioni poste dalla Corte costituzionale e non offrono adeguate garanzie circa la tutela dell'unità della Repubblica, dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini, della solidarietà territoriale, dell'uniformità delle condizioni di accesso al lavoro e della sostenibilità finanziaria del sistema,

**ESPRIME UNA VALUTAZIONE
CONTRARIA**

Carotenuto, Aiello, Tucci.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	241
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	256

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	242
Sull'ordine dei lavori	242
Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	243
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore</i>)	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Atto n. 403.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema in esame è fissato al 18 giugno 2026.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata. Evidenzia infatti come i programmi di *screening* consentano di intercettare le patologie in

una fase precoce, prevenendo l'acutizzazione delle stesse.

Esprime inoltre apprezzamento per le osservazioni contenute nella proposta di parere relative all'estensione della platea dei destinatari del programma e all'incremento delle risorse destinate all'attuazione dello stesso, auspicando che anche nella prossima legge di bilancio possano essere destinati adeguati stanziamenti per la realizzazione di tale scopo.

Marianna RICCIARDI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal collega Girelli, reputa condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere, sottolineando l'importanza di estendere l'ambito soggettivo delle attività di *screening* e di incrementare le risorse destinate all'attuazione del programma previsto dal provvedimento in esame.

Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato e il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

C. 1886, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge C. 1886, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della I, V e VII Commissione, mentre la III Commissione ha comunicato che non esprimerà il proprio parere.

Ricorda, inoltre, che è stata rappresentata dalla relatrice la volontà di richiedere il trasferimento della proposta di legge in oggetto alla sede legislativa.

Pertanto la presidenza procederà alla verifica dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento della Camera dei deputati.

Precisa che nella seduta odierna si procederà alla deliberazione sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea, in modo da poter poi seguire la via dell'esame in sede legislativa ovvero quella dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, all'unanimità, di conferire alla relatrice, onorevole Lazzarini, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, successivamente, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 2825.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 4.01 (*vedi allegato 2*). Dà quindi la parola al relatore, deputato Ciocchetti, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 1.1, Malavasi 1.2, Girelli 1.3 e Furfaro 1.4, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.5.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Baldino 1.6 e Filippin 1.8, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Malavasi 1.7, degli identici emendamenti Di Lauro 1.9, Loizzo 1.10, Rosso 1.11 e Gadda 1.12, nonché dell'emendamento Zanella 1.13. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Furfaro 1.14, propone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 1.15; esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 1.16 e 1.17 e Girelli 1.18. Propone l'accantonamento dell'emendamento Malavasi 1.19, nonché degli identici emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Gadda 1.22.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 1.23, Filippin 1.24, Zanella 1.25 e 1.26 e sugli identici emendamenti Filippin 1.27, Quartini 1.28 e Gadda 1.29.

Esprime inoltre parere contrario sul subemendamento Malavasi 0.1.100.1, mentre propone l'accantonamento del suo emendamento 1.100.

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Furfaro 1.31 e Sportiello 1.32, nonché sugli emendamenti Ciani 1.33, Malavasi 1.34 e 1.35, Filippin 1.36, Marianna Ricciardi 1.38 e 1.39.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.40, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Quartini 1.41 e Zanella 1.42; propone l'accantonamento dell'emendamento Filippin 1.43, nonché dell'emendamento Sportiello 1.44. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Rosso 1.45 e Loizzo 1.46, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.47. Esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 1.48, Zanella 1.49, Baldino 1.50, Zanella 1.51, Baldino 1.52, Zanella 1.53, Sportiello 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, Furfaro 1.61, Malavasi 1.62 e 1.63.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Filippin 1.64, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Furfaro 1.65, Filippin 1.66, Girelli 1.67, Malavasi 1.68, Quartini 1.69, Ciani 1.70, Malavasi 1.71, Filippin 1.72, Girelli 1.73, Ciani 1.74, Furfaro 1.75, Zanella 1.76 e Baldino 1.77. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zanella 1.78; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 1.79, Malavasi 1.80. Propone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.81, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Baldino 1.90.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gabellone 2.1, Marianna Ricciardi 2.2 e Malavasi 2.3; esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 2.4.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gabellone 2.5, Marianna Ricciardi 2.6 e Girelli 2.7; esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 2.8 e Filippin 2.9, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Nevi 2.139.

Esprime parere contrario sull'emendamento Malavasi 2.10, sugli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.11 e Gadda 2.12, nonché sugli identici emendamenti Quartini 2.13 e Girelli 2.14. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Furfaro 2.15, Filippin 2.16, Zanella 2.17, Gadda 2.18, Filippin 2.19, Malavasi 2.20, Ciani 2.21, Malavasi 2.22, Furfaro 2.23, Girelli 2.24, Malavasi 2.25, Girelli 2.26 e Furfaro 2.27.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sportiello 2.28, Loizzo 2.29, Rosso 2.30 e Gadda 2.31; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Filippin 2.32, Zanella 2.33, Ciani 2.34, Gadda 2.35 e Malavasi 2.36 e invita al ritiro dell'emendamento Panizzut 2.37.

Esprime parere contrario sull'emendamento Furfaro 2.38, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Filippin 2.39, Marianna Ricciardi 2.40 e Nevi 2.137. Esprime parere contrario sull'emendamento Furfaro 2.41, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 2.42. Esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 2.43, Gadda 2.44, Filippin 2.45, Malavasi 2.46, Ciani 2.47 e Baldino 2.48; invita quindi i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Filippin 2.49, Gadda 2.50 e Loizzo 2.51.

Esprime parere contrario sull'emendamento Quartini 2.52 e sul subemendamento Zanella 0.2.200.1, mentre propone l'accantonamento del suo emendamento 2.200. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Filippin 2.53 e Marianna Ricciardi 2.54; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Nevi 2.136, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Girelli 2.60. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Filippin 2.55, Zanella 2.56, Rosso 2.58 e Loizzo 2.59.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pretto 2.61, Malavasi 2.62, Gabellone 2.63 e Gadda 2.64. Esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 2.65 e 2.66; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Filippin 2.67, Giagoni 2.68, Gabellone 2.69 e Gadda 2.70. Esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 2.71, Furfaro 2.72 e Ciani

2.73; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Giagoni 2.74, Marianna Ricciardi 2.75, Filippin 2.76, Zanella 2.77 e Gabellone 2.78, nonché dell'emendamento Patriarca 2.140.

Esprime parere contrario sull'emendamento Filippin 2.79, sugli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.80, Furfaro 2.81 e Gadda 2.82, nonché sugli emendamenti Furfaro 2.83 e 2.84 e sull'emendamento Zanella 2.86.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gabellone 2.87, Marianna Ricciardi 2.88 e Loizzo 2.89, nonché dell'emendamento Nevi 2.138.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Marianna Ricciardi 2.91 e Ciani 2.92, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Gadda 2.93. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Giagoni 2.94, Di Lauro 2.95 e Gadda 2.96, nonché degli identici emendamenti Filippin 2.97, Sportiello 2.98, Pretto 2.99 e Gadda 2.100.

Esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 2.101, mentre propone l'accantonamento degli identici emendamenti Di Lauro 2.102, Pretto 2.103, Gabellone 2.104, Furfaro 2.105 e Zanella 2.106. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonetti 2.107, Malavasi 2.108, Zanella 2.110, 2.111 e 2.113 e Gadda 2.114.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ciani 2.115, Di Lauro 2.116 e Gadda 2.117; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Loizzo 2.118, nonché degli identici emendamenti Filippin 2.120, Marianna Ricciardi 2.121, Loizzo 2.122, Rosso 2.123 e Gadda 2.124. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sportiello 2.125 e Gadda 2.126, nonché sugli emendamenti Ciani 2.127 e Malavasi 2.128.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Matone 2.129, Gabellone 2.130, Filippin 2.131 e Gadda 2.132; esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 2.133, Girelli 2.134 e Filippin 2.135, nonché sull'articolo aggiuntivo Baldino 2.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 3.1, Zanella 3.2, Malavasi

3.3, Marianna Ricciardi 3.4, Sportiello 3.5, Furfaro 3.6, Filippin 3.7, Zanella 3.8, Malavasi 3.9, Girelli 3.10, Zanella 3.11, Ciani 3.12, Filippin 3.13, Zanella 3.14, Malavasi 3.15 e Zanella 3.16.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 4.1 e Filippin 4.2; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Patriarca 4.39; esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 4.4 e Ciani 4.3. Propone l'accantonamento dell'emendamento Furfaro 4.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Malavasi 4.6 e 4.7, Girelli 4.8, Furfaro 4.9, Filippin 4.10 e Malavasi 4.11.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Girelli 4.12, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Filippin 4.13, Ciani 4.14, Filippin 4.15 e 4.16, Malavasi 4.17, Zanella 4.18, Filippin 4.19, Ciani 4.20, Girelli 4.21, Filippin 4.22, Furfaro 4.23, Zanella 4.24, Malavasi 4.25 e 4.26, Zanella 4.27, Ciani 4.28, Girelli 4.29, Filippin 4.30 e Girelli 4.31.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Filippin 4.32, Zanella 4.33, Malavasi 4.34 e Zanella 4.35, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ciani 4.36. Propone l'accantonamento dell'emendamento Filippin 4.37; esprime parere contrario sull'emendamento Zanella 4.38. Propone l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 4.01. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Zanella 5.2.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti Zanella 1.5, Malavasi 1.7, degli identici emendamenti Di Lauro 1.9, Loizzo 1.10, Rosso 1.11 e Gadda 1.12, degli emendamenti Zanella 1.13, Ciani 1.15, Malavasi 1.19, degli identici emendamenti Giagoni 1.20, Rosso 1.21 e Gadda 1.22. Dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento 1.100 del relatore, degli emendamenti Girelli 1.40, Filippin 1.43, Sportiello 1.44, Zanella 1.47, Filippin 1.64, Zanella 1.78, Girelli 1.81, Furfaro 2.42, 2.200 del rela-

tore, degli identici emendamenti Pretto 2.61, Malavasi 2.62, Gabellone 2.63 e Gadda 2.64, degli identici emendamenti Gabellone 2.87, Marianna Ricciardi 2.88 e Loizzo 2.89, degli emendamenti Nevi 2.138 e Gadda 2.93, degli identici emendamenti Di Lauro 2.102, Pretto 2.103, Gabellone 2.104, Furfaro 2.105 e Zanella 2.106, Furfaro 4.5, Girelli 4.12, Filippin 4.32, Zanella 4.33, Malavasi 4.34, Zanella 4.35, Filippin 4.37 e dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a circoscrivere l'eccessiva ampiezza della delega recata all'articolo 1 del provvedimento in esame, introducendo nel testo un riferimento esplicito alla riduzione delle disuguaglianze generazionali e territoriali. Nel sottolineare la rilevanza di tali tematiche, esprime rammarico per il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 1.1 e Malavasi 1.2.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.3 a sua prima firma, volto a introdurre la previsione di forme strutturate di consultazione e partecipazione delle giovani generazioni e delle relative rappresentanze nei tavoli istituzionali. Reputa che si tratti di un tema prioritario e chiede, pertanto, un supplemento di istruttoria sulla proposta emendativa in esame.

Il Ministro Andrea ABODI fa presente come il contenuto dell'emendamento Girelli 1.3, analogamente a quello degli emendamenti Filippin 1.1 e Malavasi 1.2, sia già assorbito dall'impostazione generale della norma di delega recata dall'articolo 1, introducendo pertanto una specificazione non necessaria, suscettibile di appesantire la formulazione senza apportare un effettivo valore aggiunto. Rassicura, in ogni caso, che le tematiche affrontate dagli emendamenti in questione saranno debitamente

considerate in fase di attuazione della delega.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) ringrazia il Ministro per le precisazioni fornite, sottolineando come esse consentano di apprezzare meglio le motivazioni dei pareri espressi sulle proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 1.3.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.4 Furfaro, di cui è cofirmatario, evidenzia come lo stesso persegua finalità senz'altro condivisibili, reputando pertanto che le ragioni del parere contrario espresso siano riconducibili alla circostanza che il relativo contenuto sia considerato assorbito nell'impostazione generale del testo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 1.4, Baldino 1.6, Filippin 1.8, Furfaro 1.14, Filippin 1.16 e 1.17.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.18 a sua prima firma, rileva come lo stesso sia volto a salvaguardare le specificità territoriali, evidenziando come tale previsione non comporterebbe, a suo avviso, nessun appesantimento nella formulazione della delega.

Il Ministro Andrea ABODI evidenzia come l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge già preveda il rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali. Nel riconoscere, tuttavia, la rilevanza del tema delle aree interne, che non risulta totalmente assimilabile a quello degli enti locali, manifesta la propria disponibilità ad accantonare la proposta emendativa in questione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Girelli 1.18.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.23.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.23.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.24 a sua prima firma che, analogamente ad altre proposte emendative presentate dal suo gruppo, mira a valorizzare il ruolo strategico degli enti del Terzo settore nell'ambito delle politiche giovanili.

Il Ministro Andrea ABODI evidenzia come le realtà giovanili non coincidano necessariamente con gli enti del Terzo settore. Ribadisce, pertanto, il parere contrario sull'emendamento Filippin 1.24.

La Commissione respinge l'emendamento Filippin 1.24.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 1.25 e 1.26.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 1.25 e 1.26.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 1.29; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Filippin 1.27 e Quartini 1.28.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) interviene sul subemendamento Malavasi 0.1.100.1 a sua prima firma, evidenziando come il coinvolgimento di rappresentanti degli enti del Terzo settore sia necessario per garantire il coordinamento necessario tra tutti gli attori istituzionali del Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall'emendamento 1.100 del relatore.

Il Ministro Andrea ABODI sottolinea come l'istituzione del Tavolo tecnico rientri tra gli impegni assunti in sede di Conferenza unificata nell'ambito delle compe-

tenze regionali e come ad esso risultino estranee le organizzazioni del Terzo settore. Evidenzia inoltre il significativo avanzamento nei processi di consultazione e confronto per la definizione delle politiche giovanili, promosso anche nell'ambito dell'attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

La Commissione respinge il subemendamento Malavasi 0.1.100.1.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 1.100 del relatore è stato accantonato.

Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Furfaro 1.31, di cui è cofirmatario, volto ad ampliare i soggetti destinatari degli strumenti di attuazione e di monitoraggio delle politiche per i giovani, includendo tutti i giovani, a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza. In proposito, evidenzia come il riferimento ai soli italiani e stranieri regolarmente residenti in Italia possa essere considerato quantomeno ridondante. Auspica, quindi, un supplemento di istruttoria sulla proposta emendativa in esame.

Il Ministro Andrea ABODI, pur sottolineando come l'accoglimento dell'emendamento Furfaro 1.31 sia suscettibile di rendere il perimetro dei destinatari sostanzialmente indeterminato, manifesta la propria disponibilità ad accantonare la proposta emendativa in questione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore e il rappresentante del Governo, dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Furfaro 1.31 e Sportiello 1.32, nonché degli emendamenti Ciani 1.33 e Malavasi 1.34.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 1.35.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.36 a sua prima firma, sottolinea come esso sia volto ad evitare che, soprattutto nella fase di attua-

zione della delega, possano esservi restrizioni nell'individuazione dei destinatari degli strumenti attuazione e di monitoraggio delle politiche per i giovani.

Il Ministro Andrea ABODI sottolinea come il testo del disegno di legge sia già formulato in modo tale da garantire la massima inclusività nella definizione dei destinatari delle politiche giovanili.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 1.36, Marianna Ricciardi 1.38 e 1.39 e Quartini 1.41.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.42.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.42.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Rosso 1.45 e Loizzo 1.46.

La Commissione respinge l'emendamento Filippin 1.48.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 1.49 e 1.51.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 1.49, Baldino 1.50, Zanella 1.51 e Baldino 1.52.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.53.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 1.53, Sportiello 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 1.61, Malavasi 1.62 e 1.63.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 1.65, di cui è cofirmataria, sottolinea come, soprattutto per i giovani, sia fondamentale la garanzia del diritto all'abitazione. Chiede pertanto che, anche in considerazione del-

l'accantonamento dell'emendamento Filip-pin 1.64, possa esservi un supplemento di istruttoria sulla proposta emendativa in esame.

Il Ministro Andrea ABODI precisa come il diritto all'abitazione rientri nelle priorità dell'Esecutivo e che, tuttavia, inserire la relativa tutela nell'ambito del disegno di legge in esame ne amplierebbe eccessivamente il perimetro, rendendolo indeterminato.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 1.65.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.66 a sua prima firma, che introduce un espresso riferimento ai processi di rafforzamento dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Il Ministro Andrea ABODI evidenzia come la formulazione della proposta emendativa in questione non risulti coerente con l'impostazione complessiva della delega, sottolineando, al contempo, che le tematiche ivi previste saranno senz'altro tenute in considerazione nella fase attuativa della delega stessa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 1.66, Girelli 1.67, Malavasi 1.68, Quartini 1.69, Ciani 1.70, Malavasi 1.71, Filippin 1.72, Girelli 1.73 e Ciani 1.74.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 1.75, di cui è cofirmataria, sottolinea come la figura professionale prevista dal comma 1, lettera *h*), sia eccessivamente indeterminata rilevando, inoltre, come il testo del disegno di legge non faccia riferimento al relativo inquadramento contrattuale.

Il Ministro Andrea ABODI evidenzia come il tema dell'inquadramento contrattuale dei lavoratori impegnati in ambito socioeducativo per i giovani è ritenuto centrale dal Governo, sottolineando come la

relativa definizione sarà affrontata nella fase di attuazione della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 1.75.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.76.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.76.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'emendamento Baldino 1.77, di cui è cofirmataria, che specifica ulteriormente il perimetro della delega, introducendo la definizione di meccanismi formali di consultazione.

Il Ministro Andrea ABODI fa presente che i meccanismi di consultazione sono già ampiamente sperimentati nella prassi e implementati anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

La Commissione respinge l'emendamento Baldino 1.77.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'emendamento 1.79 a sua prima firma che, mediante la previsione di meccanismi di condivisione e coprogrammazione, mira a introdurre strumenti effettivi di coinvolgimento dei giovani.

Il Ministro Andrea ABODI rileva come la portata dell'emendamento in questione sia suscettibile di ampliare in modo eccessivo il contenuto della delega.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, Marianna Ricciardi 1.79, Malavasi 1.80 e Baldino 1.90.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gabellone 2.1 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.2 e Malavasi 2.3.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.4.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.4.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gabellone 2.5 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.6 e Girelli 2.7.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.8.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.8.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP) interviene sull'emendamento 2.9 a sua prima firma, volto ad inserire tra i principi direttivi per l'esercizio della delega la dimensione costituzionale del ripudio della guerra, la promozione della pace e la tutela dei diritti umani, che costituiscono i principi fondanti del servizio civile universale. Ringraziando il Ministro per il confronto aperto sul provvedimento in esame, chiede chiarimenti circa le motivazioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa in questione.

Il Ministro Andrea ABODI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Filippin 2.9, rilevando come la proposta emendativa in esame costituisca una mera conferma della natura e delle finalità del servizio civile universale, già definiti in modo sufficiente dal decreto legislativo n. 40 del 2017, senza apportare elementi innovativi o utili al coordinamento normativo.

La Commissione respinge l'emendamento Filippin 2.9.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Nevi 2.139 è stato ritirato dai presentatori.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.10 a sua prima firma, chiede che ne sia valutato l'accantonamento, sottolineando l'importanza di specificare la nozione di servizio civile universale, al fine di specificare il carattere volontario dell'istituto, la pubblicità e la trasparenza delle selezioni per accedervi, le finalità di utilità sociale, di promozione della crescita personale, civica e sociale dei giovani che esso persegue. Evidenzia quindi come l'emendamento, introducendo tale definizione, sottolinei l'importanza del ruolo del servizio civile universale nell'orientare i giovani sia nella loro crescita personale, sociale e civica, sia anche, successivamente, nel mondo del lavoro.

Il Ministro Andrea ABODI, nel rilevare come anche l'istituto della quota di riserva obbligatoria, nei concorsi pubblici, del 15 per cento dei posti per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, introdotto con legge 21 giugno 2023, n. 74, sia volto a realizzare le finalità auspiccate dall'emendamento in esame, manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità ad accantonarlo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Malavasi 2.10.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.11 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento, rilevando l'importanza di esplicitare tra i criteri di delega le finalità del servizio civile universale quale strumento di difesa non armata della Patria e della promozione dei valori fondativi della Repubblica.

Il Ministro Andrea ABODI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 2.11, rilevando come il contenuto della proposta emendativa sia già ricompreso nel decreto legislativo n. 40 del 2017.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento

Gadda 2.12; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 2.11.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.13 a sua prima firma, rileva come, sebbene le finalità del servizio civile universale siano già contenute nel decreto legislativo n. 40 del 2017, possa essere opportuno ribadire anche nell'ambito del disegno di legge in esame, al fine di sottolineare l'importanza del valore etico e civile del servizio civile universale.

Il Ministro Andrea ABODI, pur condividendo lo spirito dell'emendamento in esame, ribadisce quanto già affermato in relazione all'emendamento Marianna Ricciardi 2.11 circa il contenuto del decreto legislativo n. 40 del 2017, confermando il parere contrario del Governo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Quartini 2.13 e Girelli 2.14.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 2.15, di cui è cofirmataria, rileva come, considerato che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di assicurare organicità e coerenza alla materia delle politiche per i giovani, appaia opportuno evitare forme di centralizzazione delle funzioni e dei processi decisionali del servizio civile universale, valorizzando invece la dimensione territoriale dello stesso ed il principio di sussidiarietà.

Il Ministro Andrea ABODI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Furfaro 2.15, evidenziando come l'emendamento in esame introduca in realtà principi che sono in contrasto con l'impostazione strutturale del servizio civile universale. L'emendamento costituisce pertanto una enunciazione non coerente con l'assetto normativo vigente, suscettibile di generare frammentazione e incertezze interpretative circa il riparto delle funzioni tra livello centrale e territoriale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 2.15 e Filippin 2.16.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.17.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.17.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.18; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 2.19, Malavasi 2.20, Ciani 2.21, Malavasi 2.22 e Furfaro 2.23.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.24 a sua prima firma, sottolinea come lo stesso, essendo volto ad assicurare un'effettiva semplificazione delle procedure amministrative relative al servizio civile universale, miri a risolvere la problematica degli eccessi degli oneri burocratici.

Il Ministro Andrea ABODI, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento in esame, rileva come il disegno di legge già preveda una semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti in materia di servizio civile universale. L'emendamento costituisce pertanto una riaffermazione di contenuti già presenti nel testo del disegno di legge. Rileva altresì come la semplificazione costituisca un obiettivo fondamentale per l'Esecutivo e come siano stati implementati molteplici strumenti, anche digitali, che hanno determinato un'accelerazione delle procedure amministrative.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 2.24.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.25 a sua prima firma, sottolinea l'importanza di prevedere tra i principi e criteri direttivi di delega la

valorizzazione del ruolo della Consulta nazionale quale organismo di rappresentanza, consultazione e partecipazione degli attori del sistema del servizio civile universale.

Il Ministro Andrea ABODI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Malavasi 2.25, in quanto la normativa vigente già assegna alla Consulta nazionale specifiche funzioni, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto nei processi di programmazione del servizio civile universale.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) rileva come, considerato che il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare anche un testo unico ai fini della semplificazione della normativa vigente in materia di servizio civile, possa essere opportuno garantire in tale ambito che il ruolo della Consulta sia preservato.

Il Ministro Andrea ABODI sottolinea che il concetto di valorizzazione, declinato in relazione a compiti e funzioni già definiti in modo certo dalla normativa vigente, possa comportare il rischio di ampliare eccessivamente il perimetro della legge di delega.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 2.25, Girelli 2.26 e Furfaro 2.27.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Loizzo 2.29 e Rosso 2.30 sono stati ritirati dai presentatori. Constata altresì l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.31; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sportiello 2.28 e Filippin 2.32.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.33.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.33 e Ciani 2.34.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.35; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 2.36.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Panizzut 2.37 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 2.38.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Nevi 2.137 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Filippin 2.39 e Marianna Ricciardi 2.40, nonché gli emendamenti Furfaro 2.41 e Filippin 2.43.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.44; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 2.45, Malavasi 2.46, Ciani 2.47 e Baldino 2.48.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Loizzo 2.51 è stato ritirato dai presentatori. Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.50; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 2.49 e Quartini 2.52.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive il subemendamento Zanella 0.2.200.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento Zanella 0.2.200.1 e gli identici emendamenti Filippin 2.53 e Marianna Ricciardi 2.54.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento 2.200 del relatore è stato accantonato. Avverte quindi che l'emendamento Nevi 2.136 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Girelli 2.60.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Rosso 2.58 e Loizzo 2.59 sono stati ritirati dai presentatori.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.56.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Filippin 2.55 e Zanella 2.56.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 2.65 e 2.66.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 2.65 e 2.66.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Giagoni 2.68 e Gabellone 2.69 sono stati ritirati dai presentatori. Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.70; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Filippin 2.67.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.71 a sua prima firma, evidenzia l'importanza del tema da esso affrontato, riguardante le modalità di gestione dei posti rimasti vacanti all'esito delle procedure di selezione dei volontari. Sottolinea che la proposta emendativa è dunque volta a prevedere strumenti che favoriscano il tempestivo e trasparente reim-

piego dei candidati risultati idonei e non selezionati.

Il Ministro Andrea ABODI, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Malavasi 2.71, evidenzia come la proposta emendativa in esame non sia volta ad introdurre un principio di delega, quanto piuttosto una norma di dettaglio suscettibile, eventualmente, di essere inserita nei decreti attuativi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 2.71 e Furfaro 2.72.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.73 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento, sottolineando come non si rinvenga nel disegno di legge in esame una norma che promuova strumenti e modalità anche digitali, di collaborazione aperta e partecipata tra istituzioni, enti e territori, al fine di rafforzare l'accessibilità del servizio civile universale.

Il Ministro Andrea ABODI, pur ribadendo come vi siano già numerosi strumenti digitali operativi nell'ambito delle politiche giovanili – come ad esempio la Carta Giovani Nazionale (CGN) – manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ciani 2.73. Avverte altresì che gli identici emendamenti Giagoni 2.74 e Gabellone 2.78 sono stati ritirati dai presentatori.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.76 a sua prima firma, esprime rammarico per il parere contrario espresso, rilevando come l'emendamento in esame recepisca le istanze degli enti locali ed abbia l'obiettivo di estendere gli interventi correttivi già previsti nell'ambito del controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale anche al sistema delle verifiche.

Il Ministro Andrea ABODI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Filippin 2.76, in quanto gli interventi correttivi, come previsto nell'attuale sistema, sono ammissibili soltanto in relazione alle attività di controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Evidenzia come tali interventi non possano dunque essere estesi anche al sistema delle verifiche ispettive di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 40 del 2017, considerata la diversa natura delle attività in questione.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.77.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.75, Filippin 2.76 e Zanella 2.77.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Patriarca 2.140 è stato ritirato dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Filippin 2.79.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.82; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Marianna Ricciardi 2.80 e Furfaro 2.81 e l'emendamento Furfaro 2.83.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Furfaro 2.84 di cui è cofirmataria, rileva l'importanza di valorizzare e certificare le competenze acquisite dai volontari durante l'esperienza di servizio civile universale, prevedendo dei criteri di certificazione che siano uniformi su tutto il territorio nazionale e definendo livelli essenziali e *standard* minimi omogenei.

Il Ministro Andrea ABODI, ribadendo il parere contrario sull'emendamento Furfaro 2.84, evidenzia come la proposta emen-

dativa in esame appaia di difficile attuazione per ragioni di complessità e coordinamento.

La Commissione respinge l'emendamento Furfaro 2.84.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.86.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.86, Marianna Ricciardi 2.91 e Ciani 2.92.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Giagoni 2.94 è stato ritirato dai presentatori; constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.96; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 2.95.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pretto 2.99 è stato ritirato dai presentatori; constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.100; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Filippin 2.97 e Sportiello 2.98.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.101.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.101, Bonetti 2.107 e Malavasi 2.108.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 2.110, 2.111 e 2.113.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.110, 2.111 e 2.113.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Gadda 2.114.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.114.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.117; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciani 2.115 e Di Lauro 2.116.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Loizzo 2.118, nonché gli identici emendamenti Loizzo 2.122 e Rosso 2.123 sono stati ritirati dai presentatori. Constata altresì l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gadda 2.124 e 2.126; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Filippin 2.120 e Marianna Ricciardi 2.121, nonché l'emendamento Sportiello 2.125.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.127 a sua prima firma, rileva l'importanza di prevedere nell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame, la consultazione delle organizzazioni rappresentative del servizio civile universale, degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.

Il Ministro Andrea ABODI, rilevando come la consultazione delle organizzazioni rappresentative del servizio civile universale sia una prassi consolidata, evidenzia come l'emendamento in esame, prevedendo un'ulteriore fase del procedimento, ne costituirebbe un aggravamento.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciani 2.127 e Malavasi 2.128.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Matone 2.129 e Gabellone 2.130 sono stati ritirati dai presentatori. Constata altresì l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gadda 2.132; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Filippin 2.131 e 2.133, nonché l'emendamento Girelli 2.134.

Rosanna FILIPPIN (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.135 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento, sottolineando l'importanza di prevedere che il Governo trasmetta alle Camere una relazione con cadenza annuale al fine di garantire il coinvolgimento del Parlamento nella fase attuativa dei decreti legislativi.

Il Ministro Andrea ABODI rileva come la procedura prevista per l'adozione dei decreti attuativi sia già idonea a garantire la massima trasparenza dei relativi processi decisionali.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, evidenzia come il coinvolgimento del Parlamento sia in ogni caso garantito mediante l'esame e l'espressione da parte delle Commissioni competenti per materia di pareri sugli schemi di decreti attuativi della delega.

Paolo CIANI (PD-IDP) rileva come obiettivo dell'emendamento sia quello di assicurare il coinvolgimento nella fase di attuazione dei decreti adottati.

Il Ministro Andrea ABODI manifesta la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Filippin 2.135.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Baldino 2.01, di cui è cofirmataria, ne chiede l'accantonamento, rilevando come il Tavolo tecnico permanente da esso previsto faciliti il raccordo tra Stato, regioni e province autonome in materia di servizio civile universale. Ribadisce altresì che la partecipazione al Tavolo tecnico non dà diritto a compensi o emolumenti.

Il Ministro Andrea ABODI rileva che un Tavolo tecnico con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stato già istituito a seguito dell'Accordo quadro del 18 dicembre 2024, al fine di promuovere la collaborazione e condivisione tra le parti per l'attuazione del servizio civile universale.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, fa presente che la previsione di un Tavolo tecnico di coordinamento in materia è peraltro già oggetto dell'emendamento 1.100 a sua firma.

Marianna RICCIARDI (M5S) chiede chiarimenti circa i rapporti tra il Tavolo tecnico previsto dall'Accordo quadro del 18 dicembre 2024 e quello previsto dall'emendamento del relatore. Chiede infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Baldino 2.01 affinché possa essere esaminato congiuntamente all'emendamento 1.100 del relatore.

Il Ministro Andrea ABODI, nel rilevare la diversità di funzioni e composizione dei

due tavoli tecnici, manifesta la propria disponibilità ad accantonare l'articolo aggiuntivo Baldino 2.01.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, concorda il relatore ed il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Baldino 2.01.

Avverte inoltre che il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore è fissato alle ore 11 di domani, giovedì 18 giugno 2026.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (Atto n. 403);

premesso che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, recante « Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica », finalizzata a prevenire l'insorgenza della chetoacidosi nei soggetti affetti da diabete di tipo 1, a rallentare la progressione della malattia mediante le terapie disponibili e a favorire la diagnosi precoce della celiachia;

preso atto del parere favorevole espresso sullo schema di decreto in esame dal Garante per la protezione dei dati personali il 18 dicembre 2025 e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 26 febbraio 2026;

rilevato che l'articolo 2, comma 2, individua i soggetti da sottoporre a *screening* per il diabete di tipo 1 e a *screening* per la celiachia nei bambini della singola coorte di nascita appartenenti alla fascia di età 5-6 anni, ovvero in coloro che hanno compiuto 5 anni e non ancora compiuto il settimo anno d'età;

considerato che l'articolo 2, comma 4, demanda alle regioni e alle province auto-

nome la definizione di un programma contenente le strategie per la raccolta dei campioni e dei dati e per il trasporto al laboratorio e per le successive analisi, prevedendo l'eventuale coinvolgimento anche dei pediatri di libera scelta, al fine di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del programma di *screening*;

sottolineata, in proposito, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento strutturato e formalmente riconosciuto dei pediatri di libera scelta nell'ambito del programma di *screening*;

osservato altresì che l'articolo 6 reca disposizioni concernenti la raccolta e l'analisi dei campioni ematici, prevedendo, in particolare, che lo *screening* relativo al diabete di tipo 1 sia effettuato su campioni di sangue capillare e preveda la misurazione dei marcatori sierologici di cui all'allegata Tabella 1;

evidenziato, al riguardo, che il sangue capillare può essere raccolto ed utilizzato per attività diagnostiche anche attraverso la tecnica del *Dried-Blood Spot* (DBS), già ampiamente utilizzata nei programmi di *screening* neonatale e nelle attività di sanità pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, anche nell'ambito di una successiva fase di implementazione della richiamata legge n. 130 del 2023, di estendere l'ambito soggettivo delle attività di *screening* alla popo-

lazione in età pediatrica a partire dai due anni d'età, prioritariamente con riferimento allo *screening* per il diabete di tipo 1;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nell'attuazione del programma di *screening*, riconoscendone il ruolo strategico quale principale punto di contatto continuativo tra il Servizio sanitario nazionale e la popolazione pediatrica, prevedendone altresì la partecipazione agli organismi nazionali e regionali di *governance* del programma;

c) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 6, comma 1, al fine di

precisare che la raccolta e l'utilizzo di campioni di sangue capillare possono essere effettuati attraverso tutte le modalità che consentano l'analisi dei marcatori richiesti, inclusa la tecnica del *Dried-Blood Spot* (DBS) su supporto assorbente validato per uso diagnostico;

d) valuti altresì il Governo l'opportunità di incrementare, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di finanza pubblica, le risorse destinate all'attuazione del programma di *screening* previsto dalla legge n. 130 del 2023, in coerenza con gli obiettivi delineati nei documenti di programmazione economico-finanziaria, al fine di garantirne la piena sostenibilità e l'estensione sul territorio nazionale.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe
al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.**

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01 DEL RELATORE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 10-bis del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente il Centro per i giovani e il servizio civile universale)

1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e per rafforzare e promuovere gli interventi in materia di politiche giovanili, è istituito il Centro per i giovani e il servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

2. Il Centro di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere le attività connesse ai programmi e ai progetti del servizio civile universale e in materia di politiche giovanili, anche attraverso sinergie con altri interventi di orientamento, formazione e cooperazione a livello europeo destinati ai giovani, nonché di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale, ricreativa, sportiva e tecnologica e di incrementare le opportunità di scambio europeo e internazionale del comune dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

3. Le modalità di fruizione degli immobili destinati al Centro di cui al comma 1 e le attività di cui al comma 2 sono stabilite mediante una convenzione tra il comune dell'Aquila, la Struttura di missione per il

coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La convenzione di cui al presente comma disciplina altresì le modalità di trasferimento delle risorse al comune dell'Aquila per la gestione e il funzionamento del Centro, di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di raccordo con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la regione Abruzzo per quanto di rispettiva competenza.

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale svolge le funzioni di indirizzo e di monitoraggio nei riguardi del Centro di cui al comma 1, definendone le specifiche finalità e attività anche attraverso il tavolo tecnico di cui al comma 3-ter, e assicura finanziariamente la gestione e il funzionamento del Centro medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comune dell'Aquila provvede alla gestione e al funzionamento del Centro nonché allo svolgimento dei compiti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente.

3-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità del Centro di cui al comma 1 e di assicurare la partecipazione e il coordinamento tra le parti istituzionali coinvolte, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è istituito un tavolo tecnico che riunisce i soggetti istituzionali coinvolti. Ai componenti del tavolo non spettano com-

pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e servizio civile universale definisce, con proprio decreto, la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo medesimo.

3-quater. Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e servizio civile universale possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo »;

c) al comma 4, le parole: « Per far fronte agli oneri di gestione e di funziona-

mento del Centro di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo »;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Centro per i giovani e il servizio civile universale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo II con la seguente: « Disposizioni in materia di politiche per i giovani e di servizio civile universale ».

4.01. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	260
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	260
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	263
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	263

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo della Lega ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2026.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che, prima della seduta, i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Nevi 1.1,1.4, gli articoli aggiuntivi Nevi 3.01 e 5.07, Gori 6.03, Nevi 8.01, 9.02 a sua firma, l'emendamento Urzì 11.4, l'emendamento 12.2 a sua firma, gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 12.01 e Gadda 12.02, gli articoli aggiuntivi 13.01 Caretta, 16.01 a sua firma, gli emendamenti 17.1 e 17.6 a sua firma e Cavandoli 17.5, gli articoli aggiuntivi Cerreto 17.08, 19.01 a sua firma, La Salandra 19.02, Bruzzone 19.06, Cavandoli 19.07, Nevi 19.08 e Mattia 19.017.

Avverte che, essendo stato ritirato l'emendamento 12.2 a sua firma, decadono i subemendamenti ad esso riferiti Forattini 012.2.1, 012.2.2, 012.2.3, 012.2.4, 012.2.5, 012.2.6, 012.2.7, 012.2.8, 012.2.9, 012.2.10, 012.2.11, 012.2.12 e 012.2.13.

In qualità di relatore, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Castiglione 1.3 e dell'articolo aggiuntivo Borrelli 2.09.

Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sull'emendamento Cerreto 5.1.

Formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Borrelli 5.2 e Schullian 5.3 e 5.6,

Esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) sull'emendamento Malaguti 7.1. Invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cavandoli 7.15 e Borrelli 7.16 e degli articoli aggiuntivi Castiglione 7.06, Borrelli 7.08, Gatta 7.09, Castiglione 9.012, dell'emendamento Gadda 13.1, degli identici emendamenti Castiglione 13.2 e Gadda 13.3, degli articoli aggiuntivi Caramiello 14.02, Gadda 15.03, dell'emendamento Castiglione 17.26 nonché degli articoli aggiuntivi Castiglione 17.04 e 17.05.

Propone che l'emendamento 19.7 a sua firma sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e ne raccomanda l'approvazione. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti La Salandra 19.1, Nevi 19.3, Forattini 19.4, Gadda 19.6 a condizione che siano riformulati in identico testo dell'emendamento a sua firma 19.7, come riformulato (*vedi allegato*).

Formula, quindi l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Forattini 19.8 e Schullian 19.9, sugli identici emendamenti Gadda 19.12 e Forattini 19.13, sugli identici articoli aggiuntivi Cerreto 19.014 e Forattini 19.015, sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.026 e Forattini 19.027, sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.028 e Forattini 19.029, sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.030 e Forattini 19.03, nonché sugli articoli aggiuntivi Forattini 19.032 e Schullian 19.040.

Dispone, non essendovi obiezioni, quindi, l'accantonamento delle seguenti proposte emendative: 5.11 a sua firma, 5.016 a sua firma e il relativo subemendamento Sergio Costa 0.5.016.1, 7.015 a sua firma, 9.01 a

sua firma, Cerreto 12.017, gli identici emendamenti 17.14 a sua firma, Caramiello 17.13 e Nevi 17.15, gli articoli aggiuntivi Caretta 19.047, Mattia 19.048, Gori 19.050 e Colombo 20.01.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative richiamate.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua firma 1.3.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Borrelli 2.09.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 2.09.

Marco CERRETO (FDI) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.1 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento Cerreto 5.1, come riformulato. (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Borrelli 5.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira gli emendamenti a sua firma 5.3 e 5.6

Mauro MALAGUTI (FDI) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.1.

La Commissione approva l'emendamento Malaguti 7.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Laura CAVANDOLI (LEGA) ritira l'emendamento a sua firma 7.15, preannunciando l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno di tenore analogo.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'e-

mendamento Borrelli 7.16: si intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7.06, preannunciando l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno di tenore analogo.

Mirco CARLONI (LEGA), *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Borrelli 7.08, si intende vi abbiano rinunciato.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ritira, in qualità di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Gatta 7.09.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.012

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Gadda 13.1.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 13.1.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) ritira il suo emendamento 13.2

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Gadda 13.3 e gli articoli aggiuntivi Caramiello 14.02 e Gadda 15.03

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) ritira l'emendamento 17.26 a sua prima firma e gli articoli aggiuntivi 17.04 e 17.05 a sua prima firma.

Laura CAVANDOLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento La Salandra 19.1

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori degli emendamenti La Salandra 19.1, Nevi 19.3, Forattini 19.4 e Gadda 19.6 accolgono la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli emendamenti La Salandra 19.1, Nevi 19.3, Forat-

tini 19.4, Gadda 19.6 e 19.7 del Relatore, come riformulati in identico testo (*vedi allegato*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira, in qualità di cofirmataria, l'emendamento Schullian 19.9.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Forattini 19.8 e gli identici emendamenti Gadda 19.12 e Forattini 19.13.

Marco CERRETO (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 19.014, preannunciando l'intenzione di presentare in Assemblea un ordine del giorno di tenore analogo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Forattini 19.015, gli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.026 e Forattini 19.027, gli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.028 e Forattini 19.029, gli identici articoli aggiuntivi Gadda 19.030 e Forattini 19.031 e l'articolo aggiuntivo Forattini 19.032.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) chiede di accantonare, in qualità di cofirmataria, l'articolo aggiuntivo Schullian 19.040

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, dispone, non essendovi obiezioni, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schullian 19.040. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata nel corso della giornata odierna per l'esame delle proposte emendative accantonate.

La seduta termina alle 8.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo della Lega ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, riformula nei termini riportati in allegato il suo emendamento 17.14 (*vedi allegato*) e ne raccomanda l'approvazione, esprimendo, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti all'emendamento 17.14 a sua firma Caramiello 17.13 e Nevi 17.15 a condizione che siano riformulati in identico testo dell'emendamento a sua firma 17.14, come riformulato (*vedi allegato*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colombo 20.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 17.14 del relatore, come riformulato.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 17.13 a sua prima firma.

Raffaele NEVI (FI-PPE) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 17.15 a sua prima firma.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede di sottoscrivere l'emendamento Nevi 17.15, così come riformulato.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE) chiede precisazioni circa la previsione contenuta nella riformulazione degli identici emendamenti 17.14 del Relatore, Caramiello 17.13 e Nevi 17.15 in ordine alla partecipazione nel Comitato nazionale vini DOP e IGP di membro designato dalle associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti.

Stefano VACCARI (PD-IDP) fa presente che si tratta di associazioni presenti negli elenchi del Ministero dell'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, rende precisazioni al riguardo.

La Commissione approva gli identici emendamenti 17.14 del Relatore, Caramiello 17.13 e Nevi 17.15, come riformulati (*vedi allegato*).

Mauro MALAGUTI (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colombo 20.01 e accoglie la relativa proposta di riformulazione.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel sottoscrivere a nome del gruppo del Partito democratico l'articolo aggiuntivo Colombo 20.01, così come riformulato, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo sincero apprezzamento per la misura adottata.

Laura CAVANDOLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo della Lega, l'articolo aggiuntivo Colombo 20.01, così come riformulato.

Marco CERRETO (FDI) dichiara di sottoscrivere, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'articolo aggiuntivo Colombo 20.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Colombo 20.01, come riformulato (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, dispone, in assenza di obiezioni, una breve sospensione della seduta per completare alcuni accertamenti istruttori sugli ulteriori emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.35.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, riformula nei termini riportati in allegato il suo emendamento 5.11 (*vedi allegato*) e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.11 del relatore, come riformulato.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.11 a sua firma, come riformulato, sottolinea in particolare che l'emendamento proposto si muove nel solco della normativa primaria, tesa a valorizzare la salvaguardia della componente agricola anche nei riguardi di altri interessi pubblici e privati confliggenti. Ribadisce che l'intervento normativo è dunque in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato la recessività della recente normativa sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo n. 190 del 2024) rispetto alla tutela degli alberi di ulivo. In conclusione, sottolinea come l'intervento normativo voglia confermare come la normativa di protezione degli alberi di ulivo sia da considerare speciale e « rinforzata », in quanto indirizzata a tutelare una fondamentale componente del patrimonio agricolo e paesaggistico del paese. Essa, pertanto, prevale sull'interesse commerciale sotteso alla recente disciplina sugli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il voto favorevole sull'emendamento 5.11 del Relatore, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 5.11. del Relatore, come riformulato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere contrario sul subemendamento Sergio Costa 05.01.61 e, in attesa di ulteriori approfondimenti e in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, sull'articolo aggiuntivo 5.016 del Relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento Sergio Costa 05.01.61 e l'articolo aggiuntivo 5.016 del Relatore.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere contrario, in attesa di ulteriori approfondimenti e in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, sull'articolo aggiuntivo 7.015 del Relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 7.015 del Relatore.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, riformula, nei termini indicati in allegato, il suo articolo aggiuntivo 9.01 (*vedi allegato*) e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01 del Relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.01 del Relatore, come riformulato (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, esprime parere contrario, in attesa di ulteriori approfondimenti e in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, sull'articolo aggiuntivo Schullian 19.040.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 19.040.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caretta 19.047, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Cristina CARETTA (FDI) accetta la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo 19.047 a sua firma.

Monica CIABURRO (FDI) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Caretta 19.047, così come riformulato.

Laura CAVANDOLI (LEGA) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo della Lega, l'articolo aggiuntivo Caretta 19.047, così come riformulato.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'articolo aggiuntivo Caretta 19.047, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Caretta 19.047 come riformulato (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, esprime parere contrario, al fine di svolgere un'ulteriore approfondimento istruttorio e in vista dell'esame in Assemblea, sugli articoli aggiuntivi Mattia 19.048 e Gori 19.050.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Mattia 19.048 e Gori 19.050.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 16.15.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cerreto 12.017, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CERRETO (FDI) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 12.017 a sua firma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cerreto 12.017, come riformulato (*vedi allegato*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei relativi pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

**Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670
Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 5.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* di un piano contenente misure di investimento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. *con le seguenti:* del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030 previsto per il rilancio del settore olivicolo nazionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e l'attuazione delle relative misure previste, ivi compreso il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo.;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'attuazione delle misure programmate nel Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030.

5.1. (Nuova formulazione) Cerreto, Carretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

(Tutela degli oliveti destinati a regimi di qualità)

1. Al fine di tutelare la sicurezza alimentare, salvaguardare il patrimonio olivi-

colo e forestale nazionale, garantire la tutela delle produzioni nazionali, non è consentito l'espianto o l'eradicazione di piante di olivo destinate alla produzione di oli di oliva a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o comunque rientranti nei regimi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui le piante di olivo di cui al medesimo comma 1 siano reimpiantate nello stesso sito o siano trapiantate in terreni limitrofi al sito originario, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: « Piano strategico per il contenimento delle fitopatie nel settore olivicolo e altre misure di tutela del patrimonio olivicolo nazionale ».

5.11. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Le risorse del Fondo di parte capitale possono essere, altresì, destinate alla realizzazione di misure di biosicurezza e di sorveglianza previste dalle ordinanze del Commissario straordinario della PSA, tra cui la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di

cui all'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori.

2-*ter*. Per le misure di messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili volte a contenere gli spostamenti dei cinghiali, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, che confluisce sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario alla PSA. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7.1. *(Nuova formulazione)* Malaguti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Mattia.

ART. 9.

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

CAPO III-BIS

INTERVENTI A FAVORE DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di enoturismo e oleoturismo)

1. All'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché l'ospitalità, purché esercitata dalle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore ai 50.000 abitanti ».

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'adeguamento delle linee guida definite, per l'attività enoturistica, con decreto ministeriale 12 marzo 2019 e, per l'attività oleoturistica, con decreto ministeriale 26 gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9.01. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Innovazione tecnologica, Banca Dati Unica Zootecnica e digitalizzazione del fascicolo zootecnico)

All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese agricole esercenti attività di allevamento, migliorare l'interoperabilità dei sistemi informativi del comparto zootecnico e favorire il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sanitaria del settore, la Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) è l'infrastruttura nazionale per la raccolta, integrazione, interoperabilità e gestione dei dati del comparto zootecnico. La Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) è tenuta dal Ministero della salute e gestita attraverso il Centro nazionale Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati:

a) l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento della BDUZ;

b) le modalità di interoperabilità tra la BDUZ, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e gli ulteriori sistemi informativi operanti nel settore agricolo, veterinario e zootecnico;

c) le specifiche tecniche e infrastrutturali della piattaforma;

d) le eventuali modalità di raccolta dei dati produttivi e riproduttivi in allevamento, ulteriori rispetto a quelli finalizzati alla realizzazione del programma genetico di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di conferimento, trattamento, validazione, conservazione e accesso ai medesimi dati;

e) le misure di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente;

f) le modalità di istituzione e gestione del fascicolo zootecnico elettronico, integrato con il fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 all'interno del SIAN;

g) i criteri e le modalità di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore della raccolta e gestione dei dati zootecnici. ».

b) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

5. Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto dal comma 2-ter, lettera f), è istituito il fascicolo zootecnico elettronico, i cui dati fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti instaurati dalle imprese di allevamento con le medesime amministrazioni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il fascicolo zootecnico e la BDUZ assicurano la completa interoperabilità dei dati in essi contenuti.

6. Per le attività di cui al comma precedente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, per lo svolgimento delle attività di aggiornamento e gestione del fascicolo zootecnico elettronico nonché per l'espletamento degli adempimenti amministrativi spettanti ai titolari del fascicolo zootecnico.;

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

7. Per l'implementazione della banca dati di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa di euro 500.000, quale limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alla gestione e alla manutenzione della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) di cui al comma 2-*bis*, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. All'articolo 60, comma 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:

f-ter.1) Banca Dati Unica Zootecnica – BDUZ – di cui all'articolo 4, comma 2-*bis* e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

12.017. (Nuova formulazione) Cerreto.

ART. 17.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). all'articolo 40, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *h)*, la parola « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

2) dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

l-bis) un membro designato da associazioni rappresentative dei vignaioli indipendenti;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. »;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). all'articolo 81, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari di cui all'articolo 41, commi 7 e 8, nei confronti del Consorzio di tutela di cui al comma 4 del medesimo articolo, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto. Il responsabile delle violazioni di cui al presente comma, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3. Per l'illecito previsto dal comma 2 con la diffida ad adempiere il Consorzio di tutela può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine e dell'indicazione geografica.

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 24-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 le parole: « lettera *b)* » sono sostituite con le seguenti: « lettere *b)* ed *m)* ».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: « del commercio del vino » aggiungere le seguenti: « e al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 ».

* **17.14.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

* **17.13.** (Nuova formulazione) Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **17.15.** (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Arruzzolo, Cavandoli.

ART. 19.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire i capoversi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies con i seguenti:

6-ter. Con accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida recanti le modalità di attuazione del comma 6-bis. Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole e in relazione ai quali trova applicazione la procedura descritta al comma 6-bis e le linee guida di cui al primo periodo.

6-quater. Fatte salve le tutele contrattuali a favore dell'impresa istante e ferma restando la responsabilità penale, se il CAA rilascia l'attestazione di cui al comma 6-bis non conforme alle risultanze istruttorie o comunque in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia, è sospeso lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6-bis e 6-ter da parte della sede operativa del CAA presso cui è avvenuta la violazione, per un periodo non inferiore a un anno, se la condotta è realizzata con dolo o colpa grave. In caso di reiterazione della condotta nell'anno successivo allo spirare della sospensione, alla sede del CAA è definitivamente inibita la possibilità di svolgere la relativa attività. Le regioni che hanno autorizzato il CAA ai sensi del capo III del

decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 21 febbraio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2024, sono competenti in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

6-quinquies. All'istanza di riconoscimento del CAA da parte delle regioni, deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformità ai criteri indicati nell'Allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 e, in particolare, gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico relativamente al servizio svolto nell'ambito della delega delle funzioni da parte di un determinato Organismo pagatore. Le regioni informano AGEA Coordinamento di qualsiasi applicazione delle sanzioni di cui al comma 6-quater.;

b) dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

6-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **19.1.** (Nuova formulazione) La Salandra, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia, Cavandoli.

* **19.3.** (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **19.4.** (Nuova formulazione) Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **19.6.** (Nuova formulazione) Gadda.

* **19.7.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation – EUDR*).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi delle autorità competenti in materia di controlli;

b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le mo-

dalità di affidamento degli stessi anche a soggetti privati, pure in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;

e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non con-

formità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzata dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai nuovi compiti affidati dal predetto regolamento, attraverso l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con il conseguente reclutamento, attraverso corrispondente incremento della vigente dotazione organica, di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2022-2024, mediante concorso pubblico, anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei

commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *i*), pari a euro 1.711.206 per l'anno 2027, di cui euro 1.138.899 per oneri assunzionali ed euro 572.307 per spese di funzionamento e di 2.424.411 annui a decorrere dall'anno 2028, di cui euro 2.277.797 per oneri assunzionali ed euro 146.614 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), *m*), *n*) e *o*), le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19.047. *(Nuova formulazione)* Caretta, Almici, Cerreto, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Carloni, Bruzzzone, Cavandoli, Molinari.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. Le regioni sono autorizzate a destinare le risorse finanziarie di cui all'articolo

12, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei limiti delle disponibilità, vincolate nel risultato di amministrazione, al finanziamento di misure di ristoro delle perdite subite dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi del maggio 2023 e non ricomprese nell'ambito applicativo dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge 1° giugno 2023.

2. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le regioni provvedono a raccogliere le domande delle imprese e a concedere i ristori, per quanto non previsto dalla presente disposizione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Le regioni possono impiegare le risorse di cui al comma 1, nella misura definita con proprio provvedimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico a tutela delle imprese agricole, ovvero anche per l'attivazione, da parte delle regioni interessate, di finanziamenti integrativi a valere su interventi aventi le medesime finalità di cui al presente comma, cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito dello sviluppo rurale.

20.01. *(Nuova formulazione)* Colombo, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Carloni, Bruzzzone, Cavandoli, Molinari, Almici, Caretta, Cerreto, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 274

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 281

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) COM(2025) 1022 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) . 276

ALLEGATO 2 (Documento approvato) 282

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace. COM(2026) 380 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 280

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE.

Segnala che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 13 maggio, ma la riserva è stata sciolta solamente lo scorso 12 giugno 2026.

Ricorda, inoltre, che il termine per il recepimento, entro il quale gli Stati mem-

bri dovranno conformare i propri ordinamenti a quanto disposto dalla direttiva, è fissato al 5 agosto 2026. Evidenzia che la direttiva in esame fa parte delle misure volte a favorire l'integrazione nel sistema energetico di idrogeno e gas rinnovabili o a basse emissioni. L'obiettivo è quello di promuovere il progressivo abbandono dei combustibili fossili, assegnando a queste fonti alternative un ruolo chiave per il conseguimento dei traguardi climatici dell'Unione fissati per il 2030 e per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050.

Venendo al contenuto del provvedimento, nel rinviare per gli approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che l'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali secondo i quali devono operare i mercati del gas naturale e dell'idrogeno, ovvero, tra gli altri, i principi di concorrenza, libertà degli scambi, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti. L'organizzazione del mercato deve anche garantire condizioni favorevoli agli investimenti necessari alla transizione energetica e al potenziamento delle interconnessioni previste dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di seguito PNIEC).

L'articolo 2 stabilisce i criteri per certificare il gas rinnovabile e i vettori energetici a basse emissioni di carbonio, avvalendosi principalmente di procedure e strumenti già consolidati nel quadro normativo attuale. La disposizione prevede, inoltre, l'estensione ai combustibili a basse emissioni di carbonio degli strumenti nazionali di certificazione già operativi, tra cui il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024; prevede, altresì, che il Comitato tecnico consultivo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico eserciti le proprie competenze anche in materia di combustibili a basse emissioni di carbonio.

L'articolo 3 nel delineare i diritti contrattuali fondamentali, sancisce la facoltà per i clienti finali di beneficiare di forniture di gas e idrogeno basate sulla libera scelta dell'operatore, prevedendo altresì la

possibilità della titolarità di una pluralità di contratti di somministrazione in parallelo, subordinatamente alla sussistenza dei necessari punti di connessione. La norma disciplina in modo puntuale il contenuto minimo dei contratti di fornitura, stabilendo che le condizioni siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Sono inoltre disciplinate le modalità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, imponendo al fornitore specifici obblighi di comunicazione preventiva e sono altresì, previsti obblighi informativi in capo ai fornitori in caso di rischio di disconnessione.

L'articolo 4 disciplina il diritto dei clienti di cambiare fornitore nel mercato del gas naturale e dell'idrogeno, mentre l'articolo 5 disciplina i diritti e le misure di tutela dei consumatori in relazione alla graduale eliminazione del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica e con l'impostazione della direttiva (UE) 2024/1788, che richiama espressamente la necessità di accompagnare la transizione energetica con adeguate garanzie per i clienti finali, in particolare per quelli vulnerabili.

L'articolo 6 introduce nel mercato del gas naturale la figura del cliente attivo, in linea con l'evoluzione del sistema energetico verso modelli più partecipativi e decarbonizzati.

L'articolo 7 disciplina i diritti dei clienti finali in materia di bollette e informazioni di fatturazione.

L'articolo 8 disciplina la materia dei sistemi di misurazione intelligenti nel settore del gas naturale. In particolare, la disposizione, oltre a stabilire i requisiti dei contatori intelligenti, stabilisce che l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia subordinata a una preventiva valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine per il mercato e per i singoli clienti, al fine di verificare la sostenibilità economica dell'investimento, la tipologia di soluzioni tecnologiche più appropriate e la tempistica di distribuzione più efficiente. L'articolo 9 disciplina invece i sistemi di misurazione intelligenti nel sistema dell'idrogeno, demandando all'ARERA la definizione delle modalità di contribuzione dei clienti ai costi di introdu-

zione dei sistemi di misurazione intelligenti, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, tenendo conto dei benefici attesi per l'intera filiera.

Le disposizioni contenute dall'articolo 10 all'articolo 20 recano modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Sottolinea che si tratta di interventi normativi volti a coordinare le norme nazionali vigenti con il nuovo quadro europeo, estendendo agli operatori del settore dell'idrogeno l'ambito di applicazione delle disposizioni sulle norme tecniche, al fine di assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra i sistemi del gas e quelli dell'idrogeno.

Dall'articolo 21 all'articolo 40 sono invece disposte modifiche e integrazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Queste modifiche mirano fondamentalmente ad aggiornare i riferimenti normativi alla luce dell'abrogazione della direttiva 2009/73/CE e dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2024/1788 e del regolamento (UE) 2024/1789. Vengono inoltre precisati i compiti di monitoraggio dell'ARERA, estendendoli al grado di apertura dei mercati dell'idrogeno e alla qualità del vettore energetico immesso in rete.

Evidenzia, in particolare, che nel nuovo testo del decreto legislativo n. 93 del 2011, come risultante dalle modificazioni introdotte dallo schema di decreto in esame, nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 33-*bis* all'articolo 33-*tricesquingies* sono contenute le disposizioni applicabili principalmente al mercato dell'idrogeno. Nello specifico, fa presente che alcune di queste disposizioni disciplinano l'accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno e alle infrastrutture di stoccaggio sulla base di tariffe pubblicate e approvate dall'ARERA (articoli 33-*quater* e 33-*sexies*), per

garantire trasparenza e non discriminazione. Viene inoltre introdotto l'obbligo per i gestori delle reti dell'idrogeno di predisporre piani di sviluppo decennali (art. 33-*septiesdecies*) coordinati con quelli del gas naturale e si definiscono i compiti e le responsabilità dei gestori in merito alla manutenzione, sicurezza e bilanciamento del sistema (articoli 33-*octies* e 33-*duodecies*). Ricorda, altresì, che all'ARERA è attribuita la funzione di autorità di regolazione nazionale anche per il settore dell'idrogeno (articolo 33-*tricesbis*), con poteri ispettivi, sanzionatori e di risoluzione dei reclami simili a quelli già esercitati negli altri mercati energetici.

Ulteriori modifiche alla normativa vigente riguardano il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (recate dall'articolo 41 del provvedimento in esame), e il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recate dall'articolo 42 del provvedimento in esame).

In conclusione, alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE)

2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie).

COM(2025) 1022 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2026.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace.

COM(2026) 380 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Candiani, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che la Comunicazione della Commissione europea all'esame rappresenta un passaggio strategico e al tempo stesso molto critico nel processo di riforma della *governance* normativa dell'Unione europea.

Il documento, infatti, si inserisce nel solco delle priorità delineate dalla Presidente Von der Leyen all'inizio del nuovo mandato: rafforzare la competitività europea, ridurre gli oneri amministrativi per imprese e cittadini e garantire che il quadro regolamentare dell'Unione sia effettivamente proporzionato agli obiettivi che si prefigge.

In sostanza, la comunicazione interviene su temi che sono stati al centro dell'attività della XIV Commissione in questa legislatura, sia in sede di controllo di sussidiarietà sia nelle sedi di cooperazione interparlamentare, a partire dalla COSAC.

La Commissione europea muove da una constatazione condivisibile: il *corpus* normativo dell'Unione, costituitosi in decenni di integrazione, ha raggiunto un livello di complessità che rischia di compromettere la sua stessa efficacia, in un contesto internazionale caratterizzato da sfide geopolitiche, economiche e di sicurezza che richiedono un quadro normativo semplice ed efficiente per sostenere un mercato unico competitivo e innovativo.

Rinviando alla documentazione preparata dal Servizio Rapporti con l'Unione europea per l'esame dei singoli ambiti di intervento della Comunicazione, si limita in questa sede a evidenziare le opportunità e le criticità che alcuni strumenti proposti potrebbero presentare per l'ordinamento italiano e per gli interessi nazionali.

La Commissione europea intende anzitutto ampliare il numero e la rilevanza delle valutazioni d'impatto, garantire basi conoscitive solide, anche in situazioni di urgenza legislativa, e rendere più efficiente il processo di consultazione. Le novità entreranno in vigore da subito, con un'attuazione progressiva.

Per garantire che un maggior numero di iniziative sia accompagnato da valutazioni d'impatto, esse si concentreranno sugli aspetti realmente rilevanti, analizzando gli impatti economici, sociali e ambientali chiave di ciascuna proposta. La Commissione europea intende a tal fine adottare un'applicazione più rigorosa e strutturata del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda le procedure d'urgenza, la Commissione europea valuterà la sensibilità temporale di ogni situazione, distinguendo tra emergenze reali e semplice convenienza operativa, considerando parametri quali l'esistenza di *shock* o crisi, le conseguenze in assenza di azione immediata, le scadenze normative e il contesto

politico. Anche in caso di urgenza, la Commissione europea si impegnerà a garantire la migliore base probatoria possibile, preparando ove fattibile una valutazione d'impatto e consultando il pubblico tramite un invito a presentare contributi.

Osserva, tuttavia – a fronte di queste dichiarazioni e impegni – che nella legislatura in corso, la Commissione europea ha in numerose occasioni omesso di accompagnare la presentazione di proposte legislative con la relativa valutazione di impatto.

Ricorda che la XIV Commissione, in sede di adozione di documenti relativi alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte normative, ha formulato considerazioni critiche in merito, ritenendo che l'assenza della valutazione di impatto pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. A questo proposito, rammenta che lo scorso 27 maggio il Presidente Giglio Vigna ha partecipato a un incontro in videoconferenza con il Presidente della Commissione Politiche UE del Parlamento danese, per uno scambio di punti di vista in relazione ad una lettera da quest'ultimo inviata al Commissario europeo alla semplificazione e alla qualità della regolamentazione Dombrovskis. In tale lettera si lamenta, in particolare, la mancata presentazione delle valutazioni di impatto con riferimento a gran parte delle proposte legislative della Commissione europea, anche di significativa rilevanza politica economica e sociale.

Ricorda altresì che anche la risoluzione approvata dall'Assemblea della Camera lo scorso 28 maggio, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e sul Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, a prima firma della collega Ambrosi, ha, tra l'altro, denunciato come la mancata presentazione di valutazioni di impatto da parte della Commissione europea, in relazione a gran parte delle proposte legislative presentate nell'attuale ciclo istituzionale, configuri un'evidente violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trat-

tati. Inoltre, tale omissione ha l'effetto di limitare fortemente anche la capacità dei Parlamenti nazionali e degli altri attori interessati di valutare gli effetti ordinamentali come pure quelli economici e sociali delle iniziative legislative dell'UE. La risoluzione approvata aggiunge inoltre che, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, le nuove iniziative legislative dell'UE siano presentate solo quando realmente necessario e che esse siano sempre fondate su valutazioni di impatto.

Ricorda che rilievi critici circa la necessità di spiegare debitamente la valutazione delle ragioni per le quali è necessaria un'azione a livello dell'Unione, al di là di una semplice volontà di armonizzazione, sono stati recentemente sollevati nelle conclusioni dell'Avvocata generale della Corte di giustizia dell'UE nell'ambito del ricorso presentato dall'Assemblea nazionale francese al fine di chiedere l'annullamento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione per violazione del principio di sussidiarietà.

La Commissione europea ha altresì intenzione di incorporare il principio di semplicità negli atti legislativi sin dalle prime fasi della progettazione. In tale prospettiva, una proposta può definirsi « semplice sin dalla progettazione » quando gli interessati possono comprendere facilmente qual è l'obiettivo, chi deve fare che cosa e quando, il modo in cui i nuovi diritti e obblighi interagiscono con quelli vigenti e cosa succede se gli obblighi non sono rispettati.

La Commissione europea si impegna anche a sviluppare meccanismi di monitoraggio al fine di garantire l'applicazione delle norme, intervenendo sin dalla progettazione. Per realizzare tale obiettivo, ritiene quali valide opzioni: la designazione di autorità nazionali preposte all'applicazione della legge e la definizione dei relativi poteri di applicazione; la previsione di forti poteri di accertamento dei fatti per la Commissione europea in determinati settori; l'uso di solidi strumenti di notifica preventiva per i progetti di norme nazionali, con una valutazione vincolante della compatibilità da parte della Commissione europea,

affinché le questioni individuate siano risolte prima dell'adozione delle misure nazionali.

Sottolinea che occorre valutare attentamente la coerenza degli strumenti indicati in tale ambito rispetto alle finalità perseguite.

Non nasconde il timore che la forte ed ulteriore procedimentalizzazione dei meccanismi di monitoraggio possa creare più complicazione di quante ne risolva.

La Commissione europea si impegna inoltre a prestare maggiore attenzione ai principi di sussidiarietà e proporzionalità anche per quanto riguarda il conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati e di esecuzione.

A fronte di questa dichiarazione più che mai condivisibile, ritiene come dèstino stupore e preoccupazione le misure proposte nella comunicazione: si sottolinea la necessità di dare priorità, ove giuridicamente fattibile e opportuno, a normative esaustive e a un'armonizzazione completa nel momento in cui si disciplinano questioni relative al mercato unico, preferendo lo strumento del regolamento in luogo della direttiva e aggiungendo che in questi casi le eccezioni a tale principio dovrebbero richiedere una solida giustificazione.

Si tratta in sostanza di una negazione programmatica dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in contrasto non solo con i Trattati ma con le posizioni più volte manifestate dai Parlamenti nazionali.

Si limita per brevità a rinviare anche su questo punto alla risoluzione Ambrosi approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio, che esprime rilievi critici relativamente al principio di preferenza dell'armonizzazione integrale e, in ultima analisi, del corrispondente strumento normativo del regolamento. In particolare, la risoluzione evidenzia nel preambolo come l'avvio del ciclo istituzionale 2024-2029 abbia confermato, accentuando una tendenza già consolidatasi nelle ultime due legislature europee, il ricorso quasi sistematico da parte della Commissione europea a proposte di regolamento piuttosto che di direttiva, anche per disciplinare settori di grandissima delicatezza e caratterizzati da forti speci-

ficità nazionali, senza che tale preferenza per il regolamento fosse giustificata in modo circostanziato e articolato dalla Commissione europea. Secondo la risoluzione tale approccio non è pertanto coerente con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come più volte denunciato anche dalla XIV Commissione nelle sue pronunce su singole proposte legislative, nonché in occasione di incontri interparlamentari, in particolare in seno alla COSAC.

Nella risoluzione si critica altresì un ampio e ormai quasi sistematico conferimento alla Commissione europea del potere di adottare regolamenti delegati ed esecutivi per la definizione di aspetti molto importanti e politicamente sensibili della normativa europea, senza una delimitazione dell'ambito oggettivo di intervento e di criteri e principi direttivi. Tali tendenze pregiudicano infatti sia il margine di intervento dei Parlamenti nazionali nella formazione della normativa europea, sia l'attività legislativa, a livello statale e regionale, nella fase di attuazione della medesima normativa.

La comunicazione ribadisce l'intenzione, già perseguita con i pacchetti *omnibus* e le altre iniziative assimilabili previste nell'ultimo programma di lavoro annuale, di affrontare il *corpus* normativo vigente per migliorarne la chiarezza, la coerenza e l'uniformità. A tal fine prevede un piano di azione (allegato alla Comunicazione) per la razionalizzazione approfondita del *corpus* normativo articolato in dodici settori (libera circolazione di merci e servizi, servizi finanziari, dogane, fiscalità, salute e sicurezza alimentare, agricoltura, trasporti, energia, clima, ambiente, settore digitale, edilizia residenziale e politica autorizzativa).

La Commissione europea riconosce altresì – in linea di principio in modo condivisibile – che un ostacolo particolarmente rilevante per il funzionamento del mercato unico è la sovra-regolamentazione, ossia l'introduzione da parte degli Stati membri, in sede di recepimento o attuazione del diritto dell'Unione, di norme più restrittive o procedure più onerose rispetto a quanto richiesto dalla legislazione europea, con effetti negativi sulle imprese,

costi di conformità più elevati, minore competitività e confusione sulle responsabilità attribuite all'UE. Per affrontare queste criticità, la Commissione europea si impegna a elaborare un insieme di migliori pratiche e criteri che aiutino gli Stati membri a individuare ed evitare la sovra-regolamentazione. Rileva che, anche in questo ambito, la Commissione europea ha manifestato l'intenzione di privilegiare, ove opportuno, regolamenti esaustivi rispetto alle direttive, con l'obiettivo di garantire norme uniformi in tutto il mercato unico.

Altro obiettivo che la Commissione europea intende raggiungere è rafforzare un'attuazione tempestiva del diritto dell'Unione europea in tutti gli Stati membri, poiché un'attuazione frammentata o ritardata delle norme indebolisce il mercato unico, la competitività e la fiducia nello Stato di diritto, con costi concreti per cittadini e imprese e un danno alla credibilità internazionale dell'UE. Nel secondo allegato della Comunicazione, la Commissione europea ha individuato undici settori prioritari del mercato unico dove ostacoli ingiustificati e norme nazionali divergenti frenano imprese e investimenti transfrontalieri.

La Commissione europea intende quindi intensificare l'*enforcement*, affiancando alle misure preventive e di supporto agli Stati membri già adottate, un'azione più rapida e rigorosa (ad esempio, velocizzando l'adozione dei pareri motivati in caso di ritardo nel recepimento delle direttive europee da parte degli Stati membri), così da garantire parità di trattamento e maggiore resilienza del sistema europeo.

Osserva che, da questa prima analisi delle misure descritte, emerge con evidenza come la Commissione europea intenda in larga misura mantenere se non accentuare molte delle tendenze e dei metodi della sua attuale attività regolativa.

Al di là degli impegni piuttosto generici a migliorare le valutazioni di impatto e a semplificare, rileva che stupisca l'assenza assoluta di riferimento alla necessità di migliorare la ponderazione delle specificità territoriali, economiche e sociali di ciascuno Stato e delle regioni al suo interno.

Stupisce l'assenza di ogni riferimento alle potenzialità del raccordo con i Parlamenti nazionali e regionali, nell'ambito del dialogo politico diretto, per migliorare a monte la progettazione degli interventi legislativi, tenendo appunto conto delle istanze nazionali e locali.

Stupisce la pervicace riaffermazione della preferenza per il regolamento quale strumento normativo.

Si nega in sostanza alla radice ogni considerazione delle posizioni che non soltanto la Camera, attraverso il lavoro della XIV Commissione, ma anche altri Parlamenti nazionali – ricorda tra tutti il rapporto del Senato francese sulla « deriva normativa » europea – hanno manifestato.

Rappresenta a questo riguardo che l'esame della comunicazione risulta avviato dal Parlamento danese e da quello lituano, dal Senato ceco e dal Bundestag e dal Bundesrat tedeschi. Come già ricordato in precedenza, rammenta che il Parlamento danese ha concluso il proprio esame trasmettendo una lettera al Commissario Dombrovskis per lamentare la mancata presentazione delle valutazioni di impatto insieme a gran parte delle ultime proposte legislative della Commissione europea.

Tenendo conto che per le comunicazioni, così come per i documenti di consultazione redatti dalla Commissione europea, non è previsto il termine delle 8 settimane e considerata la necessità di valutare approfonditamente le misure prospettate, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di soggetti istituzionali, esperti e di operatori qualificati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (Atto del Governo n. 395);

considerato che la predetta direttiva si inserisce nel quadro delle iniziative dell'Unione europea volte a favorire l'integrazione nel sistema energetico dell'idrogeno e dei gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, promuovendo il progressivo abbandono dei combustibili fossili per il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050;

tenuto conto che il provvedimento adeguava l'ordinamento nazionale ai nuovi requisiti europei in materia di tutela dei consumatori, introducendo la figura del cliente attivo e potenziando i diritti contrattuali e informativi per i clienti finali nel mercato del gas e dell'idrogeno;

rilevato che lo schema di decreto legislativo introduce disposizioni dirette a disciplinare il mercato dell'idrogeno, garantendo l'accesso regolato dei terzi alle reti e alle infrastrutture di stoccaggio sulla base di tariffe approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), al fine di assicurare trasparenza e non discriminazione;

tenuto conto delle disposizioni di aggiornamento e coordinamento dei riferimenti normativi contenuti nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164, 1° giugno 2011, n. 93 e 8 novembre 2021, n. 210, necessari per garantire la piena coerenza del sistema interno con il nuovo quadro regolatorio europeo di settore;

rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie). COM(2025) 1022 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta fa parte di un « pacchetto » di iniziative legislative che comprende anche una proposta di direttiva relativa all'immissione in commercio di microrganismi geneticamente modificati (MGM) e al trattamento di organi destinati al trapianto, nonché una proposta di regolamento recante modifiche alla disciplina dei dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*;

entrambe le proposte sono state oggetto di esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà da parte della XIV Commissione, che rispettiva-

mente il 25 marzo e il 22 aprile ha approvato documenti recanti una valutazione conforme;

considerato che il settore delle biotecnologie e della biofabbricazione rappresenta uno degli ambiti tecnologici più dinamici e strategici per l'Unione europea, con ricadute significative sulla competitività industriale, sulla sicurezza economica, sulla resilienza delle catene del valore e sull'autonomia strategica dell'Unione, oltre a contribuire in modo determinante al benessere sociale, alla tutela della salute ed alla transizione verde;

rilevato altresì che il rafforzamento della capacità innovativa europea nel settore delle biotecnologie assume particolare rilievo nel contesto della crescente competizione tecnologica globale e delle politiche di sostegno pubblico adottate da altre grandi economie, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, al fine di attrarre investimenti, competenze e capacità produttive nei comparti ad alta intensità tecnologica;

ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della proposta, purché ne sia garantita la piena coerenza con i quadri normativi settoriali già vigenti, in particolare nei settori dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, dei medicinali e delle sostanze di origine umana, evitando la creazione di percorsi regolatori paralleli, duplicazioni procedurali o incertezze interpretative suscettibili di incidere negativamente sugli investimenti e sull'innovazione;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base

giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita, come anche ritenuto dal Governo, dagli articoli 114 del TFUE e 168, paragrafo 4, del TFUE, nonché anche dall'articolo 173, paragrafo 3;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come anche ritenuto dal Governo:

l'intervento si rende necessario per eliminare ostacoli strutturali di mercato che ostacolano la competitività del settore biotecnologico e il buon funzionamento del mercato unico; si tratta di fattori che, per loro natura, trascendono la dimensione nazionale e rendono indispensabile una disciplina uniforme a livello europeo, al fine di prevenire divergenze regolatorie tra Stati membri;

riguardo al valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE, solo un quadro normativo armonizzato può favorire l'immissione dei prodotti biotecnologici sul mercato, garantendo al contempo un livello uniforme di protezione della salute e dell'ambiente in tutta l'UE;

in tale contesto, l'intervento a livello dell'Unione appare giustificato dalla natura transfrontaliera delle attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti biotecnologici, nonché dalla necessità di evitare la frammentazione normativa del mercato europeo in un settore caratterizzato da elevata intensità innovativa e forti economie di scala;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come anche ritenuto dal Governo:

le modifiche proposte non eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri; si valuti nondimeno l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle modifiche relative alla disciplina delle sperimentazioni cliniche, interventi volti allo snellimento delle procedure – in particolare la riduzione degli adempimenti documentali e amministrativi gravanti sui promotori, ferma restando la necessità di garantire elevati

standard di sicurezza, qualità scientifica e tutela dei partecipanti agli studi clinici – nonché un adeguamento del sistema informatico finalizzato a rendere più efficiente lo scambio dei dati e a favorire una reale comunicazione e collaborazione tra Stati membri; si sottolinea, altresì, l'importanza di preservare un margine di autonomia agli Stati membri nelle politiche di rimborso e *governance* farmaceutica, evitando forme di centralizzazione a livello UE che risultano difficilmente compatibili con le specificità dei diversi ordinamenti nazionali;

quanto alla scelta dello strumento giuridico, il regolamento è lo strumento più adatto a garantire un'applicazione diretta ed uniforme delle nuove regole;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali:

l'impatto della proroga di un anno del certificato di protezione complementare per i prodotti biotecnologici, considerando attentamente l'equilibrio tra l'esigenza di incentivare l'innovazione e quella di favorire un tempestivo ingresso sul mercato dei medicinali biosimilari, anche al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari pubblici;

il rischio che la creazione di nuove strutture e organismi europei di supporto possa determinare sovrapposizioni con competenze già attribuite ad agenzie e organismi esistenti, generando complessità amministrativa e riducendo l'efficacia complessiva delle misure di semplificazione perseguite dalla proposta;

se il quadro delle misure proposte dal regolamento in materia di incentivi – in termini sia regolatori sia di estensione della durata brevettuale – si coordini in modo efficiente ed efficace con le misure previste dalla legislazione farmaceutica dell'UE e dal regolamento sui medicinali critici;

la necessità di introdurre, all'articolo 2, una definizione espressa di « medicinale biosimilare » coerente con quella vigente nella legislazione farmaceutica UE, al fine di garantire certezza giuridica nell'ap-

plicazione, tra l'altro, delle disposizioni del Capo V, dedicato specificamente alle misure di rafforzamento della competitività dei biosimilari;

l'opportunità di assicurare la semplificazione delle procedure e di definire linee guida comuni e criteri armonizzati a livello europeo per evitare sovrapposizioni o difformità applicative tra Stati membri in sede di istituzione degli spazi di sperimentazione normativa;

la necessità che l'accelerazione delle tempistiche procedurali sia accompagnata dalla previsione di adeguate misure di rafforzamento delle risorse per le autorità nazionali competenti e dei comitati etici, con particolare riguardo al flusso unificato di valutazione previsto per gli studi combinati (medicinali/dispositivi medici/diagnostici *in vitro*), al fine di preservare la qualità delle valutazioni scientifiche ed etiche e la tutela della salute pubblica;

l'opportunità di chiarire lo *status* giuridico, la *governance*, la composizione e le competenze della « Rete dell'UE per il sostegno alle biotecnologie sanitarie »;

le modalità di gestione delle informazioni riservate all'interno dell'archivio pubblico e la piena interoperabilità con i sistemi regolatori e amministrativi già esistenti a livello europeo e nazionale;

la necessità di scongiurare il rischio che l'applicazione delle nuove disposizioni possa generare forme improprie di concorrenza tra attività di carattere assistenziale ed iniziative a carattere commerciale nel settore delle sostanze di origine umana;

il potenziamento della cooperazione regolatoria tramite la condivisione di sistemi e migliori prassi tra Stati membri, per garantire un'applicazione armonizzata e omogenea della normativa;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per la semplificazione****S O M M A R I O****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	285
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	285

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe BUSIA, *presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Francesco Saverio ROMANO e il deputato Antonino IARIA (M5S).

Giuseppe BUSIA, *presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (n. 400) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5- <i>quater</i> , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole</i>)	286
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 400)	288
ALLEGATO 2 (Parere proposto dal Relatore l'Atto di Governo n. 400)	290

SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 giugno 2026. – Presidenza del presidente TOSATO.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (n. 400).

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente TOSATO ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale recante l'approva-

zione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026.

Dopo aver ricordato che la Commissione ha svolto un approfondito ciclo di audizioni sull'Atto in oggetto, dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della sua proposta di parere.

L'onorevole MASCARETTI (FDI), relatore, dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame è già stato oggetto di ampio dibattito in Commissione, illustra una proposta di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario dell'odierna seduta.

L'onorevole GUERRA (PD-IDP) richiama gli elementi conoscitivi emersi all'esito delle audizioni svolte e, pur condividendo il tenore della proposta di parere testé illustrata, ritiene tuttavia opportuno, nell'ottica di una più piena valorizzazione degli approfondimenti compiuti dalla Commissione, integrarne il testo con uno specifico riferimento alla metodologia relativa all'im-

posta di soggiorno e con una osservazione relativa al canone unico patrimoniale.

La senatrice ALOISIO (M5S), dopo aver rivolto al Presidente un augurio di buon lavoro, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, dal momento che la proposta di parere del relatore non ha accolto i rilievi critici da lei formulati nel testo di una precedente relazione, ai cui contenuti si richiama.

L'onorevole GUERRA (PD-IDP) dà quindi lettura di una proposta di integrazione del

parere che viene accolta dall'onorevole MASCARETTI (FDI), relatore.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore, nel testo precedentemente integrato, e pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta.

La Commissione, con l'astensione della senatrice Aloisio, approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore Mascaretti, come testé modificata.

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (n. 400).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 400**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono costituite, in particolare, dall'aggiornamento all'anno 2023 della base dati di riferimento e dalla revisione dei criteri

metodologici di stima che ha riguardato, in modo particolare, la componente della capacità fiscale residuale;

considerata con favore, in particolare, la metodologia adottata per quanto riguarda l'imposta di soggiorno e condividendo l'impegno ad approfondire analogo autonoma metodologia per altre componenti, tra cui, in particolare, il canone unico patrimoniale (CUP);

considerato che nella seduta del 14 ottobre 2025, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ha approvato la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, per l'anno 2026 e che successivamente – a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardanti l'uscita del Comune di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale basata sulla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali – la medesima Commissione, nella seduta del 15 gennaio 2026, ha approvato la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, per l'anno 2026;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà

comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 24 febbraio 2026, è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e

autonomie locali, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (n. 400).

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DI GOVERNO N. 400**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono costituite, in particolare, dall'aggiornamento all'anno 2023 della base dati di riferimento e dalla revisione dei criteri

metodologici di stima che ha riguardato, in modo particolare, la componente della capacità fiscale residuale;

considerato che nella seduta del 14 ottobre 2025, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ha approvato la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, per l'anno 2026 e che successivamente – a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardanti l'uscita del Comune di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale basata sulla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali – la medesima Commissione, nella seduta del 15 gennaio 2026, ha approvato la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario nonché la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, per l'anno 2026;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 24 febbraio 2026, è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	292
--	------------

X COMUNICATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI

Mercoledì 17 giugno 2026.

Il comitato X si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	293
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	293

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno sul quale intervengono, a più riprese, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Marco PELLEGRI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali interviene il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	294
Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	294
Sulla pubblicità dei lavori	295
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	295

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È presente il vicepresidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dottor Vincenzo Moretta.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, invitando il dottor Moretta a svolgere la propria relazione.

Vincenzo MORETTA, *vicepresidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, il deputato Giulio CENTEMERO (LEGA), il senatore Antonio Salvatore TREVISI (FI-BP-PPE), e Maurizio CASASCO, *presidente*, ai quali risponde Vincenzo MORETTA, *vicepresidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense. È presente il consigliere tesoriere del Consiglio nazionale forense, avvocato Donato Di Campli.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, invitando l'avvocato Di Campli a svolgere la propria relazione.

Donato DI CAMPLI, *consigliere tesoriere del Consiglio nazionale forense*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, Maurizio CASASCO, *presidente*, al quale risponde Donato DI CAMPLI, *consigliere tesoriere del Consiglio nazionale forense*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	296
Audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
Audizione di rappresentanti di Save the Children (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne. Introduce quindi l'audizione.

Stefania MANCINI, *presidente della Fondazione Charlemagne*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Vito DE PALMA (FI-PPE), in videoconferenza, e Antonino IARIA (M5S), ai quali risponde Stefania MANCINI, *presidente della Fondazione Charlemagne*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Save the Children. *(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti di Save the Children, rappresentata da Giorgia D'Errico, Direttrice Public Affairs e Relazioni Istituzionali, Lorenzo Rossi, Attivista portavoce del movimento giovani per Save the Children e Elena Caneva, Coordinatrice Policy, accompagnati da Marco Catitti e Damiano Sabuzi Giuliani. Introduce quindi l'audizione.

Giorgia D'ERRICO, *Direttrice Public Affairs e Relazioni Istituzionali di Save the Children*, Lorenzo ROSSI, *Attivista portavoce del movimento giovani per Save the Children*, e Elena CANEVA, *Coordinatrice Policy di Save the Children*, svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), in videoconferenza, Antonino IARIA (M5S) e Andrea DE MARIA (PD-IDP), ai quali rispondono Elena CANEVA, *Coordinatrice Policy di Save the*

Children, e Giorgia D'ERRICO, *Direttrice Public Affairs e Relazioni Istituzionali di Save the Children*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	298
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Antonino Belcuore, Commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia e di Anna Maria Rita Quattrone, Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) S.p.A. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	298

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Belcuore, Commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia e di Anna Maria Rita Quattrone, Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Antonino BELCUORE, *Commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia*, e Anna Maria Rita QUATTRONE, *Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), in videoconferenza.

Antonino BELCUORE, *Commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia*, e Anna Maria Rita QUATTRONE, *Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica
del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori 299

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 17 giugno 2026. — Presidenza
del presidente LISEI.*

**Comunicazioni del presidente e programmazione
dei lavori.**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 8.35 alle 9.12.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc XXVI, n. 4) 10

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4^a-5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale della presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 11

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale dell'Amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia 12

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-*bis* della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 384 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 13

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 16

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia democratica e progressista)	18
ERRATA CORRIGE	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri	21
DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	21
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 2 (Proposta di nuova formulazione)	55

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. C. 2961 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	68
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
ALLEGATO (Parere approvato)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Elisabetta Vidali, Presidente della Corte di Appello di Genova, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	81
Audizione informale, in videoconferenza, di Marilena Rizzo, Presidente della Corte di Appello di Bologna, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'A-	

bruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di <i>Memorial Italia (Svolgimento e conclusione)</i>	83
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	84
---	----

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	84
--	----

<i>ALLEGATO (Nuovo testo della risoluzione)</i>	86
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. C. 2962 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	89
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	133
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	117
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Grimaldi)</i>	157
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 404 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	127
--	-----

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anti-

corpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 63/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Emendamenti C. 2962 Governo	160
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
5-05504 Centemero: Chiarimenti sulla definizione di Fondi per il <i>Venture Capital</i> , ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti delle casse di previdenza private	161
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	163
5-05505 Merola: Iniziative per l'aggiornamento delle soglie di reddito valevoli per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico	161
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	165
5-05501 De Palma: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello <i>split payment</i> .	
5-05506 Del Barba: Iniziative volte a prorogare l'operatività dello <i>split payment</i>	161
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	166
5-05502 Matera: Iniziative dirette all'attuazione del meccanismo del cosiddetto <i>inshoring</i> ...	161
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	168
5-05503 Alifano: Chiarimenti in ordine al reclutamento di personale presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione	162
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	169
AVVERTENZA	162

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 1738 Amendola e C. 2239, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1738 Amendola – Adozione del testo base)	171

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Proposta di nomina di Marco Mezzaroma a presidente della società Sport e salute Spa. Nomina n. 133.	
Proposta di nomina di Diego Nepi Molineris ad amministratore delegato della società Sport e salute Spa. Nomina n. 134.	
Proposta di nomina di Rita Di Quinzio a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 135.	
Proposta di nomina di Fabio Caiazza a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 136.	

Proposta di nomina di Maria Spina a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomina n. 137 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	171
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	174
Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai <i>social media</i> , l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti (<i>Deliberazione</i>)	174
ALLEGATO (Programma)	185
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	175
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	178
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	178
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
ALLEGATO 1 (Proposte emendative 2.107, 8.017, 9.019 dei Relatori e relativi subemendamenti)	211
SEDE CONSULTIVA:	
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	221
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	199
ALLEGATO 3 (Articolo aggiuntivo 9.020 dei Relatori)	222
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
ALLEGATO (Parere approvato)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di <i>governance</i> portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di ANGOPI, Assocostieri, in videoconferenza, Assomarinas, Assonautica Italiana, Anasped, Fedespedi, in videoconferenza, e Rina Spa	224

XI Lavoro pubblico e privato

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole)* 226

ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati) 233

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di rilievi presentata dal gruppo M5S) 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2733 Rizzetto e C. 2840 Aiello, recanti disposizioni in materia di servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva 232

AVVERTENZA 232

XII Affari sociali**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 241

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 256

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 242

Sull'ordine dei lavori 242

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 243

ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 4.01 del Relatore) 258

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 255

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Sulla pubblicità dei lavori 260

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 260

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 266

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 262

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 263

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 263

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Atto n. 395 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 274

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 281

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) COM(2025) 1022 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) . 276

ALLEGATO 2 (Documento approvato) 282

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace. COM(2026) 380 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 277

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 280

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori 285

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (*Svolgimento e conclusione*) 285

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla

procedura di calcolo per l'anno 2026 (n. 400) (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5- <i>quater</i> , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole</i>)	286
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione sull'Atto del Governo n. 400)	288
ALLEGATO 2 (Parere proposto dal Relatore l'Atto di Governo n. 400)	290

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	292
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	293
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	293

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	294
Indagine conoscitiva su misure di contrasto all'evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	294
Sulla pubblicità dei lavori	295
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	295

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	296
Audizione di Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charlemagne (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296
Audizione di rappresentanti di Save the Children (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	296

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	298
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	

Audizione, in videoconferenza, di Antonino Belcuore, Commissario straordinario della Camera di Commercio Sud-Est Sicilia e di Anna Maria Rita Quattrone, Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) S.p.A. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	298
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	299
--	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0201412